

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 18 maggio 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione del comitato misto SEE n. 197/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/504] (17CE1129).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 198/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/505] (17CE1130).....</u>	Pag. 5
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 199/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/506] (17CE1131).....</u>	Pag. 7
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 200/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/507] (17CE1132).....</u>	Pag. 8
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 201/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/508] (17CE1133).....</u>	Pag. 9
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 202/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/509] (17CE1134).....</u>	Pag. 11
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 203/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/510] (17CE1135).....</u>	Pag. 12
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 204/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/511] (17CE1136).....</u>	Pag. 14
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 205/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/512] (17CE1137).....</u>	Pag. 16
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 206/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/513] (17CE1138).....</u>	Pag. 18



<u>Decisione del comitato misto SEE n. 207/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/514] (17CE1139)</u>	<i>Pag.</i> 20
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 208/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/515] (17CE1140)</u>	<i>Pag.</i> 22
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 209/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/516] (17CE1141)</u>	<i>Pag.</i> 24
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 210/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/517] (17CE1142)</u>	<i>Pag.</i> 26
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 211/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/518] (17CE1143)</u>	<i>Pag.</i> 28
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 212/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/519] (17CE1144)</u>	<i>Pag.</i> 29
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 213/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/520] (17CE1145)</u>	<i>Pag.</i> 31
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 214/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/521] (17CE1146)</u>	<i>Pag.</i> 33
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 215/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/522] (17CE1147)</u>	<i>Pag.</i> 35
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 216/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/523] (17CE1148)</u>	<i>Pag.</i> 36
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 217/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/524] (17CE1149)</u>	<i>Pag.</i> 38
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 218/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/525] (17CE1150)</u>	<i>Pag.</i> 39
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 219/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) dell'accordo SEE [2017/526] (17CE1151).....</u>	<i>Pag.</i> 41
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 220/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/527] (17CE1152).....</u>	<i>Pag.</i> 43
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 221/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/528] (17CE1153).....</u>	<i>Pag.</i> 44
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 222/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/529] (17CE1154).....</u>	<i>Pag.</i> 45
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 223/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/530] (17CE1155).....</u>	<i>Pag.</i> 46
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 224/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/531] (17CE1156).....</u>	<i>Pag.</i> 48



<u>Decisione del comitato misto SEE n. 225/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/532] (17CE1157).....</u>	<i>Pag.</i> 49
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 226/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/533] (17CE1158).....</u>	<i>Pag.</i> 50
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 227/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/534] (17CE1159).....</u>	<i>Pag.</i> 51
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 228/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/535] (17CE1160).....</u>	<i>Pag.</i> 52
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 229/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/536] (17CE1161).....</u>	<i>Pag.</i> 53
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 230/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/537] (17CE1162).....</u>	<i>Pag.</i> 57
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 231/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/538] (17CE1163).....</u>	<i>Pag.</i> 58
<u>Decisione del comitato misto SEE n. 232/2015, del 25 settembre 2015, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/539] (17CE1164).....</u>	<i>Pag.</i> 59

Pubblicati nel n. L 85 del 30 marzo 2017

<u>Regolamento (UE) 2017/540 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (17CE1165).....</u>	<i>Pag.</i> 60
<u>Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (17CE1166).....</u>	<i>Pag.</i> 65

Pubblicati nel n. L 88 del 31 marzo 2017

<u>Regolamento (UE) 2017/542 della Commissione, del 22 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria (17CE1167).....</u>	<i>Pag.</i> 81
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (17CE1168).....</u>	<i>Pag.</i> 93
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/544 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli (17CE1169).....</u>	<i>Pag.</i> 139
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/545 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota (17CE1170)....</u>	<i>Pag.</i> 141



<u>Decisione (UE) 2017/546 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania (17CE1171).....</u>	Pag. 143
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/547 della Commissione, del 21 marzo 2017, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi di patata da semina ottenuti da seme botanico di patata [notificata con il numero C(2017) 1736] (17CE1172).....</u>	Pag. 145
<i>Publicati nel n. L 78 del 23 marzo 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della Commissione, del 23 marzo 2017, che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo (17CE1173)....</u>	Pag. 154
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/549 della Commissione, del 23 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (17CE1174).....</u>	Pag. 157
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/550 della Commissione, del 23 marzo 2017, recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la settima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 (17CE1175).....</u>	Pag. 159
<u>Decisione (UE) 2017/551 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del Regno di Spagna (17CE1176).....</u>	Pag. 160
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/552 della Commissione, del 22 marzo 2017, relativa alla coerenza degli obiettivi per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento (17CE1177).....</u>	Pag. 161
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/553 della Commissione, del 22 marzo 2017, relativa alla coerenza degli obiettivi per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento [notificata con il numero C(2017) 1798] (17CE1178).....</u>	Pag. 164
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/554 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 2033] (17CE1179).....</u>	Pag. 168
<i>Publicati nel n. L 79 del 24 marzo 2017</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/555 della Commissione, del 24 marzo 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV) (17CE1180).....</u>	Pag. 262
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/556 della Commissione, del 24 marzo 2017, recante modalità dettagliate per le procedure di ispezione relative all'applicazione della buona pratica clinica a norma del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1181).....</u>	Pag. 268
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/557 della Commissione, del 24 marzo 2017, recante duecentosessantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (17CE1182).....</u>	Pag. 275
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/558 della Commissione, del 24 marzo 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofruttili (17CE1183).....</u>	Pag. 277



<u>Decisione (UE) 2017/559 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi - EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail (17CE1184)</u>	Pag. 279
<u>Decisione (UE) 2017/560 del Consiglio, del 21 marzo 2017, concernente la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (talune norme di origine specifiche per prodotti chimici) (17CE1185)</u>	Pag. 281
<u>Decisione (UE) 2017/561 del Consiglio, del 21 marzo 2017, concernente la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (Andorra e San Marino e talune norme di origine specifiche per prodotti chimici) (17CE1186)</u>	Pag. 287
<u>Decisione (UE) 2017/562 del Consiglio, del 21 marzo 2017, relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese (17CE1187)</u>	Pag. 293
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/563 del Consiglio, del 21 marzo 2017, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (17CE1188)</u>	Pag. 294
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/564 della Commissione, del 23 marzo 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 1813] (17CE1189)</u>	Pag. 296

Publicati nel n. L 80 del 25 marzo 2017

RETTIFICHE

<u>Rettifica del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149 del 20 maggio 2014) (17CE1190)</u>	Pag. 307
<i>Publicato nel n. L 88 del 31 marzo 2017</i>	
<u>Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione (GU L 279 del 15 ottobre 2016) (17CE1191)</u>	Pag. 311
<i>Publicato nel n. L 80 del 25 marzo 2017</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 197/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/504]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 790/2010 della Commissione, del 7 settembre 2010, che modifica gli allegati VII, X e XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1063/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 237 dell'8.9.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 54 del 26.2.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 198 del 30.7.2011, pag. 3.

⁽⁵⁾ GUL 314 del 14.11.2012, pag. 5.



- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda il transito di taluni sottoprodotti di origine animale dalla Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione ⁽²⁾.
- (8) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (9) Il regolamento (UE) n. 142/2011 abroga i regolamenti (CE) n. 811/2003 ⁽⁴⁾, (CE) n. 878/2004 ⁽⁵⁾, (CE) n. 79/2005 ⁽⁶⁾, (CE) n. 92/2005 ⁽⁷⁾, (CE) n. 181/2006 ⁽⁸⁾, (CE) n. 197/2006 ⁽⁹⁾, (CE) n. 1192/2006 ⁽¹⁰⁾, (CE) n. 2007/2006 ⁽¹¹⁾ della Commissione e le decisioni 2003/322/CE ⁽¹²⁾, 2003/324/CE ⁽¹³⁾ e 2004/407/CE ⁽¹⁴⁾ della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (10) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (11) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Nella parte 7.1, il testo del punto 9b [regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio] è sostituito da quanto segue:

«**32009 R 1069:** Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) nel caso degli Stati EFTA, la data di cui all'articolo 55 è la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE che integra nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1069/2009;
- b) questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»

⁽¹⁾ GU L 164 del 18.6.2013, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 165 del 4.6.2014, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 162 del 30.4.2004, pag. 62.

⁽⁶⁾ GU L 16 del 20.1.2005, pag. 46.

⁽⁷⁾ GU L 19 del 21.1.2005, pag. 27.

⁽⁸⁾ GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.

⁽⁹⁾ GU L 32 del 4.2.2006, pag. 13.

⁽¹⁰⁾ GU L 215 del 5.8.2006, pag. 10.

⁽¹¹⁾ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 98.

⁽¹²⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32.

⁽¹³⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 37.

⁽¹⁴⁾ GU L 151 del 30.4.2004, pag. 11.



2. Dopo il punto 9b [regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 è inserito quanto segue:

«9c. **32011 R 0142**: Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1),

modificato da:

— **32011 R 0749**: Regolamento (UE) n. 749/2011 della Commissione, del 29 luglio 2011 (GU L 198 del 30.7.2011, pag. 3),

— **32012 R 1063**: Regolamento (UE) n. 1063/2012 della Commissione, del 13 novembre 2012 (GU L 314 del 14.11.2012, pag. 5),

— **32013 R 0555**: Regolamento (UE) n. 555/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013 (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 11),

— **32014 R 0592**: Regolamento (UE) n. 592/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014 (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 33).

Ai fini del presente accordo le disposizioni di tale regolamento sono modificate come segue:

- a) nei modelli di certificati sanitari di cui all'allegato XV, le parole "o destinati alla Norvegia" sono aggiunte dopo la frase "destinati ad uno Stato membro di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 546/2006";
- b) all'allegato XIV, capo II, sezione 1, lettera c) le parole "o dalle Svalbard" sono aggiunte dopo le parole "tabella 2".

Questo atto si applica all'Islanda per i settori di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) n. 790/2010, (UE) n. 142/2011, (UE) n. 749/2011, (UE) n. 1063/2012, (UE) n. 555/2013 e (UE) n. 592/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



**Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione n. 197/2015 del Comitato misto SEE,
del 25 settembre 2015, che integra nell'accordo SEE il regolamento (CE) n. 1069/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione**

«Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione riguardano l'esportazione verso paesi terzi di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano. L'integrazione di tali regolamenti lascia impregiudicato il campo di applicazione dell'accordo SEE.»

17CE1129



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 198/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/505]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 294/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013, che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0294**: Regolamento (UE) n. 294/2013 della Commissione, del 14 marzo 2013 (GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 294/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 197/2015 del 25 settembre 2015 ^(?).

⁽¹⁾ GU L 98 del 6.4.2013, pag. 1.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

^(?) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

17CE1130



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 199/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/506]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le voci sul benessere degli animali in determinati modelli di certificati sanitari ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c [regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32013 R 0717**: Regolamento (UE) n. 717/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013 (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 31).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 717/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 197/2015 del 25 settembre 2015 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GU L 201 del 26.7.2013, pag. 31.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 200/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/507]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/9 della Commissione, del 6 gennaio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c [Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0009**: Regolamento (UE) 2015/9 della Commissione, del 6 gennaio 2015 (GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/9 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 197/2015 del 25 settembre 2015 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GU L 3 del 7.1.2015, pag. 10.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 201/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/508]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2014 della Commissione, dell'8 maggio 2014, concernente le misure di protezione relative alla diarrea suina causata da un delta coronavirus per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 9c [Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione] della parte 7.1 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«9d. **32014 R 0483**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2014 della Commissione, dell'8 maggio 2014, concernente le misure di protezione relative alla diarrea suina causata da un delta coronavirus per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di sangue e di plasma sanguigno di origine suina essiccati atomizzati destinati alla produzione di mangimi per animali da allevamento della specie suina (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 52).»

*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 483/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 197/2015 del 25 settembre 2015 ^(?).

⁽¹⁾ GU L 138 del 13.5.2014, pag. 52.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

^(?) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

17CE1133



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 202/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/509]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/186 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di arsenico, fluoro, piombo, mercurio, endosulfan e semi di Ambrosia ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 33 (Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0186**: Regolamento (UE) 2015/186 della Commissione, del 6 febbraio 2015 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/186 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GUL 31 del 7.2.2015, pag. 11.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 203/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2017/510]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/662 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione della L-carnitina e della L-carnitina-L-tartrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione della taurina come additivo per mangimi per *Canidae*, *Felidae*, *Mustelidae* e pesci carnivori ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/723 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione della biotina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/724 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ⁽⁵⁾, rettificato dalla GU L 195 del 23.7.2015, pag. 49.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (7) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 130 [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/518 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «131. **32015 R 0661**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/661 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 e da *Talaromyces versatilis* sp. nov. DSM 26702 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori da ingrasso e ovaiole (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 1).


⁽¹⁾ GU L 110 del 29.4.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 110 del 29.4.2015, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 115 del 6.5.2015, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 115 del 6.5.2015, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 115 del 6.5.2015, pag. 25.



132. **32015 R 0662**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/662 della Commissione, del 28 aprile 2015, relativo all'autorizzazione della L-carnitina e della L-carnitina-L-tartrato come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 110 del 29.4.2015, pag. 5).
133. **32015 R 0722**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/722 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione della taurina come additivo per mangimi per *Canidae*, *Felidae*, *Mustelidae* e pesci carnivori (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 18).
134. **32015 R 0723**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/723 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione della biotina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 22).
135. **32015 R 0724**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/724 della Commissione, del 5 maggio 2015, relativo all'autorizzazione di acetato di retinile, palmitato di retinile e propionato di retinile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L 115 del 6.5.2015, pag. 25), rettificato dalla GU L 130 del 28.5.2015, pag. 19.»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/661, (UE) 2015/662, (UE) 2015/722, (UE) 2015/723 e (UE) 2015/724, rettificato dalla GU L 130 del 28.5.2015, pag. 19, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015 a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Ingrid SCHULERUD

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 204/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/511]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/165 della Commissione, del 3 febbraio 2015, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido lattico, *Lecanicillium muscarium* ceppo Ve6, chitosano cloridrato e *Equisetum arvense* L. in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/401 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acetamiprid, cromafenozide, ciazofamid, dicamba, difenoconazolo, fenpirazamina, fluazinam, formetanato, nicotina, penconazolo, pimetozina, piraclostrobin, tau-fluvalinato e tebuconazolo in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 0165**: Regolamento (UE) 2015/165 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 1),
- **32015 R 0401**: Regolamento (UE) 2015/401 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 114).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 0165**: Regolamento (UE) 2015/165 della Commissione, del 3 febbraio 2015 (GU L 28 del 4.2.2015, pag. 1),
- **32015 R 0401**: Regolamento (UE) 2015/401 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 114).»

*Articolo 3*I testi dei regolamenti (UE) 2015/165 e (UE) 2015/401 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.⁽¹⁾ GU L 28 del 4.2.2015, pag. 1.⁽²⁾ GU L 71 del 14.3.2015, pag. 114.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 205/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/512]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/399 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,4-dimetilnaftalene, benfuracarb, carbofurano, carbosulfan, etefon, fenamidone, fenvalerate, fenexamid, furatiocarb, imazapir, malation, picoxystrobin, spirotetrammato, tepralossidim e triflossistrobina in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/400 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di olio di Dippel, monossido di carbonio, ciprodinil, dodemorf, iprodione, metaldeide, metazaclor, olio di paraffina (CAS 64742-54-7), oli di petrolio (CAS 92062-35-6) e propargite in o su determinati prodotti ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/552 della Commissione, del 7 aprile 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 1,3-dicloropropene, bifenox, dimetenamid-p, proesadione, tolifluanide e trifluralin in o su determinati prodotti ⁽³⁾, rettificato dalla GU L 94 del 10.4.2015, pag. 8.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 0399**: Regolamento (UE) n. 2015/399 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 1),
- **32015 R 0400**: Regolamento (UE) n. 2015/400 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 56),
- **32015 R 0552**: Regolamento (UE) n. 2015/552 della Commissione, del 7 aprile 2015 (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 20), rettificato dalla GU L 94 del 10.4.2015, pag. 8.»

⁽¹⁾ GU L 71 del 14.3.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 71 del 14.3.2015, pag. 56.

⁽³⁾ GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 20.



Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 0399**: Regolamento (UE) n. 2015/399 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 1),
- **32015 R 0400**: Regolamento (UE) n. 2015/400 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 71 del 14.3.2015, pag. 56),
- **32015 R 0552**: Regolamento (UE) n. 2015/552 della Commissione, del 7 aprile 2015 (GU L 92 dell'8.4.2015, pag. 20), rettificato dalla GU L 94 del 10.4.2015, pag. 8.»

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2015/399, (UE) 2015/400 e (UE) 2015/552, rettificato dalla GU L 94 del 10.4.2015, pag. 8, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 206/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/513]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/603 della Commissione, del 13 aprile 2015, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acido 2-naftilossiacetico, acetocloro, cloropicrin, diflufenican, flurprimidolo, flutolanil e spinosad in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0603**: Regolamento (UE) n. 2015/603 della Commissione, del 13 aprile 2015 (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 10).»

Articolo 2

Al punto 54zzy [regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0603**: Regolamento (UE) n. 2015/603 della Commissione, del 13 aprile 2015 (GU L 100 del 17.4.2015, pag. 10).»

*Articolo 3*I testi del regolamento (UE) 2015/603 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 4*La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 100 del 17.4.2015, pag. 10.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Ingrid SCHULERUD

17CE1138



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 207/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/514]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 40 [Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

— **32014 R 1322**: Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014 (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).»

2. Dopo il punto 40 [Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:

«40a. **32014 R 1322**: Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1).»*Articolo 2*I testi del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 9/2015 del 25 febbraio 2015 ^(?).⁽¹⁾ GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1.^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.^(?) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

17CE1139



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 208/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/515]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2015, che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva (UE) 2015/254 abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il testo del punto 54 g (Direttiva 93/5/CEE del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è sostituito da quanto segue:

«54 g. **32015 L 0254**: Direttiva (UE) 2015/254 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2015, che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (GU L 43 del 18.2.2015, pag. 1).»

*Articolo 2*I testi della direttiva (UE) 2015/254 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 43 del 18.2.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 52 del 4.3.1993, pag. 18.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Ingrid SCHULERUD

17CE1140



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 209/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/516]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/639 della Commissione, del 23 aprile 2015, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di biossido di silicio (E 551) nel copolimero a innesto di alcole polivinilico-polietilenglicole (E 1209) ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/647 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica e rettifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/648 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'eliminazione dall'elenco dell'Unione della sostanza aromatizzante (2E,6Z)-nonadienammidici di N-etile ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/649 della Commissione, del 24 aprile 2015, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda l'impiego di L-leucina come eccipiente per edulcoranti da tavola in compresse ⁽⁴⁾.
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (6) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 54zzzzr [Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32015 R 0639**: Regolamento (UE) 2015/639 della Commissione, del 23 aprile 2015 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 16),
- **32015 R 0647**: Regolamento (UE) 2015/647 della Commissione, del 24 aprile 2015 (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 1),
- **32015 R 0649**: Regolamento (UE) 2015/649 della Commissione, del 24 aprile 2015 (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 17).»

⁽¹⁾ GU L 106 del 24.4.2015, pag. 16.⁽²⁾ GU L 107 del 25.4.2015, pag. 1.⁽³⁾ GU L 107 del 25.4.2015, pag. 15.⁽⁴⁾ GU L 107 del 25.4.2015, pag. 17.

2. Al punto 54zzzzs [Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0648**: Regolamento (UE) 2015/648 della Commissione, del 24 aprile 2015 (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 15).»

3. Al punto 69 [Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0649**: Regolamento (UE) 2015/649 della Commissione, del 24 aprile 2015 (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 17).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2015/639, (UE) 2015/647, (UE) 2015/648 e (UE) 2015/649 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 210/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/517]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/539 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54zzzzzp [Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0539**: Regolamento (UE) 2015/539 della Commissione, del 31 marzo 2015 (GU L 88 dell'1.4.2015, pag. 7).»

2. Dopo il punto 98 [Regolamento (UE) 2015/402 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«99. **32015 R 0539**: Regolamento (UE) 2015/539 della Commissione, del 31 marzo 2015, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (GU L 88 dell'1.4.2015, pag. 7).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) 2015/539 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 88 dell'1.4.2015, pag. 7.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

17CE1142



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 211/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/518]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/446 della Commissione, del 17 marzo 2015, recante modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la sostanza «seleniato di bario» ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13 [Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione] del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0446**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/446 della Commissione, del 17 marzo 2015 (GU L 74 del 18.3.2015, pag. 18).».*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/446 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GUL 74 del 18.3.2015, pag. 18.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 212/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/519]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/566 della Commissione, dell'8 aprile 2015, che attua la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le procedure volte a verificare il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati ⁽²⁾.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 15z (Direttiva 2006/86/CE della Commissione) è aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

— **32015 L 0565**: Direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015 (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 43).»

2. Dopo il punto 16 (Regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente punto:

«17. **32015 L 0566**: Direttiva (UE) 2015/566 della Commissione, dell'8 aprile 2015, recante applicazione della direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le procedure di verifica delle norme di qualità e di sicurezza equivalenti dei tessuti e delle cellule importati (GU L 93 del 9.4.2015, pag. 56).»*Articolo 2*I testi delle direttive (UE) 2015/565 e (UE) 2015/566 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 93 del 9.4.2015, pag. 43.⁽²⁾ GU L 93 del 9.4.2015, pag. 56.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Ingrid SCHULERUD

17CE1144



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 213/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/520]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento (UE) n. 536/2014 abroga la direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo con effetto a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 536/2014, ma comunque non prima del 28 maggio 2016.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 17 [Direttiva (UE) 2015/566 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«18. **32014 R 0536**: Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).»

2. Il testo del punto 15o (Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso con effetto a decorrere da sei mesi dopo la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 536/2014, ma comunque non prima del 28 maggio 2016.

*Articolo 2*I testi del regolamento (UE) n. 536/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).⁽¹⁾ GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1.⁽²⁾ GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.^(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

17CE1145



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 214/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/521]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/646 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare ⁽²⁾.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12nnc (Decisione di esecuzione 2014/402/UE della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:


- «12nnd. **32015 D 0646**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/646 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle colture batteriche destinate a ridurre i solidi organici e ad essere immesse sul mercato a tal fine (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 79).
- 12nne. **32015 D 0655**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/655 della Commissione, del 23 aprile 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a una formulazione a base di polidimetilsilossano immessa sul mercato per la lotta alle zanzare (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 75).»

*Articolo 2*I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2015/646 e (UE) 2015/655 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 106 del 24.4.2015, pag. 79.⁽²⁾ GU L 107 del 25.4.2015, pag. 75.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

17CE1146



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 215/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/522]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze con restrizioni d'uso ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12 q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 L 0863**: Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015 (GU L 137 del 4.6.2015, pag. 10).»

Articolo 2

I testi della direttiva delegata (UE) 2015/863 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GUL 137 del 4.6.2015, pag. 10.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 216/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/523]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) La direttiva 2013/56/UE abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e che è pertanto abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 12x (Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto quanto segue:

«— **32013 L 0056:** Direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 329 del 10.12.2013, pag. 5).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

l'articolo 17 non si applica al Liechtenstein.»

2. Il testo del punto 12zt (Decisione 2009/603/CE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi della direttiva 2013/56/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 329 del 10.12.2013, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 13.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

17CE1148



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 217/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/524]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 13zzzzs [Regolamento di esecuzione (UE) 2015/553 della Commissione] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«13zzzzt. **32015 R 0408**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 della Commissione, dell'11 marzo 2015, recante attuazione dell'articolo 80, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che stabilisce un elenco di sostanze candidate alla sostituzione (GU L 67 del 12.3.2015, pag. 18).»

*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GUL 67 del 12.3.2015, pag. 18.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 218/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2017/525]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione 2013/473/UE della Commissione, del 24 settembre 2013, relativa alle verifiche e alle valutazioni effettuate dagli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici ⁽²⁾.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXX dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 9 [regolamento (UE) n. 207/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«10. **32013 R 0920**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 2013, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organismi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 8).»

2. Dopo il punto 1 (raccomandazione 2013/473/UE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» è inserito il seguente punto:

«2. **32013 H 0473**: Raccomandazione 2013/473/UE della Commissione, del 24 settembre 2013, relativa alle verifiche e alle valutazioni effettuate dagli organismi notificati nel settore dei dispositivi medici (GU L 253 del 25.9.2013, pag. 27).»

*Articolo 2*I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 e della raccomandazione 2013/473/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).⁽¹⁾ GU L 253 del 25.9.2013, pag. 8.⁽²⁾ GU L 253 del 25.9.2013, pag. 27.^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Ingrid SCHULERUD

17CE1150



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 219/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato V (Libera circolazione dei lavoratori) dell'accordo SEE [2017/526]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato V dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 7 (soppresso) dell'allegato V dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«8. **32014 L 0054:** Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- a) le parole “cittadini dell'Unione” sono sostituite da “cittadini degli Stati membri dell'UE e degli Stati EFTA”;
- b) le parole “lavoratori dell'Unione” sono sostituite da “lavoratori”;
- c) agli articoli 1 e 3, le parole “articolo 45 TFUE” sono sostituite da “articolo 28 dell'accordo SEE”;
- d) all'articolo 4, le parole “norme dell'Unione sulla libera circolazione dei lavoratori” sono sostituite da “norme dell'accordo SEE sulla libera circolazione dei lavoratori”;
- e) all'articolo 6, le parole “dal diritto dell'Unione” sono sostituite da “dall'accordo SEE”;
- f) all'articolo 4, le parole “dell'articolo 21 TFUE e” non si applicano.»

*Articolo 2*I testi della direttiva 2014/54/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 128 del 30.4.2014, pag. 8.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Ingrid SCHULERUD

17CE1151



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 220/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE [2017/527]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 5czj (decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«5czk. **32015 D 0750**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell'8 maggio 2015, relativa all'armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell'Unione (GU L 119 del 12.5.2015, pag. 27).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GU L 119 del 12.5.2015, pag. 27.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 221/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/528]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2015/974 della Commissione, del 17 giugno 2015, che autorizza gli Stati membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 13c (direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 D 0974**: Decisione di esecuzione (UE) 2015/974 della Commissione, del 17 giugno 2015 (GU L 157 del 23.6.2015, pag. 53).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2015/974 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GU L 157 del 23.6.2015, pag. 53.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 222/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/529]

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 24f (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 L 0653**: Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015 (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 68).»

Articolo 2

I testi della direttiva (UE) 2015/653 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GU L 107 del 25.4.2015, pag. 68.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 223/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/530]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 37ac (decisione 2008/217/CE della Commissione) e 37 dg (decisione 2011/275/UE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 1299**: Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).»

2. Dopo il punto 37n [Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione] è inserito il seguente testo:

«37o. **32014 R 1299**: Regolamento (UE) n. 1299/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «infrastruttura» del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1).

Ai fini del presente accordo il regolamento si intende adattato come in appresso:

dopo la sezione 7.7.19.11 dell'allegato è inserito il seguente testo:

7.7.20. Particolarità della rete norvegese

7.7.20.1. Deviazione dei marciapiedi (4.2.9.3)

Casi P

Come indicato al punto 4.2.9.3(1), la distanza tra l'asse del binario e il bordo del marciapiede parallelo al piano di rotolamento (b_q) secondo la definizione del capitolo 13 della norma EN 15273-3:2013, è calcolata con i seguenti valori per il decentramento aggiuntivo consentito (S_{kin}):

a) all'interno della curva: $S_{kin} = 40,5/R$

b) all'esterno della curva: $S_{kin} = 31,5/R$ »

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1299/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 356 del 12.12.2014, pag. 1.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 224/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/531]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/302 della Commissione, del 25 febbraio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 37d) [regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 0302**: Regolamento (UE) 2015/302 della Commissione, del 25 febbraio 2015 (GU L 55 del 26.2.2015, pag. 2).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/302 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GU L 55 del 26.2.2015, pag. 2.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 225/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/532]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 37 m (Decisione 2008/164/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 1300**: Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).»

2. Dopo il punto 37 m (Decisione 2008/164/CE della Commissione) è inserito quanto segue:

«37ma. **32014 R 1300**: Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1300/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE ^(?) che integra la direttiva 2012/34/UE nell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

^(?) Da pubblicare sulla Gazzetta ufficiale.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 226/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/533]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione, del 31 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda l'esercizio, da parte di vettori aerei dell'Unione, di aeromobili registrati in un paese terzo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66nf [regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1329**: Regolamento (UE) 2015/1329 della Commissione, del 31 luglio 2015 (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 21).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1329 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GUL 206 dell'1.8.2015, pag. 21.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 227/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/534]

IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione, del 3 luglio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per snellire talune procedure di manutenzione degli aeromobili dell'aviazione generale ⁽¹⁾.
- (2) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66 q [regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32015 R 1088**: Regolamento (UE) 2015/1088 della Commissione, del 3 luglio 2015 (GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/1088 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GU L 176 del 7.7.2015, pag. 4.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 228/2015

del 25 settembre 2015

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2017/535]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 73/2010 che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo ⁽²⁾.
- (3) Occorre quindi modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 66wn [regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«66wo. **32010 R 0073**: Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione, del 26 gennaio 2010, che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6), modificato da:

— **32014 R 1029**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione, del 26 settembre 2014 (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 9).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 73/2010 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.9.2014, pag. 9.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 229/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/536]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ⁽¹⁾, rettificata dalla GU L 158 del 19.6.2012, pag. 25.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/134/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/249/UE della Commissione, del 7 maggio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2012/795/UE della Commissione, del 12 dicembre 2012, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁷⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 1.


⁽⁵⁾ GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63.

⁽⁶⁾ GU L 123 del 9.5.2012, pag. 44.

⁽⁷⁾ GU L 349 del 19.12.2012, pag. 57.

⁽⁸⁾ GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU L 100 del 9.4.2013, pag. 1.



- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽¹⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽²⁾, rettificata dalla GU L 348 del 4.12.2014, pag. 30.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali ⁽³⁾, rettificata dalla GU L 62 del 6.3.2015, pag. 35.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/768/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (14) Le direttive 89/369/CEE ⁽⁵⁾, 89/429/CEE ⁽⁶⁾ e 94/67/CE ⁽⁷⁾ del Consiglio, che sono integrate nell'accordo SEE, sono state abrogate dalla direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, che è integrata nell'accordo SEE. I riferimenti alle direttive 89/369/CEE, 89/429/CEE e 94/67/CE dovrebbero pertanto essere soppressi dall'accordo SEE.
- (15) La direttiva 2010/75/UE abroga le direttive del Consiglio 78/176/CEE ⁽⁹⁾, 82/883/CEE ⁽¹⁰⁾, 92/112/CEE ⁽¹¹⁾ e 1999/13/CE ⁽¹²⁾ e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/76/CE e 2008/1/CE ⁽¹³⁾, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (16) La decisione di esecuzione 2011/631/UE della Commissione ⁽¹⁴⁾, che è integrata nell'accordo SEE, è diventata obsoleta e deve quindi essere abrogata ai sensi dell'accordo SEE.
- (17) La direttiva 2010/75/UE abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2016.
- (18) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. i punti da 1f [direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio] a 1fd (decisione di esecuzione 2011/631/UE della Commissione) sono sostituiti da quanto segue:

«1f. **32010 L 0075:** Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17), rettificata dalla GU L 158 del 19.6.2012, pag. 25.

⁽¹⁾ GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 284 del 30.9.2014, pag. 76.

⁽³⁾ GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38.

⁽⁴⁾ GU L 315 dell'1.11.2014, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

⁽⁶⁾ GU L 203 del 15.7.1989, pag. 50.

⁽⁷⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

⁽⁹⁾ GU L 54 del 25.2.1978, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 409 del 31.12.1992, pag. 11.

⁽¹²⁾ GU L 85 del 29.3.1999, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.

⁽¹⁴⁾ GU L 247 del 24.9.2011, pag. 47.

⁽¹⁵⁾ GU L 309 del 27.11.2001, pag. 1.



Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Al momento dell'integrazione della direttiva nell'accordo SEE non vi sono grandi impianti di combustione, impianti di incenerimento dei rifiuti o impianti di concenerimento dei rifiuti né installazioni che producono biossido di titanio di cui ai capitoli III, IV e VI della direttiva in funzione nel Liechtenstein. Il Liechtenstein si conformerà alle disposizioni corrispondenti se e quando tali impianti e installazioni saranno messi in funzione.

- 1fa. **32012 D 0115**: Decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 52 del 24.2.2012, pag. 12).
- 1fb. **32012 D 0119**: Decisione di esecuzione 2012/119/UE della Commissione, del 10 febbraio 2012, che stabilisce le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT e l'assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 63 del 2.3.2012, pag. 1).
- 1fc. **32012 D 0134**: Decisione di esecuzione 2012/134/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 1).
- 1fd. **32012 D 0135**: Decisione di esecuzione 2012/135/UE della Commissione, del 28 febbraio 2012, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 70 dell'8.3.2012, pag. 63).
- 1fe. **32012 D 0249**: Decisione di esecuzione 2012/249/UE della Commissione, del 7 maggio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 123 del 9.5.2012, pag. 44).
- 1ff. **32012 D 0795**: Decisione di esecuzione 2012/795/UE della Commissione, del 12 dicembre 2012, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sull'attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 57).
- 1fg. **32013 D 0084**: Decisione di esecuzione 2013/84/UE della Commissione, dell'11 febbraio 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'industria conciaria ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 45 del 16.2.2013, pag. 13).
- 1fh. **32013 D 0163**: Decisione di esecuzione 2013/163/UE della Commissione, del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 100 del 9.4.2013, pag. 1).
- 1fi. **32013 D 0732**: Decisione di esecuzione 2013/732/UE della Commissione, del 9 dicembre 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 332 dell'11.12.2013, pag. 34).
- 1fj. **32014 D 0687**: Decisione di esecuzione 2014/687/UE della Commissione, del 26 settembre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 76), rettificata dalla GU L 348 del 4.12.2014, pag. 30.
- 1fk. **32014 D 0738**: Decisione di esecuzione 2014/738/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la raffinazione di petrolio e di gas, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GU L 307 del 28.10.2014, pag. 38), rettificata dalla GU L 62 del 6.3.2015, pag. 35.
- 1fl. **32014 D 0768**: Decisione di esecuzione 2014/768/UE della Commissione, del 30 ottobre 2014, che stabilisce il tipo, il formato e la frequenza delle informazioni che devono essere messe a disposizione dagli Stati membri relativamente alle tecniche di gestione integrata delle emissioni applicate nelle raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 dell'1.11.2014, pag. 15).»



2. Il testo dei punti 20 (direttiva 89/369/CEE del Consiglio), 21 (direttiva 89/429/CEE del Consiglio), 21ab (direttiva 1999/13/CE del Consiglio), 21b (direttiva 94/67/CE del Consiglio), 28 (direttiva 78/176/CEE del Consiglio), 30 (direttiva 82/883/CEE del Consiglio), 32b (direttiva 92/112/CEE del Consiglio) e 32f (direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e dell'appendice è soppresso.
3. Il testo del punto 19a (direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Articolo 2

I testi della direttiva 2010/75/UE, rettificata dalla GU L 158 del 19.6.2012, pag. 25, e delle decisioni di esecuzione 2012/115/UE, 2012/119/UE, 2012/134/UE, 2012/135/UE, 2012/249/UE, 2012/795/UE, 2013/84/UE, 2013/163/UE, 2013/732/UE, 2014/687/UE, rettificata dalla GU L 348 del 4.12.2014, pag. 30, 2014/738/UE, rettificata dalla GU L 62 del 6.3.2015, pag. 35, e 2014/768/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 230/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2017/537]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, che modifica gli allegati IIIB, V e VIII del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32c [regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XX dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32014 R 0660**: Regolamento (UE) n. 660/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 135).
- **32014 R 1234**: Regolamento (UE) n. 1234/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014 (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 15).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 660/2014 e (UE) n. 1234/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GU L 189 del 27.6.2014, pag. 135.

⁽²⁾ GU L 332 del 19.11.2014, pag. 15.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 231/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/538]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/459 della Commissione, del 19 marzo 2015, relativo alla specifica delle caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2016 sui giovani sul mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18at [regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18au. **32015 R 0459**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/459 della Commissione, del 19 marzo 2015, relativo alla specifica delle caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2016 sui giovani sul mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 6).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/459 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GU L 76 del 20.3.2015, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 232/2015
del 25 settembre 2015
che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE [2017/539]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2015/245 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2016 delle variabili target secondarie concernenti l'accesso ai servizi ⁽¹⁾.
- (2) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 18id [regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione] dell'allegato XXI dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«18ie. **32015 R 0245**: Regolamento (UE) 2015/245 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2016 delle variabili target secondarie concernenti l'accesso ai servizi (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 11).»

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) 2015/245 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 26 settembre 2015, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2015


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Ingrid SCHULERUD

⁽¹⁾ GU L 41 del 17.2.2015, pag. 11.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



REGOLAMENTO (UE) 2017/540 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 329 dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ⁽²⁾ (l'«accordo»), firmato il 26 giugno 2012, prevede la possibilità per qualsiasi paese membro della Comunità andina di aderire all'accordo. L'Ecuador è membro della Comunità andina fin dalla sua fondazione nel 1969.
- (2) L'Unione e l'Ecuador hanno concluso i negoziati per l'adesione dell'Ecuador all'accordo il 17 luglio 2014. Il protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador ⁽³⁾ (il «protocollo di adesione») è stato siglato l'11 novembre 2016 ed è applicato in via provvisoria, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 4, del medesimo a decorrere dal 1° gennaio 2017.
- (3) A seguito della firma del protocollo di adesione, è necessario garantire, con riferimento all'Ecuador, l'efficace applicazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane secondo quanto stabilito nell'accordo.
- (4) Il codice della nomenclatura combinata (NC) per le banane utilizzato nell'allegato I all'accordo (tabella di soppressione dei dazi) fa inoltre riferimento al codice NC del 2007. Lo stesso codice è utilizzato sia nel regolamento

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 febbraio 2017.

⁽²⁾ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3.



(UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che nel regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Dal 1° gennaio 2012, tuttavia, il codice relativo alle banane è stato modificato da 0803 00 19 a 0803 90 10 al fine di rispecchiare le modifiche obbligatorie del sistema armonizzato (SA). Per motivi di chiarezza, tale modifica dovrebbe essere introdotta sia nel regolamento (UE) n. 19/2013 che nel regolamento (UE) n. 20/2013, nella parte relativa al meccanismo di stabilizzazione per le banane.

- (5) L'Ecuador è uno dei principali produttori e fornitori di banane destinate all'Unione, insieme alla Colombia. L'attuale meccanismo di stabilizzazione per le banane dovrebbe pertanto essere esteso anche all'Ecuador.
- (6) Il meccanismo di stabilizzazione è in vigore dal 2013 e, sulla base delle esperienze acquisite, sembra opportuno migliorare il flusso di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e il Parlamento europeo, in particolare includendo un allarme rapido quando i volumi delle importazioni raggiungono l'80 % dei volumi limite delle importazioni.
- (7) In ragione della stretta correlazione con l'accordo, è opportuno applicare il presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del protocollo di adesione.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 19/2013 e il regolamento (UE) n. 20/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 19/2013 è così modificato:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia, il Perù e l'Ecuador, dall'altra»;

- 2) all'articolo 1, lettera a), all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafi 6 e 11, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 11, i termini «la Colombia o il Perù» sono sostituiti da «la Colombia, l'Ecuador o il Perù»;

- 3) all'articolo 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) “periodo transitorio”, dieci anni a decorrere dalla rispettiva data di applicazione dell'accordo per prodotti la cui tabella di soppressione dei dazi per le merci originarie della Colombia, dell'Ecuador o del Perù, di cui all'allegato I, appendice 1 (soppressione dei dazi doganali), sezione B, sottosezioni 1, 2 e 3, dell'accordo (tabella di soppressione dei dazi), preveda un periodo per la soppressione dei dazi inferiore a dieci anni o il periodo di soppressione dei dazi, maggiorato di tre anni, per un prodotto la cui tabella di soppressione dei dazi preveda un periodo per soppressione dei dazi di dieci o più anni. Il periodo transitorio è applicabile all'Ecuador a decorrere dalla data di applicazione dell'accordo.»;


- 4) all'articolo 3, paragrafi 1, 3 e 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, le parole «Colombia e Perù» sono sostituite da «Colombia, Ecuador e Perù»;

- 5) all'articolo 15, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Alle banane originarie della Colombia, dell'Ecuador o del Perù che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata (banane fresche, esclusa frutta del plantano) e elencate alla categoria “BA” di soppressione progressiva nella tabella di soppressione dei dazi nel caso della Colombia e del Perù e alla categoria “SP1” di soppressione progressiva nella tabella di soppressione dei dazi nel caso dell'Ecuador con il codice 0803 00 19, si applica un meccanismo di stabilizzazione fino al 31 dicembre 2019.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13).



2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1, è fissato uno specifico volume limite annuale delle importazioni, indicato nella seconda, terza e quarta colonna della tabella riportata all'allegato. Una volta raggiunto il volume limite per la Colombia, l'Ecuador o il Perù durante il corrispondente anno civile, la Commissione, secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, adotta un atto di esecuzione mediante il quale sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale applicato ai prodotti d'origine corrispondente durante lo stesso anno per un periodo di tempo che non è superiore a tre mesi e non si estende al di là della fine dell'anno civile, o decide che tale sospensione non è appropriata.

2 bis. Quando i volumi delle importazioni raggiungono l'80 % del volume limite indicato nell'allegato del presente regolamento, per una o per più parti dell'accordo, la Commissione lo comunica formalmente al Parlamento europeo e al Consiglio per iscritto. Al tempo stesso, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni pertinenti sulle tendenze nel settore delle banane, le statistiche concernenti le importazioni dai paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione e le relative soglie, al fine di anticipare l'andamento delle importazioni nel resto dell'anno civile.»;

6) l'allegato è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 15 del regolamento (UE) n. 20/2013, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Alle banane originarie dell'America centrale che rientrano nella rubrica 0803 90 10 della nomenclatura combinata (banane fresche, esclusa frutta del plantano) ed elencate alla categoria "ST" della tabella di soppressione dei dazi con il codice 0803 00 19, si applica un meccanismo di stabilizzazione fino al 31 dicembre 2019.

2. Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato uno specifico volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella all'allegato. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all'aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata, oltre che all'esibizione del certificato di origine di cui all'allegato II (definizione della nozione di "prodotti originari" e metodi della cooperazione amministrativa) dell'accordo, alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità competenti del paese dell'America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite per un paese dell'America centrale durante il corrispondente anno civile, la Commissione, secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 14, paragrafo 4, adotta un atto di esecuzione mediante il quale sospende temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato ai prodotti di origine corrispondente durante lo stesso anno per un periodo di tempo che non è superiore a tre mesi e non si estende al di là della fine dell'anno civile o decide che tale sospensione non è appropriata.

2 bis. Quando i volumi delle importazioni raggiungono l'80 % del volume limite indicato nell'allegato del presente regolamento, per una o per più parti dell'accordo, la Commissione lo comunica formalmente al Parlamento europeo e al Consiglio per iscritto. Al tempo stesso la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni pertinenti sulle tendenze nel settore delle banane e le statistiche relative alle importazioni per quanto concerne le importazioni dai paesi soggetti al meccanismo di stabilizzazione e le relative soglie, al fine di anticipare l'andamento delle importazioni nel resto dell'anno civile.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG



ALLEGATO

Tabella relativa ai volumi limite delle importazioni ai fini dell'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsto all'allegato I, appendice 1, sezione B, dell'accordo: per la Colombia, sottosezione 1; per il Perù, sottosezione 2, e per l'Ecuador, sottosezione 3.

Anno	Volume limite delle importazioni per la Colombia, in tonnellate	Volume limite delle importazioni per il Perù, in tonnellate	Volume limite delle importazioni per l'Ecuador, in tonnellate
1° gennaio - 31 dicembre 2017	1 822 500	93 750	1 801 788
1° gennaio - 31 dicembre 2018	1 890 000	97 500	1 880 127
1° gennaio - 31 dicembre 2019	1 957 500	101 250	1 957 500
A decorrere dal 1° gennaio 2020	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile



Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nel controllo dell'attuazione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ⁽¹⁾, come modificato dal protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador ⁽²⁾, del regolamento (UE) n. 19/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ⁽³⁾, e del regolamento (UE) n. 20/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽⁴⁾. A tal fine convengono quanto segue:

- su richiesta della competente commissione del Parlamento europeo, la Commissione europea riferirà a quest'ultimo in merito a eventuali preoccupazioni specifiche relative all'attuazione da parte della Colombia, dell'Ecuador o del Perù dei relativi impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile;
- qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento (UE) n. 19/2013 o del regolamento (UE) n. 20/2013 per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Ove la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta;
- la Commissione valuterà, entro il 1° gennaio 2019, la situazione dei produttori europei di banane. Qualora si constati un grave deterioramento delle condizioni del mercato o della situazione dei produttori unionali, si potrà prendere in considerazione una proroga del periodo di validità del meccanismo, con il consenso delle parti dell'accordo.

La Commissione continuerà ad analizzare regolarmente le condizioni del mercato e la situazione dei produttori unionali di banane dopo la scadenza del meccanismo di stabilizzazione. Qualora si constati un grave deterioramento delle condizioni del mercato o della situazione dei produttori unionali di banane, data l'importanza del settore delle banane per le regioni ultraperiferiche, la Commissione esaminerà la situazione, insieme agli Stati membri e alle parti interessate, e deciderà se sia necessario adottare misure adeguate. La Commissione potrebbe inoltre convocare riunioni di monitoraggio regolari, alle quali partecipano gli Stati membri e le parti interessate.

La Commissione ha messo a punto strumenti statistici che permettono il monitoraggio e la valutazione dell'andamento delle importazioni di banane e della situazione del mercato unionale delle banane. La Commissione accorderà particolare attenzione alla revisione del formato dei dati relativi al controllo delle importazioni, al fine di mettere a disposizione informazioni regolarmente aggiornate in una forma di più agevole consultazione.

⁽¹⁾ GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 17 del 19.1.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 19.1.2013, pag. 13.



DIRETTIVA (UE) 2017/541 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 marzo 2017

sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si fonda su valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, e rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa si basa sui principi della democrazia e dello Stato di diritto, patrimonio comune degli Stati membri.
- (2) Gli atti terroristici costituiscono una delle più gravi violazioni dei valori universali di dignità umana, libertà, uguaglianza e solidarietà, e godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda l'Unione. Essi rappresentano inoltre uno dei più seri attentati alla democrazia e allo Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri e sui quali si fonda l'Unione.
- (3) La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ⁽³⁾ è la pietra angolare della risposta della giustizia penale degli Stati membri per combattere il terrorismo. Un quadro giuridico comune a tutti gli Stati membri e in particolare una definizione armonizzata dei reati di terrorismo servono da quadro di riferimento per lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali competenti ai sensi della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio ⁽⁴⁾, delle decisioni del Consiglio 2008/615/GAI ⁽⁵⁾ e 2005/671/GAI ⁽⁶⁾, del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e delle decisioni quadro del Consiglio 2002/584/GAI ⁽⁸⁾ e 2002/465/GAI ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU C 177 del 18.5.2016, pag. 51.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 marzo 2017.

⁽³⁾ Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

⁽⁴⁾ Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

⁽⁵⁾ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).


⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

⁽⁸⁾ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

⁽⁹⁾ Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).



- (4) Negli ultimi anni, la minaccia terroristica è cresciuta e si è evoluta rapidamente. Persone indicate come «combattenti terroristi stranieri» si recano all'estero a fini terroristici. I combattenti terroristi stranieri che rientrano in patria rappresentano una minaccia accresciuta per la sicurezza di tutti gli Stati membri. Combattenti terroristi stranieri sono risultati implicati in recenti attentati e complotti in diversi Stati membri. Inoltre, l'Unione e i suoi Stati membri fanno fronte a crescenti minacce rappresentate da individui che sono ispirati o istruiti da gruppi terroristici all'estero ma che rimangono in Europa.
- (5) Nella risoluzione 2178 (2014), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso preoccupazione per la crescente minaccia posta dai combattenti terroristi stranieri e ha chiesto a tutti gli Stati membri dell'ONU di garantire che i reati connessi a questo fenomeno siano punibili a norma del diritto nazionale. A tale riguardo, nel 2015 il Consiglio d'Europa ha adottato il protocollo addizionale della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo.
- (6) Tenendo conto dell'evoluzione delle minacce terroristiche e degli obblighi giuridici cui l'Unione e gli Stati membri sottostanno a norma del diritto internazionale, è opportuno che la definizione dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche sia oggetto di un'ulteriore armonizzazione in tutti gli Stati membri per contemplare in modo più completo le condotte connesse, in particolare, ai combattenti terroristi stranieri e al finanziamento del terrorismo. È inoltre opportuno che tali condotte siano punibili se messe in atto attraverso Internet, inclusi i social network.
- (7) Inoltre, la natura transfrontaliera del terrorismo richiede una risposta intensa e coordinata e una cooperazione all'interno degli Stati membri e tra di essi nonché con e tra le agenzie e gli organismi dell'Unione competenti nella lotta al terrorismo, fra cui Eurojust ed Europol. A tal fine, è opportuno fare un uso efficiente degli strumenti e delle risorse disponibili per la cooperazione, come le squadre investigative comuni e le riunioni di coordinamento promosse da Eurojust. Il carattere globale del terrorismo necessita di una risposta internazionale e impone quindi il rafforzamento della cooperazione da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri con i pertinenti paesi terzi. Una risposta e una cooperazione intense e coordinate sono altresì necessarie ai fini della raccolta e dell'ottenimento di prove elettroniche.
- (8) La presente direttiva elenca in modo esaustivo vari reati gravi, ad esempio gli attentati alla vita della persona, quali atti intenzionali che possono essere qualificati come reati terroristici se e nella misura in cui sono commessi perseguendo uno specifico scopo terroristico, vale a dire intimidire gravemente la popolazione, costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale. La minaccia di commettere tali atti intenzionali dovrebbe altresì essere considerata un reato di terrorismo laddove si accerti, sulla base di circostanze oggettive, che tale minaccia sia stata posta in essere con un tale scopo terroristico. Al contrario, gli atti finalizzati, ad esempio, a costringere i poteri pubblici a compiere o ad astenersi dal compiere un atto, che non siano tuttavia inclusi nell'elenco esaustivo dei reati gravi, non sono considerati reati di terrorismo conformemente alla presente direttiva.
- (9) I reati connessi ad attività terroristiche sono di natura molto grave in quanto possono potenzialmente portare alla commissione di reati di terroristici e permettono ai terroristi e ai gruppi terroristici di proseguire e continuare a sviluppare tali attività, il che giustifica la qualificazione come reato di tali condotte.
- (10) I reati riconducibili alla pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo comprendono, tra l'altro, l'apologia e la giustificazione del terrorismo o la diffusione online e offline di messaggi o immagini, comprese quelle riguardanti le vittime del terrorismo, quale mezzo per raccogliere sostegno alle cause dei terroristi o intimidire gravemente la popolazione. Tale condotta dovrebbe essere punibile qualora comporti il pericolo che possano essere commessi atti terroristici. Per ogni caso concreto, nell'esaminare se sussista un siffatto pericolo, si dovrebbe tenere conto delle specifiche circostanze del caso, come l'autore e il destinatario del messaggio, nonché del contesto in cui l'atto è commesso. Nell'applicare la presente disposizione sulla pubblica provocazione conformemente al diritto nazionale, è opportuno tenere conto altresì dell'entità e della natura verosimile del pericolo.
- (11) La qualificazione come reato dell'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici integra il reato esistente consistente nell'impartire addestramento e, in particolare, risponde alle minacce derivanti da coloro che preparano attivamente la commissione di reati di terrorismo, compresi coloro che in ultima istanza agiscono da soli. L'atto di ricevere addestramento a fini terroristici comprende l'acquisizione di conoscenze, documentazione o abilità pratiche. L'autoapprendimento, anche attraverso Internet o la consultazione di altro materiale didattico, dovrebbe altresì essere considerata ricevere addestramento a fini terroristici qualora derivi da una condotta attiva e sia effettuato con



l'intento di commettere o di contribuire a commettere un reato di terrorismo. Nel contesto di tutte le circostanze specifiche del caso, tale intenzione può essere dedotta ad esempio dal tipo di materiale consultato e dalla frequenza della consultazione. Pertanto, scaricare un manuale al fine di fabbricare esplosivi per commettere un reato di terrorismo potrebbe essere assimilato all'atto di ricevere un addestramento a fini terroristici. Al contrario, il semplice fatto di visitare siti web o di raccogliere materiale per finalità legittime, ad esempio a scopi accademici o di ricerca, non è considerato ricevere addestramento a fini terroristici ai sensi della presente direttiva.

- (12) Considerata la gravità della minaccia e la necessità, in particolare, di arginare il flusso di combattenti terroristi stranieri, è necessario qualificare come reato i viaggi all'estero a fini terroristici, segnatamente non solo la commissione di reati di terrorismo o l'impartire o il ricevere addestramento, ma anche la partecipazione alle attività di un gruppo terroristico. Non è indispensabile qualificare come reato l'atto di viaggiare in quanto tale. Il fatto di recarsi nel territorio dell'Unione a fini terroristici presenta inoltre una crescente minaccia per la sicurezza. Gli Stati membri possono anche decidere di affrontare le minacce terroristiche derivanti dai viaggi intrapresi a fini terroristici verso lo Stato membro interessato qualificando come reato gli atti preparatori, che potrebbero includere la pianificazione o la cospirazione nell'ottica di commettere o di contribuire a commettere reati di terrorismo. È opportuno qualificare come reato anche l'atto connesso all'agevolazione di tali viaggi.
- (13) Il commercio illecito di armi da fuoco, petrolio, sostanze stupefacenti, sigarette, nonché merci e beni culturali contraffatti, come pure il traffico di esseri umani, il racket e l'estorsione sono diventati mezzi di finanziamento redditizi per i gruppi terroristici. In questo contesto, i legami sempre più stretti tra criminalità organizzata e gruppi terroristici costituiscono una crescente minaccia per la sicurezza dell'Unione e dovrebbero pertanto essere presi in considerazione dalle autorità degli Stati membri coinvolti in procedimenti penali.
- (14) La direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce norme comuni sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario dell'Unione a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In aggiunta a questo approccio preventivo, il finanziamento del terrorismo dovrebbe essere punibile negli Stati membri. La qualificazione come reato dovrebbe comprendere non solo il finanziamento di atti terroristici, ma anche il finanziamento di un gruppo terroristico come pure altri reati connessi ad attività terroristiche, quali il reclutamento e l'addestramento, o i viaggi a fini terroristici, allo scopo di smantellare le strutture di supporto che agevolano la commissione di reati di terrorismo.
- (15) La fornitura di sostegno materiale al terrorismo tramite persone impegnate, o che fungono da intermediari, nella fornitura o nella circolazione di servizi, capitali e beni, comprese le operazioni commerciali che comportano un'entrata o uscita dall'Unione, quali la vendita, l'acquisizione o lo scambio di beni culturali di interesse archeologico, artistico, storico o scientifico asportati illegalmente da una zona che, al momento dell'asportazione, era controllata da un gruppo terroristico, dovrebbe essere punibile negli Stati membri come concorso in reati di terrorismo o come finanziamento del terrorismo, se i reati sono compiuti nella consapevolezza che tali operazioni o i loro proventi sono destinati ad essere utilizzati, in tutto o in parte, a fini terroristici o andranno a beneficio di gruppi terroristici. Possono essere necessarie ulteriori misure al fine di contrastare efficacemente il commercio illegale di beni culturali come fonte di reddito per i gruppi terroristici.
- (16) Dovrebbero essere punibili il tentativo di viaggiare a fini terroristici, di impartire addestramento a fini terroristici e di reclutare a fini terroristici.
- (17) Per quanto riguarda i reati di cui alla presente direttiva, la nozione di intenzionalità deve applicarsi a tutti gli elementi costitutivi di tali reati. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione può essere dedotto da circostanze materiali oggettive.
- (18) Dovrebbero essere previste sanzioni commisurate alla gravità dei reati per le persone fisiche e giuridiche che ne siano responsabili.
- (19) Nel caso in cui il reclutamento e l'addestramento a fini terroristici riguardino un minore, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i giudici possano tenere conto di questa circostanza all'atto di giudicare gli autori del reato, pur senza imporre loro l'obbligo di aumentare la pena. La valutazione di tale circostanza, assieme agli altri elementi fattuali della singola fattispecie, resta discrezione del giudice.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).



- (20) Dovrebbero essere stabilite regole di giurisdizione per garantire che i reati di cui alla presente direttiva possano essere perseguiti in modo efficace. In particolare, sembra appropriato stabilire la giurisdizione per i reati commessi da chi impartisce un addestramento a fini terroristici, a prescindere dalla sua cittadinanza, alla luce dei possibili effetti di tali condotte nel territorio dell'Unione e della stretta connessione materiale tra i reati di impartire e ricevere addestramento a fini terroristici.
- (21) Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale avverso i reati di terrorismo, i reati riconducibili a un gruppo terroristico o i reati connessi ad attività terroristiche, è opportuno che i responsabili delle indagini o del perseguimento di tali reati abbiano la possibilità di ricorrere a strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati nella lotta contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità. Il ricorso a tali strumenti, conformemente al diritto nazionale, dovrebbe essere mirato e tenere conto del principio di proporzionalità nonché della natura e della gravità dei reati oggetto d'indagine, e dovrebbe rispettare il diritto alla protezione dei dati personali. Ove opportuno, detti strumenti dovrebbero comprendere, ad esempio, la perquisizione di beni personali, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, la captazione, la registrazione e la conservazione di audio all'interno di veicoli o di luoghi privati o pubblici, nonché di immagini di persone all'interno di veicoli e luoghi pubblici, e indagini finanziarie.
- (22) Un mezzo efficace per combattere il terrorismo su Internet consiste nel rimuovere alla fonte i contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi con ogni mezzo per cooperare con i paesi terzi nell'intento di assicurare la rimozione dai server nel loro territorio, dei contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo. Tuttavia, qualora non fosse possibile rimuovere tali contenuti alla fonte, potrebbero anche essere predisposti meccanismi volti a bloccare l'accesso agli stessi dal territorio dell'Unione. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di rimuovere i contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo o, qualora ciò non sia possibile, bloccare l'accesso a tali contenuti, potrebbero fondarsi su un'azione pubblica, comprese azioni legislative, non legislative o giudiziarie. In tale contesto, la presente direttiva non pregiudica l'azione volontaria avviata dal settore di Internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri a favore di tale azione, quali ad esempio l'individuazione e la segnalazione di contenuti terroristici. Qualunque siano la base su cui si fonda l'azione o il metodo prescelti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia garantito agli utenti e ai fornitori di servizi un adeguato livello di certezza e prevedibilità del diritto nonché la possibilità di ricorrere per via giudiziaria conformemente al diritto nazionale. Tutte le suddette misure devono tenere conto dei diritti dell'utente finale e rispettare le procedure giuridiche e giudiziarie vigenti, nonché la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»).
- (23) La rimozione di contenuti online che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo o, ove non sia possibile, il blocco dell'accesso a tali contenuti a norma della presente direttiva, non dovrebbe pregiudicare le disposizioni della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. In particolare, non dovrebbe essere imposto ai fornitori di servizi alcun obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmettono o memorizzano né di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Inoltre, i fornitori di servizi di hosting non dovrebbero essere considerati responsabili a condizione che non siano effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e non siano al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione.
- (24) Per lottare efficacemente contro il terrorismo è essenziale l'efficace scambio di informazioni considerate pertinenti dalle autorità competenti per la prevenzione, l'accertamento, l'indagine o l'azione penale in relazione ai reati di terrorismo tra le autorità competenti e le agenzie dell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché lo scambio di informazioni avvenga in modo efficace e tempestivo conformemente al diritto nazionale e agli strumenti normativi dell'Unione in vigore, quali la decisione 2005/671/GAI, la decisione 2007/533/GAI del Consiglio⁽²⁾ e la direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾. Nel valutare se procedere allo scambio di informazioni pertinenti, le autorità nazionali competenti dovrebbero tenere conto della grave minaccia rappresentata dai reati di terrorismo.

(1) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

(2) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

(3) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).




- (25) Per rafforzare il quadro vigente in materia di scambio di informazioni nel contesto della lotta al terrorismo previsto dalla decisione 2005/671/GAI, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le informazioni pertinenti raccolte dalle loro autorità competenti nel quadro di un procedimento penale, ad esempio autorità di contrasto, procuratori e giudici istruttori, siano rese accessibili alle autorità competenti di un altro Stato membro per le quali essi ritengono che tali informazioni possano essere pertinenti. Come minimo, tali informazioni pertinenti dovrebbero comprendere, a seconda dei casi, le informazioni trasmesse ad Europol o ad Eurojust in conformità della decisione 2005/671/GAI. Si applicano in tale contesto le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati di cui alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, fatte salve le norme dell'Unione sulla cooperazione tra le autorità nazionali competenti nel quadro di procedimenti penali, quali quelle di cui alla direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o alla decisione quadro 2006/960/GAI.
- (26) Le informazioni pertinenti raccolte dalle autorità competenti degli Stati membri nel quadro di un procedimento penale in relazione a reati di terrorismo dovrebbero essere oggetto di scambio. Per «procedimento penale» si intendono tutte le fasi del procedimento, dal momento in cui una persona è indagata o imputata per un reato fino a quando non diventa definitiva la decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di protezione, sostegno e assistenza per rispondere alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo, in conformità della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e secondo quanto ulteriormente definito nella presente direttiva. Il concetto di vittima del terrorismo è definito all'articolo 2 della direttiva 2012/29/EU, e trattasi segnatamente di una persona fisica che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche nella misura in cui ciò sia stato causato direttamente da un reato di terrorismo o un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato di terrorismo e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona. I familiari delle vittime sopravvissute del terrorismo, quali definiti in tale articolo, hanno accesso ai servizi di assistenza alle vittime e alle misure di protezione in conformità di detta direttiva.
- (28) L'assistenza in relazione alle richieste di indennizzo delle vittime non pregiudica l'assistenza che le vittime del terrorismo ricevono dalle autorità di assistenza in conformità della direttiva 2004/80/CE del Consiglio ⁽⁴⁾, ma si aggiunge ad essa. Restano impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di rappresentanza legale per le richieste di indennizzo, anche mediante il patrocinio a spese dello Stato, nonché qualsiasi altra pertinente normativa nazionale in materia di indennizzo.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché nel quadro dell'infrastruttura nazionale di risposta alle emergenze sia prevista una risposta globale alle esigenze specifiche delle vittime del terrorismo immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario. A tal fine, gli Stati membri possono istituire un unico sito web aggiornato con tutte le informazioni utili e un centro di sostegno di emergenza per offrire alle vittime e ai loro familiari primo soccorso psicologico e sostegno emotivo. Le iniziative degli Stati membri al riguardo dovrebbero essere sostenute utilizzando pienamente le risorse e i meccanismi di assistenza comuni disponibili a livello di Unione. I servizi di sostegno dovrebbero tenere conto del fatto che le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo possono evolvere nel tempo. A tal fine gli Stati membri dovrebbero assicurare che i servizi di sostegno affrontino in primo luogo almeno le esigenze emotive e psicologiche delle vittime più vulnerabili del terrorismo, e che informino tutte le vittime in merito alla disponibilità di ulteriore sostegno emotivo e psicologico, compresi il sostegno e la consulenza psicologica per il trauma subito.
- (30) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le vittime del terrorismo abbiano accesso a informazioni sui diritti delle vittime, sui servizi di sostegno disponibili e sui regimi di indennizzo nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso. Gli Stati membri interessati dovrebbero adottare azioni adeguate per agevolare la cooperazione reciproca al fine di garantire che le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo abbiano accesso effettivo a tali informazioni. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le vittime del terrorismo abbiano accesso a servizi di sostegno a lungo termine nello Stato membro di residenza, anche se il reato di terrorismo ha avuto luogo in un altro Stato membro.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽²⁾ Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

⁽⁴⁾ Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 15).



- (31) Come indicato nella strategia riveduta dell'UE volta a combattere la radicalizzazione e il reclutamento nelle file del terrorismo del 2014 e nelle conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento del 2015, la prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento nelle file del terrorismo, inclusa la radicalizzazione online, richiede un approccio a lungo termine, proattivo e globale. Tale approccio dovrebbe combinare misure nell'ambito della giustizia penale con politiche nei settori dell'istruzione, dell'inclusione sociale e dell'integrazione, nonché con l'offerta di programmi efficaci di deradicalizzazione o disimpegno e di uscita o riabilitazione, anche nel contesto della detenzione e della libertà vigilata. Gli Stati membri dovrebbero condividere le buone prassi sulle misure e sui progetti efficaci in questo settore, in particolare per quanto riguarda i combattenti terroristi stranieri e quelli che fanno ritorno nel paese d'origine, se del caso in cooperazione con la Commissione e le competenti agenzie e organismi dell'Unione.
- (32) Gli Stati membri dovrebbero proseguire i loro sforzi per prevenire e contrastare la radicalizzazione che porta al terrorismo attraverso il coordinamento, lo scambio di informazioni e di esperienze sulle politiche nazionali di prevenzione e l'attuazione o, se del caso, l'aggiornamento delle politiche nazionali di prevenzione, tenendo conto delle esigenze, degli obiettivi e delle capacità rispettivi, e basandosi sulle proprie esperienze. La Commissione dovrebbe, se del caso, fornire sostegno alle autorità nazionali, regionali e locali nello sviluppo delle politiche di prevenzione.
- (33) Gli Stati membri dovrebbero, in funzione delle esigenze e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro, fornire sostegno ai professionisti, in particolare i partner della società civile che potrebbero entrare in contatto con persone vulnerabili alla radicalizzazione. Tali misure di sostegno possono comprendere, in particolare, misure di formazione e sensibilizzazione volte a permettere loro di individuare e affrontare i segni della radicalizzazione. Tali misure dovrebbero essere adottate, se del caso, in cooperazione con società private, organizzazioni pertinenti della società civile, comunità locali e altri soggetti interessati.
- (34) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, data la necessità di norme armonizzate a livello dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (35) La presente direttiva rispetta i principi riconosciuti dall'articolo 2 TUE nonché i diritti e le libertà fondamentali e osserva i principi riconosciuti nello specifico dalla Carta, compresi i diritti di cui ai titoli II, III, V e VI che comprendono, tra l'altro, il diritto alla libertà e alla sicurezza, alla libertà di espressione e d'informazione, alla libertà di associazione e alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il divieto generale di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sulla razza, il colore, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali, i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene, tra cui anche l'esigenza di precisione, chiarezza e prevedibilità del diritto penale, la presunzione di innocenza e la libertà di circolazione, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. Occorre attuare la presente direttiva conformemente a detti diritti e principi, tenendo conto anche della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e degli altri obblighi di diritto internazionale.
- (36) La presente direttiva non pregiudica gli obblighi imposti agli Stati membri dal diritto dell'Unione per quanto riguarda i diritti procedurali delle persone indagate o imputate in procedimenti penali.
- (37) La presente direttiva non dovrebbe comportare alcuna modifica dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità degli Stati membri derivanti dal diritto internazionale, compresi quelli derivanti dal diritto internazionale umanitario. La presente direttiva non disciplina le attività delle forze armate in tempo di conflitto armato, come definite dal diritto internazionale umanitario e da esso disciplinate, né le attività delle forze militari di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, che sono disciplinate da altre norme del diritto internazionale.
- (38) Le attività umanitarie svolte da organizzazioni umanitarie imparziali riconosciute dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, sebbene debba essere presa in considerazione la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).



- (39) L'applicazione delle misure di diritto penale adottate ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere proporzionata alla natura e alle circostanze del reato, in relazione alle finalità legittime perseguite e alla loro necessità in una società democratica, escludendo qualunque forma di arbitrarietà, razzismo o discriminazione.
- (40) La presente direttiva non dovrebbe in alcun modo essere interpretata come intesa a limitare od ostacolare la diffusione di informazioni a fini scientifici, accademici o di comunicazione. L'espressione nel dibattito pubblico di opinioni radicali, polemiche o controverse in merito a questioni politiche sensibili non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva e, in particolare, della definizione di pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo.
- (41) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.
- (42) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
- (43) È pertanto opportuno che, per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, essa sostituisca la decisione quadro 2002/475/GAI e modifichi la decisione 2005/671/GAI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito dei reati di terrorismo, dei reati riconducibili a un gruppo terroristico e dei reati connessi ad attività terroristiche nonché le misure di protezione, sostegno e assistenza per le vittime del terrorismo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) «capitali»: attività di qualsiasi natura, materiali o immateriali, mobili o immobili, a prescindere dal modo in cui sono state acquisite, e documenti o strumenti giuridici in qualsiasi formato, anche elettronico o digitale, da cui risulti un diritto o un interesse riguardante tali attività, tra cui crediti bancari, assegni turistici (travellers cheques), assegni bancari, ordini di pagamento, azioni, titoli, obbligazioni, tratte, lettere di credito;
- 2) «persona giuridica»: soggetto avente personalità giuridica ai sensi del diritto applicabile, a eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche;
- 3) «gruppo terroristico»: un'associazione strutturata di più di due persone, stabile nel tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati di terrorismo; «associazione strutturata»: un'associazione che non si è costituita casualmente per la commissione estemporanea di un reato e che non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata.



TITOLO II

REATI DI TERRORISMO E REATI RICONDUCIBILI A UN GRUPPO TERRORISTICO

Articolo 3

Reati di terrorismo

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano considerati reati di terrorismo i seguenti atti intenzionali, definiti reati in base al diritto nazionale che, per la loro natura o per il contesto in cui si situano, possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi con uno degli scopi elencati al paragrafo 2:

- a) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
- b) attentati all'integrità fisica di una persona;
- c) sequestro di persona o cattura di ostaggi;
- d) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
- e) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
- f) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;
- g) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
- h) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
- i) interferenza illecita relativamente ai sistemi, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 2013/40/UE del Parlamento e del Consiglio ⁽¹⁾ nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 3 o l'articolo 9, paragrafo 4, lettere b) o c), di tale direttiva in questione e interferenza illecita relativamente ai dati, di cui all'articolo 5 di tale direttiva nei casi in cui si applica l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c), di tale direttiva;
- j) minaccia di commettere uno degli atti elencati alle lettere da a) a i).

2. Gli scopi di cui al paragrafo 1 sono:

- a) intimidire gravemente la popolazione;
- b) costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
- c) destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche o sociali fondamentali di un paese o di un'organizzazione internazionale.

Articolo 4

Reati riconducibili a un gruppo terroristico

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i seguenti atti, se intenzionali, siano punibili come reato:

- a) direzione di un gruppo terroristico;
- b) partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, anche fornendogli informazioni o mezzi materiali, ovvero tramite qualsiasi forma di finanziamento delle sue attività nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose del gruppo terroristico.

⁽¹⁾ Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).



TITOLO III

REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ TERRORISTICHE

Articolo 5

Pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuta intenzionalmente, la diffusione o qualunque altra forma di pubblica divulgazione di un messaggio, con qualsiasi mezzo, sia online che offline, con l'intento di istigare alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), se tale comportamento, direttamente o indirettamente, ad esempio mediante l'apologia di atti terroristici, promuova il compimento di reati di terrorismo, creando in tal modo il pericolo che uno o più di tali reati possano essere commessi.

Articolo 6

Reclutamento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di sollecitare un'altra persona a commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad i), o all'articolo 4.

Articolo 7

Fornitura di addestramento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di impartire istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), nella consapevolezza che le competenze trasmesse sono destinate ad essere utilizzate a tale scopo.

Articolo 8

Ricezione di addestramento a fini terroristici

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi, armi da fuoco o altre armi o sostanze nocive o pericolose ovvero altre tecniche o metodi specifici al fine di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) ad i).

Articolo 9


Viaggi a fini terroristici

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuto intenzionalmente, l'atto di recarsi in un paese diverso da tale Stato membro, al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui all'articolo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui all'articolo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché sia punibile come reato, se compiuta intenzionalmente, una delle condotte seguenti:

a) l'atto di recarsi in tale Stato membro al fine di commettere o contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui all'articolo 3, o di partecipare alle attività di un gruppo terroristico nella consapevolezza che tale partecipazione contribuirà alle attività criminose di tale gruppo di cui all'articolo 4, o di impartire o ricevere un addestramento a fini terroristici di cui agli articoli 7 e 8; o

b) gli atti preparatori intrapresi da una persona che entri in tale Stato membro con l'intento di commettere o di contribuire alla commissione di un reato di terrorismo di cui all'articolo 3.



*Articolo 10***Organizzazione o agevolazione di viaggi a fini terroristici**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiuti intenzionalmente, tutti gli atti connessi all'organizzazione o agevolazione del viaggio di una persona a fini terroristici, come definito all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e nella consapevolezza che l'assistenza è prestata a tal fine.

*Articolo 11***Finanziamento del terrorismo**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punibili come reato, se compiute intenzionalmente, la fornitura o la raccolta di capitali, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, con l'intenzione che tali capitali siano utilizzati, o nella consapevolezza che saranno utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 10.

2. Qualora il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 1 del presente articolo riguardi uno dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 9, non è necessario che i capitali siano effettivamente utilizzati, in tutto o in parte, per commettere o per contribuire alla commissione di uno di tali reati, né occorre che l'autore sia a conoscenza del reato o dei reati specifici per i quali saranno utilizzati.

*Articolo 12***Altri reati connessi ad attività terroristiche**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché si configurino come reati connessi ad attività terroristiche i seguenti atti intenzionali:

- a) furto aggravato allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3;
- b) estorsione commessa allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3;
- c) produzione o utilizzo di falsi documenti amministrativi allo scopo di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a i), all'articolo 4, lettera b), e all'articolo 9.


TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI REATI DI TERRORISMO, AI REATI RICONDUCIBILI A UN GRUPPO TERRORISTICO E AI REATI CONNESSI AD ATTIVITÀ TERRORISTICHE*Articolo 13***Connessione con reati di terrorismo**

Affinché un reato di cui all'articolo 4 o al titolo III sia punibile non è necessario che un reato di terrorismo sia stato effettivamente commesso né è necessario, nei casi dei reati di cui agli articoli da 5 a 10 e all'articolo 12, stabilire un collegamento con un altro reato specifico elencato nella presente direttiva.

*Articolo 14***Concorso, istigazione e tentativo**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile il concorso in uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 8, e agli articoli 11 e 12.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile l'istigazione a compiere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punibile il tentativo di commettere uno dei reati di cui agli articoli 3, 6, 7, all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), agli articoli 11 e 12, esclusi la detenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera f), e il reato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j).



*Articolo 15***Sanzioni applicabili alle persone fisiche**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che possono comportare la consegna o l'estradizione.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di terrorismo di cui all'articolo 3, e quelli elencati all'articolo 14, in quanto riconducibili a reati di terrorismo, siano punibili con pene detentive più severe di quelle previste per tali reati dal diritto nazionale in assenza della finalità specifica richiesta a norma dell'articolo 3, salvo qualora le pene previste siano già le pene massime contemplate dal diritto nazionale.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati elencati all'articolo 4 siano punibili con la reclusione di durata massima non inferiore a 15 anni per i reati di cui all'articolo 4, lettera a), e non inferiore a otto anni per i reati di cui all'articolo 4, lettera b). Qualora il reato di terrorismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera j), sia commesso da una persona alla direzione di un gruppo terroristico, come indicato all'articolo 4, lettera a), la pena massima non è inferiore a otto anni.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ove un reato di cui all'articolo 6 o 7 sia diretto verso un minore, si possa tenere conto di tale circostanza, conformemente al diritto nazionale, all'atto della pronuncia della pena.

*Articolo 16***Circostanze attenuanti**

Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie affinché le sanzioni di cui all'articolo 15 possano essere ridotte nel caso in cui l'autore del reato:

- a) rinunci all'attività terroristica; e
- b) fornisca alle autorità amministrative o giudiziarie informazioni che esse non avrebbero potuto ottenere diversamente e che sono loro utili per:
 - i) prevenire o attenuare gli effetti del reato;
 - ii) identificare o consegnare alla giustizia gli altri autori del reato;
 - iii) acquisire elementi di prova; o
 - iv) impedire che siano commessi altri reati indicati agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14.

*Articolo 17***Responsabilità delle persone giuridiche**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata su:
 - a) un potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
 - b) la facoltà di adottare decisioni per conto della persona giuridica;
 - c) la facoltà di esercitare il controllo all'interno della persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano altresì le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbia reso possibile la commissione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità.
3. La responsabilità delle persone giuridiche prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude l'esercizio dell'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autrici, istigatrici o complici di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14.



*Articolo 18***Sanzioni applicabili alle persone giuridiche**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 17 sia punibile con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possono comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) l'esclusione dal godimento di contributi o sovvenzioni pubblici;
- b) l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio di un'attività commerciale;
- c) l'assoggettamento a vigilanza giudiziaria;
- d) un provvedimento giudiziario di liquidazione;
- e) la chiusura temporanea o permanente dei locali usati per commettere il reato.

*Articolo 19***Giurisdizione ed esercizio dell'azione penale**

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione sui reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 nei casi seguenti:

- a) il reato è commesso, anche solo parzialmente, nel suo territorio;
- b) il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera di tale Stato membro o di un aeromobile ivi registrato;
- c) l'autore del reato è un suo cittadino o residente;
- d) il reato è commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel suo territorio;
- e) il reato è commesso contro le sue istituzioni o la sua popolazione o contro un'istituzione, un organismo, un ufficio o un'agenzia dell'Unione che ha sede nello Stato membro in questione.

Ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione quando il reato è stato commesso nel territorio di un altro Stato membro.

2. Nei casi in cui non si applica il paragrafo 1 del presente articolo ciascuno Stato membro può estendere la propria giurisdizione alla fornitura di addestramento a fini terroristici, di cui all'articolo 7 se l'autore del reato impartisce l'addestramento ai suoi cittadini o residenti. Lo Stato membro ne informa la Commissione.

3. Se un reato rientra nella giurisdizione di più Stati membri, ciascuno dei quali è legittimato a esercitare l'azione penale in relazione ai medesimi fatti, gli Stati membri in questione collaborano per stabilire quale di essi perseguirà gli autori del reato al fine di accentrare, se possibile, l'azione penale in un unico Stato membro. A tale scopo gli Stati membri possono avvalersi di Eurojust per agevolare la cooperazione tra le rispettive autorità giudiziarie e il coordinamento delle loro azioni.

Si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) lo Stato membro è quello nel cui territorio il reato è stato commesso;
- b) lo Stato membro è quello di cui l'autore del reato ha la cittadinanza o in cui ha la residenza;
- c) lo Stato membro è il paese di origine delle vittime;
- d) lo Stato membro è quello nel cui territorio l'autore del reato è stato trovato.



4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria giurisdizione anche per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 e all'articolo 14 se rifiuta di consegnare o di estradare verso un altro Stato membro o un paese terzo una persona indagata o condannata per uno di tali reati.
5. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia stabilita la propria giurisdizione nei casi riguardanti un reato di cui agli articoli 4 e 14 commesso anche solo parzialmente nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui il gruppo terroristico è basato o svolge le sue attività criminose.
6. Il presente articolo non esclude l'esercizio della giurisdizione penale secondo quanto previsto da uno Stato membro conformemente al diritto nazionale.

Articolo 20

Strumenti di indagine e confisca

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 12 dispongano di strumenti di indagine efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità competenti congelino o confiscino, se del caso, in conformità della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, i proventi derivati dall'atto di commettere o di contribuire alla commissione di uno dei reati di cui alla presente direttiva e i beni strumentali utilizzati o destinati a essere utilizzati a tal fine.

Articolo 21

Misure per contrastare i contenuti online riconducibili alla pubblica provocazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la tempestiva rimozione dei contenuti online ospitati nel loro territorio che costituiscono una pubblica provocazione per commettere un reato di terrorismo come indicato all'articolo 5. Si adoperano inoltre per ottenere la rimozione di tali contenuti ospitati al di fuori del loro territorio.
2. Gli Stati membri possono, qualora non fosse possibile rimuoverli alla fonte i contenuti di cui al paragrafo 1, adottare misure per bloccare l'accesso a tali contenuti agli utenti di Internet sul loro territorio.
3. Le misure relative alla rimozione e al blocco devono essere stabilite secondo procedure trasparenti e fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che tali misure siano limitate allo stretto necessario e proporzionate e che gli utenti siano informati del motivo di tali misure. Le garanzie connesse alla rimozione o al blocco includono anche la possibilità di ricorrere per via giudiziaria.

Articolo 22

Modifiche alla decisione 2005/671/GAI

La decisione 2005/671/GAI è così modificata:

- 1) all'articolo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) "reati di terrorismo": i reati di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)


(*) Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).»;

- 2) l'articolo 2 è così modificato:

- a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti raccolte dalle sue autorità competenti nel quadro di procedimenti penali collegati a reati di terrorismo siano accessibili il più

⁽¹⁾ Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39).



rapidamente possibile alle autorità competenti di un altro Stato membro, quando dette informazioni potrebbero essere utilizzate a fini di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale in relazione ai reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541 in tale Stato membro, su richiesta o a titolo spontaneo, conformemente al diritto nazionale e ai pertinenti strumenti giuridici internazionali.;

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«7. Il paragrafo 6 non si applica qualora la condivisione di informazioni comprometta le indagini in corso o la sicurezza di una persona, o qualora sia in contrasto con gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro interessato.;

8. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le loro autorità competenti adottino, all'atto del ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 6, misure tempestive conformemente al proprio diritto nazionale, secondo necessità.»

Articolo 23

Diritti e libertà fondamentali

1. La presente direttiva non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 TUE.

2. Gli Stati membri possono stabilire le condizioni richieste dai principi fondamentali relativi alla libertà della stampa e di altri mezzi di comunicazione, e conformi a tali principi, che disciplinano i diritti e le responsabilità della stampa e degli altri mezzi di comunicazione, nonché le relative garanzie procedurali quando tali condizioni riguardano la determinazione o la limitazione della responsabilità.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE E SOSTEGNO ALLE VITTIME DEL TERRORISMO E DIRITTI DELLE STESSE

Articolo 24

Assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo


1. Gli Stati membri dispongono che le indagini o l'azione penale relative ai reati contemplati dalla presente direttiva non siano subordinate a una denuncia o accusa presentata da una vittima del terrorismo o da un'altra vittima del reato in questione, almeno nei casi in cui i reati siano stati commessi nel territorio dello Stato membro.

2. Gli Stati membri provvedono affinché siano posti in essere servizi di sostegno che affrontino le esigenze specifiche delle vittime del terrorismo in conformità della direttiva 2012/29/UE e che siano messi a disposizione di tali vittime immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario. Tali servizi sono forniti in aggiunta ai, o come parte integrante, dei servizi generali di sostegno alle vittime, che possono avvalersi di entità già in attività che forniscono sostegno specialistico.

3. I servizi di sostegno devono essere in grado di fornire assistenza e sostegno alle vittime del terrorismo in funzione delle loro esigenze specifiche. I servizi hanno carattere riservato, sono gratuiti e facilmente accessibili a tutte le vittime del terrorismo. Essi comprendono, in particolare:

- a) sostegno emotivo e psicologico, quali il sostegno e la consulenza psicologica per il trauma subito;
- b) consulenza e informazioni su ogni pertinente questione giuridica, pratica o finanziaria, compreso il sostegno all'esercizio del diritto all'informazione delle vittime del terrorismo, di cui all'articolo 26;
- c) assistenza per le richieste di indennizzo riguardanti il risarcimento delle vittime del terrorismo previsto dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.

4. Gli Stati membri provvedono affinché siano posti in essere meccanismi o protocolli per l'attivazione di servizi di sostegno alle vittime del terrorismo nel quadro delle infrastrutture nazionali di risposta alle emergenze. Tali meccanismi o protocolli prevedono il coordinamento delle autorità, delle agenzie e degli organismi pertinenti per poter fornire una risposta globale alle esigenze delle vittime e dei loro familiari immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario, compresi mezzi adeguati che facilitino l'identificazione delle vittime e la comunicazione con esse e le loro famiglie.



5. Gli Stati membri provvedono affinché siano fornite cure mediche adeguate alle vittime del terrorismo immediatamente dopo un attentato terroristico e per tutto il tempo necessario. Gli Stati membri conservano il diritto di organizzare la somministrazione delle cure mediche alle vittime del terrorismo in funzione dei loro sistemi sanitari nazionali.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime del terrorismo che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato conformemente all'articolo 13 della direttiva 2012/29/UE. Gli Stati membri provvedono affinché si tenga debitamente conto delle circostanze e della gravità dell'illecito penale nelle condizioni e norme procedurali in base alle quali le vittime del terrorismo hanno accesso al patrocinio a spese dello Stato conformemente al diritto nazionale.

7. La presente direttiva si applica in aggiunta alle misure di cui alla direttiva 2012/29/UE e fatte salve dette misure.

Articolo 25

Protezione delle vittime del terrorismo

Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili misure destinate a proteggere le vittime del terrorismo e i loro familiari, in conformità della direttiva 2012/29/UE. Per determinare se e in quale misura tali persone debbano trarre beneficio da misure di protezione nel corso del procedimento penale, si presta particolare attenzione al rischio di intimidazione e di ritorsioni, nonché alla necessità di proteggere la dignità e l'integrità fisica delle vittime del terrorismo, anche durante gli interrogatori quando esse rendono testimonianza.

Articolo 26

Diritti delle vittime del terrorismo residenti in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri dispongono che le vittime del terrorismo residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato commesso il reato di terrorismo abbiano accesso a informazioni sui loro diritti, sui servizi di sostegno disponibili e sui regimi di indennizzo nello Stato membro in cui il reato di terrorismo è stato commesso. A tal fine, gli Stati membri interessati adottano misure adeguate per agevolare la cooperazione tra le loro autorità competenti o le rispettive strutture che offrono sostegno specialistico per garantire alle vittime del terrorismo l'effettivo accesso a tali informazioni.

2. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le vittime del terrorismo abbiano accesso, nel territorio dello Stato membro di residenza, all'assistenza e ai servizi di sostegno di cui all'articolo 24, paragrafo 3, lettere a) e b), anche se il reato di terrorismo è stato commesso in un altro Stato membro.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27

Sostituzione della decisione quadro 2002/475/GAI

La decisione quadro 2002/475/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine per il recepimento della decisione quadro nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, i riferimenti alla decisione quadro 2002/475/GAI si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 28

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l'8 settembre 2018. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.



2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 29

Relazioni

1. Entro l'8 marzo 2020, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

2. Entro l'8 settembre 2021, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta il valore aggiunto della presente direttiva riguardo alla lotta contro il terrorismo. Tale relazione valuta inoltre l'impatto della presente direttiva sui diritti e sulle libertà fondamentali, anche in materia di non discriminazione, sullo stato di diritto e sul livello di protezione e assistenza fornite alle vittime del terrorismo. La Commissione tiene conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri a norma della decisione 2005/671/GAI del Consiglio nonché di qualsiasi altra informazione pertinente relativa all'esercizio dei poteri conferiti dalle leggi antiterrorismo in relazione al recepimento e all'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide, se necessario, in merito al seguito adeguato.

Articolo 30

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 31

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG

17CE1166



REGOLAMENTO (UE) 2017/542 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 45, paragrafo 4, e 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di svolgere i propri compiti, gli organismi designati in conformità all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 necessitano di informazioni sulle miscele immesse sul mercato e classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici. Tali informazioni sono trasmesse agli organismi designati a livello nazionale da parte degli importatori e degli utilizzatori a valle e in genere comprendono l'identificazione del prodotto, l'identificazione dei pericoli, le informazioni sulla composizione e le informazioni tossicologiche. I centri antiveleni si basano sulle informazioni fornite da tali organismi designati, e talvolta costituiscono essi stessi tali organismi.
- (2) La Commissione ha proceduto al riesame previsto dall'articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1272/2008, i cui risultati, basati su un'approfondita consultazione di esperti, sono stati pubblicati nel gennaio 2012. Il riesame ha concluso che esistono al momento notevoli differenze fra i sistemi di notifica, i formati dei dati e le prescrizioni specifiche per paese per quanto riguarda le informazioni richieste negli Stati membri. Ne consegue che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato in Stati membri diversi devono fornire informazioni spesso simili ripetute più volte e in formati differenti. Il riesame ha altresì evidenziato che tale disomogeneità causa incoerenze nelle informazioni a disposizione del personale medico e del pubblico in generale nei casi di avvelenamento in Stati membri diversi.
- (3) I risultati del riesame sono stati suffragati da uno studio della Commissione su costi e benefici, completato nel marzo 2015 ⁽²⁾, che ha confermato che l'armonizzazione delle informazioni da fornire agli organismi designati, oltre a migliorare la risposta sanitaria, porterebbe nel complesso a risparmi significativi.
- (4) I soggetti interessati, come la European Association of Poison Centres and Clinical Toxicologists — EAPCCT (Associazione europea dei centri antiveleni e dei tossicologi clinici), sono stati consultati, in particolare nel quadro dello studio dei costi e dei benefici e attraverso una serie di seminari.

⁽¹⁾ G.U. L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Studio a sostegno dell'armonizzazione delle informazioni che devono essere presentate ai centri antiveleni, secondo l'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP), 3.3.2015.



- (5) È pertanto opportuno armonizzare le informazioni che devono essere presentate agli organismi designati dagli importatori e dagli utilizzatori a valle e stabilire un formato per la trasmissione di tali informazioni.
- (6) È necessario precisare quali informazioni devono essere presentate a un organismo designato. Queste comprendono informazioni riguardanti l'identificazione delle miscele e del notificante, l'individuazione del pericolo e i componenti delle miscele. Poiché le formulazioni delle miscele possono essere oggetto di frequenti lievi modifiche con un'incidenza minima o nulla sulla risposta di emergenza sanitaria da fornire, sarebbe sproporzionato richiedere informazioni sulle percentuali esatte dei componenti delle miscele. Pertanto, in alternativa, per i componenti delle miscele possono essere presentati gli intervalli di concentrazione. L'ampiezza di tali intervalli dovrebbe essere determinata in base agli effetti sulla salute o agli effetti fisici dei componenti delle miscele e alla pertinenza delle informazioni per la risposta di emergenza sanitaria.
- (7) Tenuto conto del fatto che le miscele classificate come pericolose possono contenere anche componenti non classificati che possono però avere effetti avversi in seguito a un uso non previsto (ad esempio in caso di ingestione), gli organismi designati dovrebbero disporre di informazioni su questi ultimi, ove necessario per formulare misure preventive e di cura.
- (8) Il formato per la trasmissione delle informazioni dovrebbe essere armonizzato al fine di consentire agli importatori e agli utilizzatori a valle che operano in Stati membri diversi di utilizzare la stessa presentazione o lo stesso formato di trasmissione nei vari Stati membri. Le trasmissioni dovrebbero avvenire per via elettronica in un formato XML armonizzato, gestito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche e messo a disposizione a titolo gratuito.
- (9) Al fine di facilitare la trasmissione delle informazioni sull'uso previsto di una miscela e a sostegno dell'analisi statistica dei relativi casi di avvelenamento, è opportuno che l'Agenzia europea per le sostanze chimiche sviluppi un sistema europeo di categorizzazione dei prodotti e che tale sistema venga utilizzato per la trasmissione delle informazioni.
- (10) Secondo uno studio della Commissione su costi e benefici, i centri antiveleni e gli altri organismi designati hanno segnalato di incontrare problemi con la corretta identificazione della miscela in questione in una percentuale dei casi trattati che può arrivare al 40 per cento. Ciò potrebbe condurre a cure eccessive superflue e a ricoveri per ragioni precauzionali. Pertanto, nell'ambito dell'armonizzazione delle informazioni, è necessario imporre l'identificazione di una miscela con un codice alfanumerico unico (identificatore unico di formula) da apporre sull'etichetta.
- (11) La maggior parte delle chiamate ai centri antiveleni e agli altri organismi designati riguarda l'esposizione accidentale a miscele pericolose utilizzate dai consumatori e, in misura minore, da settore professionale. Solo un numero limitato di chiamate riguarda miscele per uso industriale impiegate in impianti industriali. Inoltre, presso i siti industriali vi è generalmente una conoscenza più approfondita delle miscele utilizzate e in genere sono disponibili cure mediche. Agli importatori e agli utilizzatori a valle di miscele per uso industriale dovrebbe quindi essere consentito di ottemperare a prescrizioni più limitate in materia di informazione.
- (12) Al fine di diffondere i necessari lavori di adattamento del formato per la presentazione dei dati e di rendere prioritaria la trasmissione di informazioni laddove è più necessaria, si ritiene ragionevole e proporzionato definire un'applicabilità graduale delle nuove prescrizioni in materia di informazione stabilite dal presente regolamento in funzione dell'uso della miscela.
- (13) Al fine di garantire una transizione agevole e di evitare costi sproporzionati, le trasmissioni inviate agli organismi designati prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero rimanere valide per un certo periodo di tempo una volta divenuto applicabile il presente regolamento. Qualora nel frattempo si verificano mutamenti significativi nella formulazione, nell'identificatore del prodotto o nelle caratteristiche tossicologiche della miscela, dovrebbe tuttavia essere richiesto un aggiornamento a norma del presente regolamento.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1272/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:

«7. Qualora a norma dell'allegato VIII il notificante crei un identificatore unico di formula, questo figura sull'etichetta in conformità alle disposizioni della parte A, sezione 5, di tale allegato»;

- 2) è aggiunto un allegato VIII il cui testo è riportato nell'allegato del presente regolamento.



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

«ALLEGATO VIII

Informazioni armonizzate relative alla risposta di emergenza sanitaria e misure di prevenzione

PARTE A

PRESCRIZIONI GENERALI**1. Applicazione**

- 1.1. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per l'uso da parte dei consumatori ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4 devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- 1.2. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per uso professionale ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4 devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- 1.3. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele per uso industriale ai sensi del presente allegato, parte A, punto 2.4 devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato a decorrere dal 1° gennaio 2024.
- 1.4. Gli importatori e gli utilizzatori a valle che hanno presentato informazioni relative alle miscele pericolose a un organismo designato a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, prima delle date di applicazione di cui ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e che non sono conformi al presente allegato non sono tenuti a conformarsi al presente allegato per tali miscele fino al 1° gennaio 2025.
- 1.5. In deroga al punto 1.4, se una delle modifiche descritte al presente allegato, parte B, punto 4.1 ha luogo prima del 1° gennaio 2025, gli importatori e gli utilizzatori a valle devono conformarsi alle disposizioni del presente allegato prima dell'immissione di tale miscela modificata sul mercato.

2. Scopo, definizioni e ambito di applicazione

- 2.1. Il presente allegato definisce le prescrizioni che gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono miscele sul mercato, nel seguito "i notificanti", devono soddisfare per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni in modo che gli organismi designati dispongano delle informazioni per svolgere i compiti loro affidati a norma dell'articolo 45.
- 2.2. Il presente allegato non si applica alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici e alle miscele per attività di ricerca e sviluppo orientate ai prodotti e ai processi quali definite all'articolo 3, paragrafo 22, del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Il presente allegato non si applica alle miscele classificate soltanto per uno o più dei seguenti pericoli:

- 1) gas sotto pressione;
 - 2) esplosivi (esplosivi instabili e divisioni da 1.1 a 1.6)
- 2.3. Nel caso delle miscele immesse sul mercato per usi esclusivamente industriali, i notificanti possono optare per una trasmissione limitata, in alternativa agli obblighi generali in materia di trasmissione, conformemente al punto 5.3 della presente parte e alla parte B, punto 3.1.1, a condizione che sia disponibile un rapido accesso ad ulteriori informazioni dettagliate sui prodotti conformemente alla parte B, punto 1.3.
 - 2.4. Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "miscela per uso dei consumatori": una miscela destinata ad essere utilizzata dal consumatore;
- 2) "miscela per uso professionale": una miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori professionali, ma non nei siti industriali;
- 3) "miscela per uso industriale": una miscela destinata ad essere utilizzata soltanto nei siti industriali.

Se le miscele hanno più di un utilizzo, devono essere rispettate le prescrizioni relative a tutte le pertinenti categorie d'uso.



3. **Obblighi in materia di trasmissione**

- 3.1. Prima di immettere le miscele sul mercato, i notificanti forniscono le informazioni relative alle miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici agli organismi designati a norma dell'articolo 45, paragrafo 1 (nel seguito "organismi designati"), nello Stato membro o negli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato.

La trasmissione deve contenere le informazioni di cui alla parte B. Essa viene trasmessa per via elettronica in un formato XML fornito dall'Agenzia e messo a disposizione a titolo gratuito.

- 3.2. Quando, in seguito al ricevimento di una trasmissione a norma del punto 3.1, un organismo designato presenta una richiesta motivata al notificante secondo la quale a tale organismo designato sono necessari ulteriori informazioni o chiarimenti per adempiere i compiti affidatigli a norma dell'articolo 45, il notificante deve fornire le necessarie informazioni o i chiarimenti richiesti senza indebito ritardo.
- 3.3. La trasmissione è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro o degli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato salvo altrimenti previsto dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
- 3.4. L'uso previsto della miscela deve essere descritto conformemente al sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti fornito dall'Agenzia.
- 3.5. L'aggiornamento della trasmissione è effettuato senza indebito ritardo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui alla parte B, punto 4.1.

4. **Trasmissione di gruppo**

- 4.1. Può essere fornita una trasmissione singola, nel seguito "trasmissione di gruppo", per più di una miscela se tutte le miscele in un gruppo hanno la stessa classificazione per i pericoli per la salute e i pericoli fisici e appartengono alla stessa categoria di prodotto di cui al punto 3.4.
- 4.2. È ammessa una trasmissione di gruppo unicamente quando tutte le miscele del gruppo contengono gli stessi componenti (come indicato alla parte B, punto 3.2), e per ciascun componente, l'intervallo di concentrazione riportato è lo stesso per tutte le miscele (come previsto alla parte B, punto 3.4).
- 4.3. In deroga al punto 4.2, è permessa una trasmissione di gruppo anche quando la differenza nella composizione di diverse miscele del gruppo riguarda solamente le fragranze e i profumi, purché la concentrazione totale di fragranze e profumi contenuti in ciascuna miscela non superi il 5 %.
- 4.4. Nel caso di una trasmissione di gruppo, le informazioni richieste nella parte B devono essere fornite per ciascuna delle miscele contenute nel gruppo, se applicabile.

5. **Identificatore unico di formula (UFI)**

- 5.1. Il notificante deve comporre un identificatore unico di formula, nel seguito "UFI", con i mezzi elettronici messi a disposizione dall'Agenzia. L'UFI è un codice alfanumerico unico che collega inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela o di un gruppo di miscele a una specifica miscela o uno specifico gruppo di miscele. L'assegnazione dell'UFI è gratuita.

Viene creato un nuovo UFI quando una modifica della composizione della miscela o di un gruppo di miscele soddisfa almeno una delle condizioni di cui ai punti a), b) e c) del quarto trattino del punto 4.1. della parte B.

In deroga al secondo comma, non è richiesto un nuovo UFI per le miscele di una trasmissione di gruppo contenenti fragranze o profumi, a condizione che la modifica della composizione riguardi solo tali fragranze o profumi o l'aggiunta di nuove fragranze o nuovi profumi.

- 5.2. Il notificante deve stampare o apporre l'UFI sull'etichetta di una miscela pericolosa. L'UFI deve essere preceduto dall'acronimo "UFI" in lettere maiuscole e deve essere chiaramente visibile, leggibile e indelebile.



5.3. In deroga al punto 5.2., nel caso di miscele pericolose per uso industriale e di miscele non imballate, l'UFI può in alternativa essere indicato nella scheda di dati di sicurezza.

6. Formati e sostegno tecnico per la trasmissione delle informazioni

6.1. L'Agenzia specifica, mantiene e aggiorna il generatore di UFI, i formati XML per le trasmissioni e un sistema armonizzato di categorizzazione dei prodotti, e li mette gratuitamente a disposizione sul suo sito web.

6.2. L'Agenzia fornisce orientamenti tecnici e scientifici, sostegno tecnico e strumenti atti ad agevolare la trasmissione delle informazioni.

PARTE B

INFORMAZIONI CONTENUTE IN UNA TRASMISSIONE

1. Identificazione della miscela e del notificante

1.1. *Identificatore del prodotto della miscela*

L'identificatore del prodotto deve essere indicato in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a).

Devono essere comunicati il nome o i nomi commerciali completi della miscela, compresi, se del caso, marchio, nome del prodotto e varianti denominative così come figurano sull'etichetta, senza abbreviazioni e in modo da permetterne l'identificazione specifica.

Nella trasmissione deve essere inoltre incluso l'UFI.

1.2. *Dati del notificante*

Devono essere indicati nome, indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica del notificante. Tali dati devono essere coerenti con le informazioni riportate sull'etichetta conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a).

1.3. *Numero di telefono e indirizzo di posta elettronica per accedere rapidamente alle informazioni supplementari sul prodotto*

Nel caso di una trasmissione limitata di cui alla parte A, punto 2.3, per accedere rapidamente alle informazioni supplementari sul prodotto devono essere indicati un numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica per mezzo dei quali gli organismi designati, durante le emergenze, abbiano a disposizione un accesso rapido a tali informazioni nella lingua o nelle lingue di cui alla parte A, punto 3.3. Il numero di telefono deve essere accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette.

2. Individuazione dei pericoli e informazioni supplementari

La presente sezione stabilisce le prescrizioni in materia di informazione per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici della miscela nonché le avvertenze appropriate in relazione a tali pericoli, come anche le informazioni supplementari da inserire in una trasmissione.

2.1. *Classificazione della miscela*

La classificazione della miscela per i pericoli per la salute e i pericoli fisici (classe e categoria di pericolo) deve essere fornita in conformità alle regole di classificazione di cui all'allegato I.

2.2. *Elementi dell'etichetta*

Devono essere indicati, se del caso, i seguenti elementi dell'etichetta di cui all'articolo 17:

— codici dei pittogrammi di pericolo (allegato V),



- avvertenza,
- codici delle indicazioni di pericolo (allegato III, incluse informazioni supplementari sui pericoli),
- codici dei consigli di prudenza.

2.3. Informazioni tossicologiche

La trasmissione deve includere le informazioni sugli effetti tossicologici della miscela o dei suoi componenti richieste nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza, conformemente all'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006.

2.4. Informazioni supplementari

Devono essere fornite le seguenti informazioni supplementari:

- il tipo e le dimensioni degli imballaggi utilizzati per immettere la miscela sul mercato ad uso dei consumatori o per uso professionale,
- il colore e lo stato fisico della miscela al momento della fornitura,
- il pH, se applicabile,
- la categorizzazione dei prodotti (cfr. parte A, punto 3.4),
- uso (consumatore, professionale, industriale, o una combinazione dei tre).

3. Informazioni sui componenti delle miscele

3.1. Disposizioni generali

In conformità ai punti 3.2, 3.3 e 3.4, nella trasmissione devono essere indicate l'identità chimica e le concentrazioni dei componenti contenuti nella miscela.

I componenti che non sono presenti in una miscela non devono essere notificati.

In deroga al secondo comma, in una trasmissione di gruppo le fragranze o profumi componenti in una miscela devono essere presenti in almeno una delle miscele.

Per le presentazioni di gruppo in cui profumi o fragranze variano tra le miscele contenute nel gruppo, deve essere fornito un elenco delle miscele nonché dei profumi o fragranze ivi contenuti, compresa la loro classificazione.

3.1.1. Disposizioni relative alle miscele per uso industriale

Nel caso di una trasmissione limitata di cui alla parte A, punto 2.3, le informazioni da presentare per la composizione di una miscela per usi industriali possono essere limitate a quelle contenute nella scheda di dati di sicurezza a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, a condizione che le informazioni supplementari sui componenti siano rapidamente disponibili su richiesta in caso di emergenza conformemente al punto 1.3.

3.2. Componenti delle miscele

3.2.1. Sostanze

L'identificatore del prodotto per le sostanze identificate conformemente al punto 3.3 è fornito a norma dell'articolo 18, paragrafo 2. Possono essere tuttavia utilizzati una denominazione INCI, un numero di Colour Index o un'altra denominazione chimica internazionale, purché la denominazione chimica sia nota e definisca in modo inequivocabile l'identità della sostanza. Deve essere altresì indicata la denominazione chimica delle sostanze per le quali è stata autorizzata una denominazione chimica alternativa conformemente all'articolo 24.



3.2.2. Miscela in miscela

Quando una miscela è utilizzata nella composizione di una seconda miscela immessa sul mercato, la prima miscela è indicata come una miscela in miscela (nel seguito "MIM").

Le informazioni sulle sostanze contenute in una MIM vanno presentate secondo i criteri di cui al punto 3.2.1, a meno che il notificante non abbia accesso alle informazioni sulla composizione completa della MIM. In questo caso devono essere fornite le informazioni di cui al punto 3 sui componenti noti della miscela e la MIM deve essere identificata per mezzo del relativo identificatore del prodotto conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera a), insieme alla sua concentrazione e all'UFI se disponibile. In mancanza di un UFI deve essere fornita la scheda di dati di sicurezza della MIM, come anche il nome, l'indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono del fornitore della MIM.

3.2.3. Identificatori generici del prodotto

In deroga ai punti 3.2.1 e 3.2.2, gli identificatori generici del prodotto "profumi", "fragranze" o "coloranti" possono essere utilizzati per i componenti della miscela usati esclusivamente per aggiungere profumo, fragranza o colore, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i componenti della miscela non sono classificati in relazione ad alcun pericolo per la salute,
- la concentrazione dei componenti della miscela identificati con un identificatore generico del prodotto non supera in totale:
 - a) il 5 % della somma dei profumi e delle fragranze; e
 - b) il 25 % della somma di coloranti.

3.3. Componenti della miscela soggetti a obblighi in materia di trasmissione

Devono essere indicati i seguenti componenti della miscela (sostanze e MIM):

- 1) componenti della miscela classificati come pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici che:
 - sono presenti in concentrazioni uguali o superiori allo 0,1 %,
 - sono identificati, anche se in concentrazioni inferiori allo 0,1 %, a meno che il notificante non possa dimostrare che tali componenti sono irrilevanti ai fini della risposta di emergenza sanitaria e delle misure di prevenzione;
- 2) componenti di miscele classificati come pericolosi in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici che sono identificati e presenti in concentrazioni pari o superiori all'1 %.

3.4. Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti della miscela

I notificanti devono fornire le informazioni di cui ai punti 3.4.1 e 3.4.2 per quanto riguarda la concentrazione dei componenti della miscela (sostanze e MIM), identificati conformemente al punto 3.3.

3.4.1. Componenti pericolosi di grande rilevanza per la risposta di emergenza sanitaria e le misure di prevenzione

Quando i componenti di una miscela sono classificati in conformità al presente regolamento per almeno una delle categorie di pericolo elencate qui di seguito, la loro concentrazione in una miscela deve essere espressa in percentuali esatte in ordine decrescente per massa o per volume:

- tossicità acuta, categorie 1, 2 o 3,
- tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione singola, categoria 1 o 2,
- tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta, categoria 1 o 2,
- corrosione della pelle, categorie 1, 1A, 1B o 1C,
- gravi lesioni oculari, categoria 1.



In alternativa alla trasmissione delle concentrazioni in percentuali esatte, può essere trasmesso un intervallo di percentuali conformemente alla tabella 1.

Tabella 1

Intervalli di concentrazione applicabili a componenti pericolosi di grande rilevanza per la risposta di emergenza sanitaria (sostanze o MIM)

Intervallo di concentrazione del componente pericoloso contenuto nella miscela (%)	Ampiezza massima dell'intervallo di concentrazione da utilizzare nella trasmissione
≥ 25 — < 100	5 % unità
≥ 10 — < 25	3 % unità
≥ 1 — < 10	1 % unità
$\geq 0,1$ — < 1	0,3 % unità
> 0 — $< 0,1$	0,1 % unità

3.4.2. Altri componenti pericolosi e componenti non classificati come pericolosi

La concentrazione dei componenti pericolosi in una miscela non classificati per nessuna delle categorie di pericolo elencate al punto 3.4.1 e dei componenti non classificati come pericolosi deve essere espressa, in conformità alla tabella 2, come intervalli di percentuali in ordine decrescente per massa o per volume. In alternativa, si possono indicare le percentuali esatte.

In deroga al primo comma, per i componenti di profumi o fragranze non classificati o classificati soltanto per la sensibilizzazione della pelle di categoria 1, 1A o 1B o per la tossicità in caso di aspirazione, i notificanti non sono tenuti a fornire informazioni sulla loro concentrazione, a condizione che la concentrazione totale non superi il 5 %.

Tabella 2

Intervalli di concentrazione applicabili agli altri componenti pericolosi e ai componenti non classificati come pericolosi (sostanze o MIM)

Intervallo di concentrazione del componente contenuto nella miscela (%)	Ampiezza massima dell'intervallo di concentrazione da utilizzare nella trasmissione
≥ 25 — < 100	20 % unità
≥ 10 — < 25	10 % unità
≥ 1 — < 10	3 % unità
> 0 — < 1	1 % unità

3.5. *Classificazione dei componenti della miscela (sostanze e MIM)*

Deve essere fornita la classificazione dei componenti della miscela per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici (classi di pericolo, categorie di pericolo e indicazioni di pericolo). Ciò comprende la classificazione per almeno tutte le sostanze di cui all'allegato II, punto 3.2.1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente le prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza. In alternativa, nel caso di una MIM, può essere fornita solo la sua classificazione per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici.



4. Aggiornamento della trasmissione

4.1. Nel caso in cui una delle seguenti modifiche si applichi a una miscela facente parte di una trasmissione singola o di gruppo, i notificanti forniscono un aggiornamento della trasmissione prima di immettere tale miscela modificata sul mercato:

- quando l'identificatore del prodotto per la miscela (compreso l'UFI) è cambiato,
- quando la classificazione della miscela per quanto concerne i pericoli per la salute e i pericoli fisici è cambiata,
- quando diventano disponibili nuove informazioni tossicologiche pertinenti richieste nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza sulle proprietà pericolose della miscela o dei suoi componenti,
- se una modifica della composizione della miscela soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - a) aggiunta, sostituzione o soppressione di uno o più componenti della miscela, da indicare conformemente al punto 3.3;
 - b) variazione della concentrazione di un componente della miscela al di là dell'intervallo di concentrazione indicato nella trasmissione originaria;
 - c) l'esatta concentrazione di un componente è stata indicata in conformità ai punti 3.4.1 o 3.4.2 e si verifica una variazione di tale concentrazione oltre i limiti di cui alla tabella 3.

Tabella 3

Variazioni della concentrazione di componenti che richiedono un aggiornamento della trasmissione

Concentrazione esatta del componente contenuto nella miscela (%)	Variazioni (±) della concentrazione iniziale del componente che richiedono un aggiornamento della trasmissione
> 25 — ≤ 100	5 %
> 10 — ≤ 25	10 %
> 2,5 — ≤ 10	20 %
≤ 2,5	30 %

Quando si modificano le fragranze o i profumi di una trasmissione di gruppo, l'elenco delle miscele e delle fragranze o dei profumi che esse contengono, come richiesto al punto 3.1, deve essere aggiornato.

4.2. Contenuto dell'aggiornamento della trasmissione


L'aggiornamento della trasmissione comprende una versione riveduta della trasmissione precedente che contiene le nuove informazioni disponibili, come descritto al punto 4.1.

PARTE C

FORMATO DI TRASMISSIONE

1.1. Formato di trasmissione

La trasmissione delle informazioni agli organismi designati conformemente all'articolo 45 deve avvenire in un formato fornito dall'Agenzia. Il formato di trasmissione deve includere gli elementi di seguito elencati:



1.2. Identificazione della miscela e del notificante

Identificatore del prodotto

- Nome commerciale completo del prodotto (in caso di trasmissione di gruppo devono essere elencati tutti gli identificatori del prodotto)
- Altri nomi, sinonimi
- Identificatore unico di formula (UFI)
- Altri identificatori (numero di autorizzazione, codici prodotto della società)

Dati del notificante

- Nome
- Indirizzo completo
- Numero di telefono
- Indirizzo di posta elettronica

Dati per l'accesso rapido alle informazioni supplementari (24 ore su 24, 7 giorni su 7). Solo per trasmissioni limitate.

- Nome
- Numero di telefono (24 ore su 24, 7 giorni su 7)
- Indirizzo di posta elettronica

1.3. Classificazione della miscela, elementi dell'etichetta e tossicologia

Classificazione della miscela ed elementi dell'etichetta

- Classe e categoria di pericolo
- Codici dei pittogrammi di pericolo (allegato V)
- Avvertenza
- Codici delle indicazioni di pericolo, compresi i codici delle indicazioni di pericolo supplementari (allegato III)
- Codici dei consigli di prudenza (allegato IV)

Informazioni tossicologiche

- Descrizione della tossicità della miscela o dei suoi componenti (come richiesto nella sezione 11 della scheda di dati di sicurezza a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006)

Informazioni supplementari sulla miscela

- Colore
- pH (se applicabile)
- Stato fisico
- Imballaggio (tipo e dimensioni)
- Uso previsto del prodotto (codice di categorizzazione dei prodotti)
- Usi (consumatore, professionale, industriale)



1.4. Identificatori del prodotto dei componenti di miscela

Identificatori del prodotto dei componenti di miscela (sostanze e miscele in miscele, se applicabile)

- Denominazione chimica/nome commerciale dei componenti
- Numero CAS (se applicabile)
- Numero CE (se applicabile)
- UFI (se applicabile)

Concentrazione e intervalli di concentrazione dei componenti di miscela

- Concentrazione esatta o intervallo di concentrazione

Classificazione dei componenti di miscela (sostanze e MIM)

- Classificazione del pericolo (se applicabile)
- Identificatori supplementari (se applicabile e pertinente per la risposta sanitaria)

Elenco di cui alla parte B, punto 3.1, quarto paragrafo (se applicabile)»

17CE1167



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/543 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2017

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire la comparabilità dei dati dei censimenti della popolazione e delle abitazioni effettuati negli Stati membri e consentire la redazione di documenti di sintesi attendibili a livello dell'Unione, è necessario che le variabili dei censimenti siano definite e classificate nello stesso modo in tutti gli Stati membri. È pertanto opportuno adottare specifiche tecniche per tali variabili e per le loro classificazioni.
- (2) Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le specifiche tecniche per le variabili dei censimenti e per le loro classificazioni, che devono essere applicate ai dati da trasmettere alla Commissione per l'anno di riferimento 2021, sono elencate nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 218 del 13.8.2008, pag. 14.



ALLEGATO

Specifiche tecniche delle variabili dei censimenti e delle loro classificazioni

Le specifiche tecniche sono presentate come segue:

- a ogni variabile è attribuito un nome;
- il nome della variabile può essere seguito da specifiche tecniche che si riferiscono a tale variabile in generale;
- seguono poi la/le classificazione/i della variabile. Alcune variabili hanno più di una classificazione, ciascuna con un diverso livello di dettaglio. Le classificazioni con il livello di dettaglio più elevato sono contrassegnate con la lettera «H», quelle con un livello di dettaglio medio con la lettera «M» e quelle con il livello di dettaglio più basso con la lettera «L», mentre la lettera «N» indica la classificazione che si riferisce al livello nazionale.
- i totali ai quali si applicano le classificazioni sono specificati. Ciascuna classificazione può essere seguita da ulteriori specifiche tecniche che si riferiscono specificamente a tale classificazione.

Variabile: dimora abituale

Nell'applicare la definizione di «dimora abituale» di cui all'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008, gli Stati membri trattano i casi speciali nel modo seguente:

- a) se una persona vive regolarmente in più luoghi durante l'anno, si considera come luogo di dimora abituale quello in cui trascorre la maggior parte dell'anno, a prescindere dal fatto che tale luogo sia situato altrove nel paese o all'estero. Tuttavia, se una persona lavora lontano dal suo domicilio durante la settimana e vi fa ritorno nei week-end, si considera come dimora abituale il domicilio della famiglia, a prescindere dal fatto che il luogo di lavoro sia situato altrove nel paese o all'estero;
- b) per gli alunni delle scuole elementari e gli studenti delle scuole secondarie che risiedono lontano da casa durante l'anno scolastico, indipendentemente dalla frequenza con cui vi fanno ritorno, si considera come dimora abituale il domicilio della famiglia (a prescindere dal fatto che il luogo in cui studiano sia situato in un'altra parte del paese o all'estero);
- c) per gli studenti del livello terziario che risiedono lontano da casa per studiare all'università si considera come luogo di dimora abituale quello in cui vivono durante gli studi, a prescindere dal fatto che si tratti di una convivenza (ad esempio un convitto) o di un alloggio privato e che il loro luogo di studio sia situato in un'altra parte del paese o all'estero. In via eccezionale, se il luogo di studio è situato nello stesso paese, si può considerare come dimora abituale il domicilio della famiglia;
- d) una convivenza è considerata la dimora abituale di tutti coloro che vivono in tale convivenza e che al momento del censimento vi hanno trascorso, o prevedono di trascorrervi, 12 o più mesi;
- e) ai militari di leva e ai membri delle forze armate che vivono in caserme o campi militari si applica la regola generale del luogo in cui viene trascorsa la maggior parte del periodo di riposo quotidiano;
- f) il luogo della rilevazione va considerato come luogo di dimora abituale per le persone senza fissa dimora o senza tetto, i nomadi, i vagabondi e le persone cui è estraneo il concetto di dimora abituale;
- g) per un bambino che vive alternativamente in due luoghi (ad esempio se i genitori sono divorziati) si considera come luogo di dimora abituale quello in cui trascorre la maggior parte del tempo. Qualora il tempo trascorso dal bambino con i genitori sia equamente diviso tra questi, la dimora abituale è quella in cui il bambino si trova la notte del censimento o, in alternativa, quello della famiglia presso cui il bambino ha la residenza legale o registrata;
- h) i marittimi della marina mercantile e i pescatori che hanno la loro dimora abituale nel paese, ma che si trovano in mare al momento del censimento (compresi quelli che non hanno alcuna dimora oltre ai loro alloggi a bordo delle navi) vanno inclusi nella rilevazione;
- i) le persone senza permesso di soggiorno o prive di documenti, nonché i richiedenti di asilo e le persone che hanno chiesto o ottenuto lo status di rifugiati o tipi simili di protezione internazionale, vanno inclusi nella rilevazione a condizione che soddisfino i criteri richiesti per avere la dimora abituale del paese. Lo scopo non è quello di distinguere queste persone, bensì di assicurare che non vengano escluse dal conteggio;
- j) i bambini nati nei dodici mesi che precedono la data di riferimento del censimento, e le cui famiglie hanno la loro dimora abituale nel paese nel periodo di riferimento del censimento, vanno inclusi nella rilevazione;



k) le persone il cui soggiorno (effettivo e/o previsto) nel paese ha una durata esatta di un anno vanno incluse nella rilevazione.

Personale militare, navale e diplomatico e loro familiari

l) Il personale militare, navale e diplomatico straniero e le loro famiglie che si trovano nel paese, indipendentemente dalla durata del loro soggiorno, vanno esclusi dalla popolazione che dimora abitualmente in un paese.

m) Nel caso in cui per il personale militare, navale e diplomatico nazionale e le loro famiglie, che si trovano all'estero, sia possibile stabilire la durata del soggiorno al di fuori del paese, si applicano le seguenti disposizioni:

— se risiedono all'estero per meno di 12 mesi e intendono tornare al luogo di partenza, sono da assegnare all'interno del paese in conformità alle norme sulla dimora abituale. In particolare potrebbero essere assegnati (in ordine prioritario decrescente):

i) all'eventuale indirizzo del domicilio della famiglia all'interno del paese o

ii) al luogo di servizio all'interno del paese in cui erano stazionati prima di partire.

— Se risiedono all'estero per almeno 12 mesi o se non intendono tornare al luogo di partenza (anche se ritornano nel paese entro un periodo di 12 mesi), vanno assegnati a un «luogo virtuale» (regione extra) del paese di partenza.

In base alla definizione di dimora abituale, le persone che risiedono abitualmente nel luogo della rilevazione ma che alla data del censimento sono assenti, o prevedono di esserlo, per meno di un anno sono considerate temporaneamente assenti e sono quindi incluse nel totale della popolazione. Le persone che vivono, o prevedono di vivere, al di fuori del luogo della rilevazione per un periodo di uno o più anni, sono invece considerate temporaneamente assenti e sono quindi escluse dal totale della popolazione. Ciò vale indipendentemente dalla durata delle visite che tali persone possono fare di tanto in tanto alle proprie famiglie.

Le persone rilevate che non soddisfano i criteri per la dimora abituale nel luogo del censimento, cioè che non vivono, o non prevedono di vivere, nel luogo del censimento per un periodo continuativo di almeno 12 mesi, sono considerate temporaneamente presenti e quindi non sono incluse nel totale della popolazione con dimora abituale.

Area geografica ⁽¹⁾		GEO.N.	GEO.L.	GEO.M.	GEO.H.
0.	Totale (sul territorio dello Stato membro)	0.	0.	0.	0.
x.	Tutte le regioni NUTS 1 dello Stato membro		x.	x.	x.
x.x.	Tutte le regioni NUTS 2 dello Stato membro		x.x.	x.x.	x.x.
x.x.x.	Tutte le regioni NUTS 3 dello Stato membro			x.x.x.	x.x.x.
x.x.x.x.	Tutte le regioni LAU 2 dello Stato membro				x.x.x.x.

⁽¹⁾ I codici «x.», «x.x.» e «x.x.x.» dipendono dalla classificazione NUTS e il codice «x.x.x.x.» dalla classificazione LAU, in vigore per lo Stato membro il 1° gennaio 2021. La lettera «N» identifica la ripartizione che si riferisce al livello nazionale.

Le classificazioni della variabile «area geografica» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone (dimora abituale). Esse possono essere utilizzate anche per classificare a livello regionale tutti i totali ai quali non si applicano né la variabile «dimora abituale» né la variabile «luogo di lavoro».

Per le classificazioni della variabile «area geografica» vanno utilizzate le versioni della classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS ⁽¹⁾) e della classificazione delle unità amministrative locali (LAU) in vigore il 1° gennaio 2021.

Variabile: luogo di lavoro

Il luogo di lavoro è l'area geografica in cui un occupato attualmente svolge la propria attività lavorativa.

⁽¹⁾ Conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 tutte le statistiche degli Stati membri che sono trasmesse alla Commissione e che devono essere ripartite in unità territoriali dovrebbero avvalersi della classificazione NUTS. Di conseguenza, allo scopo di assicurare la comparabilità delle statistiche regionali, i dati sulle unità territoriali dovrebbero essere forniti in conformità alla classificazione NUTS. [Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1)].



Il luogo di lavoro delle persone che lavorano principalmente a casa coincide con la loro dimora abituale. Con il termine «lavoro» si intende il lavoro svolto da una «persona occupata», secondo la definizione data per la variabile «condizione professionale o non professionale». Una persona che lavora «principalmente» a casa è una persona che lavora esclusivamente o per la maggior parte del tempo a casa e che non lavora mai, o in misura minore, in un luogo diverso dal suo domicilio.

Per classificare il «luogo di lavoro» va utilizzata la classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS) in vigore il 1° gennaio 2021.

Le informazioni sulle persone che non hanno un luogo fisso di lavoro, ma che si presentano a un indirizzo fisso all'inizio del loro periodo di lavoro (per esempio i conducenti di autobus, il personale di volo, gli operatori di bancarelle dei mercati non smontate alla fine della giornata lavorativa) dovrebbero riferirsi a tale indirizzo. In questo gruppo possono essere inclusi anche coloro che si recano regolarmente a lavorare oltre la frontiera, in un paese limitrofo. La modalità «senza un luogo fisso di lavoro (all'interno o fuori dello Stato membro)» comprende tutte le persone senza un luogo fisso di lavoro, ma si riferisce anche a marittimi, pescatori e lavoratori off-shore, per i quali l'attribuzione di un luogo di lavoro può non essere possibile.

Luogo di lavoro ⁽¹⁾		LPW.N.	LPW.L.
0.	Totale	0.	0.
1.	Sul territorio dello Stato membro	1.	1.
	1.x. Tutte le regioni NUTS 1 dello Stato membro		1.x.
	1.x.x. Tutte le regioni NUTS 2 dello Stato membro		1.x.x.
	1.y. Luogo di lavoro sconosciuto nello Stato membro		1.y.
2.	Fuori dal territorio dello Stato membro	2.	2.
3.	Senza un luogo fisso di lavoro (all'interno o fuori dello Stato membro)	3.	3.
4.	Luogo di lavoro sconosciuto (non noto se all'interno o fuori dello Stato membro)	4.	4.
5.	Non applicabile (persona che non lavora)	5.	5.

⁽¹⁾ I codici «1.x.» e «1.x.x.» dipendono dalla classificazione NUTS in vigore per lo Stato membro il 1° gennaio 2021. La lettera «N» identifica la ripartizione che si riferisce al livello nazionale.

Le classificazioni della variabile «luogo di lavoro» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: dimensione della località

Per località si intende una zona con una popolazione distinta, cioè un'area definita da una popolazione che abita in edifici contigui o vicini. Tali edifici possono:

- formare un'area edificata continua, con una struttura stradale chiaramente riconoscibile; o
- pur senza far parte di un'area edificata, comprendere un gruppo di edifici con un proprio toponimo; o
- pur senza soddisfare i due criteri suddetti, costituire un gruppo di edifici che non distano più di 200 metri l'uno dall'altro.

Nell'applicare questa definizione, alcune categorie di utilizzo del terreno non vanno considerate come interruzioni della continuità di un'area edificata. In tali categorie sono compresi: i fabbricati industriali e commerciali e le infrastrutture, i parchi pubblici, i parchi giochi e i giardini, i cortili delle chiese e i cimiteri, i campi di calcio e altri impianti sportivi, i fiumi attraversati da ponti, le linee ferroviarie, i canali, i parcheggi e altre infrastrutture per i trasporti.

Le regioni LAU 2 con una popolazione totale inferiore a 2 000 abitanti possono essere considerate un'unica località.

Per popolazione di una località si intendono le persone la cui dimora abituale è situata in tale località.



Un edificio isolato va assegnato alla modalità corrispondente al numero di persone aventi dimora abituale in tale edificio.

Dimensione della località		LOC.
0.	Totale	0.
1.	1 000 000 e più persone	1.
2.	500 000 — 999 999 persone	2.
3.	200 000 — 499 999 persone	3.
4.	100 000 — 199 999 persone	4.
5.	50 000 — 99 999 persone	5.
6.	20 000 — 49 999 persone	6.
7.	10 000 — 19 999 persone	7.
8.	5 000 — 9 999 persone	8.
9.	2 000 — 4 999 persone	9.
10.	1 000 — 1 999 persone	10.
11.	500 — 999 persone	11.
12.	200 — 499 persone	12.
13.	meno di 200 persone	13.

La classificazione della variabile «dimensione della località» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali delle unità che possono essere situate nelle «località», compresi tutti i totali o subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: sesso

Sesso		SEX.
0.	Totale	0.
1.	Maschi	1.
2.	Femmine	2.

La classificazione della variabile «sesso» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: età

L'età riportata sono gli anni compiuti alla data di riferimento.

Età			AGE.L.	AGE.M.	AGE.H.
0.	Totale		0.	0.	0.
1.	Meno di 15 anni		1.	1.	1.
	1.1.	Meno di 5 anni		1.1.	1.1.
		1.1.1.	Meno di 1 anno		1.1.1.
		1.1.2.	1 anno		1.1.2.



Età				AGE.L.	AGE.M.	AGE.H.
		1.1.3.	2 anni			1.1.3.
		1.1.4.	3 anni			1.1.4.
		1.1.5.	4 anni			1.1.5.
	1.2.	Da 5 a 9 anni			1.2.	1.2.
		1.2.1.	5 anni			1.2.1.
		1.2.2.	6 anni			1.2.2.
		1.2.3.	7 anni			1.2.3.
		1.2.4.	8 anni			1.2.4.
		1.2.5.	9 anni			1.2.5.
	1.3.	Da 10 a 14 anni			1.3.	1.3.
		1.3.1.	10 anni			1.3.1.
		1.3.2.	11 anni			1.3.2.
		1.3.3.	12 anni			1.3.3.
		1.3.4.	13 anni			1.3.4.
		1.3.5.	14 anni			1.3.5.
2.	Da 15 a 29 anni			2.	2.	2.
	2.1.	Da 15 a 19 anni			2.1.	2.1.
		2.1.1.	15 anni			2.1.1.
		2.1.2.	16 anni			2.1.2.
		2.1.3.	17 anni			2.1.3.
		2.1.4.	18 anni			2.1.4.
		2.1.5.	19 anni			2.1.5.
	2.2.	Da 20 a 24 anni			2.2.	2.2.
		2.2.1.	20 anni			2.2.1.
		2.2.2.	21 anni			2.2.2.
		2.2.3.	22 anni			2.2.3.
		2.2.4.	23 anni			2.2.4.
		2.2.5.	24 anni			2.2.5.
	2.3.	Da 25 a 29 anni			2.3.	2.3.
		2.3.1.	25 anni			2.3.1.
		2.3.2.	26 anni			2.3.2.
		2.3.3.	27 anni			2.3.3.



Età				AGE.L.	AGE.M.	AGE.H.
		2.3.4.	28 anni			2.3.4.
		2.3.5.	29 anni			2.3.5.
3.	Da 30 a 49 anni			3.	3.	3.
	3.1.	Da 30 a 34 anni			3.1.	3.1.
		3.1.1.	30 anni			3.1.1.
		3.1.2.	31 anni			3.1.2.
		3.1.3.	32 anni			3.1.3.
		3.1.4.	33 anni			3.1.4.
		3.1.5.	34 anni			3.1.5.
	3.2.	Da 35 a 39 anni			3.2.	3.2.
		3.2.1.	35 anni			3.2.1.
		3.2.2.	36 anni			3.2.2.
		3.2.3.	37 anni			3.2.3.
		3.2.4.	38 anni			3.2.4.
		3.2.5.	39 anni			3.2.5.
	3.3.	Da 40 a 44 anni			3.3.	3.3.
		3.3.1.	40 anni			3.3.1.
		3.3.2.	41 anni			3.3.2.
		3.3.3.	42 anni			3.3.3.
		3.3.4.	43 anni			3.3.4.
		3.3.5.	44 anni			3.3.5.
	3.4.	Da 45 a 49 anni			3.4.	3.4.
		3.4.1.	45 anni			3.4.1.
		3.4.2.	46 anni			3.4.2.
		3.4.3.	47 anni			3.4.3.
		3.4.4.	48 anni			3.4.4.
		3.4.5.	49 anni			3.4.5.
4.	Da 50 a 64 anni			4.	4.	4.
	4.1.	Da 50 a 54 anni			4.1.	4.1.
		4.1.1.	50 anni			4.1.1.
		4.1.2.	51 anni			4.1.2.
		4.1.3.	52 anni			4.1.3.



Età				AGE.L.	AGE.M.	AGE.H.
		4.1.4.	53 anni			4.1.4.
		4.1.5.	54 anni			4.1.5.
	4.2.	Da 55 a 59 anni			4.2.	4.2.
		4.2.1.	55 anni			4.2.1.
		4.2.2.	56 anni			4.2.2.
		4.2.3.	57 anni			4.2.3.
		4.2.4.	58 anni			4.2.4.
		4.2.5.	59 anni			4.2.5.
	4.3.	Da 60 a 64 anni			4.3.	4.3.
		4.3.1.	60 anni			4.3.1.
		4.3.2.	61 anni			4.3.2.
		4.3.3.	62 anni			4.3.3.
		4.3.4.	63 anni			4.3.4.
		4.3.5.	64 anni			4.3.5.
5.	Da 65 a 84 anni			5.	5.	5.
	5.1.	Da 65 a 69 anni			5.1.	5.1.
		5.1.1.	65 anni			5.1.1.
		5.1.2.	66 anni			5.1.2.
		5.1.3.	67 anni			5.1.3.
		5.1.4.	68 anni			5.1.4.
		5.1.5.	69 anni			5.1.5.
	5.2.	Da 70 a 74 anni			5.2.	5.2.
		5.2.1.	70 anni			5.2.1.
		5.2.2.	71 anni			5.2.2.
		5.2.3.	72 anni			5.2.3.
		5.2.4.	73 anni			5.2.4.
		5.2.5.	74 anni			5.2.5.
	5.3.	Da 75 a 79 anni			5.3.	5.3.
		5.3.1.	75 anni			5.3.1.
		5.3.2.	76 anni			5.3.2.
		5.3.3.	77 anni			5.3.3.
		5.3.4.	78 anni			5.3.4.
		5.3.5.	79 anni			5.3.5.




		Età		AGE.L.	AGE.M.	AGE.H.
	5.4.	Da 80 a 84 anni			5.4.	5.4.
		5.4.1.	80 anni			5.4.1.
		5.4.2.	81 anni			5.4.2.
		5.4.3.	82 anni			5.4.3.
		5.4.4.	83 anni			5.4.4.
		5.4.5.	84 anni			5.4.5.
6.	85 anni e più			6.	6.	6.
	6.1.	Da 85 a 89 anni			6.1.	6.1.
		6.1.1.	85 anni			6.1.1.
		6.1.2.	86 anni			6.1.2.
		6.1.3.	87 anni			6.1.3.
		6.1.4.	88 anni			6.1.4.
		6.1.5.	89 anni			6.1.5.
	6.2.	Da 90 a 94 anni			6.2.	6.2.
		6.2.1.	90 anni			6.2.1.
		6.2.2.	91 anni			6.2.2.
		6.2.3.	92 anni			6.2.3.
		6.2.4.	93 anni			6.2.4.
		6.2.5.	94 anni			6.2.5.
	6.3.	Da 95 a 99 anni			6.3.	6.3.
		6.3.1.	95 anni			6.3.1.
		6.3.2.	96 anni			6.3.2.
		6.3.3.	97 anni			6.3.3.
		6.3.4.	98 anni			6.3.4.
		6.3.5.	99 anni			6.3.5.
	6.4.	100 anni e più			6.4.	6.4.

Le classificazioni della variabile «età» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: stato civile de jure

Per stato civile si intende lo stato coniugale (legale) di un individuo in relazione alle leggi (o agli usi) sul matrimonio in vigore nel paese (lo stato civile legale).

Una persona va classificata in base al suo stato civile de jure più recentemente acquisito rispetto alla data di riferimento.



Negli Stati membri in cui la legislazione contempla la separazione legale delle persone che hanno contratto un matrimonio o un'unione civile, chi è «separato legalmente» è classificato come «coniugato o convivente registrato» (LMS.L 2. e LMS.H. 2.).

Stato civile de jure		LMS.L.	LMS.H.
0.	Totale	0.	0.
1.	Mai coniugato e mai convivente registrato	1.	1.
2.	Coniugato o convivente registrato	2.	2.
	2.1. Coniugato o convivente registrato con una persona di sesso diverso		2.1.
	2.2. Coniugato o convivente registrato con una persona dello stesso sesso		2.2.
3.	Vedovo o convivente registrato di un'unione civile cessata per la morte del convivente (né risposato né convivente registrato in una nuova unione civile)	3.	3.
4.	Divorziato o convivente registrato di un'unione civile sciolta legalmente (né risposato né convivente registrato di una nuova unione civile)	4.	4.
5.	Non dichiarato	5.	5.

La classificazione della variabile «stato civile de jure» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: condizione professionale o non professionale

La «condizione professionale o non professionale» è il rapporto corrente tra una persona e l'attività lavorativa, in base a un periodo di riferimento di una settimana, che può essere una specifica settimana di calendario fissa recente o l'ultima settimana di calendario completa o gli ultimi sette giorni che precedono il censimento.

Le «forze di lavoro» comprendono tutte le persone che soddisfano le condizioni per essere incluse tra le persone occupate o tra i disoccupati.

Le persone «occupate» comprendono tutte le persone di età pari o superiore a 15 anni che durante la settimana di riferimento:

- hanno prestato almeno un'ora di lavoro retribuito (con denaro o in natura) oppure
- erano temporaneamente assenti da un lavoro che avevano già svolto e con il quale mantenevano un legame formale o da un'attività autonoma.

I lavoratori dipendenti temporaneamente assenti dal lavoro sono considerati lavoratori retribuiti a condizione che abbiano mantenuto un legame formale con l'impiego. Le assenze temporanee possono essere dovute ai seguenti motivi:

- malattia o infortunio; o
- festività o ferie; o
- sciopero o serrata; o
- motivi di studio o formazione professionale; o
- maternità o congedo parentale; o
- riduzione dell'attività lavorativa; o
- sospensione temporanea del lavoro per vari motivi, quali maltempo, guasti tecnici o elettrici, mancanza di materie prime o di carburante; o
- altra assenza temporanea, con o senza permesso.



Il legame formale con l'impiego è determinato in base a uno o più dei seguenti criteri:

- a) il fatto di percepire in via continuativa un salario o uno stipendio; o
- b) una garanzia di riprendere il lavoro al termine del periodo di inattività o l'esistenza di un accordo sulla data della ripresa del lavoro; o
- c) la durata dell'assenza dal lavoro che, se del caso, può essere il periodo per il quale i lavoratori possono percepire un'indennità senza l'obbligo di accettare altri lavori.

I lavoratori autonomi sono considerati «occupati» se hanno lavorato come tali durante la settimana di riferimento o se sono temporaneamente assenti dal lavoro e nel frattempo la loro impresa continua ad esistere.

I coadiuvanti familiari sono considerati «occupati» come gli altri dipendenti, cioè indipendentemente dal numero di ore lavorate durante il periodo di riferimento. Analogamente, sono classificate come «occupate» anche le persone che svolgono i compiti o le funzioni di un lavoratore dipendente per un familiare che vive nella stessa, o in un'altra, famiglia.

I «disoccupati» comprendono tutte le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano:

- a) «senza lavoro», vale a dire che non avevano un'occupazione retribuita o autonoma durante la settimana di riferimento; e
- b) «attualmente disponibili per lavorare», vale a dire disponibili per un'occupazione retribuita o autonoma durante la settimana di riferimento e nelle due settimane successive; e
- c) «in cerca di lavoro», vale a dire che avevano preso iniziative specifiche per cercare un'occupazione retribuita o autonoma nel corso delle quattro settimane che si sono concluse con la settimana di riferimento.

Per «altri» si intendono le persone escluse dalle forze di lavoro che ricevono aiuti pubblici o un sostegno privato e tutte le altre persone che non rientrano in nessuna delle suddette categorie.

Nell'attribuire una sola condizione a ciascuna persona va data la priorità alla condizione di «occupato» rispetto a quella di «disoccupato» e alla condizione di «disoccupato» rispetto a quella di «inattivo».

Nell'attribuire una sola condizione a ciascuna persona attualmente esclusa dalle forze di lavoro, va data la priorità alla condizione di «persone che non hanno raggiunto l'età minima per esercitare un'attività lavorativa» rispetto a quella di «beneficiari di una pensione o di un reddito da capitale», alla condizione di «beneficiari di una pensione o di un reddito da capitale» rispetto a quella di «studenti» e alla condizione di «studenti» rispetto ad «altri».

La modalità «studenti» (CAS.H.2.3.) comprende gli studenti del livello secondario e terziario che:

- hanno raggiunto o superato l'età minima per esercitare un'attività lavorativa e
- sono esclusi dalle forze di lavoro e
- non sono beneficiari di una pensione o di un reddito da capitale.

Condizione professionale o non professionale		CAS.L.	CAS.H.
0.	Totale	0.	0.
1.	Forze di lavoro	1.	1.
	1.1. Occupati	1.1.	1.1.
	1.2. Disoccupati	1.2.	1.2.
2.	Inattivi	2.	2.
	2.1. Persone che non hanno raggiunto l'età minima per esercitare un'attività lavorativa		2.1.
	2.2. Pensionati o fruitori di un reddito da capitale		2.2.
	2.3. Studenti		2.3.
	2.4. Altri		2.4.
3.	Non dichiarato	3.	3.

Le classificazioni della variabile «condizione professionale o non professionale» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.



Variabile: professione

Per «professione» si intende il tipo di lavoro svolto. Il «tipo di lavoro» è definito dai compiti e dalle funzioni principali del lavoro.

L'inserimento di una persona nelle classificazioni delle variabili «professione», «settore di attività economica» e «posizione nella professione» si basa sulla stessa attività lavorativa. Alle persone che prestano più di un'attività lavorativa si assegna una professione in base alla loro attività principale, determinata in funzione:

- 1) del tempo trascorso al lavoro o, in mancanza di tale informazione,
- 2) del reddito percepito.

Le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano occupate [cioè con una «condizione professionale o non professionale — CAS» di «occupato» (CAS.L. e CAS.H. 1.1)] durante la settimana di riferimento vanno classificate in un'unica modalità da OCC.1. a OCC.11.

Le persone di età inferiore a 15 anni e le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano:

- disoccupate durante la settimana di riferimento [«condizione professionale o non professionale» — «disoccupato» (CAS.L 1.2)] o che erano
- escluse dalle forze di lavoro [«condizione professionale o non professionale» — «inattivo» (CAS.L. e CAS.H.2.)] vanno classificate nella modalità «non applicabile» (OCC.12.).

Se la denominazione delle categorie della classificazione ISCO, in vigore il 1° gennaio 2021, differisce da quella indicata nelle categorie da OCC.2. a OCC.11., va utilizzata la denominazione della classificazione ISCO in vigore il 1° gennaio 2021.

Professione		OCC.
0.	Totale	0.
1.	Legislatori, imprenditori e alta dirigenza	1.
2.	Professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione	2.
3.	Professioni tecniche	3.
4.	Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio	4.
5.	Professioni qualificate nelle attività commerciali e nei servizi	5.
6.	Lavoratori specializzati nell'agricoltura, silvicoltura e pesca	6.
7.	Artigiani e affini	7.
8.	Operatori di impianti e di macchinari e addetti all'assemblaggio	8.
9.	Professioni non qualificate	9.
10.	Forze armate	10.
11.	Non dichiarato	11.
12.	Non applicabile	12.

La classificazione della variabile «professione» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: settore di attività economica

Per «settore di attività economica» si intende il tipo di produzione o di attività dell'azienda o di un'unità analoga in cui una persona occupata svolge la sua attività lavorativa. Per le persone che sono assunte e lavorano per un'impresa ma che in effetti hanno il loro luogo di lavoro in un'altra impresa («lavoratori interinali», «lavoratori distaccati»), si va rilevato il settore di attività economica dell'azienda in cui si trova il luogo di lavoro effettivo.

L'inserimento di una persona nelle classificazioni delle variabili «professione», «settore di attività economica» e «posizione nella professione» si basa sulla stessa attività lavorativa. Alle persone che prestano più di un'attività lavorativa si assegna un settore di attività economica in base alla loro attività principale, determinata in funzione:

- del tempo trascorso al lavoro o, in mancanza di tale informazione,
- del reddito percepito.



Le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano occupate [cioè con una «condizione professionale o non professionale — CAS» di «occupato» (CAS.L. e CAS.H. 1.1)] durante la settimana di riferimento vanno classificate in un'unica modalità da IND.1. a IND.11.

Le persone di età inferiore a 15 anni e le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano:

- disoccupate durante la settimana di riferimento [«condizione professionale o non professionale» - «disoccupato» (CAS.L e CAS.H.1.2)] o che erano
- escluse dalle forze di lavoro [«condizione professionale o non professionale» - «inattivo» (CAS.L. e CAS.H.2.)] vanno classificate nella modalità «non applicabile» (IND.12.).

Settore di attività economica		IND.L.	IND.H.
0.	Totale	0.	0.
1.	Agricoltura, silvicoltura e pesca	1.	1.
2.	Attività manifatturiere, estrattive e altre industrie	2.	2.
2.1.	Attività estrattive		2.1.
2.2.	Attività manifatturiere		2.2.
2.3.	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata		2.3.
2.4.	Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento		2.4.
3.	Costruzioni	3.	3.
4.	Commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporto e magazzinaggio, attività di servizi di alloggio e di ristorazione	4.	4.
4.1.	Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli		4.1.
4.2.	Trasporto e magazzinaggio		4.2.
4.3.	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione		4.3.
5.	Servizi di informazione e comunicazione	5.	5.
6.	Attività finanziarie e assicurative	6.	6.
7.	Attività immobiliari	7.	7.
8.	Attività professionali, scientifiche, tecniche, amministrative e servizi di supporto	8.	8.
8.1.	Attività professionali, scientifiche e tecniche		8.1.
8.2.	Attività amministrative e servizi di supporto		8.2.
9.	Pubblica amministrazione, difesa, istruzione, sanità e assistenza sociale	9.	9.
9.1.	Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria		9.1.
9.2.	Istruzione		9.2.
9.3.	Sanità e assistenza sociale		9.3.



Settore di attività economica		IND.L.	IND.H.
10.	Altri servizi	10.	10.
	10.1. Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento		10.1.
	10.2. Altre attività di servizi		10.2.
	10.3. Attività di famiglie come datori di lavoro; produzione di beni e di servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze		10.3.
	10.4. Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali		10.4.
11.	Non dichiarato	11.	11.
12.	Non applicabile	12.	12.

Se la denominazione delle categorie della classificazione NACE in vigore il 1° gennaio 2021 differisce da quella indicata nelle categorie da IND.1. a IND.10., si utilizza la denominazione della classificazione NACE in vigore il 1° gennaio 2021.

La classificazione della variabile «settore di attività economica» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: posizione nella professione

Un «lavoratore dipendente» è una persona che svolge un «lavoro retribuito», cioè un lavoro per il quale il contratto di lavoro implicito o esplicito assicura al dipendente una remunerazione di base che è indipendente dai ricavi dell'unità per la quale la persona lavora (tale unità può essere una società, un'istituzione senza scopo di lucro, un'amministrazione pubblica o una famiglia). Le persone che svolgono un «lavoro retribuito» percepiscono generalmente una remunerazione sotto forma di stipendio o salario, ma possono essere pagate anche con commissioni sulle vendite, salari a cottimo, premi o in natura mediante cibo, alloggio o formazione. Una parte o la totalità degli attrezzi, del capitale di esercizio, dei sistemi d'informazione e/o dei locali utilizzati dal dipendente possono appartenere ad altri e il dipendente può lavorare sotto la diretta supervisione o le precise direttive del proprietario o dei proprietari o delle persone dipendenti da questi.

Un «datore di lavoro» è una persona che, lavorando per conto proprio o con un numero esiguo di soci, svolge un «lavoro autonomo» e che, in questa veste, ha assunto per un periodo continuativo (comprendente la settimana di riferimento) una o più persone affinché lavorino per lui come «lavoratori dipendenti». Il datore di lavoro prende le decisioni operative concernenti l'impresa o delega tali decisioni mantenendo la responsabilità per il buon funzionamento dell'impresa.

Una persona che è sia datore di lavoro sia lavoratore dipendente, deve essere classificata in un unico gruppo in funzione:

- del tempo trascorso al lavoro o, in mancanza di tale informazione,
- del reddito percepito.

Un «lavoratore in proprio» è una persona che, lavorando per conto proprio o con uno o alcuni soci, svolge un «lavoro autonomo» e non ha assunto alcun «lavoratore dipendente» per un periodo continuativo (comprendente la settimana di riferimento).

Per «altre persone occupate» si intendono le persone che sono «coadiuvanti familiari» e «membri di cooperative di produzione».

Un «coadiuvante familiare» è una persona che:

- svolge un «lavoro autonomo» in un'azienda orientata al mercato gestita da un parente, vivendo nella stessa famiglia, e
- non può essere considerata un socio (cioè un datore di lavoro o un lavoratore in proprio) perché il grado di coinvolgimento nell'azienda, in termini di orario di lavoro o di altri fattori da determinare in base alle circostanze nazionali, non è comparabile a quello della persona che dirige l'azienda.

Un «membro di una cooperativa di produzione» è una persona che svolge un «lavoro autonomo» in un'azienda organizzata come una cooperativa, in cui ciascun membro partecipa con gli altri membri in condizioni di parità alle decisioni concernenti l'organizzazione della produzione, delle vendite e/o degli altri lavori, gli investimenti e la distribuzione degli utili tra i membri.



L'inserimento di una persona nelle classificazioni delle variabili «professione», «settore di attività economica» e «posizione nella professione» si basa sulla stessa attività lavorativa. Alle persone che prestano più di un'attività lavorativa si assegna una posizione nella professione in base alla loro attività principale, determinata in funzione:

- del tempo trascorso al lavoro o, in mancanza di tale informazione,
- del reddito percepito.

Le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano occupate [cioè con una «condizione professionale o non professionale — CAS» di «occupati» (CAS.L. e CAS.H.1.1)] durante la settimana di riferimento vanno classificate in un'unica modalità da SIE.1. a SIE.5., a seconda della loro posizione nella professione.

Le persone di età inferiore a 15 anni e le persone di età pari o superiore a 15 anni che erano:

- disoccupate durante la settimana di riferimento [«condizione professionale o non professionale — «disoccupati» [CAS.L.1.2. e CAS.H. 1.2)] o che erano
- escluse dalle forze di lavoro [«condizione professionale o non professionale — «inattivi» (CAS.L.2. e CAS.H.2.)] vanno classificate nella modalità «non applicabile» (SIE.6.).

Posizione nella professione		SIE.
0.	Totale	0.
1.	Lavoratori dipendenti	1.
2.	Datori di lavoro	2.
3.	Lavoratori in proprio	3.
4.	Altre persone occupate	4.
5.	Non dichiarato	5.
6.	Non applicabile	6.

La classificazione della variabile «posizione nella professione» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: livello di istruzione

Per livello di istruzione si intende il livello di studi più elevato completato con successo nel sistema scolastico del paese in cui l'istruzione è stata ricevuta. Qualsiasi istruzione che contribuisce al raggiungimento di un livello va presa in considerazione, anche se è stata impartita in sedi diverse da scuole e università.

Le persone di età pari o superiore a 15 anni vanno classificate in un'unica modalità da EDU.1. a EDU.10., a seconda del loro livello di istruzione (livello più elevato conseguito). Le persone di età inferiore a 15 anni vanno classificate nella modalità «non applicabile» (EDU.11.).

EDU.1. riguarda le persone che non hanno completato con successo il livello ISCED 1. Vi sono compresi gli individui che: non hanno mai seguito un programma di istruzione; hanno frequentato solo la scuola materna (definito come livello ISCED 0 nella classificazione dei programmi di istruzione); o hanno frequentato la scuola primaria senza completare con successo il livello ISCED 1.

Se la denominazione delle categorie della classificazione ISCED in vigore il 1° gennaio 2021 differisce da quella indicata nelle categorie da EDU.2. a EDU.9., si utilizza la denominazione della classificazione ISCED in vigore il 1° gennaio 2021.

Livello di istruzione (livello più elevato conseguito)		EDU.
0.	Totale	0.
1.	Livello ISCED 0: istruzione pre-elementare	1.
2.	Livello ISCED 1: istruzione elementare	2.
3.	Livello ISCED 2: istruzione secondaria inferiore	3.



Livello di istruzione (livello più elevato conseguito)		EDU.
4.	Livello ISCED 3: istruzione secondaria superiore	4.
5.	Livello ISCED 4: istruzione post-secondaria non terziaria	5.
6.	Livello ISCED 5: istruzione terziaria (extrauniversitaria)	6.
7.	Livello ISCED 6: Istruzione terziaria (primo livello)	7.
8.	Livello ISCED 7: Istruzione terziaria (secondo livello)	8.
9.	Livello ISCED 8: Dottorato di ricerca	9.
10.	Non dichiarato (persone di età pari o superiore a 15 anni)	10.
11.	Non applicabile (persone di età inferiore a 15 anni)	11.

La classificazione della variabile «livello di istruzione (livello più elevato conseguito)» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: luogo di nascita

Le informazioni sul «luogo di nascita» vanno rilevate prendendo in considerazione il luogo di dimora abituale della madre al momento della nascita o, se tale informazione non è disponibile, il luogo in cui è avvenuta la nascita.

Le informazioni relative al paese di nascita vanno rilevate in base ai confini internazionali esistenti al 1° gennaio 2021.

Per «Stato membro dell'UE» si intende un paese che è membro dell'Unione europea al 1° gennaio 2021.

Luogo di nascita			POB.L.	POB.M.	POB.H.
0.	Totale		0.	0.	0.
1.	Luogo di nascita nel paese dichiarante		1.	1.	1.
2.	Luogo di nascita in un paese diverso dal paese dichiarante		2.	2.	2.
	2.1.	Altro Stato membro dell'UE	2.1.	2.1.	2.1.
		2.1.01. Belgio			2.1.01.
		2.1.02. Bulgaria			2.1.02.
		2.1.03. Repubblica ceca			2.1.03.
		2.1.04. Danimarca			2.1.04.
		2.1.05. Germania			2.1.05.
		2.1.06. Estonia			2.1.06.
		2.1.07. Irlanda			2.1.07.
		2.1.08. Grecia			2.1.08.
		2.1.09. Spagna			2.1.09.
		2.1.10. Francia			2.1.10.
		2.1.11. Croazia			2.1.11.
		2.1.12. Italia			2.1.12.
		2.1.13. Cipro			2.1.13.



Luogo di nascita			POB.L.	POB.M.	POB.H.
	2.1.14.	Lettonia			2.1.14.
	2.1.15.	Lituania			2.1.15.
	2.1.16.	Lussemburgo			2.1.16.
	2.1.17.	Ungheria			2.1.17.
	2.1.18.	Malta			2.1.18.
	2.1.19.	Paesi Bassi			2.1.19.
	2.1.20.	Austria			2.1.20.
	2.1.21.	Polonia			2.1.21.
	2.1.22.	Portogallo			2.1.22.
	2.1.23.	Romania			2.1.23.
	2.1.24.	Slovenia			2.1.24.
	2.1.25.	Slovacchia			2.1.25.
	2.1.26.	Finlandia			2.1.26.
	2.1.27.	Svezia			2.1.27.
	2.1.28.	Regno Unito			2.1.28.
2.2.	Altro paese		2.2.	2.2.	2.2.
	2.2.1.	Altro paese europeo		2.2.1.	2.2.1.
		2.2.1.01. Albania			2.2.1.01.
		2.2.1.02. Andorra			2.2.1.02.
		2.2.1.03. Bielorussia			2.2.1.03.
		2.2.1.04. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia			2.2.1.04.
		2.2.1.05. Islanda			2.2.1.05.
		2.2.1.06. Kosovo (*)			2.2.1.06.
		2.2.1.07. Liechtenstein			2.2.1.07.
		2.2.1.08. Moldova			2.2.1.08.
		2.2.1.09. Monaco			2.2.1.09.
		2.2.1.10. Montenegro			2.2.1.10.
		2.2.1.11. Norvegia			2.2.1.11.
		2.2.1.12. Bosnia-Erzegovina			2.2.1.12.
		2.2.1.13. Federazione russa			2.2.1.13.
		2.2.1.14. San Marino			2.2.1.14.
		2.2.1.15. Serbia			2.2.1.15.



Luogo di nascita				POB.L.	POB.M.	POB.H.
		2.2.1.16.	Svizzera			2.2.1.16.
		2.2.1.17.	Turchia			2.2.1.17.
		2.2.1.18.	Ucraina			2.2.1.18.
		2.2.1.19.	Stato della Città del Vaticano			2.2.1.19.
		2.2.1.20.	Isole Fær Øer			2.2.1.20.
		2.2.1.21.	Gibilterra			2.2.1.21.
		2.2.1.22.	Guernsey			2.2.1.22.
		2.2.1.23.	Isola di Man			2.2.1.23.
		2.2.1.24.	Jersey			2.2.1.24.
		2.2.1.25.	Sark			2.2.1.25.
		2.2.1.26.	Altro paese europeo			2.2.1.26.
	2.2.2.	Africa			2.2.2.	2.2.2.
		2.2.2.01.	Algeria			2.2.2.01.
		2.2.2.02.	Angola			2.2.2.02.
		2.2.2.03.	Benin			2.2.2.03.
		2.2.2.04.	Botswana			2.2.2.04.
		2.2.2.05.	Burkina Faso			2.2.2.05.
		2.2.2.06.	Burundi			2.2.2.06.
		2.2.2.07.	Camerun			2.2.2.07.
		2.2.2.08.	Capo Verde			2.2.2.08.
		2.2.2.09.	Repubblica centrafricana			2.2.2.09.
		2.2.2.10.	Ciad			2.2.2.10.
		2.2.2.11.	Comore			2.2.2.11.
		2.2.2.12.	Congo			2.2.2.12.
		2.2.2.13.	Costa d'Avorio			2.2.2.13.
		2.2.2.14.	Repubblica democratica del Congo			2.2.2.14.
		2.2.2.15.	Gibuti			2.2.2.15.
		2.2.2.16.	Egitto			2.2.2.16.
		2.2.2.17.	Guinea equatoriale			2.2.2.17.
		2.2.2.18.	Eritrea			2.2.2.18.
		2.2.2.19.	Etiopia			2.2.2.19.
		2.2.2.20.	Gabon			2.2.2.20.




Luogo di nascita				POB.L.	POB.M.	POB.H.	
			2.2.2.21.	Gambia			2.2.2.21.
			2.2.2.22.	Ghana			2.2.2.22.
			2.2.2.23.	Guinea			2.2.2.23.
			2.2.2.24.	Guinea-Bissau			2.2.2.24.
			2.2.2.25.	Kenya			2.2.2.25.
			2.2.2.26.	Lesotho			2.2.2.26.
			2.2.2.27.	Liberia			2.2.2.27.
			2.2.2.28.	Libia			2.2.2.28.
			2.2.2.29.	Madagascar			2.2.2.29.
			2.2.2.30.	Malawi			2.2.2.30.
			2.2.2.31.	Mali			2.2.2.31.
			2.2.2.32.	Mauritania			2.2.2.32.
			2.2.2.33.	Maurizio			2.2.2.33.
			2.2.2.34.	Marocco			2.2.2.34.
			2.2.2.35.	Mozambico			2.2.2.35.
			2.2.2.36.	Namibia			2.2.2.36.
			2.2.2.37.	Niger			2.2.2.37.
			2.2.2.38.	Nigeria			2.2.2.38.
			2.2.2.39.	Ruanda			2.2.2.39.
			2.2.2.40.	Sant'Elena			2.2.2.40.
			2.2.2.41.	Sao Tomé e Principe			2.2.2.41.
			2.2.2.42.	Senegal			2.2.2.42.
			2.2.2.43.	Seychelles			2.2.2.43.
			2.2.2.44.	Sierra Leone			2.2.2.44.
			2.2.2.45.	Somalia			2.2.2.45.
			2.2.2.46.	Sud Africa			2.2.2.46.
			2.2.2.47.	Sudan			2.2.2.47.
			2.2.2.48.	Sud Sudan			2.2.2.48.
			2.2.2.49.	Swaziland			2.2.2.49.
			2.2.2.50.	Togo			2.2.2.50.
			2.2.2.51.	Tunisia			2.2.2.51.
			2.2.2.52.	Uganda			2.2.2.52.




Luogo di nascita				POB.L.	POB.M.	POB.H.
		2.2.2.53.	Tanzania			2.2.2.53.
		2.2.2.54.	Sahara occidentale			2.2.2.54.
		2.2.2.55.	Zambia			2.2.2.55.
		2.2.2.56.	Zimbabwe			2.2.2.56.
		2.2.2.57.	Altro paese dell'Africa			2.2.2.57.
	2.2.3.	Caraibi, Sud o Centro America			2.2.3.	2.2.3.
		2.2.3.01.	Anguilla			2.2.3.01.
		2.2.3.02.	Antigua e Barbuda			2.2.3.02.
		2.2.3.03.	Argentina			2.2.3.03.
		2.2.3.04.	Aruba			2.2.3.04.
		2.2.3.05.	Bahamas			2.2.3.05.
		2.2.3.06.	Barbados			2.2.3.06.
		2.2.3.07.	Belize			2.2.3.07.
		2.2.3.08.	Bolivia			2.2.3.08.
		2.2.3.09.	Brasile			2.2.3.09.
		2.2.3.10.	Isole Vergini britanniche			2.2.3.10.
		2.2.3.11.	Isole Cayman			2.2.3.11.
		2.2.3.12.	Cile			2.2.3.12.
		2.2.3.13.	Colombia			2.2.3.13.
		2.2.3.14.	Costa Rica			2.2.3.14.
		2.2.3.15.	Cuba			2.2.3.15.
		2.2.3.16.	Curaçao			2.2.3.16.
		2.2.3.17.	Dominica			2.2.3.17.
		2.2.3.18.	Repubblica dominicana			2.2.3.18.
		2.2.3.19.	Ecuador			2.2.3.19.
		2.2.3.20.	El Salvador			2.2.3.20.
		2.2.3.21.	Isole Falkland (Malvine)			2.2.3.21.
		2.2.3.22.	Grenada			2.2.3.22.
		2.2.3.23.	Guatemala			2.2.3.23.
		2.2.3.24.	Guyana			2.2.3.24.
		2.2.3.25.	Haiti			2.2.3.25.
		2.2.3.26.	Honduras			2.2.3.26.




Luogo di nascita				POB.L.	POB.M.	POB.H.
		2.2.3.27.	Giamaica			2.2.3.27.
		2.2.3.28.	Messico			2.2.3.28.
		2.2.3.29.	Monserrat			2.2.3.29.
		2.2.3.30.	Nicaragua			2.2.3.30.
		2.2.3.31.	Panama			2.2.3.31.
		2.2.3.32.	Paraguay			2.2.3.32.
		2.2.3.33.	Perù			2.2.3.33.
		2.2.3.34.	Saint-Barthélemy			2.2.3.34.
		2.2.3.35.	Saint Kitts e Nevis			2.2.3.35.
		2.2.3.36.	Santa Lucia			2.2.3.36.
		2.2.3.37.	Saint-Martin (FR)			2.2.3.37.
		2.2.3.38.	Sint Maarten (NL)			2.2.3.38.
		2.2.3.39.	Saint Vincent e Grenadine			2.2.3.39.
		2.2.3.40.	Suriname			2.2.3.40.
		2.2.3.41.	Trinidad e Tobago			2.2.3.41.
		2.2.3.42.	Isole Turks e Caicos			2.2.3.42.
		2.2.3.43.	Uruguay			2.2.3.43.
		2.2.3.44.	Venezuela			2.2.3.44.
		2.2.3.45.	Altro paese dei Caraibi, del Sud o Centro America			2.2.3.45.
	2.2.4.	Nord America			2.2.4.	2.2.4.
		2.2.4.01.	Canada			2.2.4.01.
		2.2.4.02.	Groenlandia			2.2.4.02.
		2.2.4.03.	Stati Uniti d'America			2.2.4.03.
		2.2.4.04.	Bermuda			2.2.4.04.
		2.2.4.05.	Saint Pierre e Miquelon			2.2.4.05.
		2.2.4.06.	Altro paese del Nord America			2.2.4.06.
	2.2.5.	Asia			2.2.5.	2.2.5.
		2.2.5.01.	Afghanistan			2.2.5.01.
		2.2.5.02.	Armenia			2.2.5.02.
		2.2.5.03.	Azerbaijan			2.2.5.03.
		2.2.5.04.	Bahrein			2.2.5.04.
		2.2.5.05.	Bangladesh			2.2.5.05.



Luogo di nascita				POB.L.	POB.M.	POB.H.
		2.2.5.06.	Bhutan			2.2.5.06.
		2.2.5.07.	Brunei Darussalam			2.2.5.07.
		2.2.5.08.	Cambogia			2.2.5.08.
		2.2.5.09.	Cina			2.2.5.09.
		2.2.5.10.	Georgia			2.2.5.10.
		2.2.5.11.	India			2.2.5.11.
		2.2.5.12.	Indonesia			2.2.5.12.
		2.2.5.13.	Iraq			2.2.5.13.
		2.2.5.14.	Iran			2.2.5.14.
		2.2.5.15.	Israele			2.2.5.15.
		2.2.5.16.	Giappone			2.2.5.16.
		2.2.5.17.	Giordania			2.2.5.17.
		2.2.5.18.	Kazakhstan			2.2.5.18.
		2.2.5.19.	Corea del Nord			2.2.5.19.
		2.2.5.20.	Corea del Sud			2.2.5.20.
		2.2.5.21.	Kuwait			2.2.5.21.
		2.2.5.22.	Kirghizistan			2.2.5.22.
		2.2.5.23.	Laos			2.2.5.23.
		2.2.5.24.	Libano			2.2.5.24.
		2.2.5.25.	Malaysia			2.2.5.25.
		2.2.5.26.	Maldive			2.2.5.26.
		2.2.5.27.	Mongolia			2.2.5.27.
		2.2.5.28.	Myanmar/Birmania			2.2.5.28.
		2.2.5.29.	Nepal			2.2.5.29.
		2.2.5.30.	Oman			2.2.5.30.
		2.2.5.31.	Pakistan			2.2.5.31.
		2.2.5.32.	Filippine			2.2.5.32.
		2.2.5.33.	Qatar			2.2.5.33.
		2.2.5.34.	Arabia Saudita			2.2.5.34.
		2.2.5.35.	Singapore			2.2.5.35.
		2.2.5.36.	Sri Lanka			2.2.5.36.
		2.2.5.37.	Siria			2.2.5.37.



Luogo di nascita				POB.L.	POB.M.	POB.H.
		2.2.5.38.	Taiwan			2.2.5.38.
		2.2.5.39.	Tagikistan			2.2.5.39.
		2.2.5.40.	Thailandia			2.2.5.40.
		2.2.5.41.	Timor Leste			2.2.5.41.
		2.2.5.42.	Turkmenistan			2.2.5.42.
		2.2.5.43.	Emirati arabi uniti			2.2.5.43.
		2.2.5.44.	Uzbekistan			2.2.5.44.
		2.2.5.45.	Vietnam			2.2.5.45.
		2.2.5.46.	Palestina			2.2.5.46.
		2.2.5.47.	Yemen			2.2.5.47.
		2.2.5.48.	Altro paese in Asia			2.2.5.48.
	2.2.6.	Oceania (OC)			2.2.6.	2.2.6.
		2.2.6.01.	Australia			2.2.6.01.
		2.2.6.02.	Stati federati di Micronesia			2.2.6.02.
		2.2.6.03.	Isole Cook (NZ)			2.2.6.03.
		2.2.6.04.	Figi			2.2.6.04.
		2.2.6.05.	Polinesia francese			2.2.6.05.
		2.2.6.06.	Terre australi e antartiche francesi			2.2.6.06.
		2.2.6.07.	Kiribati			2.2.6.07.
		2.2.6.08.	Isole Marshall			2.2.6.08.
		2.2.6.09.	Nauru			2.2.6.09.
		2.2.6.10.	Nuova Caledonia			2.2.6.10.
		2.2.6.11.	Nuova Zelanda			2.2.6.11.
		2.2.6.12.	Palau			2.2.6.12.
		2.2.6.13.	Papua Nuova Guinea			2.2.6.13.
		2.2.6.14.	Samoa			2.2.6.14.
		2.2.6.15.	Isole Salomone			2.2.6.15.
		2.2.6.16.	Tonga			2.2.6.16.
		2.2.6.17.	Tuvalu			2.2.6.17.
		2.2.6.18.	Isole Pitcairn			2.2.6.18.
		2.2.6.19.	Vanuatu			2.2.6.19.



Luogo di nascita				POB.L.	POB.M.	POB.H.
		2.2.6.20.	Wallis e Futuna			2.2.6.20.
		2.2.6.21.	Altro paese dell'Oceania			2.2.6.21.
3.	Altro			3.	3.	3.
4.	Non dichiarato			4.	4.	4.

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni sulla statualità ed è conforme alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 1244/1999 e al parere della Corte internazionale di giustizia (CIG) sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Le classificazioni della variabile «luogo di nascita» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

L'elenco dei paesi nella classificazione «luogo di nascita» si applica solo a fini statistici.

Variabile: paese di cittadinanza

Per cittadinanza si intende lo specifico vincolo giuridico tra un individuo e lo Stato di appartenenza, acquisito per nascita o per naturalizzazione, mediante dichiarazione, opzione, matrimonio o altre modalità previste dalla legislazione nazionale.

Ad una persona con cittadinanza doppia o multipla va assegnato un unico paese di cittadinanza, da determinare con il seguente ordine di precedenza:

1. paese dichiarante; o
2. se la persona non ha la cittadinanza del paese dichiarante: altro Stato membro dell'UE; o
3. se la persona non ha la cittadinanza di un altro Stato membro dell'UE: altro paese non membro dell'Unione europea.

Nei casi di doppia cittadinanza, in cui entrambi i paesi sono Stati membri dell'Unione europea ma nessuno è il paese dichiarante, gli Stati membri determinano il paese di cittadinanza da assegnare.

Per «Stato membro dell'UE» si intende un paese che è membro dell'Unione europea al 1° gennaio 2021.

Per i paesi dichiaranti che sono Stati membri dell'UE, la sottocategoria della modalità «cittadinanza non del paese dichiarante, ma di un altro Stato membro dell'UE» (COC.H.2.1.) che si riferisce al loro Stato membro non si applica. Per i paesi dichiaranti che non sono Stati membri dell'UE, la modalità «cittadinanza non del paese dichiarante, ma di un altro Stato membro dell'UE» (COC.L.2.1. COC.M.2.1. COC.H.2.1.) va sostituita con «cittadinanza di uno Stato membro dell'UE».

Le persone che non sono né cittadini di un paese né apolidi e che esercitano alcuni ma non tutti i diritti e i doveri associati alla cittadinanza vanno classificate nella modalità «non cittadini riconosciuti» (COC.H. 2.2.1.20.).


Paese di cittadinanza			COCL.	COC.M.	COCH.
0.	Totale		0.	0.	0.
1.	Cittadinanza del paese dichiarante		1.	1.	1.
2.	Cittadinanza di un paese diverso dal paese dichiarante		2.	2.	2.
	2.1.	Cittadinanza non del paese dichiarante, ma di un altro Stato membro dell'UE	2.1.	2.1.	2.1.
		2.1.01. Belgio			2.1.01.
		2.1.02. Bulgaria			2.1.02.
		2.1.03. Repubblica ceca			2.1.03.
		2.1.04. Danimarca			2.1.04.
		2.1.05. Germania			2.1.05.




Paese di cittadinanza			COCL.	COCM.	COCH.
	2.1.06.	Estonia			2.1.06.
	2.1.07.	Irlanda			2.1.07.
	2.1.08.	Grecia			2.1.08.
	2.1.09.	Spagna			2.1.09.
	2.1.10.	Francia			2.1.10.
	2.1.11.	Croazia			2.1.11.
	2.1.12.	Italia			2.1.12.
	2.1.13.	Cipro			2.1.13.
	2.1.14.	Lettonia			2.1.14.
	2.1.15.	Lituania			2.1.15.
	2.1.16.	Lussemburgo			2.1.16.
	2.1.17.	Ungheria			2.1.17.
	2.1.18.	Malta			2.1.18.
	2.1.19.	Paesi Bassi			2.1.19.
	2.1.20.	Austria			2.1.20.
	2.1.21.	Polonia			2.1.21.
	2.1.22.	Portogallo			2.1.22.
	2.1.23.	Romania			2.1.23.
	2.1.24.	Slovenia			2.1.24.
	2.1.25.	Slovacchia			2.1.25.
	2.1.26.	Finlandia			2.1.26.
	2.1.27.	Svezia			2.1.27.
	2.1.28.	Regno Unito			2.1.28.
2.2.	Cittadinanza di un paese non membro dell'UE		2.2.	2.2.	2.2.
	2.2.1.	Altro paese europeo		2.2.1.	2.2.1.
		2.2.1.01. Albania			2.2.1.01.
		2.2.1.02. Andorra			2.2.1.02.
		2.2.1.03. Bielorussia			2.2.1.03.
		2.2.1.04. Ex Repubblica iugoslava di Macedonia			2.2.1.04.
		2.2.1.05. Islanda			2.2.1.05.
		2.2.1.06. Kosovo (*)			2.2.1.06.
		2.2.1.07. Liechtenstein			2.2.1.07.



Paese di cittadinanza				COCL.	COCM.	COCH.
		2.2.1.08.	Moldova			2.2.1.08.
		2.2.1.09.	Monaco			2.2.1.09.
		2.2.1.10.	Montenegro			2.2.1.10.
		2.2.1.11.	Norvegia			2.2.1.11.
		2.2.1.12.	Bosnia-Erzegovina			2.2.1.12.
		2.2.1.13.	Federazione russa			2.2.1.13.
		2.2.1.14.	San Marino			2.2.1.14.
		2.2.1.15.	Serbia			2.2.1.15.
		2.2.1.16.	Svizzera			2.2.1.16.
		2.2.1.17.	Turchia			2.2.1.17.
		2.2.1.18.	Ucraina			2.2.1.18.
		2.2.1.19.	Stato della Città del Vaticano			2.2.1.19.
		2.2.1.20.	Non cittadini riconosciuti			2.2.1.20.
		2.2.1.21.	Altro paese in Europa			2.2.1.21.
	2.2.2.	Paese dell'Africa			2.2.2.	2.2.2.
		2.2.2.01.	Algeria			2.2.2.01.
		2.2.2.02.	Angola			2.2.2.02.
		2.2.2.03.	Benin			2.2.2.03.
		2.2.2.04.	Botswana			2.2.2.04.
		2.2.2.05.	Burkina Faso			2.2.2.05.
		2.2.2.06.	Burundi			2.2.2.06.
		2.2.2.07.	Camerun			2.2.2.07.
		2.2.2.08.	Capo Verde			2.2.2.08.
		2.2.2.09.	Repubblica centrafricana			2.2.2.09.
		2.2.2.10.	Ciad			2.2.2.10.
		2.2.2.11.	Comore			2.2.2.11.
		2.2.2.12.	Congo			2.2.2.12.
		2.2.2.13.	Costa d'Avorio			2.2.2.13.
		2.2.2.14.	Repubblica democratica del Congo			2.2.2.14.
		2.2.2.15.	Gibuti			2.2.2.15.
		2.2.2.16.	Egitto			2.2.2.16.
		2.2.2.17.	Guinea equatoriale			2.2.2.17.



Paese di cittadinanza				COCL.	COC.M.	COCH.
			2.2.2.18.	Eritrea		2.2.2.18.
			2.2.2.19.	Etiopia		2.2.2.19.
			2.2.2.20.	Gabon		2.2.2.20.
			2.2.2.21.	Gambia		2.2.2.21.
			2.2.2.22.	Ghana		2.2.2.22.
			2.2.2.23.	Guinea		2.2.2.23.
			2.2.2.24.	Guinea-Bissau		2.2.2.24.
			2.2.2.25.	Kenya		2.2.2.25.
			2.2.2.26.	Lesotho		2.2.2.26.
			2.2.2.27.	Liberia		2.2.2.27.
			2.2.2.28.	Libia		2.2.2.28.
			2.2.2.29.	Madagascar		2.2.2.29.
			2.2.2.30.	Malawi		2.2.2.30.
			2.2.2.31.	Mali		2.2.2.31.
			2.2.2.32.	Mauritania		2.2.2.32.
			2.2.2.33.	Maurizio		2.2.2.33.
			2.2.2.34.	Marocco		2.2.2.34.
			2.2.2.35.	Mozambico		2.2.2.35.
			2.2.2.36.	Namibia		2.2.2.36.
			2.2.2.37.	Niger		2.2.2.37.
			2.2.2.38.	Nigeria		2.2.2.38.
			2.2.2.39.	Ruanda		2.2.2.39.
			2.2.2.40.	Sao Tomé e Principe		2.2.2.40.
			2.2.2.41.	Senegal		2.2.2.41.
			2.2.2.42.	Seychelles		2.2.2.42.
			2.2.2.43.	Sierra Leone		2.2.2.43.
			2.2.2.44.	Somalia		2.2.2.44.
			2.2.2.45.	Sud Africa		2.2.2.45.
			2.2.2.46.	Sudan		2.2.2.46.
			2.2.2.47.	Sud Sudan		2.2.2.47.
			2.2.2.48.	Swaziland		2.2.2.48.
			2.2.2.49.	Togo		2.2.2.49.



Paese di cittadinanza				COCL.	COC.M.	COCH.
		2.2.2.50.	Tunisia			2.2.2.50.
		2.2.2.51.	Uganda			2.2.2.51.
		2.2.2.52.	Tanzania			2.2.2.52.
		2.2.2.53.	Sahara occidentale			2.2.2.53.
		2.2.2.54.	Zambia			2.2.2.54.
		2.2.2.55.	Zimbabwe			2.2.2.55.
		2.2.2.56.	Altro paese in Africa			2.2.2.56.
	2.2.3.	Paese dei Caraibi, del Sud o Centro America			2.2.3.	2.2.3.
		2.2.3.01.	Antigua e Barbuda			2.2.3.01.
		2.2.3.02.	Argentina			2.2.3.02.
		2.2.3.03.	Aruba			2.2.3.03.
		2.2.3.04.	Bahamas			2.2.3.04.
		2.2.3.05.	Barbados			2.2.3.05.
		2.2.3.06.	Belize			2.2.3.06.
		2.2.3.07.	Bolivia			2.2.3.07.
		2.2.3.08.	Brasile			2.2.3.08.
		2.2.3.09.	Cile			2.2.3.09.
		2.2.3.10.	Colombia			2.2.3.10.
		2.2.3.11.	Costa Rica			2.2.3.11.
		2.2.3.12.	Cuba			2.2.3.12.
		2.2.3.13.	Curaçao			2.2.3.13.
		2.2.3.14.	Dominica			2.2.3.14.
		2.2.3.15.	Repubblica dominicana			2.2.3.15.
		2.2.3.16.	Ecuador			2.2.3.16.
		2.2.3.17.	El Salvador			2.2.3.17.
		2.2.3.18.	Grenada			2.2.3.18.
		2.2.3.19.	Guatemala			2.2.3.19.
		2.2.3.20.	Guyana			2.2.3.20.
		2.2.3.21.	Haiti			2.2.3.21.
		2.2.3.22.	Honduras			2.2.3.22.
		2.2.3.23.	Giamaica			2.2.3.23.
		2.2.3.24.	Messico			2.2.3.24.



Paese di cittadinanza				COCL.	COC.M.	COCH.
		2.2.3.25.	Nicaragua			2.2.3.25.
		2.2.3.26.	Panama			2.2.3.26.
		2.2.3.27.	Paraguay			2.2.3.27.
		2.2.3.28.	Perù			2.2.3.28.
		2.2.3.29.	Saint Kitts e Nevis			2.2.3.29.
		2.2.3.30.	Santa Lucia			2.2.3.30.
		2.2.3.31.	Sint Maarten (NL)			2.2.3.31.
		2.2.3.32.	Saint Vincent e Grenadine			2.2.3.32.
		2.2.3.33.	Suriname			2.2.3.33.
		2.2.3.34.	Trinidad e Tobago			2.2.3.34.
		2.2.3.35.	Uruguay			2.2.3.35.
		2.2.3.36.	Venezuela			2.2.3.36.
		2.2.3.37.	Altro paese dei Caraibi, del Sud o Centro America			2.2.3.37.
	2.2.4.	Paese del Nord America			2.2.4.	2.2.4.
		2.2.4.01.	Canada			2.2.4.01.
		2.2.4.02.	Stati Uniti d'America			2.2.4.02.
		2.2.4.03.	Altro paese del Nord America			2.2.4.03.
	2.2.5.	Paese dell'Asia			2.2.5.	2.2.5.
		2.2.5.01.	Afghanistan			2.2.5.01.
		2.2.5.02.	Armenia			2.2.5.02.
		2.2.5.03.	Azerbaigian			2.2.5.03.
		2.2.5.04.	Bahrein			2.2.5.04.
		2.2.5.05.	Bangladesh			2.2.5.05.
		2.2.5.06.	Bhutan			2.2.5.06.
		2.2.5.07.	Brunei Darussalam			2.2.5.07.
		2.2.5.08.	Cambogia			2.2.5.08.
		2.2.5.09.	Cina			2.2.5.09.
		2.2.5.10.	Georgia			2.2.5.10.
		2.2.5.11.	India			2.2.5.11.
		2.2.5.12.	Indonesia			2.2.5.12.
		2.2.5.13.	Iraq			2.2.5.13.
		2.2.5.14.	Iran			2.2.5.14.



Paese di cittadinanza				COCL.	COCM.	COCH.
		2.2.5.15.	Israele			2.2.5.15.
		2.2.5.16.	Giappone			2.2.5.16.
		2.2.5.17.	Giordania			2.2.5.17.
		2.2.5.18.	Kazakhstan			2.2.5.18.
		2.2.5.19.	Corea del Nord			2.2.5.19.
		2.2.5.20.	Corea del Sud			2.2.5.20.
		2.2.5.21.	Kuwait			2.2.5.21.
		2.2.5.22.	Kirghizistan			2.2.5.22.
		2.2.5.23.	Laos			2.2.5.23.
		2.2.5.24.	Libano			2.2.5.24.
		2.2.5.25.	Malaysia			2.2.5.25.
		2.2.5.26.	Maldive			2.2.5.26.
		2.2.5.27.	Mongolia			2.2.5.27.
		2.2.5.28.	Myanmar/Birmania			2.2.5.28.
		2.2.5.29.	Nepal			2.2.5.29.
		2.2.5.30.	Oman			2.2.5.30.
		2.2.5.31.	Pakistan			2.2.5.31.
		2.2.5.32.	Filippine			2.2.5.32.
		2.2.5.33.	Qatar			2.2.5.33.
		2.2.5.34.	Arabia Saudita			2.2.5.34.
		2.2.5.35.	Singapore			2.2.5.35.
		2.2.5.36.	Sri Lanka			2.2.5.36.
		2.2.5.37.	Siria			2.2.5.37.
		2.2.5.38.	Taiwan			2.2.5.38.
		2.2.5.39.	Tagikistan			2.2.5.39.
		2.2.5.40.	Thailandia			2.2.5.40.
		2.2.5.41.	Timor Leste			2.2.5.41.
		2.2.5.42.	Turkmenistan			2.2.5.42.
		2.2.5.43.	Emirati arabi uniti			2.2.5.43.
		2.2.5.44.	Uzbekistan			2.2.5.44.
		2.2.5.45.	Vietnam			2.2.5.45.
		2.2.5.46.	Palestina			2.2.5.46.
		2.2.5.47.	Yemen			2.2.5.47.



Paese di cittadinanza				COCL.	COC.M.	COCH.
		2.2.5.48.	Altro paese in Asia			2.2.5.48.
	2.2.6.	Paese dell'Oceania			2.2.6.	2.2.6.
		2.2.6.01.	Australia			2.2.6.01.
		2.2.6.02.	Stati federati di Micronesia			2.2.6.02.
		2.2.6.03.	Figi			2.2.6.03.
		2.2.6.04.	Kiribati			2.2.6.04.
		2.2.6.05.	Isole Marshall			2.2.6.05.
		2.2.6.06.	Nauru			2.2.6.06.
		2.2.6.07.	Nuova Zelanda			2.2.6.07.
		2.2.6.08.	Palau			2.2.6.08.
		2.2.6.09.	Papua Nuova Guinea			2.2.6.09.
		2.2.6.10.	Samoa			2.2.6.10.
		2.2.6.11.	Isole Salomone			2.2.6.11.
		2.2.6.12.	Tonga			2.2.6.12.
		2.2.6.13.	Tuvalu			2.2.6.13.
		2.2.6.14.	Vanuatu			2.2.6.14.
		2.2.6.15.	Altro paese in Oceania			2.2.6.15.
3.	Apolide			3.	3.	3.
4.	Non dichiarato			4.	4.	4.

(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni sulla statualità ed è conforme alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 1244/1999 e al parere della Corte internazionale di giustizia (CIG) sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Le classificazioni della variabile «paese di cittadinanza» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

L'elenco dei paesi nella classificazione «paese di cittadinanza» si applica solo a fini statistici.

Variabile: precedente dimora abituale all'estero e anno di arrivo nel paese (dal 1980)

L'anno di arrivo è l'anno di calendario in cui una persona ha stabilito più recentemente la propria dimora abituale nel paese. Va indicato l'anno di arrivo più recente nel paese e non l'anno del primo arrivo (la variabile «anno di arrivo nel paese» non fornisce quindi informazioni sui soggiorni interrotti).

La classificazione «anno di arrivo nel paese dal 2010 in poi» si concentra sulla migrazione internazionale più recente dal 2010 in poi.

Anno di arrivo nel paese dal 2010 in poi		YAT.
0.	Totale	0.
1.	Dimoranti abitualmente all'estero in precedenza e arrivati nel 2010 o successivamente	1.
2.	Dimoranti abitualmente all'estero in precedenza e arrivati nel 2009 o prima, o persone che non hanno mai dimorato abitualmente all'estero	2.
3.	Non dichiarato	3.



La classificazione della variabile «anno di arrivo nel paese dal 2010 in poi» è progettata per classificare tutti i totali o subtotali che si riferiscono alle persone.

Le classificazioni per «anno di arrivo nel paese dal 1980 in poi» si concentrano sulla migrazione internazionale dal 1980 in avanti.

I dati per il 2021 si riferiscono al periodo compreso tra il 1º gennaio 2021 e la data di riferimento.

Anno di arrivo nel paese dal 1980 in poi				YAE.L.	YAE.H.
0.	Totale			0.	0.
1.	Dimoranti abitualmente all'estero in precedenza e arrivati nel 1980 o successivamente			1.	1.
	1.1.	2020 — 2021		1.1.	1.1.
		1.1.1.	2021		1.1.1.
		1.1.2.	2020		1.1.2.
	1.2.	2015 — 2019		1.2.	1.2.
		1.2.1.	2019		1.2.1.
		1.2.2.	2018		1.2.2.
		1.2.3.	2017		1.2.3.
		1.2.4.	2016		1.2.4.
		1.2.5.	2015		1.2.5.
	1.3.	2010 — 2014		1.3.	1.3.
		1.3.1.	2014		1.3.1.
		1.3.2.	2013		1.3.2.
		1.3.3.	2012		1.3.3.
		1.3.4.	2011		1.3.4.
		1.3.5.	2010		1.3.5.
	1.4.	2005 — 2009		1.4.	1.4.
		1.4.1.	2009		1.4.1.
		1.4.2.	2008		1.4.2.
		1.4.3.	2007		1.4.3.
		1.4.4.	2006		1.4.4.
		1.4.5.	2005		1.4.5.
	1.5.	2000 — 2004		1.5.	1.5.
	1.6.	1995 — 1999		1.6.	1.6.
	1.7.	1990 — 1994		1.7.	1.7.
	1.8.	1985 — 1989		1.8.	1.8.
	1.9.	1980 — 1984		1.9.	1.9.
2.	Dimoranti abitualmente all'estero in precedenza e arrivati nel 1979 o prima, oppure persone che non hanno mai dimorato abitualmente all'estero			2.	2.
3.	Non dichiarato			3.	3.



Le classificazioni della variabile «anno di arrivo nel paese dal 1980 in poi» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: dimora abituale precedente e data di arrivo nel luogo di dimora abituale attuale; o dimora abituale un anno prima del censimento

Va indicata la relazione tra la dimora abituale attuale e la dimora abituale un anno prima del censimento.

Nella classificazione «dimora abituale un anno prima del censimento» qualsiasi cambiamento di residenza si riferisce al periodo compreso tra la data di riferimento e un anno prima di tale data. Anche un trasferimento all'interno della stessa zona LAU2 va considerato come un trasferimento all'interno della stessa zona NUTS 3.

I bambini di età inferiore a un anno vanno classificati nella modalità «non applicabile» (ROY.4).

I paesi che raccolgono informazioni sulla variabile «dimora abituale precedente e data di arrivo nel luogo di dimora abituale attuale» classificano tutte le persone che hanno cambiato la propria dimora abituale più di una volta nell'anno precedente la data di riferimento, in base alla dimora abituale precedente, cioè alla dimora abituale da cui si sono trasferite nel luogo di dimora abituale attuale.

Dimora abituale un anno prima del censimento			ROY.
0.	Totale		0.
1.	Stessa dimora abituale		1.
2.	Dimora abituale cambiata		2.
	2.1.	Trasferimento all'interno del paese dichiarante	2.1.
	2.1.1.	Dimora abituale un anno prima del censimento all'interno della stessa zona NUTS 3 della dimora abituale attuale	2.1.1.
	2.1.2.	Dimora abituale un anno prima del censimento in una zona NUTS 3 diversa da quella della dimora abituale attuale	2.1.2.
	2.2.	Trasferimento dall'estero nel paese dichiarante	2.2.
3.	Non dichiarato		3.
4.	Non applicabile		4.

La classificazione della variabile «dimora abituale un anno prima del censimento» è progettata per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: posizione nel nucleo familiare

Il concetto di nucleo familiare è inteso in senso stretto, vale a dire come insieme di due o più persone che vivono nella stessa famiglia, come marito e moglie, come conviventi registrati in unione civile, come partner in unione consensuale o come genitore e figlio. Un nucleo familiare è costituito pertanto da una coppia senza figli, da una coppia con uno o più figli o da un genitore solo con uno o più figli. Questo concetto di nucleo familiare limita il rapporto tra bambini e adulti alla sola parentela diretta (di primo grado), cioè al rapporto tra genitori e figli.

Per figli si intendono i figli o le figlie propri, del coniuge o adottivi (indipendentemente dall'età e dallo stato civile) che dimorano abitualmente nella famiglia di almeno uno dei genitori e che non hanno un partner o figli propri nella stessa famiglia. I bambini in affidamento non vanno inclusi. Un figlio o una figlia che vivono con un coniuge, con un convivente registrato, con un partner in un'unione consensuale o con uno o più figli, non sono considerati come figli. Per un bambino che vive alternativamente in due famiglie (ad esempio se i genitori sono divorziati) si considera come nucleo familiare la famiglia in cui trascorre la maggior parte del tempo. Qualora il tempo trascorso dal bambino con i genitori sia equamente diviso tra questi, si prende in considerazione il nucleo familiare in cui il bambino si trova la notte del censimento o, alternativamente, quello in cui il bambino ha la residenza legale o dichiarata.



Il termine «partner» comprende le coppie di coniugi, le coppie di conviventi registrati e le coppie in unione consensuale. Per «unione civile» vale la definizione fornita nelle specifiche tecniche per la variabile «stato civile de jure».

Due persone sono considerate partner in «unione consensuale» se:

- appartengono alla stessa famiglia e
- hanno una relazione di tipo coniugale e
- non sono legate reciprocamente dal vincolo del matrimonio e dell'unione civile.

Le «famiglie con salto generazionale» (composte da uno o due nonni e da uno o più nipoti, ma senza i genitori di questi ultimi) non sono incluse nella definizione di nucleo.

Posizione nel nucleo familiare			FST.L.	FST.M.	FST.H.
0.	Totale		0.	0.	0.
1.	Coniuge/convivente		1.	1.	1.
	1.1.	Persone in coppia coniugata o in convivenza registrata		1.1.	1.1.
		1.1.1. Persone in coppia coniugata o in convivenza registrata di sesso diverso			1.1.1.
		1.1.2. Persone in coppia coniugata o in convivenza registrata dello stesso sesso			1.1.2.
	1.2.	Partner in unione consensuale		1.2.	1.2.
2.	Monogenitore		2.	2.	2.
3.	Figli/figlie		3.	3.	3.
	3.1.	Con entrambi i genitori		3.1.	3.1.
	3.2.	Con un solo genitore		3.2.	3.2.
4.	Non dichiarato		4.	4.	4.
5.	Non applicabile — non appartenenti a un nucleo familiare		5.	5.	5.

Le classificazioni della variabile «posizione nel nucleo familiare» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: tipo di nucleo familiare

Le specifiche per i concetti relativi alla famiglia e le definizioni dei termini «nucleo familiare», «figlio», «coppia» e «unione consensuale» fornite per la variabile «posizione nel nucleo familiare» si applicano anche alla variabile «tipo di nucleo familiare».

Tipo di nucleo familiare			TFN.L.	TFN.H.
0.	Totale		0.	0.
1.	Coppie coniugate o conviventi registrati		1.	1.
	1.1.	Coppie coniugate o conviventi registrati senza figli residenti		1.1.
		1.1.1. Coppie formate da marito e moglie		1.1.1.
		1.1.2. Coppie coniugate o conviventi registrati dello stesso sesso		1.1.2.



Tipo di nucleo familiare		TFN.L.	TFN.H.
1.2.	Coppie coniugate o conviventi registrati con almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni		1.2.
1.2.1.	Coppie formate da marito e moglie		1.2.1.
1.2.2.	Coppie coniugate o conviventi registrati dello stesso sesso		1.2.2.
1.3.	Coppie coniugate o conviventi registrati con il figlio più piccolo di età superiore a 25 anni		1.3.
1.3.1.	Coppie formate da marito e moglie		1.3.1.
1.3.2.	Coppie coniugate o conviventi registrati dello stesso sesso		1.3.2.
2.	Coppie in unione consensuale	2.	2.
2.1.	Coppie in unione consensuale senza figli residenti		2.1.
2.2.	Coppie in unione consensuale con almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni		2.2.
2.3.	Coppie in unione consensuale con il figlio più piccolo di età superiore a 25 anni		2.3.
3.	Padre con figli	3.	3.
3.1.	Padre con figli avente almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni		3.1.
3.2.	Padre con figli avente il figlio residente più piccolo di età superiore a 25 anni		3.2.
4.	Madre con figli	4.	4.
4.1.	Madre con figli avente almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni		4.1.
4.2.	Madre con figli avente il figlio residente più piccolo di età superiore a 25 anni		4.2.

Le classificazioni della variabile «tipo di nucleo familiare» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: dimensione del nucleo familiare

La definizione del termine «nucleo familiare» fornita per la variabile «posizione nel nucleo familiare» si applica anche alla variabile «dimensione del nucleo familiare».

Dimensione del nucleo familiare		SFN.
0.	Totale	0.
1.	2 persone	1.
2.	3-5 persone	2.
2.1.	3 persone	2.1.
2.2.	4 persone	2.2.



Dimensione del nucleo familiare			SFN.
	2.3.	5 persone	2.3.
3.	6 e più persone		3.
	3.1.	6-10 persone	3.1.
	3.2.	11 e più persone	3.2.

Le classificazioni della variabile «dimensione del nucleo familiare» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: posizione in famiglia o non in famiglia

Gli Stati membri applicano il concetto di «gestione condivisa (*housekeeping*)» per identificare le famiglie oppure, se ciò non è possibile, il concetto di «alloggio di famiglia (*household-dwelling*)».

1. Concetto di gestione condivisa

Secondo il concetto di gestione condivisa, una famiglia può essere:

- una famiglia unipersonale, costituita da una persona che vive da sola in un'unità abitativa distinta o che occupa, come pensionante, uno o più locali distinti di un'unità abitativa ma non forma con nessuno degli altri occupanti dell'unità abitativa una famiglia pluripersonale, come definita qui di seguito; o
- una famiglia pluripersonale, costituita da un gruppo di due o più persone che occupano interamente o in parte un'unità abitativa e condividono i pasti ed eventualmente l'acquisto di altri beni essenziali. I membri del gruppo possono mettere in comune i loro redditi in misura maggiore o minore.

2. Concetto di alloggio di famiglia

Il concetto di alloggio di famiglia considera tutte le persone che vivono in un'unità abitativa come membri della stessa famiglia, in modo tale che esiste una sola famiglia per ogni unità abitativa occupata. Nel concetto di alloggio di famiglia, inoltre, il numero di unità abitative occupate coincide con il numero di famiglie che le occupano e il luogo in cui sono ubicate le unità abitative con il luogo di dimora delle famiglie.

La modalità delle «persone che vivono in famiglia» comprende le «persone che vivono in un nucleo familiare» (HST.M. e HST.H.1.1.) e le «persone che non vivono in un nucleo familiare» (HST.M. e HST.H. 1.2.). Nella modalità «persone che vivono in un nucleo familiare» sono incluse tutte le persone che appartengono a una famiglia con un nucleo familiare di cui sono componenti. Le «persone che non vivono in un nucleo familiare» comprendono tutte le persone che appartengono a una famiglia senza nuclei o che appartengono a una famiglia senza essere membro di alcun nucleo familiare di quella famiglia.

Una famiglia senza nuclei può essere costituita da una famiglia unipersonale [«persone che vivono sole» (HST.H.1.2.1.)] o da una famiglia pluripersonale senza nucleo familiare. La modalità delle «persone che non vivono sole» (HST.H.1.2.2.) comprende le persone che vivono in una famiglia pluripersonale senza nucleo familiare o in una famiglia con nuclei senza esserne membro.

Una *convivenza* comprende persone alle cui necessità di alloggio e di mezzi di sussistenza provvede un istituto. Per istituto si intende un'entità giuridica che ha lo scopo di offrire una dimora di lunga durata e la prestazione di servizi a un gruppo di persone. Gli istituti hanno generalmente strutture comuni condivise dagli occupanti (bagni, soggiorni, mense, dormitori ecc.).

Le «persone senza fissa dimora» [(HST.M. 2.2. e HST.H.2.2.)] sono persone che vivono per strada, senza un riparo che possa essere definito alloggio (senza fissa dimora di tipo primario) o persone che si spostano frequentemente da un alloggio temporaneo all'altro (senza fissa dimora di tipo secondario).

Posizione in famiglia o non in famiglia		HST.L.	HST.M.	HST.H.
0.	Totale	0.	0.	0.
1.	Persone che vivono in famiglia	1.	1.	1.
	1.1. Persone che vivono in un nucleo familiare		1.1.	1.1.



Posizione in famiglia o non in famiglia			HST.L.	HST.M.	HST.H.
1.2.	Persone che non vivono in un nucleo familiare			1.2.	1.2.
	1.2.1.	Persone che vivono sole			1.2.1.
	1.2.2.	Persone che non vivono sole			1.2.2.
1.3.	Persone che vivono in famiglia, ma la cui categoria non è dichiarata			1.3.	1.3.
2.	Persone che non vivono in famiglia		2.	2.	2.
	2.1.	Persone che vivono in una convivenza		2.1.	2.1.
	2.2.	Persone che non vivono in famiglia (comprese le persone senza fissa dimora), ma la cui categoria non è dichiarata		2.2.	2.2.

Le classificazioni della variabile «posizione in famiglia o non in famiglia» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: tipo di famiglia

Le specifiche per i concetti relativi alla famiglia fornite per la variabile «posizione in famiglia o non in famiglia» si applicano anche alla variabile «tipo di famiglia».

Le «coppie» comprendono le famiglie formate da coppie di coniugi, conviventi registrati e partner in unione consensuale.

Tipo di famiglia			TPH.L.	TPH.H.
0.	Totale		0.	0.
1.	Famiglie senza nuclei		1.	1.
	1.1.	Famiglie unipersonali	1.1.	1.1.
	1.2.	Famiglie pluripersonali	1.2.	1.2.
2.	Famiglie con un solo nucleo		2.	2.
	2.1.	Coppie		2.1.
	2.1.1.	Coppie senza figli residenti		2.1.1.
	2.1.2.	Coppie con almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni		2.1.2.
	2.1.3.	Coppie con il figlio residente più piccolo di età superiore a 25 anni		2.1.3.
	2.2.	Padre con figli		2.2.
	2.2.1.	Padre con figli avente almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni		2.2.1.
	2.2.2.	Padre con figli avente il figlio residente più piccolo di età superiore a 25 anni		2.2.2.



Tipo di famiglia			TPH.L.	TPH.H.
2.3.	Madre con figli			2.3.
	2.3.1.	Madre con figli avente almeno un figlio residente di età inferiore a 25 anni		2.3.1.
	2.3.2.	Madre con figli avente il figlio residente più piccolo di età superiore a 25 anni		2.3.2.
3.	Famiglie con due o più nuclei		3.	3.

Le classificazioni della variabile «tipo di famiglia» sono progettate per classificare il totale delle «famiglie» e qualsiasi sottotale.

Variabile: dimensione della famiglia

Le specifiche per i concetti relativi alla famiglia fornite per la variabile «posizione in famiglia o non in famiglia» si applicano anche alla variabile «dimensione della famiglia».

Dimensione della famiglia			SPH.
0.	Totale		0.
1.	1 persona		1.
2.	2 persone		2.
3.	3-5 persone		3.
	3.1.	3 persone	3.1.
	3.2.	4 persone	3.2.
	3.3.	5 persone	3.3.
4.	6-10 persone		4.
5.	11 o più persone		5.

Le classificazioni della variabile «dimensione della famiglia» sono progettate per classificare il totale delle «famiglie» e qualsiasi sottotale.

Variabile: situazione abitativa

La variabile «situazione abitativa» riguarda tutta la popolazione e si riferisce al tipo di alloggio in cui una persona dimora abitualmente al momento del censimento. Essa riguarda tutte le persone che hanno la propria dimora abituale in alloggi di vario tipo o che non hanno una dimora abituale e vivono temporaneamente in un qualche tipo di alloggio, o che sono senzatetto e dormono all'aperto o in ricoveri di emergenza al momento del censimento.

Gli «occupanti» sono le persone che hanno la loro dimora abituale nei luoghi indicati nella rispettiva modalità.

Le «abitazioni» sono alloggi strutturalmente separati e indipendenti, situati in un luogo fisso, che sono progettati per servire da abitazione umana permanente e sono, alla data di riferimento,

- a) utilizzati come dimora, o
- b) vuoti, o
- c) riservati ad un uso stagionale o secondario.

«Separato» significa circondato da pareti e coperto da un tetto o un soffitto, in modo che una o più persone vi si possano isolare. «Indipendente» significa dotato di un accesso diretto da una strada, una scala, un passaggio, un ballatoio o un cortile.



Gli «altri tipi di alloggio» sono capanne, casupole, baracche, roulotte, case galleggianti, fienili, mulini, grotte o qualsiasi altro riparo utilizzato come alloggio al momento del censimento, indipendentemente dal fatto che siano progettati per servire da abitazione umana.

Le «strutture residenziali collettive» sono alloggi progettati per servire da abitazione per gruppi numerosi di persone o per varie famiglie e che sono utilizzati come dimora abituale da almeno una persona al momento del censimento.

Le «abitazioni occupate», gli altri tipi di alloggio e le strutture residenziali collettive costituiscono insieme gli «alloggi». Qualsiasi «alloggio» deve essere la dimora abituale di almeno una persona.

L'insieme delle abitazioni occupate e degli altri tipi di alloggio costituisce le «unità abitative».

Le persone senza fissa dimora (che non dimorano abitualmente in nessuna categoria di alloggio) sono persone che vivono per strada, senza un riparo che possa essere definito alloggio (senza fissa dimora di tipo primario) o persone che si spostano frequentemente da un alloggio temporaneo all'altro (senza fissa dimora di tipo secondario).

Situazione abitativa		HAR.
0.	Totale	0.
1.	Occupanti di un'abitazione o di una struttura residenziale collettiva	1.
	1.1. Occupanti di un'abitazione	1.1.
	1.2. Occupanti di una struttura residenziale collettiva	1.2.
2.	Occupanti di un altro tipo di alloggio e persone senza fissa dimora	2.
3.	Non dichiarato	3.

Le classificazioni della variabile «situazione abitativa» sono progettate per classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

Variabile: titolo di godimento delle famiglie

La variabile «titolo di godimento delle famiglie» riguarda la modalità con cui una famiglia occupa tutta o parte di un'unità abitativa.

Le famiglie che stanno pagando un mutuo contratto per l'unità abitativa in cui vivono o stanno acquistando a rate la loro unità abitativa in base ad altri accordi finanziari vanno classificate nella modalità «famiglie di cui almeno un componente è il proprietario dell'intera unità abitativa o di una sua parte» (TSH.1.).

Le famiglie di cui almeno un componente è il proprietario dell'unità abitativa e almeno un componente è locatario dell'intera unità abitativa o di una sua parte vanno classificate nella modalità «famiglie di cui almeno un componente è il proprietario dell'intera unità abitativa o di una sua parte» (TSH.1.).

Titolo di godimento delle famiglie		TSH.
0.	Totale	0.
1.	Famiglie di cui almeno un componente è il proprietario dell'intera unità abitativa o di una sua parte	1.
2.	Famiglie di cui almeno un componente è locatario dell'intera unità abitativa o di una sua parte (e nessun altro componente è il proprietario)	2.
3.	Famiglie che occupano l'intera unità abitativa o una sua parte in base a un altro titolo di godimento	3.
4.	Non dichiarato	4.

Le classificazioni della variabile «titolo di godimento delle famiglie» sono progettate per classificare il totale di «famiglie» e qualsiasi subtotale.



Variabile: tipo di alloggio

Per alloggio si intende la dimora abituale di una o più persone. Per i termini «abitazioni», «altri tipi di alloggio» e «strutture residenziali collettive» si applicano le definizioni fornite per la variabile «situazione abitativa».

Tipo di alloggio		TLQ.
0.	Totale	0.
1.	Abitazioni occupate	1.
2.	Altri tipi di alloggio	2.
3.	Strutture residenziali collettive	3.
4.	Non dichiarato	4.

La classificazione della variabile «tipo di alloggio» è progettata per classificare il totale degli «alloggi» e qualsiasi sottotale.

Variabile: stato di occupazione delle abitazioni

Per «abitazioni occupate» si intendono le abitazioni che sono la dimora abituale di una o più persone al momento del censimento. Per «abitazioni non occupate» si intendono le abitazioni in cui non dimora abitualmente nessuno al momento del censimento.

Le abitazioni destinate a un utilizzo stagionale o secondario, le abitazioni vuote e le abitazioni occupate da persone non incluse nel censimento vanno classificate nella modalità «abitazioni non occupate» (OCS.2.).

Stato di occupazione delle abitazioni		OCS.
0.	Totale	0.
1.	Abitazioni occupate	1.
2.	Abitazioni non occupate	2.
3.	Non dichiarato	3.

La classificazione della variabile «stato di occupazione delle abitazioni» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi sottotale.

Variabile: tipo di proprietà (titolo di godimento dell'abitazione occupata)

La variabile «tipo di proprietà» si riferisce alla proprietà dell'abitazione e non a quella del terreno su cui l'abitazione è situata. Essa serve per indicare il titolo di godimento dell'abitazione occupata.

Le «abitazioni occupate dal proprietario» sono quelle in cui almeno uno degli occupanti dell'abitazione è proprietario dell'intera abitazione o di una sua parte.

Le «abitazioni in affitto» sono quelle per la cui occupazione almeno uno degli occupanti paga un canone e in cui nessun occupante è proprietario dell'intera abitazione o di una sua parte.

Le abitazioni non occupate sono classificate nella modalità «non applicabile» (OWS.5.).

Tipo di proprietà		OWS.
0.	Totale	0.
1.	Abitazioni occupate dal proprietario	1.
2.	Abitazioni in affitto	2.



Tipo di proprietà		OWS.
3.	Abitazioni con altri tipi di proprietà	3.
4.	Non dichiarato	4.
5.	Non applicabile	5.

La classificazione della variabile «tipo di proprietà» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi sottotale.

Variabile: numero di occupanti

Il numero di occupanti di un'unità abitativa è il numero di persone per le quali l'unità abitativa costituisce la dimora abituale.

Numero di occupanti			NOC.
0.	Totale		0.
1.	1 persona		1.
2.	2 persone		2.
3.	3-5 persone		3.
	3.1.	3 persone	3.1.
	3.2.	4 persone	3.2.
	3.3.	5 persone	3.3.
4.	6 e più persone		4.
	4.1.	6-10 persone	4.1.
		4.1.1. 6 persone	4.1.1.
		4.1.2. 7 persone	4.1.2.
		4.1.3. 8 persone	4.1.3.
		4.1.4. 9 persone	4.1.4.
		4.1.5. 10 persone	4.1.5.
	4.2.	11 persone o più	4.2.

Le classificazioni della variabile «numero di occupanti» sono progettate per classificare il totale delle «abitazioni occupate» e qualsiasi sottotale.

Variabile: superficie utile e/o numero di stanze delle unità abitative

Per superficie utile si intende:

- la superficie abitabile misurata all'interno dei muri esterni, escluse le cantine e i sottotetti non abitabili e, negli immobili divisi in appartamenti, tutti gli spazi comuni; o
- la superficie abitabile totale dei locali che rientrano nel concetto di «stanza».

Per «stanza» si intende uno spazio di un'unità abitativa circoscritto da pareti che vanno dal pavimento al soffitto o al tetto, di dimensioni abbastanza grandi per contenere un letto per un adulto (almeno 4 metri quadrati) e con un soffitto alto per la maggior parte almeno 2 metri.



Gli Stati membri comunicano i dati sulla «superficie utile» o, qualora ciò non fosse possibile, sul «numero di stanze».

Superficie utile		UFS.
0.	Totale	0.
1.	Meno di 30 metri quadrati	1.
2.	Da 30 a meno di 40 metri quadrati	2.
3.	Da 40 a meno di 50 metri quadrati	3.
4.	Da 50 a meno di 60 metri quadrati	4.
5.	Da 60 a meno di 80 metri quadrati	5.
6.	Da 80 a meno di 100 metri quadrati	6.
7.	Da 100 a meno di 120 metri quadrati	7.
8.	Da 120 a meno di 150 metri quadrati	8.
9.	150 metri quadrati e oltre	9.
10.	Non dichiarato	10.

La classificazione della variabile «superficie utile» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi sottotale.

Numero di stanze		NOR.
0.	Totale	0.
1.	1 stanza	1.
2.	2 stanze	2.
3.	3 stanze	3.
4.	4 stanze	4.
5.	5 stanze	5.
6.	6 stanze	6.
7.	7 stanze	7.
8.	8 stanze	8.
9.	9 stanze e più	9.
10.	Non dichiarato	10.

La classificazione della variabile «numero di stanze» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi sottotale.



Variabile: densità abitativa


La variabile «densità abitativa» indica il rapporto tra la superficie utile in metri quadrati o il numero di stanze e il numero degli occupanti, come definito per la variabile «numero di occupanti». Gli Stati membri comunicano la densità abitativa calcolata in base alla «superficie utile» o, qualora ciò non fosse possibile, in base al «numero di stanze».

Densità abitativa (superficie)		DFS.
0.	Totale	0.
1.	Meno di 10 metri quadrati per occupante	1.
2.	Da 10 a meno di 15 metri quadrati per occupante	2.
3.	Da 15 a meno di 20 metri quadrati per occupante	3.
4.	Da 20 a meno di 30 metri quadrati per occupante	4.
5.	Da 30 a meno di 40 metri quadrati per occupante	5.
6.	Da 40 a meno di 60 metri quadrati per occupante	6.
7.	Da 60 a meno di 80 metri quadrati per occupante	7.
8.	80 metri quadrati e oltre per occupante	8.
9.	Non dichiarato	9.

La classificazione della variabile «densità abitativa (superficie)» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni occupate» e qualsiasi sottotale.

Densità abitativa (numero di stanze)		DRM.
0.	Totale	0.
1.	Meno di 0,5 stanze per occupante	1.
2.	Da 0,5 a meno di 1 stanza per occupante	2.
3.	Da 1,0 a meno di 1,25 stanze per occupante	3.
4.	Da 1,25 a meno di 1,5 stanze per occupante	4.
5.	Da 1,5 a meno di 2,0 stanze per occupante	5.
6.	Da 2,0 a meno di 2,5 stanze per occupante	6.
7.	Da 2,5 a meno di 3,0 stanze per occupante	7.
8.	3,0 e più stanze per occupante	8.
9.	Non dichiarato	9.

La classificazione della variabile «densità abitativa (numero di stanze)» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni occupate» e qualsiasi sottotale.



Variabile: disponibilità di acqua

Per alcuni Stati membri, se esistono elementi di prova basati sui censimenti precedenti, su fonti amministrative o su dati rilevati in indagini campionarie, è lecito supporre che praticamente tutte le abitazioni dispongano di acqua corrente. Per questi Stati membri, tutte le abitazioni possono quindi essere classificate come WSS.1 — «Abitazione con acqua corrente». Gli Stati membri che scelgono tale opzione devono motivarla nei metadati.

Disponibilità di acqua		WSS.
0.	Totale	0.
1.	Abitazione con acqua corrente	1.
2.	Abitazione senza acqua corrente	2.
3.	Non dichiarato	3.

La classificazione della variabile «disponibilità di acqua» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi sottotale.

Variabile: servizi igienici

Per alcuni Stati membri, se esistono elementi di prova basati sui censimenti precedenti, su fonti amministrative o su dati rilevati in indagini campionarie, è lecito supporre che praticamente tutte le abitazioni dispongano di «servizi igienici». Per questi Stati membri, tutte le abitazioni possono quindi essere classificate come TOI.1 — «Abitazione dotata di toilette». Gli Stati membri che scelgono tale opzione devono motivarla nei metadati.

Servizi igienici		TOI.
0.	Totale	0.
1.	Abitazione dotata di toilette	1.
2.	Abitazione senza toilette	2.
3.	Non dichiarato	3.

La classificazione della variabile «servizi igienici» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi sottotale.

Variabile: disponibilità di vasca o doccia

Per vasca o doccia si intende qualsiasi installazione che permetta di lavare tutto il corpo e che comprenda una vasca da bagno o una doccia.

Per alcuni Stati membri, se esistono elementi di prova basati sui censimenti precedenti, su fonti amministrative o su dati rilevati in indagini campionarie, è lecito supporre che praticamente tutte le abitazioni dispongano di «vasca o doccia». Per questi Stati membri, tutte le abitazioni possono quindi essere classificate come BAT.1 — «Abitazione con installazione fissa per vasca o doccia». Gli Stati membri che scelgono tale opzione devono motivarla nei metadati.

Disponibilità di vasca o doccia		BAT.
0.	Totale	0.
1.	Abitazione con installazione fissa per vasca o doccia	1.
2.	Abitazione senza installazione fissa per vasca o doccia	2.
3.	Non dichiarato	3.

La classificazione della variabile «disponibilità di vasca o doccia» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi sottotale.



Variabile: tipo di riscaldamento

Un'abitazione convenzionale è considerata dotata di riscaldamento centralizzato se il riscaldamento proviene da una centrale termica collettiva o da un impianto di riscaldamento installato nell'edificio o nell'abitazione convenzionale, indipendentemente dalla fonte di energia.

Per alcuni Stati membri, se esistono elementi di prova basati sui censimenti precedenti, su fonti amministrative o su dati rilevati in indagini campionarie, è lecito supporre che praticamente tutte le abitazioni dispongano di «riscaldamento centralizzato». Per questi Stati membri, tutte le abitazioni possono quindi essere classificate come TOH.1 — «Riscaldamento centralizzato». Gli Stati membri che scelgono tale opzione devono motivarla nei metadati.

Tipo di riscaldamento		TOH.
0.	Totale	0.
1.	Riscaldamento centralizzato	1.
2.	Senza riscaldamento centralizzato	2.
3.	Non dichiarato	3.

La classificazione della variabile «tipo di riscaldamento» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi sottotale.

Variabile: abitazioni per tipo di edificio

La variabile «abitazioni per tipo di edificio» corrisponde al numero di abitazioni comprese nell'immobile in cui è situata l'abitazione.

Un edificio è considerato non residenziale se è destinato prevalentemente a un uso non residenziale (edificio commerciale, edificio adibito a uffici, fabbrica) e contiene pochissime abitazioni, ad esempio un'abitazione per il custode o un addetto.


Abitazioni per tipo di edificio			TOB.
0.	Totale		0.
1.	Abitazioni in edifici ad uso residenziale		1.
	1.1.	Abitazioni in edifici con una abitazione	1.1.
	1.2.	Abitazioni in edifici con due abitazioni	1.2.
	1.3.	Abitazioni in edifici con tre o più abitazioni	1.3.
2.	Abitazioni in edifici ad uso non residenziale		2.
3.	Non dichiarato		3.

La classificazione della variabile «abitazioni per tipo di edificio» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi sottotale.

Variabile: abitazioni per periodo di costruzione

La variabile «abitazioni per periodo di costruzione» si riferisce all'anno in cui è stato completato l'edificio in cui è situata l'abitazione.


Abitazioni per periodo di costruzione		POC.
0.	Totale	0.
1.	Prima del 1919	1.
2.	1919-1945	2.
3.	1946-1960	3.



Abitazioni per periodo di costruzione		POC.
4.	1961-1980	4.
5.	1981-2000	5.
6.	2001-2010	6.
7.	2011-2015	7.
8.	2016 e oltre	8.
9.	Non dichiarato	9.

La classificazione della variabile «abitazioni per periodo di costruzione» è progettata per classificare il totale delle «abitazioni» e qualsiasi sottotale.

17CE1168



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/544 DELLA COMMISSIONE**del 22 marzo 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	288,4
	IL	234,5
	MA	112,2
	TR	106,7
	ZZ	185,5
0707 00 05	EG	241,9
	TR	184,3
	ZZ	213,1
0709 93 10	MA	47,3
	TR	153,5
	ZZ	100,4
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	46,2
	IL	80,3
	MA	49,4
	TN	55,3
	TR	70,9
	ZA	92,1
	ZZ	65,7
0805 50 10	AR	45,3
	TR	66,0
	ZZ	55,7
0808 10 80	CL	122,2
	CN	144,8
	ZA	111,8
	ZZ	126,3
0808 30 90	AR	119,4
	CL	135,5
	CN	77,9
	TR	148,9
	ZA	127,6
	ZZ	121,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/545 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2017

recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7 *sexies* in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 139, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo zucchero prodotto nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 136 del medesimo regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce il suddetto limite.
- (3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di esportazione superano il limite quantitativo fissato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713. Occorre pertanto stabilire una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti dal 13 al 17 marzo 2017, respingere tutte le domande di titoli di esportazione di zucchero presentate dopo il 17 marzo 2017 e sospendere la presentazione di domande di titoli di esportazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto delle domande presentate dal 13 al 17 marzo 2017 sono rilasciati per i quantitativi richiesti, moltiplicati per una percentuale di accettazione del 66,806961 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota presentate il 20, 21, 22, 23 e 24 marzo 2017 sono respinte.
3. La presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota è sospesa per il periodo dal 27 marzo 2017 al 30 settembre 2017.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1713 della Commissione, del 20 settembre 2016, recante fissazione del limite quantitativo per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota fino al termine della campagna 2016/2017 (GU L 258 del 24.9.2016, pag. 8).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente,
Jerzy PLEWA
Direttore generale*

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

17CE1170



DECISIONE (UE) 2017/546 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Helmuth MARKOV.
- (3) Un seggio di supplente è divenuto vacante a seguito della nomina della sig.ra Anne QUART a membro del Comitato delle regioni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

a) quale membro:

— sig.ra Anne QUART, *Staatssekretärin für Europa und Verbraucherschutz, Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg*,

e

b) quale supplente:

— sig. Stefan LUDWIG, *Mitglied der Landesregierung Brandenburg, Minister der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg*.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio
Il presidente
E. SCICLUNA

17CE1171



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/547 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2017

relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE del Consiglio per quanto riguarda i tuberi di patata da semina ottenuti da seme botanico di patata*[notificata con il numero C(2017) 1736]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Nuovi sviluppi in materia di selezione delle patate promettono di ridurre considerevolmente la durata dei programmi di sviluppo, consentire l'accesso a un maggior numero di variazioni genetiche e consentire lo sviluppo di nuove varietà con combinazioni di caratteristiche utili.
- (2) Gli attuali metodi di produzione di tuberi-seme di patata si basano sulla moltiplicazione vegetativa dei tuberi di patata per più generazioni. Gli sviluppi di cui al considerando 1 comprendono tuttavia la moltiplicazione delle patate mediante seme, il cosiddetto seme botanico. Le pratiche di moltiplicazione a partire da seme botanico di patata promettono di ridurre notevolmente il tempo necessario per produrre un numero sufficiente di tuberi-seme di patata per gli utilizzatori finali, riducendo nel contempo il rischio di accumulo di malattie.
- (3) Poiché i tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata attualmente non soddisfano l'obbligo di essere stati prodotti secondo i metodi di selezione di cui all'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE, è necessario raccogliere informazioni sulla produzione e la commercializzazione di tali tuberi da semina per capire quali norme di qualità e controlli sono necessari per garantire la qualità e lo stato sanitario di detti tuberi da semina e per determinare in quale fase o a quali condizioni essi possono accedere al sistema di certificazione. È pertanto opportuno organizzare un esperimento temporaneo a norma della direttiva 2002/56/CE per quanto riguarda i tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata sotto la supervisione delle autorità competenti.
- (4) Lo stato sanitario, l'identità e la qualità dei tuberi da semina in questione dipendono dalla garanzia della qualità, dell'identità e dello stato sanitario delle fasi iniziali e intermedie innovative del processo di produzione. Si dovrebbero pertanto raccogliere e comunicare informazioni sullo stato sanitario, sull'identità e sulla qualità del seme botanico di patata e delle plantule ottenute da tale seme per garantire che i tuberi da semina siano conformi alle prescrizioni per i tuberi-seme di base o i tuberi-seme certificati.
- (5) Le conoscenze relative al mantenimento dello stato sanitario e di identità e purezza varietali sufficienti lungo tutto il processo di produzione dei tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata sono scarse. Si dovrebbero pertanto raccogliere e comunicare le informazioni pertinenti. Dopo un certo numero di anni le informazioni raccolte riguardo all'identità e alla purezza varietali del materiale utilizzato per l'esperimento potrebbero dover essere riesaminate per individuare eventuali problemi che possono influenzare l'identificazione e la qualità di tale materiale.
- (6) Gli Stati membri che partecipano all'esperimento dovrebbero permettere la commercializzazione dei tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata. In considerazione del processo di produzione innovativo,

⁽¹⁾ GUL 193 del 20.7.2002, pag. 60.



i produttori dovrebbero essere esentati da certe prescrizioni previste dalla direttiva 2002/56/CE, in particolare per quanto riguarda il calibro minimo dei tuberi da semina da commercializzare, l'aspetto varietale, il numero massimo di generazioni in campo e la presenza di difetti esterni.

- (7) Oltre alle condizioni generali stabilite dalla direttiva 2002/56/CE, è opportuno stabilire condizioni specifiche per la commercializzazione dei tuberi da semina oggetto dell'esperimento. Tali condizioni dovrebbero garantire la raccolta di informazioni sufficienti per la valutazione dell'esperimento. È pertanto necessario stabilire norme su registrazione, tracciabilità, etichettatura, prove di resa e comunicazione.
- (8) Vista la natura sperimentale della misura prevista dalla presente decisione, la quantità di tuberi-seme di patata da certificare dovrebbe essere limitata.
- (9) Per consentire agli Stati membri di verificare che non venga superata la quantità massima, i produttori che intendono produrre tuberi da semina o plantule nell'ambito dell'esperimento dovrebbero essere tenuti a dichiarare le quantità che intendono produrre o piantare.
- (10) Al fine di ottenere una panoramica dello stato di avanzamento dell'esperimento, ogni anno gli Stati membri partecipanti dovrebbero presentare alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione contenente i quantitativi commercializzati. Alla fine dell'esperimento dovrebbero presentare una relazione finale contenente, in particolare, i risultati dei controlli dei campi e delle partite e le informazioni sullo stato sanitario, sull'identità e sulla qualità del seme botanico di patata e delle plantule ottenute da tale seme.
- (11) Al fine di consentire ai produttori e ai fornitori di produrre e commercializzare una quantità sufficiente di tuberi da semina nell'ambito dell'esperimento e alle autorità competenti di controllare tale materiale e raccogliere informazioni sufficienti e comparabili per la stesura della relazione finale, l'esperimento dovrebbe avere una durata di sette anni, ossia la durata massima prevista all'articolo 19 della direttiva 2002/56/CE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

1. Un esperimento temporaneo è organizzato a livello dell'Unione allo scopo di valutare se la produzione, a determinate condizioni, di tuberi da semina ottenuti da plantule provenienti da seme botanico di patata possa costituire un'alternativa migliore alla produzione di tuberi-seme di patata e, di conseguenza, essere considerata un metodo di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario di cui all'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE.
2. Scopo dell'esperimento è valutare i seguenti elementi:
 - a) se la produzione di tuberi da semina di cui al paragrafo 1 possa essere considerata un «metodo di selezione» ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE e se il seme botanico di patata possa essere considerato come seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base ai sensi dell'articolo 2, lettera c), punto i), di tale direttiva;
 - b) se i tuberi da semina di cui al paragrafo 1 aventi dimensioni inferiori al calibro minimo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2002/56/CE siano accettabili;
 - c) se sia accettabile un diverso numero di generazioni di tuberi-seme di base e di tuberi-seme certificati rispetto al numero massimo di cui all'allegato I, punto 7, della direttiva 2002/56/CE;
 - d) se i tuberi da semina di cui al paragrafo 1 aventi una percentuale superiore di difetti esterni rispetto alla percentuale massima di cui all'allegato II, punto 3, della direttiva 2002/56/CE siano accettabili;
 - e) se i tuberi da semina di cui al paragrafo 1 mantengano identità e purezza varietali sufficienti dopo diversi cicli di moltiplicazione vegetativa, e se per tali tuberi da semina siano accettabili limiti diversi rispetto alle percentuali massime fissate per i tuberi-seme di patata di base al punto 1, lettera b), e per i tuberi-seme di patata certificati al punto 2, lettera b), dell'allegato I della direttiva 2002/56/CE;



- f) se le malattie trasmesse per seme si ripercuotano sulla qualità dei tuberi da semina di cui al paragrafo 1 e, in caso affermativo, se debbano essere stabilite prescrizioni specifiche in relazione a tali malattie;
- g) se sia necessario introdurre prescrizioni specifiche per quanto riguarda la tracciabilità, l'identità, la qualità e lo stato sanitario durante la produzione di seme botanico di patata e di plantule ottenute da seme botanico di patata al fine di garantire la qualità, l'identificazione e lo stato sanitario dei tuberi da semina di cui al paragrafo 1; e
- h) quale sia il percorso produttivo più appropriato per ottenere tuberi-seme di patata certificati da seme botanico di patata nelle condizioni agroclimatiche prevalenti nell'Unione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «seme botanico di patata»: il seme di patata in senso botanico prodotto nell'Unione;
- b) «plantule sperimentali»: plantule ottenute nell'Unione da seme botanico di patata e destinate alla produzione di altre patate;
- c) «tuberi da semina sperimentali»: i tuberi di patate ottenuti nell'Unione da plantule sperimentali;
- d) «materiale sperimentale»: seme botanico di patata, plantule sperimentali e tuberi da semina sperimentali.

Articolo 3

Partecipazione degli Stati membri

1. Tutti gli Stati membri possono partecipare all'esperimento.
2. Gli Stati membri che decidono di partecipare all'esperimento (di seguito «gli Stati membri partecipanti») informano la Commissione e gli altri Stati membri della propria partecipazione.
3. Uno Stato membro partecipante può recedere in qualsiasi momento dalla partecipazione informando la Commissione e gli altri Stati membri.

Articolo 4

Certificazione ufficiale e deroghe alla direttiva 2002/56/CE

Fino al 31 dicembre 2023 ed entro il limite quantitativo di cui all'articolo 5 gli Stati membri partecipanti possono certificare ufficialmente i tuberi da semina sperimentali come «tuberi-seme di patata di base» o «tuberi-seme di patata certificati», in conformità delle pertinenti disposizioni della direttiva 2002/56/CE se tali tuberi da semina sono conformi agli articoli 6 e 7 della presente decisione e sono stati selezionati, prodotti o conservati da persone registrate conformemente all'articolo 8 della presente decisione, a condizione che tali tuberi da semina sperimentali appartengano a una varietà che soddisfa una delle seguenti condizioni:

- a) è inserita nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole a norma dell'articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) è stata ammessa in un altro Stato membro a norma dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE;
- c) è stata presentata una domanda valida per l'ammissione di tale varietà a norma dell'articolo 3 della direttiva 2002/53/CE.

⁽¹⁾ Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GUL 193 del 20.7.2002, pag. 1).



Ai fini del primo comma, i tuberi da semina sperimentali sono considerati prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà e dello stato sanitario di cui all'articolo 2, lettera b), punto i), della direttiva 2002/56/CE e sono considerati prodotti a partire da seme di una fase anteriore a quella dei tuberi-seme di base di cui all'articolo 2, lettera c), punto i), di tale direttiva.

L'allegato I, punto 1, lettera b), e punto 2, lettera b), e l'allegato II, punto 3, della direttiva 2002/56/CE non si applicano.

L'articolo 10 della direttiva 2002/56/CE non si applica ai tuberi raccolti da plantule sperimentali.

Articolo 5

Limite quantitativo

La certificazione a norma dell'articolo 4 per ogni Stato membro partecipante in ciascun anno è limitata a una quantità di tuberi da semina sperimentali inferiore o uguale allo 0,3 % dei tuberi-seme di patata prodotti o a un massimo di 10 ettari di tuberi-seme di patata piantati in tale anno nello Stato membro partecipante in questione.

Entro il 30 aprile di ogni anno ciascun produttore dichiara al servizio di certificazione la superficie dell'area in cui quell'anno intende produrre tuberi da semina sperimentali.

Articolo 6

Prescrizioni su qualità, identità e stato sanitario per plantule sperimentali e seme botanico di patata

I tuberi da semina sperimentali sono ottenuti da plantule sperimentali che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato I, sezione A, ottenute da seme botanico di patata derivato da incrocio sessuale di linee parentali da incrocio e che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato I, sezione B.

Articolo 7

Numero massimo di generazioni

In deroga all'allegato I, punto 7, primo e secondo comma, della direttiva 2002/56/CE, il numero massimo di generazioni complessive di tuberi-seme di patata di base e tuberi-seme di patata certificati ottenuti da seme botanico di patata è quattro.

I tuberi raccolti da plantule sperimentali sono la prima generazione.

Articolo 8

Registrazione dei selezionatori, dei produttori e dei responsabili della conservazione delle varietà di patate moltiplicate mediante seme botanico di patata

1. Ciascuno Stato membro partecipante tiene e aggiorna un registro pubblico delle persone fisiche o giuridiche che producono e commercializzano materiale sperimentale.

2. Le persone di cui al paragrafo 1 presentano al servizio di certificazione una domanda di iscrizione nel registro. La domanda include tutti i seguenti elementi:

- a) nome, indirizzo e dati di recapito;
- b) denominazione della varietà in questione.

Il registro contiene tali elementi per ciascuna persona.



*Articolo 9***Etichettatura**

Oltre alle informazioni richieste conformemente alla direttiva 2002/56/CE, gli imballaggi o i recipienti di tuberi da semina sperimentali commercializzati come tuberi-seme di patata di base o tuberi-seme di patata certificati recano un'etichetta ufficiale che comprende l'indicazione di cui all'allegato II, sezione A.

I recipienti di plantule sperimentali sono accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore che comprende le informazioni di cui all'allegato II, sezione B.

Gli imballaggi di seme botanico di patata recano un'etichetta del fornitore con le informazioni di cui all'allegato II, sezione C.

L'etichetta ufficiale, il documento di accompagnamento del recipiente di plantule sperimentali e l'etichetta del fornitore sono redatti in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.

*Articolo 10***Tracciabilità**

Gli Stati membri partecipanti garantiscono la tracciabilità del materiale sperimentale.

Un fornitore che trasferisce materiale sperimentale a un altro fornitore tiene un registro che gli consente di indicare, per ogni partita di materiale sperimentale, il fornitore a cui è stato trasferito.

Un fornitore cui è stato trasferito materiale sperimentale tiene un registro che gli consente di indicare, per ogni partita di materiale sperimentale, il fornitore che lo ha trasferito.

I fornitori conservano le registrazioni di cui al presente articolo fino al 31 marzo 2024.

*Articolo 11***Controlli ufficiali**

I servizi di certificazione degli Stati membri partecipanti effettuano controlli ufficiali riguardanti la produzione e la commercializzazione del materiale sperimentale. Fatto salvo l'articolo 23 della direttiva 2002/56/CE, tali controlli ufficiali riguardano almeno:

- a) la verifica delle dichiarazioni delle quantità destinate a essere prodotte e le comunicazioni delle quantità commercializzate;
- b) la purezza specifica, il contenuto di altre specie e il tasso di germinazione del seme botanico di patata;
- c) l'ottemperanza del produttore e di chiunque commercializzi materiale sperimentale alle prescrizioni stabilite nella presente decisione.

I controlli relativi al primo comma, lettera b), sono eseguiti almeno una volta all'anno. Essi comprendono l'ispezione dei locali delle persone interessate e dei campi e delle serre utilizzati per la produzione di seme botanico di patata e plantule sperimentali.

*Articolo 12***Obblighi di notifica e comunicazione**

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno i fornitori notificano all'organismo ufficiale responsabile nello Stato membro partecipante le quantità di materiale sperimentale commercializzato nel corso dell'anno precedente. Gli Stati membri partecipanti tengono un registro delle quantità di materiale sperimentale commercializzato. Le informazioni sono fornite al servizio di certificazione, su sua richiesta.



2. Ciascuno Stato membro partecipante, per ogni anno, presenta alla Commissione e agli altri Stati membri, entro il 31 marzo dell'anno successivo, una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato III, se tali informazioni sono disponibili. Tale relazione contiene sempre informazioni sulle quantità di materiale sperimentale commercializzato e, se noto, lo Stato membro al quale il materiale sperimentale è stato destinato. La relazione può comprendere altre informazioni ritenute pertinenti dallo Stato membro partecipante.
3. Entro il 31 marzo 2024 ciascuno Stato membro partecipante presenta alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione finale contenente le informazioni di cui all'allegato III. Tale relazione comprende una valutazione delle condizioni dell'esperimento e dell'interesse a organizzare un ulteriore esperimento, se del caso. La relazione può comprendere altre informazioni ritenute pertinenti dallo Stato membro partecipante in considerazione della finalità dell'esperimento.
4. Gli Stati membri partecipanti che cessano la loro partecipazione entro il 31 dicembre 2023 presentano la relazione finale entro il 31 marzo dell'anno successivo alla cessazione della partecipazione.


Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I

PRESCRIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 6

SEZIONE A

Prescrizioni che le plantule sperimentali devono soddisfare

1. Le plantule sono praticamente esenti da organismi nocivi o da malattie che possano incidere sulla qualità, o dai segni e sintomi di tali organismi nocivi e malattie che ne riducano l'utilità e, in particolare, dai seguenti organismi nocivi: *Rhizoctonia solani* Kühn, *Phytophthora infestans* (Mont.) de Bary, *Alternaria solani* Sorauer, *Alternaria alternata* (Fr.) Keissl., *Verticillium dahlia* Kleb., *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold, virus dell'accartocciamento delle foglie di patata, virus A della patata, virus M della patata, virus S della patata, virus X della patata e virus Y della patata.
2. Le plantule sono indenni da sintomi di gamba nera.
3. Le plantule presentano identità e purezza varietali sufficienti.
4. Le plantule sono praticamente esenti da difetti che inficiano la qualità e l'utilità del materiale di moltiplicazione.

SEZIONE B

Prescrizioni che il seme botanico di patata deve soddisfare

1. Il seme presenta identità e purezza varietali sufficienti.
2. La presenza di malattie e organismi nocivi che riducono l'utilità del seme è la minima possibile.
3. La purezza specifica, il contenuto di altre specie di piante e il tasso di germinazione del seme sono tali da garantirne la qualità e l'utilità come materiale sperimentale.



ALLEGATO II

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA DI CUI ALL'ARTICOLO 9

- A. Indicazione di cui all'articolo 9, primo comma, «Tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata, esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell'UE».
- B. Informazioni di cui all'articolo 9, secondo comma:
1. indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell'UE»;
 2. nome dell'organismo ufficiale responsabile e rispettivo Stato membro, o loro sigla;
 3. numero di registrazione o di autorizzazione del fornitore;
 4. nome del produttore;
 5. numero di riferimento della partita;
 6. specie, indicata almeno con la denominazione botanica;
 7. varietà;
 8. quantità (numero di plantule);
 9. Stato membro di produzione;
 10. indicazione «Plantule ottenute da seme botanico di patata»;
 11. trattamento, ove applicabile.
- C. Informazioni di cui all'articolo 9, terzo comma:
1. indicazione «Esperimento temporaneo secondo le norme e gli standard dell'UE»;
 2. nome dell'organismo ufficiale responsabile e rispettivo Stato membro, o loro sigla;
 3. nome e indirizzo, o codice di registrazione nel registro pubblico, del fornitore responsabile dell'apposizione dell'etichetta;
 4. numero di riferimento della partita;
 5. specie, indicata almeno con la denominazione botanica;
 6. varietà;
 7. Stato membro di produzione;
 8. indicazione «Seme botanico di patata»;
 9. peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato di semi;
 10. in caso di indicazione del peso e di utilizzo di antiparassitari granulari, di sostanze di rivestimento o di altri additivi solidi, indicazione della natura dell'additivo e del rapporto approssimativo fra il peso dei semi puri e il peso totale.



ALLEGATO III

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 12

1. Numero di persone registrate a norma dell'articolo 8, paragrafo 1;
2. quantità di seme botanico di patata, plantule sperimentali e tuberi da semina sperimentali commercializzati, e, se del caso, Stato membro cui sono stati destinati il seme botanico di patata, le plantule sperimentali o i tuberi da semina sperimentali;
3. risultati dei controlli sul seme botanico di patata per quanto riguarda la purezza specifica, il contenuto di altre specie e il tasso di germinazione; metodi di analisi e tolleranze utilizzati;
4. informazioni che aiutino a stabilire la dimensione adatta della partita e dei campioni per il seme botanico di patata, compresa la descrizione dei metodi di campionamento del seme e le tolleranze utilizzati;
5. risultati dei controlli delle plantule sperimentali per quanto riguarda l'identità e la purezza varietali; metodi e tolleranze utilizzati;
6. risultati dei controlli per quanto riguarda l'identità e la purezza varietali dei tuberi; tuberi deformi;
7. risultati delle sperimentazioni comparative nazionali;
8. valutazione da parte degli utilizzatori dello stato sanitario e della qualità dei tuberi-seme di patata ottenuti da seme botanico di patata;
9. analisi costi-benefici che consenta di determinare se la produzione di tuberi da semina ottenuti da seme botanico di patata sia o meno un'alternativa migliore alla produzione di tuberi-seme di patata.

17CE1172



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/548 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2017****che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce prescrizioni amministrative e tecniche riguardanti la costruzione, l'installazione, l'uso, la prova e il controllo dei tachigrafi utilizzati nel trasporto su strada.
- (2) L'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce che, nel caso in cui un sigillo sia rimosso o rotto a fini di riparazione o modifica del veicolo, a bordo del veicolo deve trovarsi una giustificazione scritta in cui siano riportate la data e l'ora in cui è stato infranto il sigillo e i motivi per i quali il sigillo è stato rimosso.
- (3) Il regolamento (UE) n. 165/2014 stabilisce che la Commissione deve elaborare un modulo per la giustificazione scritta.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i trasporti stradali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'addetto dell'officina che ha rimosso o rotto un sigillo del tachigrafo per effettuare modifiche o riparazioni sul veicolo, come indicato all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, compila, firma e timbra una giustificazione scritta contenente le informazioni riportate nell'allegato del presente regolamento. La giustificazione scritta originale è conservata a bordo del veicolo, mentre una copia timbrata della stessa rimane presso l'officina in cui il sigillo è stato rimosso oppure rotto.

⁽¹⁾ GUL 60 del 28.2.2014, pag. 1.




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura di un sigillo del tachigrafo


1. Numero di immatricolazione del veicolo
2. Numero di identificazione del veicolo
3. Nome del conducente
4. Licenza comunitaria del trasportatore o del vettore ⁽¹⁾
5. Nome dell'officina
6. Indirizzo dell'officina
7. Numero di identificazione dell'officina
8. Nome dell'addetto responsabile della rimozione del sigillo
9. Numero del sigillo rimosso
10. Data e ora della rimozione del sigillo
11. Motivo/i della rimozione
12. Osservazioni

Luogo e data

Firma dell'addetto

Firma del conducente

⁽¹⁾ Se del caso, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72) oppure in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/549 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	102,4
	IL	234,5
	MA	113,0
	SN	213,0
	TR	111,4
	ZZ	154,9
	0707 00 05	TR
	ZZ	181,7
0709 93 10	MA	49,2
	TR	155,8
	ZZ	102,5
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	43,8
	IL	80,5
	MA	49,1
	TN	50,0
	TR	73,0
	ZA	92,1
	ZZ	64,8
	0805 50 10	AR
	EG	72,0
	TR	68,4
	ZZ	61,9
0808 10 80	CL	122,2
	CN	142,3
	ZA	111,8
	ZZ	125,4
0808 30 90	AR	120,0
	CL	147,6
	CN	75,4
	TR	148,9
	ZA	118,8
	ZZ	122,1

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/550 DELLA COMMISSIONE**del 23 marzo 2017****recante fissazione del prezzo minimo di vendita di latte scremato in polvere per la settima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾ ha aperto la gara per la vendita di latte scremato in polvere.
- (2) Sulla base delle offerte ricevute per la settima gara parziale, non occorre fissare un prezzo minimo di vendita.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la settima gara parziale per la vendita di latte scremato in polvere nell'ambito della procedura di gara aperta dal regolamento (UE) 2016/2080, per la quale il termine entro cui le offerte dovevano essere presentate è scaduto il 21 marzo 2017, non è fissato un prezzo minimo di vendita.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

DECISIONE (UE) 2017/551 DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2017
relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta del
Regno di Spagna

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020. Il 5 ottobre 2015, con decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio ⁽⁴⁾, la sig.ra Teresa GIMÉNEZ DELGADO DE TORRES è stata sostituita dal sig. Cruz FERNÁNDEZ MARISCAL in qualità di supplente.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Cruz FERNÁNDEZ MARISCAL,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig.ra Virginia MARCO CÁRCEL, *Directora General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.*

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2015/1792 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, relativa alla nomina di cinque membri titolari spagnoli e di cinque membri supplenti spagnoli del Comitato delle regioni (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 28).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/552 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2017

relativa alla coerenza degli obiettivi per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento

(I testi in lingua francese, italiana e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (l'accordo) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo (il regolamento quadro) ⁽²⁾, come integrato nell'accordo, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete ⁽³⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, gli Stati membri e la Svizzera adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB») comprendenti obiettivi nazionali od obiettivi a livello di FAB di carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 549/2004 stabilisce inoltre che la Commissione valuti la coerenza di tali obiettivi in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento. Norme dettagliate al riguardo sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (2) La Svizzera ha presentato alla Commissione un piano di tale tipo per quanto riguarda il blocco funzionale di spazio aereo dell'Europa centrale («FABEC»). A norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/1056 della Commissione ⁽⁴⁾, la Svizzera ha rivisto il piano e i relativi obiettivi. Con la decisione (UE) 2017/258 ⁽⁵⁾ la Commissione ha tuttavia stabilito che non erano ancora adeguati gli obiettivi prestazionali rivisti relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità per il FABEC nel suo insieme e l'efficienza economica per la Svizzera e che non erano sufficienti le misure incluse nel piano rivisto. Di conseguenza la Svizzera dovrebbe adottare determinate misure correttive al fine di rivedere ulteriormente gli obiettivi prestazionali ed eliminare le incoerenze con gli obiettivi a livello di Unione.
- (3) Il 30 gennaio 2017 la Svizzera ha presentato un nuovo piano rivisto comprendente le misure correttive che comporteranno un'ulteriore revisione degli obiettivi prestazionali. Sia gli obiettivi rivisti che le misure correttive sono stati successivamente valutati dalla Commissione.
- (4) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza di tali obiettivi in relazione al ritardo ATFM (*Air traffic flow management*: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui all'allegato IV, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013,

⁽¹⁾ GUL 114 del 30.4.2002, pag. 73.

⁽²⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/1056 della Commissione, del 30 giugno 2015, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nel piano nazionale o piano per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GUL 171 del 2.7.2015, pag. 18).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/258 della Commissione, del 13 febbraio 2017, relativa agli obiettivi prestazionali rivisti e alle misure appropriate inclusi nel piano nazionale o nel piano per i blocchi funzionali di spazio aereo presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e non adeguati in relazione agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che stabilisce l'obbligo di misure correttive (GUL 38 del 15.2.2017, pag. 71).



utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità i quali, se applicati, garantiscono che l'obiettivo prestazionale a livello di Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente, sia raggiunto a livello dell'Unione. Questa valutazione ha dimostrato che tali obiettivi sono coerenti con i pertinenti obiettivi prestazionali a livello di Unione.

- (5) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi in questione espressi in termini di costi determinati unitari dei servizi di rotta, in conformità ai principi di cui all'allegato IV, punto 5, in combinato disposto con il punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi determinati unitari dei servizi di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi determinati unitari dei servizi di rotta rispetto ad altri Stati membri aventi un ambiente economico e operativo simile. Questa valutazione ha dimostrato che tali obiettivi sono coerenti con i pertinenti obiettivi prestazionali a livello di Unione.
- (6) Le misure correttive adottate dalla Svizzera per quanto riguarda il FABEC sono pertanto coerenti con la decisione di esecuzione (UE) 2017/258 e gli obiettivi prestazionali relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nel piano di prestazione rivisto presentato dalla Svizzera sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione in tali settori per il secondo periodo di riferimento (2015-2019). È opportuno, per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, stabilire tale constatazione mediante la presente decisione e informarne la Svizzera.
- (7) La Commissione ha consultato la Svizzera in merito alla presente decisione, in conformità all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nel piano rivisto di prestazione del FABEC presentato dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, come integrato nell'accordo, elencati nell'allegato, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento, stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ⁽¹⁾.


Articolo 2

La Confederazione svizzera è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).



ALLEGATO

Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati dalla Svizzera a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, giudicati coerenti con gli obiettivi prestazionali dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

Settore essenziale di prestazione concernente la capacità

Ritardo ATMF (*Air Traffic Flow Management*: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta espresso in min/volo

Stato membro	FAB	Obiettivo FAB di capacità durante la rotta				
		2015	2016	2017	2018	2019
[Belgio/Lussemburgo]	FAB EC	0,48	0,49	0,42	0,42	0,43
[Francia]						
[Germania]						
[Paesi Bassi]						
Svizzera						

Settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica

Legenda:

ID	Voce	Unità
(A)	Totale dei costi determinati di rotta	(in valuta nazionale e in termini nominali)
(B)	Tasso d'inflazione	(%)
(C)	Indice d'inflazione	(100 = 2009)
(D)	Totale dei costi determinati di rotta	(in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale)
(E)	Unità di servizi di rotta totali	(TSU)
(F)	Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta	(in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale)

FAB EC

Zona tariffaria: Svizzera — Valuta: CHF					
	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	158 188 309	156 222 383	157 901 505	157 939 446	159 353 943
(B)	- 1,0 %	0,0 %	0,5 %	1,0 %	1,0 %
(C)	99,1	99,1	99,6	100,6	101,6
(D)	159 633 416	157 649 529	158 551 235	157 019 140	156 856 827
(E)	1 452 683	1 470 066	1 490 591	1 512 889	1 565 000
(F)	109,89	107,24	106,37	103,79	100,23



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/553 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2017

relativa alla coerenza degli obiettivi per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento

[notificata con il numero C(2017) 1798]

(I testi in lingua neerlandese, francese e tedesca sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ⁽¹⁾ («il regolamento quadro»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri adottano i piani nazionali o i piani per i blocchi funzionali di spazio aereo («FAB») comprendenti obiettivi nazionali od obiettivi a livello di FAB di carattere vincolante, garantendone la coerenza con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 549/2004 stabilisce inoltre che la Commissione valuti la coerenza di tali obiettivi in base ai criteri di valutazione di cui all'articolo 11, paragrafo 6, lettera d), del medesimo regolamento. Norme dettagliate al riguardo sono definite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013.
- (2) Per quanto riguarda il blocco funzionale di spazio aereo dell'Europa centrale («FABEC»), Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi hanno presentato un tale piano alla Commissione. A norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione ⁽³⁾, gli Stati membri in questione hanno rivisto il piano e i relativi obiettivi. Con la decisione di esecuzione (UE) 2017/259 ⁽⁴⁾ la Commissione ha tuttavia stabilito che non erano ancora adeguati gli obiettivi prestazionali rivisti relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità per il FABEC nel suo insieme e l'efficienza economica per Francia, Germania e Paesi Bassi e che non erano sufficienti le misure incluse nel piano rivisto. Di conseguenza tali Stati membri dovrebbero adottare determinate misure correttive al fine di rivedere ulteriormente gli obiettivi prestazionali ed eliminare le incoerenze con gli obiettivi a livello di Unione.
- (3) Il 30 gennaio 2017 i suddetti Stati membri hanno presentato un nuovo piano rivisto comprendente obiettivi prestazionali ulteriormente rivisti, basati ove necessario su misure correttive. Sia gli obiettivi rivisti che le misure correttive sono stati successivamente valutati dalla Commissione.
- (4) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, è stata valutata la coerenza di tali obiettivi in relazione al ritardo ATFM (Air traffic flow management: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta, in conformità al principio di cui all'allegato IV, punto 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, utilizzando i rispettivi valori di riferimento FAB per la capacità i quali, se applicati, garantiscono che l'obiettivo

⁽¹⁾ GUL 96 del 31.3.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 128 del 9.5.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2015/347 della Commissione, del 2 marzo 2015, relativa all'incoerenza di taluni obiettivi inclusi nei piani nazionali o piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che formula raccomandazioni per la revisione di tali obiettivi (GUL 60 del 4.3.2015, pag. 48).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/259 della Commissione, del 13 febbraio 2017, relativa a taluni obiettivi prestazionali rivisti e a misure appropriate inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e non adeguati in relazione agli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il secondo periodo di riferimento, che stabilisce l'obbligo di misure correttive (GUL 38 del 15.2.2017, pag. 76).



prestazionale a livello di Unione, calcolato dal gestore della rete e definito nel piano operativo della rete (2014-2018/2019) nella sua versione più recente, sia raggiunto a livello dell'Unione. Tale valutazione ha dimostrato che questi obiettivi sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.

- (5) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, sono stati valutati gli obiettivi in questione espressi in termini di costi determinati unitari dei servizi di rotta, in conformità ai principi di cui all'allegato IV, punto 5, in combinato disposto con il punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013, tenendo conto della tendenza dei costi determinati unitari dei servizi di rotta nel corso del secondo periodo di riferimento e nel periodo combinato del primo e del secondo periodo di riferimento (2012-2019), del numero di unità di servizio (previsioni di traffico) e del livello dei costi determinati unitari dei servizi di rotta rispetto ad altri Stati membri aventi un ambiente economico e operativo simile. Tale valutazione ha dimostrato che questi obiettivi sono coerenti con gli obiettivi prestazionali pertinenti a livello dell'Unione.
- (6) Le misure correttive adottate da Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi per quanto riguarda il FABEC sono pertanto coerenti con la decisione di esecuzione (UE) 2017/259 e gli obiettivi prestazionali relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nel piano di prestazione rivisto presentato dai suddetti Stati membri sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione in tali settori per il secondo periodo di riferimento (2015-2019). È opportuno, per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, stabilire tale constatazione mediante la presente decisione e informarne gli Stati membri interessati.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il cielo unico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi relativi ai settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nel piano rivisto di prestazione presentato a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, elencati nell'allegato, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello di Unione per il secondo periodo di riferimento, stabiliti nella decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2017

Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2014/132/UE della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che stabilisce gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo e le soglie di allarme per il secondo periodo di riferimento 2015-2019 (GU L 71 del 12.3.2014, pag. 20).



ALLEGATO

Obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti la capacità e l'efficienza economica inclusi nei piani nazionali o nei piani per i blocchi funzionali di spazio aereo rivisti, presentati a norma del regolamento (CE) n. 549/2004, giudicati coerenti con gli obiettivi prestazionali dell'Unione per il secondo periodo di riferimento

Settore essenziale di prestazione concernente la capacità

Ritardo ATMF (*Air Traffic Flow Management*: gestione dei flussi di traffico aereo) di rotta espresso in min/volo

Stato membro	FAB	Obiettivo FAB di capacità durante la rotta				
		2015	2016	2017	2018	2019
Belgio/Lussemburgo	FAB EC	0,48	0,49	0,42	0,42	0,43
Francia						
Germania						
Paesi Bassi						
[Svizzera]						

Settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica

Legenda:

ID	Voce	Unità
(A)	Totale dei costi determinati di rotta	(in valuta nazionale e in termini nominali)
(B)	Tasso d'inflazione	(%)
(C)	Indice d'inflazione	(100 = 2009)
(D)	Totale dei costi determinati di rotta	(in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale)
(E)	Unità di servizi di rotta totali	(TSU)
(F)	Costo unitario determinato (DUC) per i servizi di rotta	(in prezzi reali del 2009 e in valuta nazionale)

FAB EC

Zona tariffaria: Belgio-Lussemburgo — Valuta: EUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	168 277 718	172 792 013	177 260 922	180 556 020	183 521 461
(B)	1,1 %	1,2 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %
(C)	111,6	112,9	114,4	116,0	117,6
(D)	150 757 603	152 984 440	154 897 964	155 652 698	156 055 562
(E)	2 440 000	2 510 000	2 580 000	2 650 000	2 720 000
(F)	61,79	60,95	60,04	58,74	57,37



Zona tariffaria: Francia — Valuta: EUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	1 290 640 175	1 296 576 851	1 328 676 964	1 334 112 339	1 337 956 806
(B)	0,1 %	0,8 %	1,1 %	1,1 %	1,3 %
(C)	108,2	109,1	110,3	111,5	113,0
(D)	1 192 625 922	1 188 249 284	1 204 538 004	1 196 187 863	1 184 005 999
(E)	18 662 000	19 177 000	19 300 000	20 204 000	20 333 000
(F)	63,91	61,96	62,41	59,21	58,23

Zona tariffaria: Germania — Valuta: EUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	1 069 142 223	1 039 587 943	933 436 977	927 369 907	922 283 254
(B)	1,4 %	1,6 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
(C)	109,9	111,7	113,6	115,5	117,5
(D)	972 517 385	930 742 228	821 735 846	802 748 084	784 999 985
(E)	12 801 000	13 057 000	13 122 000	13 242 000	13 365 000
(F)	75,97	71,28	62,62	60,62	58,74

Zona tariffaria: Paesi Bassi — Valuta: EUR					
	2015	2016	2017	2018	2019
(A)	184 921 748	184 103 594	187 092 113	193 763 267	198 069 117
(B)	1,0 %	1,2 %	1,4 %	1,5 %	1,5 %
(C)	110,6	112,0	113,6	115,3	117,0
(D)	167 178 324	164 400 112	164 697 149	168 065 588	169 244 781
(E)	2 806 192	2 825 835	2 845 616	3 045 000	3 077 000
(F)	59,57	58,18	57,88	55,19	55,00

17CE1178



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/554 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 2033]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva del Consiglio 2005/94/CE ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) In seguito alla comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nell'Unione, in particolare in Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovacchia e Regno Unito, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione ⁽⁵⁾ al fine di modificare le zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione e dell'istituzione di nuove zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (4) In seguito alle modifiche apportate alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/417, la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, l'Italia, l'Austria, la Polonia e la Romania hanno notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di influenza aviaria del sottotipo H5 in aziende situate al di fuori delle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247, modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/417, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali focolai.
- (5) La Germania ha inoltre istituito una zona di sorveglianza in conformità alla direttiva 2005/94/CE in relazione ad un focolaio confermato nella Repubblica ceca.


⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GUL 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/417 della Commissione, del 7 marzo 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GUL 63 dell'9.3.2017, pag. 177).



- (6) La Commissione ha esaminato in tutti i casi le misure adottate da Repubblica ceca, Germania, Francia, Croazia, Italia, Austria, Polonia e Romania in conformità alla direttiva 2005/94/CE e si è accertata che i confini delle zone di protezione e sorveglianza, istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri, si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5.
- (7) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Repubblica ceca, la Germania, la Francia, la Croazia, l'Italia, l'Austria, la Polonia e la Romania, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE. Le zone di tali Stati membri elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere modificate.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (9) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) le voci relative alla Repubblica ceca e alla Germania sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Repubblica ceca»

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
607533 Borek u Dačic, 624403 Dačice, 604381 Dobrohošť, 651770 Hradištko u Dačic, 651788 Chlumeck u Dačic, 718734 Urbaneč; 604372 Bílkov — jihovýchodní část katastru, přičemž hranici na severozápadě tvoří potok Vápvka	21.3.2017
Dětmarovice (625965), Doubrava u Orlové (631167), Horní Lutyně (712531) — západní hranici katastrálního území tvoří ul. 17. listopadu a ul. Dětmarovická, Karviná-Doly (664103) — jižní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 59, Ostravská, Koukolná (625973) — severní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 67, Orlová (712361) — západní hranici katastrálního území tvoří ul. Doktora Miroslava Tyrše, ul. Františka Palackého a ul. Hořovského, Staré Město u Karviné (664197)	21.3.2017
608939 Božičany, 652172 Dolní Chodov — jižní hranici území tvoří silnice číslo 209 a 222, 608947 Jimlíkov, 705250 Nová Role, 620033 Rájec u Černavy, 634531 Smolné Pece	24.3.2017
650820 Bříza nad Ohří, 650838 Cetnov, 634646 Františkovy Lázně, 638072 Hazlov, 634654 Horní Lomany, 650919 Cheb — jižní hranici území tvoří silnice č. 606, 634638 Jedličná, 650854 Klest, 634662 Krapice, 681636 Lužná u Františkových Lázní, 726591 Mýtinka u Poustky, 726605 Ostroh, 638153 Otov u Hazlova, 650846 Podhoří u Chebu, 726613 Poustka u Františkových Lázní, 650862 Skalka u Chebu, 634689 Slatina u Františkových Lázní, 650871 Strážov u Chebu, 638137 Tábořská, 725595 Tůně, 784630 Vojtanov, 784648 Zelený Há	24.3.2017
613398 Bruzovice — severní hranici území tvoří silnice č. 4732 a silnice č. 4733, 626988 Dobrá u Frýdku-Místku, 634956 Frýdek — západní hranici tvoří silnice č. 473, silnice č. 477, silnice č. 648 a ul. Lipová, 642789 Horní Domaslavice — východní hranici území tvoří vodoteč Retník, 704911 Nošovice, 635081 Panské Nové Dvory, 718602 Pazderna — východní hranici území tvoří silnice č. 4733 a silnice č. 4737, 747971 Skalce u Frýdku-Místku — jižní hranici území tvoří silnice č. 4773, 754498 Staré Město u Frýdku-Místku	31.3.2017

Stato membro: Germania


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
BADEN-WÜRTTEMBERG	
Landkreis Karlsruhe Gemarkung Eggenstein	24.3.2017
Stadtkreis Karlsruhe Nach Norden begrenzt durch die Stadtgrenze Ortsteile Neureut, Nordweststadt, Nordstadt und Hardtwaldsiedlung nach Osten begrenzt durch die L604 in Verlängerung die Grabener Allee, die Rintheimer Querallee, die Linkenheimer Allee bis zum Adenauerring diesen Entlang bis zur Moltkestr.	24.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, para- grafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Nach Süden begrenzt durch die Moltkestr., in Verlängerung die Siemensallee, die Eggensteiner Str. nach Süden bis zur Rheinbrückenstr. dann nach Norden die Rheinbergstr. übergehend in die Jakob-Dörr-Str. in Verlängerung dieser Richtung Raffinerie übergehend bis zur Dea-Scholven-Str. bis zum Rhein Nach Westen begrenzt durch den Rhein	

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile — Fettenvorstadt — Fleischervorstadt — Industriegebiet — Innenstadt — Nördliche Mühlenvorstadt — Obstbaumsiedlung — Ostseeviertel — Schönwalde II — Stadtrandsiedlung — Steinbeckervorstadt — südliche Mühlenstadt	24.3.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile — Schönwalde I — Südstadt	24.3.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile — Ostseeviertel	24.3.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile — Wackerow — Immenhorst — Dreizehnhausen	24.3.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil — Neuenkirchen	24.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
NIEDERSACHSEN	
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Norden in Vordersten Thüle von der Einmündung der Straße Im Paarberger Wald auf die Thüler Straße (B72) entlang der Thüler Straße nach Norden bis zur Straße Tegeler Tange, entlang dieser bis zum Querdamm, diesem in südwestlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Haferberg, dieser nach Nordosten folgend bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort in südwestliche Richtung bis zur Thüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße in südöstlicher Richtung bis zur Robert-Glaß-Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Glaßdorfer Straße, entlang der Glaßdorfer Straße und der Bahnlinie nach Südosten bis zum Varrelbuscher Graben II, entlang dem Varrelbuscher Graben II in südlicher Richtung bis zur Petersfelder Straße, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Zum Verwuld, von dort in westliche Richtung bis zur Friesoyther Straße in Petersfeld, der Friesoyther Straße nach Süden folgend bis zum Drei-Brücken-Weg, entlang diesem bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Süden folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem sowie der Dwertger Straße nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, entlang des Bernhardswegs bis zur Thülsfelder Straße, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße nach Norden bis zur Straße Zum Herrensand, dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Westen folgend bis zur Mittelthüler Straße, entlang der Mittelthüler Straße und dem Markhauser Weg nach Osten bis zum Wasserzug Igelriede, entlang der Igelriede und der Soeste nach Norden bis zum Grundstück Im Paarberger Wald 2, von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt.</p>	20.3.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Norden in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Thüler Straße nach Norden bis zur Straße Am Haferberg, dieser nach Nordosten folgend bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort in südwestlicher Richtung bis zur Thüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Südkamper Ring, dann entlang der Straße Südkamper Ring nach Osten bis zur Glaßdorfer Straße, von dort nach Südosten bis zum Richtweg, dann in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Zum Windpark, dieser und dem Steinkampsweg nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze, entlang der Gemeindegrenze nach Osten bis zur Straße Zum Richtemoor, entlang dieser nach Süden bis zur Straße Zu den Auen, dieser und der Kaiforter Straße in südöstlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße in Garrel, entlang dieser nach Süden bis zur Petersfelder Straße, dieser nach Westen folgend bis zur Bahnhofstraße, dieser und dem Buchenweg nach Süden folgend bis zur Straße Aufm Halskamp, dieser nach Osten folgend bis zur Daimler-Benz-Straße, von dort nach Süden bis zur Industriestraße, entlang der Industriestraße nach Südosten bis zur Varrelbuscher Straße, entlang dieser nach Südwesten bis zum Plattenweg, diesem nach Westen folgend bis zur Schmählstraße, dieser nach Süden folgend bis zur Lindenallee in Falkenberg, von dort aus über die Lindenallee, den Gülldenweg, der Straße Zum Verwuld und der Straße Im Katzenberg nach Westen bis zur Thülsfelder Talsperre, von dort entlang des östlich der Thülsfelder Talsperre gelegenen Entwässerungskanals nach Nordwesten bis zur Straße Am Stau, dieser und der Straße Über dem Worberg nach Norden folgend bis zur Straße Im Birkengrün (beim Tierpark Thüle), dieser zunächst nach Osten und dann nach Norden folgend zum Kurfürstendamm, von dort zum Ausgangspunkt an der Thüler Straße.</p>	26.3.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Norden in Vordersten Thüle von der Einmündung der Straße Im Paarberger Wald auf die Thüler Straße (B72) entlang der Thüler Straße nach Norden bis zur Straße Tegeler Tange, entlang dieser bis zum Querdamm, diesem in südwestlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Haferberg, dieser nach Nordosten folgend bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort in südöstlicher Richtung bis zur Thüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße in südöstlicher Richtung bis zum Grundstück Dorfstraße 5a, von dort entlang des Wasserzuges Glaßdorfer Graben nach Nordosten bis zur Glaßdorfer Straße, entlang der Glaßdorfer Straße, der Bahnlinie und der Straße Zur Brücke nach Südosten bis zur Thüler Straße, von dort nach Osten bis zur Straße Eggershoop, dieser in südlicher Richtung folgend bis zum Thülsfelder Weg, von dort nach Osten bis zur Petersfelder Straße, dieser entlang nach Nordosten bis zum Moorweg, von dort nach Süden bis zum Ahornweg, entlang des Ahornwegs in östlicher Richtung bis zur Falkenberger Straße, dieser sowie der Schmählstraße nach Süden folgend bis zur Lindenallee in Falkenberg, von dort aus entlang der Lindenallee und den Güldenweg bis zum Feldweg, welcher ca. 220 m nach der Kreuzung Lindenallee/Forstweg von Südwesten her auf den Güldenweg mündet, dem Feldweg nach Südwesten folgend, weiter nach Südwesten entlang der nordwestlichen Waldgrenze sowie entlang des Kampwegs bis zur Friesoyther Straße, von dort nach Südosten bis zum Petersfelder Weg, entlang des Petersfelder Weges sowie des Drei-Brücken-Weges nach Südwesten bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Süden folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem sowie der Dwerger Straße nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, entlang des Bernhardswegs bis zur Thülsfelder Straße, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße, der Straße Am Augustendorfer Weg und dem Kurfürstendamm nach Norden bis zur Straße Im Paarberger Wald von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt.</p>	29.3.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Glaßdorfer Straße und der Thüler Straße nach Nordosten bis zum Südkamper Ring, diesem nach Osten folgend bis zur Glaßdorfer Straße, von dort nach Südosten bis zum Richtweg, dann in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Zum Windpark, von dort nach Südosten bis zum Glaßdorfer Graben, diesem nach Osten folgend bis zur Aue, von dort nach Süden bis zum Grundstück Garreler Straße 48, von dort entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Garrel, entlang dieser nach Nordosten bis zum Lindenweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort entlang der Straße Hinterm Forde nach Südosten bis zur Nikolausdorfer Straße, weiter entlang der Straße Hinterm Esch nach Süden bis zur Beverbrucher Straße, dieser nach Osten folgend bis zur Straße Schlichtenmoor, von dort nach Süden bis zur Jägerstraße, entlang dieser nach Südwesten bis zur Amerikastraße, von dort entlang der Straße Langen Tange zunächst nach Westen bis zum Landweg, von dort nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Bahnlinie, dieser nach Süden folgend bis zur Straße Zum Fischteich, dieser nach Westen folgend bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Lindenallee, entlang dieser und dem Güldenweg nach Westen bis zur Petersfelder Straße, von dort entlang der Straße Verwuld nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B72), dieser und der Thüler Straße nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm.</p>	1.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Südwesten von der Einmündung des Plattenwegs auf die Garreler Straße/Varrelbuscher Straße entlang des Plattenweges nach Westen bis zur Petersfelder Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Thülsfelder Weg, von dort nach Westen bis zur Straße Eggershoop, dieser nach Norden folgend bis zur Thüler Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Zur Brücke, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Zur Thüler Tange, von dort nach Osten bis zur Glaßdorfer Straße, dann entlang der Straße Zum Felde zunächst nach Norden und dann nach Südosten bis zur Straße Zum Richtemoor, von dort weiter nach Osten entlang der Straße Zu den Auen bis zum Wasserzug Bergaue, diesem sowie der Großen Aue nach Norden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zur Straße Im Schlatt, von dort entlang der Straße Im Schlatt nach Südosten bis zur Peterstraße, dieser zunächst nach Nordosten und dann nach Südosten folgend bis zur Oldenburger Straße, von dort entlang der Oldenburger Straße nach Nordosten bis zum Beverbrucher Damm, diesem nach Süden folgend bis zur Tweeler Straße, von dort entlang der Tweeler Straße nach Osten bis zur Vehne, entlang der Vehne und des weiter nach Süden verlaufenden Wasserzuges bis zur Kiwittstraße, dieser nach Westen folgend bis zum Plaggenweg, von dort entlang des Plaggenwegs nach Süden bis zum Grundstück Plaggenweg 9, von dort entlang des Weges nach Westen bis zum Wiesenweg, von dort nach Norden bis zum Heideweg, dann weiter entlang der Gemeindegrenze Garrel/Cloppenburg zunächst nach Norden und dann nach Westen bis zur Straße Zum Fischteich, dieser weiter nach Westen folgend bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt der Einmündung des Plattenwegs auf die Garreler Straße/Varrelbuscher Straße.</p>	1.4.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in Mittelsten Thüle von der Einmündung der Straße Raffeldweg auf die Friesoyther Straße (B 72) entlang des Raffeldwegs nach Osten bis zum Garreler Weg, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Garrel, entlang der Gemeindegrenze Friesoythe/Garrel sowie der Gemeindegrenze Garrel/Bösel weiter nach Nordosten bis zum Lindenweg, diesem nach Süden folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort weiter nach Südosten entlang der Straße Hinterm Forde bis zur Straße Zum Auetal, dieser sowie dem Pöhlendamm nach Nordosten folgend bis zur Vehne, entlang der Vehne nach Südosten bis zur Letherfeldstraße, von dort nach Südwesten bis zum Weißdornweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Kellerhöher Straße, dieser nach Süden folgend bis zum Weidenweg, entlang des Weidenwegs nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Westen bis zur Wittenhöher Straße, dieser nach Süden folgend bis zur Straße Anhöhe, entlang dieser sowie der Straße Effken Höhe weiter nach Westen bis zur Straße Hoher Weg, von dort nach Norden bis zur Lindenallee, entlang dieser, dem Guldenweg sowie der Straße Zum Verwuld weiter nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort entlang der Friesoyther Straße und der Thüler Straße nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Straße Raffeldweg.</p>	5.4.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in der Gemeinde Bösel von der Kreuzung Garreler Straße/Jägerstraße/Schäferstraße entlang der Schäferstraße nach Norden bis zur Straße Neuland, dieser nach Westen folgend bis zur Fladderburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, entlang dieser nach Südosten bis zur Korsorsstraße, entlang der Korsorsstraße nach Nordosten bis zum Lutzweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Hauptstraße, entlang der Hauptstraße nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zum Wasserzug von Barken Tange, diesem zunächst nach Nordosten und dann nach Südosten folgend bis zum Birkhahnweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Nikolausstraße, von dort nach Süden bis zum Pöhlendamm, entlang des Pöhlendamms weiter nach Süden bis zum Wasserzug vor der Peterstraße, entlang des Wasserzuges nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zum Pöhlendamm und der Überlandleitung, dieser nach Westen folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, von dort entlang der Straße Im Richtemoor nach Nordwesten bis zum Heideweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Am Hook, von dort nach Westen bis zur Jägerstraße, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Garreler Straße/Jägerstraße/Schäferstraße.</p>	5.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Glaßdorfer Straße und der Thüler Straße nach Nordosten bis zur Dorfstraße, von dort nach Südosten bis zum Glaßdorfer Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zur Aue, von dort nach Süden bis zum Grundstück Garreler Straße 48, von dort entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Garrel, entlang dieser nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, dieser nach Südosten folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, dieser zunächst nach Südwesten und dann nach Süden folgend bis zum Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südwesten folgend bis zur Letherfeldstraße, entlang dieser nach Südwesten bis zum Weißdornweg, von dort nach Südwesten bis zur Straße Auf'm Esch, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Thoben Diek, von dort nach Südosten bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Schlichtenmoor, von dort nach Süden bis zur Straße Roslaes Höhe, dieser sowie der Allensteiner Straße nach Westen folgend bis zur Tannenkampstraße, von dort nach Südosten bis zum Grundstück Tannenkampstraße 44a, entlang des südlich dieses Grundstückes verlaufenden Weges, der auf die Tannenkampstraße mündet, nach Südwesten bis zur Amerikastraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Straße Langen Tange, dieser nach Westen folgend bis zum Landweg, von dort nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, dieser nach Süden folgend bis zur Lindenallee, entlang der Lindenallee zunächst nach Westen, dann nach Norden und dann nach Nordosten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur südlichen Waldgrenze des Peterswaldes, entlang der südlichen Waldgrenze weiter nach Westen bis zur Thüler Straße (B 72), dieser nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Glaßdorfer Straße.</p>	5.4.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Kurfürstendamm/Glaßdorfer Straße entlang der Glaßdorfer Straße nach Nordosten bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort nach Südosten bis zur Robert-Glaß-Straße, von dort nach Nordosten bis zur Glaßdorfer Straße, entlang dieser sowie der Bahnlinie nach Südosten bis zur Varrelbuscher Straße, von dort entlang dieser und der Garreler Straße nach Süden bis zur Straße Moorriehen, von dort nach Nordwesten bis zum Tebben Damm, von dort nach Südwesten bis zur Straße Grüne Höhe, dieser entlang zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Mühlenweg, diesem sowie der Straße Neumühlen nach Südwesten folgend bis zum Neumühler Weg, von dort weiter nach Westen bis zur Straße Kleine Tredde, dieser, dem Augustendorfer Weg sowie dem Dwertger Weg zunächst nach Nordwesten und dann nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, dieser sowie der Straße Am Augustendorfer Weg nach Norden folgend bis zur Soeste, dieser sowie dem Brandmoor Graben nach Südosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Kurfürstendamm/Glaßdorfer Straße.</p>	5.4.2017
<p>Zweckverband Veterinäramt JadeWeser</p> <p>Beginnend an der Kreisgrenze zu Aurich auf der „B210“, der „B210“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „K51“, der „K51“ in nördlicher Richtung folgend bis Abzweig „Hieskeberg“, der Straße „Hieskeberg“ in östlicher Richtung folgend bis „K16“, der „K16“ in südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Lavay“, der Straße „Lavay“ in östlicher Richtung folgend bis „Forstweg“, dem „Forstweg“ in südöstlicher Richtung bis Abzweig „Baumstraße“, der „Baumstraße“ in südöstlicher Richtung folgend bis Abzweig „Gasteck“, der Straße „Gasteck“ in südlicher Richtung über „An der Weide“, „Angelsburger Straße“, „Kreyenburg“ bis „B 210“, der „B 210“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „Heidlandsweg“, dem „Heidlandsweg“ in südlicher Richtung folgend bis „Alter Postweg“, dem „Alten Postweg“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „Schlipp“, der Straße „Schlipp“ in südlicher Richtung folgend bis „Lehmkuhlenweg“, dem „Lehmkuhlenweg“ in östlicher Richtung folgend bis „B210“, der „B210“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „L11“, der „L11“ in südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Müggenkruger Straße“, der „Müggenkruger Straße“ in südwestlicher Richtung folgend bis Abzweig „Kirmeerstraße“, der „Kirmeerstraße“ in südwestlicher Richtung folgend über „Kirmeer“ und „Poggenfehner Straße“ bis „Müggenkruger Straße“, der „Müggenkruger Straße“ in westlicher Richtung über „Hohefeld“ folgend bis „Collrunger Straße“, der „Collrunger Straße“ in westlicher Richtung folgend bis Kreisgrenze zu Aurich, der Kreisgrenze zu Aurich folgend bis Schnittpunkt mit „B210“.</p>	1.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
RHEINLAND-PFALZ	
Landkreis Bad Dürkheim Im Landkreis Bad Dürkheim entlang der Kreisgrenze zum Donnersbergkreis im Nordwesten, entlang des Feldweges in Richtung Süden die L 520 kreuzend, in Wattenheim An der Bleiche, Gabelung An der Bleiche bis Jakob-Ries-Straße, Leininger Straße, Hochgerichtsstraße, Speyerer Straße, Leininger Straße dem Feldweg folgend, den Rothenbach kreuzend, westlich des Tränkwoogs, südlich des Gartenwoogs zur Burgstraße, in Altleiningen die Ringstraße, Hauptstraße rechts in Richtung Höninger Straße, der K 31 folgend, Richtung Höninger Hauptstr., weiter entlang der K 31, den Bachlauf im Kohltal folgend, ab Kohlbrunnen Richtung Wolfenthal, den Gemarkungsgrenzen folgend Richtung Einsiedlerbrunnen zur mittleren Isenach, dem Bachlauf der Isenach Richtung Nordwesten folgend, dem Tal weiter folgend Richtung Franzosental, dem Waldweg folgend über die Bundesautobahn 6 Richtung Kreisgrenze zum Donnersbergkreis im Nodosten folgend bis zum Ausgangspunkt.	22.3.2017
THÜRINGEN	
Landkreis Sömmerda — Stadt Sömmerda mit den Ortsteilen Orlishausen und Frohndorf	20.3.2017»
b) la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:	
«Stato membro: Francia	
Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Les communes suivantes dans le département de HAUTE-GARONNE	
BOULOGNE-SUR-GESSE LUNAX MONDILHAN MONTBERNARD PEGUILHAN	27.3.2017
Les communes suivantes dans le département du GERS	
ARROUEDE AUSSOS AUX-AUSSAT BARCUGNAN BARRAN BARS BAZUGUES BELLOC-SAINT-CLAMENS BERDOUES BEZUES-BAJON BLOUSSON-SERIAN CABAS-LOUMASSES CASTELNAU-D'ANGLES CASTEX	27.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
CLERMONT-POUYGUILLES CUELAS DUFFORT ESCLASSAN-LABASTIDE ESTIPOUY IDRAC-RESPAILLES L'ISLE-DE-NOE LAAS LABARTHE LABEJAN LAGARDE-HACHAN LAGUIAN-MAZOUS LALANNE-ARQUE LAMAZERE LE BROUILH-MONBERT LOUBERSAN LOURTIES-MONBRUN MANAS-BASTANOUS MANENT-MONTANE MARSEILLAN MASSEUBE MIELAN MIRAMONT-D'ASTARAC MIRANDE MIRANNES MONCASSIN MONCLAR-SUR-LOSSE MONLEZUN MONPARDIAC MONT-DE-MARRAST MONTAUT MONTESQUIOU MOUCHES PALLANNE PANASSAC PONSAMPERE PONSAN-SOUBIRAN POUYLEBON RICOURT RIGUEPEU SABAILLAN SADEILLAN SAINT-ARAILLES	




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
SAINT-ARROMAN SAINT-BLANCARD SAINT-CHRISTAUD SAINT-ELIX-THEUX SAINT-JUSTIN SAINT-MARTIN SAINT-MAUR SAINT-MEDARD SAINT-MICHEL SAINT-OST SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-DODE SARRAGUZAN SAUVIAC SIMORRE TILLAC TOURNAN TRONCENS VIOZAN	
BELMONT BOURROUILLAN CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTEX-D'ARMAGNAC CASTILLON-DEBATS CRAVENCERES DEMU EAUZE ESPAS ESTANG LANNEMAIGNAN MANCIET MAULEON-D'ARMAGNAC MAUPAS MONGUILHEM MONLEZUN-D'ARMAGNAC PRENERON REANS SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC TOUJOUSE	31.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
AIGNAN ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN AVERON-BERGELLE BARCELONNE-DU-GERS BERNEDE BETOUS BOUZON-GELLENAVE CASTELNAVET CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CORNEILLAN GEE-RIVIERE LABARTHETE LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LOUBEDAT LOUSSOUS-DEBAT LUPPE-VIOLLES MAGNAN MORMES NOGARO PERCHEDE PROJAN SABAZAN SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SEAILLES SEGOS SION SORBETS URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS	7.4.2017
CANNET FUSTEROUAU GOUX	14.4.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
MAULICHERES MAUMUSSON-LAGUIAN POUYDRAGUIN PRECHAC-SUR-ADOUR RISCLE SAINT-MONT SARRAGACHIES TARSAC TERMES-D'ARMAGNAC VIELLA	
Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES	
IBOS OROIX SERON	21.3.2017
ANTIN BERNADETS-DEBAT BONNEFONT BORDES BOUILH-DEVANT CAMPUZAN CLARAC COUSSAN ESTAMPURES FONTRAILLES FRECHEDE GALAN GALEZ GAUSSAN GONEZ GOUDON GUIZERIX HOURC LALANNE-TRIE LAPEYRE LARROQUE LASCAZERES LASLADES LHEZ LIBAROS LUBRET-SAINT-LUC LUBY-BETMONT	27.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
LUSTAR MARQUERIE MAZEROLLES MONLONG MOULEDOUS OLEAC-DESSUS OSMETS OUEILLOUX OZON PEYRAUBE POUMAROUS POUYASTRUC PUNTOUS PUYDARRIEUX RECURT SABARROS SADOURNIN SENTOUS SINZOS SOUYEAUX TOURNAY TOURNOUS-DARRE TRIE-SUR-BAISE TROULEY-LABARTHE VIDOU VIDOUZE VILLEMBITS	
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE HAGEDET MADIRAN SAINT-LANNE SOUBLECAUSE	14.4.2017
Les communes suivantes dans le département des LANDES	
AIRE-SUR-L'ADOUR ARTASSENX BAHUS-SOUBIRAN BASCONS BORDERES-ET-LAMENSANS BOUGUE BOURDALAT BRETAGNE-DE-MARSAN	27.3.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
CASTANDET CAZERES-SUR-L'ADOUR CLASSUN DUHORT-BACHEN EUGENIE-LES-BAINS GEAUNE GRENADE-SUR-L'ADOUR HONTANX LABASTIDE-D'ARMAGNAC LAGLORIEUSE LARRIVIERE-SAINT-SAVIN LATRILLE LE FRECHE LE VIGNAU LUSSAGNET MAURRIN MONTEGUT PECORADE PERQUIE PUJO-LE-PLAN RENUNG SAINT-CRICQ-VILLENEUVE SAINT-GEIN SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR SORBETS	
ARBOUCAVE ARGELOS AUBAGNAN BASSERCLES BATS BEYRIES BUANES CASTELNAU-TURSAN CASTELNER CLEDES FARGUES LACAJUNTE LAURET MANT MAURIES MIRAMONT-SENSACQ MONGET	31.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
MONSEGUR MONTGAILLARD PAYROS-CAZAUTETS PEYRE PHILONDENX PIMBO POUDENX PUYOL-CAZALET SAINT-AGNET SAINT-LOUBOUER SAMADET SARRON URGONS VIELLE-TURSAN	
BENQUET CAMPAGNE HAUT-MAUCO OUSSE-SUZAN SAINT-PERDON SAINT-YAGUEN SOLFERINO YGOS-SAINT-SATURNIN	3.4.2017
AMOU ARSAGUE AUDIGNON AUDON AURICE BAIGTS BANOS BAS-MAUCO BASTENNES BEGAAR BELUS BENESSE-LES-DAX BENESSE-MAREMNE BERGOUEY BRASSEMPOUY CAGNOTTE CANDRESSE CAPBRETON CARCARES-SAINTE-CROIX CARCEN-PONSON	14.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
CASSEN CASTEL-SARRAZIN CASTELNAU-CHALOSSE CASTETS CAUNA CAUNEILLE CAUPENNE CLERMONT COUDURES DOAZIT DONZACQ DUMES ESTIBEAUX EYRES-MONCUBE GAAS GAMARDE-LES-BAINS GARREY GAUJACQ GIBRET GOOS GOURBERA GOUSSE GOUTS HABAS HASTINGUES HAURIET HERM HEUGAS HINX HORSARRIEU JOSSE LABATUT LAHOSSE LALUQUE LAMO THE LARBEY LAUREDE LE LEUY LESGOR LOUER LOURQUEN MAGESCQ MAYLIS	




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
MEILHAN MIMBASTE MISSON MONTAUT MONTFORT-EN-CHALOSSE MONTSOUE MOUSCARDES MUGRON NARROSSE NERBIS NOUSSE OEYREGAVE ONARD ORIST ORTHEVIELLE ORX OSSAGES OZOURT PEY PEYREHORADE POMAREZ PONTONX-SUR-L'ADOUR PORT-DE-LANNE POUILLON POYANNE POYARTIN PRECHACQ-LES-BAINS RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY SAINT-AUBIN SAINT-CRICQ-CHALOSSE SAINT-ETIENNE-D'ORTHE SAINT-GEOURS-D'AURIBAT SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE SAINT-JEAN-DE-LIER SAINT-JEAN-DE-MARSACQ SAINT-LON-LES-MINES SAINT-PANDELON SAINT-PAUL-LES-DAX SAINT-SEVER SAINT-VINCENT-DE-PAUL SARRAZIET SAUBUSSE SAUGNAC-ET-CAMBRAN	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
SERRES-GASTON SORDE-L'ABBAYE SORT-EN-CHALOSSE SOUPROSSE SOUSTONS TALLER TARTAS TETHIEU TILH TOULOUZETTE VICQ-D'AURIBAT YZOSSE	
Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES	
AAST BARZUN ESPOEY GER GOMER HOURS LIVRON LUCGARIER PONSON-DEBAT-POUTS PONSON-DESSUS	21.3.2017
BASSILLON-VAUZE CORBERE-ABERES LASSERRE LEMBEYE LUC-ARMAU MONCAUP MONPEZAT SAMSONS-LION SEMEACQ-BLACHON	27.3.2017
ARGELOS ARGET ARZACQ-ARRAZIGUET ASTIS AUGA AURIAC BALIRACQ-MAUMUSSON BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE	31.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
BUROSSE-MENDOUSSE CARRERE CASTEIDE-CANDAU CASTETPUGON CLARACQ COSLEDAA-LUBE-BOAST COUBLUCQ DIUSSE GARLEDE-MONDEBAT GARLIN LABEYRIE LALONQUETTE LANNECAUBE LASCLAVERIES LEME MALAUSSANNE MASCARAAS-HARON MERACQ MIOSENS-LANUSSE MONCLA MOUHOUS PORTET POULIACQ POURSIUGUES-BOUCOUE RIBARROUY SAINT-MEDARD SAULT-DE-NAVAILLES SEVIGNACQ TADOUSSE-USSAU TARON-SADIRAC-VIELLENAVE THEZE VIGNES VIVEN	
ABITAIN ANDREIN ANGOUS AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY ARRAST-LARREBIEU ATHOS-ASPIS AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN BASTANES	14.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
BETRACQ BIDACHE BUGNEIN BURGARONNE CAME CHARRE CHARRITTE-DE-BAS CHERAUTE CROUSEILLES ESCOS GURS L'HOPITAL-D'ORION L'HOPITAL-SAINT-BLAISE LABASTIDE-VILLEFRANCHE LEREN LICHOS MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU NABAS ORAAS ORION ORRIULE PUYOO RAMOUS SAINT-GIRONS-EN-BEARN SAINT-PE-DE-LEREN SALIES-DE-BEARN SAMES SAUVELADE SAUVETERRE-DE-BEARN SUS VIELLESEGURE	

Les communes suivantes dans le département **du LOT-ET-GARONNE**

CALONGES CANCON LEYRITZ-MONCASSIN LOUGRATTE MONBAHUS MONVIEL MOULINET PUCH-D'AGENAIS RAZIMET	14.4.2017»
--	------------



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
SAINT-LEON SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN VILLETON	

c) tra le voci relative alla Francia e all'Italia è inserita la seguente voce relativa alla Croazia:


«Stato membro: Croazia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Dijelovi naselja Špičkovina, Dubrava Zabočka i Grdenci u gradu Zaboku, naselja Bedekovčina, Križanče i Židovnjak u općini Bedekovčina, naselja Lepa Ves, Hruševac i Vučak u gradu Donja Stubica i naselja Kotarice u općini Sveti Križ Začretje koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N 46,033855, E — 15,96607333	4.4.2017»

d) la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— Comune di Ponti sul Mincio (MN): a sud di SP106, SP20, a est e a sud di SP19, a sud di Cascina Marchino e di Zona Campuzzo e Centrale termoelettrica	20.3.2017
— Comune di Pozzolengo (BS): a sud SP106, via Martiti Pozzolenghesi, a ovest e a sud di via Sirmione, a est di Località Mondotella, a sud-est di SP13	
— Comune di Cavriana (MN): a est di SP8, via Georgiche, via Madonna della Porta, a nord -est della SP12, a nord di via Monte Pagano, strada Colli	
— Comune di Monzambano (MN)	20.3.2017
— Comune di Volta Mantovana (MN): a nord dell'abitato di Bezzetti, Vinaldi e Pradetti	
— Comune di Valeggio sul Mincio (VR): a ovest del Monte Magrino	
— Comune di San Donà di Piave: a est di SS14, via Mario del Monaco e SS14var, a nord di via Tabina	21.3.2017
— Comune di Ceggia: a sud e a est di SS14, a sud di SP57-Via Prà di Levada	
— Comune di Torre di Mosto: a sud di SP57-via Confin, a ovest e a sud di Via dei Cinquanta, a ovest di SP57-Via Staffolo, a sud di via San Martino	
— Comune di Eraclea: a ovest di SP57-via Parada-via Vivaldi, a nord di Ponte Crepaldo e di SP53-via Morosini-viale Antonio Canova	
— Comune di Vazzola (TV): a nord di via Cadorna, di via XXV Luglio, a est di via Borgo Tonini, e a ovest di via Cadore Mare, a nord di via Bosco, a ovest di via Monticano, a ovest di via Luminaria, a ovest di via Generale Cantore, di via Monte Grappa,	8.4.2017»
— Comune di Mareno di Piave (TV): a est di via San Pio X, via Distrettuale, a est della A27	
— Comune di San Vendemiano (TV): a est A27e a sud della A28	
— Comune di Codognè (TV): a ovest del Canale Il Ghebo	



e) le voci relative alla Polonia e alla Romania sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Polonia»

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<p>W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: od punktu na granicy powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego przy granicy lasu przy działkach ew. nr 2610 i 2621 obręb ew. Wielowieś oraz działce ew. nr 10 obręb ew. Biskupice Zabaryczne linia obszaru biegnie po łuku w kierunku wschodnim przez punkt na granicy powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego przy granicy lasu — działki ew. nr 2637 (obręb ew. Wielowieś), 30 i 31 (obręb ew. Kaliszkowice Ołobockie) do punktu na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5582P i 5583P w m. Kaliszkowice Ołobockie, przy posesjach 31, 142 i 141a); od strony wschodniej: punktu na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5582P i 5583P w m. Kaliszkowice Ołobockie linia obszaru biegnie w kierunku południowym po łuku przez punkt na drodze gminnej przy granicy działek 227 i 228 (obręb Kaliszkowice Kaliskie) w rejonie posesji nr 60 i dalej przez działkę ew. nr 270 posesja nr 140A obręb ew. Kaliszkowice Kaliskie do punktu na drodze wojewódzkiej DW447 w km 11+300; od strony południowej: od punktu na drodze wojewódzkiej DW447 w km 11+300 linia obszaru biegnie w kierunku zachodnim po łuku przez punkt na ul. Słowackiego posesja nr 13 działka ew. nr 1479/1 (obręb ew. Mikstat) i dalej przez punkt na drodze wojewódzkiej DW447 przy działce ew. 1409 posesja ul. Grabowska 16 (Mikstat), następnie przez punkt na drodze przy posesji ul. Kaliska 15 (Mikstat) i dalej przez punkt na skrzyżowaniu ulic Polnej, Torfowej i Różanej (Mikstat) do punktu na drodze przygraniczy działek ew. 204 i 205 (obręb ew. Kotłów); — od strony zachodniej: punktu na drodze przygraniczy działek ew. 204 i 205 (obręb ew. Kotłów) linia obszaru biegnie w kierunku północnym przez punkt na skrzyżowaniu dróg powiatowej 5316P z drogą gminną przy posesji Kotłów 122, następnie przez punkt na granicy powiatu ostrzeszowskiego i ostrowskiego (dz. ew. nr 60 — obręb Kotłów, dz. ew. 1140 Strzyżew), i dalej przez punkt na drodze przy posesji Stara Wieś 7 (powiat ostrowski) dalej przez punkt na drodze przy posesji Biskupice Zabaryczne 89 (powiat ostrzeszowski), do punktu początkowego.</p>	23.3.2017
<p>W województwie lubuskim, obszar ograniczony, od drogi S 3 na 306 km łukiem na północny — zachód do drogi Konradowo — Ługi przecinając tę drogę na 2 km na zachód od drogi S 3 (wyłączając miejscowość Ługi), następnie łukiem na północny — wschód do drogi S 3 na 301 km, następnie na północny — wschód do drogi E 65 (dawna DK nr 3 Nowa Sól — Niedoradz) przecinając ją na wysokość granicy miejscowości Niedoradz (wyłączając tę miejscowość), dalej na wschód do drogi Otyń — Bobrowniki (Lipowa) przecinając tę drogę na wysokości cmentarza, potem na południowy — wschód do skrzyżowania przedłużenia ulicy Moniuszki (Otyń) po łuku z przedłużeniem ulicy Marii Konopnickiej (Modrzyca), otaczając od wschodu miejscowość Otyń i Modrzyca z ich włączeniem, następnie prosto na południe, przecinając ul. Polną na wschód od Trzeciego Stawu do Czarnej Strugi, potem na południowy — zachód wzdłuż Czarnej Strugi przecinając ul. Wodną (Nowa Sól) i ul. Zielonogórską (Nowa Sól) do przecięcia Czarnej Strugi z ul. Przemysławą (Nowa Sól), następnie na północ ul. Przemysławą do ronda ul. Przemysławej z ul. Starostawską (Nowa Sól) potem prosto na zachód do 306 km drogi S 3. W obszarze zapowietrzonym znajdują się następujące miejscowości położone w powiecie nowosolskim: część miasta Nowa Sól na północ od Czarnej Strugi do jej przecięcia z ul. Przemysławą, na północny wschód ulicy Przemysławej od jej przecięcia z Czarną Strugą do ronda ul. Przemysławej z ul. Starostawską, na północ od linii rondo ul. Przemysławą — ul. Starostawską z 306 km S 3, - w gminie Otyń: cały obszar miejscowości: Konradowo, Otyń, Modrzyca, Zakęcie.</p>	27.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<p>W województwie małopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: w Krakowie od skrzyżowania z ul. Skotnicką (drogą powiatową nr 2234 K) wzdłuż ulic: Doktora Józefa Babińskiego, Zawilej (drogi powiatowej nr 2280 K), Borkowskiej (drogi gminnej nr 602194 K), Fortecznej (drogi gminnej nr 602385 K), Kąpielowej (drogi powiatowej nr 2236 K) do rzeki Wilgi; od strony wschodniej: od ulicy Kąpielowej w Krakowie wzdłuż rzeki Wilgi do wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Lusina (gm. Mogilany) i dalej w kierunku południowym wzdłuż tej granicy do ulicy Kwiatowej (drogi gminnej nr 600690 K) w miejscowości Lusina. Następnie przez ok. 180 m wzdłuż tej ulicy i dalej wzdłuż drogi lokalnej biegnącej w kierunku południowym przez Zieliński Las do południowej granicy administracyjnej tej miejscowości; od strony południowej: od drogi lokalnej biegnącej przez Zieliński Las wzdłuż południowej i południowo — zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Lusina, południowej granicy administracyjnej miejscowości Gaj (gm. Mogilany) i dalej wzdłuż potoku Rzepnik do południowej granicy administracyjnej miejscowości Brzyczyna (gm. Mogilany). Następnie wzdłuż tej granicy i dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej Skawiny (gm. Skawina) do ul. Stanisława Wyspiańskiego (drogi powiatowej nr 2172 K) w tej miejscowości; od strony zachodniej: w Skawinie wzdłuż ulic: Stanisława Wyspiańskiego (drogi powiatowej nr 2172 K), Granicznej (drogi powiatowej nr 2174 K) do potoku Rzepnik i dalej wzdłuż tego potoku w kierunku północno — zachodnim do drogi krajowej nr 44. Wzdłuż drogi krajowej nr 44 w kierunku północno — wschodnim i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 2234 K (ul. Skotnickiej) do ul. Doktora Józefa Babińskiego w Krakowie.</p>	28.3.2017
<p>W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony od strony północnej: od punktu na drodze przy posesji nr 91 Biskupice Zabaryczne na dz. ew. nr 395 (obręb ewidencyjny Biskupice Zabaryczne) linia obszaru biegnie po łuku w kierunku wschodnim do punktu na drodze na granicy powiatów ostrowskiego i ostrowskiego przy działce ew. nr 64 przy posesji 135 Biskupice Zabaryczne, i dalej przez punkt na drodze przy działce ew. nr 55 między posesjami 132 a 133 (Biskupice Zabaryczne) do punktu na drodze przy granicy działek 12 i 13 (obręb ew. Kaliszkowice Ołobockie), a następnie po łuku do punktu na drodze przy granicy działek ew. 410/1 i 410/11 przy posesji nr 62C (Kaliszkowice Ołobockie). Od strony wschodniej: od punktu na drodze przy granicy działek ew. 410/1 i 410/11 przy posesji nr 62C (Kaliszkowice Ołobockie) linia obszaru biegnie w kierunku południowym do punktu na drodze przy granicy działek 136 i 137 obręb Kaliszkowice Kaliskie i dalej do punktu na drodze przy posesji nr 134 (Kaliszkowice Kaliskie), a następnie do punktu na drodze wojewódzkiej DW447 przy na granicy lasu z działką ew. nr 265/2 (obręb ew. Przedborów), dalej łukiem do punktu na drodze przy granicy z działką ew. nr 89 (obręb ew. Komorów) przy granicy z lasem. Od strony południowej: od punktu na drodze przy granicy z działką ew. nr 89 (obręb ew. Komorów) po łuku w kierunku zachodnim do punktu na skrzyżowaniu dróg powiatowej z gminną przy posesjach nr 66 i 66A (Komorów), następnie do punktu na drodze wojewódzkiej DW447 w km 7+700 przy granicy działek ew. 805 i 807 (obręb ew. Mikstat-Pustkowie) i dalej do punktu przecięcia drogi w miejscowości Mikstat-Pustkowie z linią sieci gazowej biegnącej wzdłuż zachodniej granicy działki ew. 981 (obręb ew. Mikstat-Pustkowie). Od strony zachodniej: od punktu przecięcia drogi w miejscowości Mikstat-Pustkowie z linią sieci gazowej biegnącej wzdłuż zachodniej granicy działki ew. 981 (obręb ew. Mikstat-Pustkowie) po łuku w kierunku północnym przez punkt na drodze powiatowej przy posesji nr 120 (Kotłów) do punktu na drodze przy posesji nr 7 (Stara Wieś powiat ostrowski) i dalej po łuku do punktu początkowego.</p>	31.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
<p>W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od północy w kierunku wschodnim — od punktu na drodze przy dz. ew. 134, na zbiegu działek ewidencyjnych nr 4 oraz 3, kolejno podążając linią po łuku w kierunku wschodnim do punktu na drodze o nr ewidencyjnym 529, przy posesji oznaczonej nr porządkowym 54, ul. Lipowa, Masanów (dz. 606, pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Masanów), następnie linia podąża po łuku do punktu na drodze dz. ew. 647, przy posesji oznaczonej nr porządkowym 4, ul. Południowa, obręb Masanów, kolejno linia podąża po łuku w kierunku południowo-wschodnim do punktu na drodze polnej (skraj lasu, przy zbiegu działek 1458, 1678, 1675 — pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś); od wschodu — od punktu na drodze leśnej, przy dz. ew. 2691, 2690, 2731, 2722 (pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś) linia biegnie do punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 179 — Kaliszkowice Ołobockie (przy dz. ew. 828/1, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Kaliszkowice Ołobockie), kolejno linia podąża w kierunku zachodnim; od południa — od punktu na drodze, przy posesji oznaczonej nr porządkowym 155, Kaliszkowice Ołobockie linia biegnie po łuku do punktu na skrzyżowaniu dróg przy posesji oznaczonej nr porządkowym 9, Kaliszkowice Ołobockie, kolejno linia podąża po łuku w kierunku zachodnim do punktu na drodze (dz. ew. 462) przy działce ew. 405 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Kaliszkowice Ołobockie), następnie linia biegnie przez południowo-zachodni narożny kraniec dz. ew. 233 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne), dalej linia biegnie po łuku do punktu na drodze przy zbiegu dz. ew. 225 (droga), 212, 211/4 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne), kolejno linia biegnie po łuku do punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 116, Biskupice Zabaryczne (dz. 107, przy dz. 88, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne); od zachodu — od punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 95, Biskupice Zabaryczne (dz. ew. 19, przy dz.17, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne) linia biegnie po łuku do punktu na skraju lasu przy zbiegu dz. ew. 1/5, 1/4, (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne), dz. 2610 (pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś), następnie linia biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu u zbiegu dz. ew. 2598, 2603, 2602, kolejno linia podąża po łuku do punktu na środku działki 2318 (pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś), dalej linia biegnie po łuku do punktu początkowego.</p>	6.4.2017
<p>W województwie małopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: od zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Borek Szlachecki wzdłuż drogi krajowej nr. 44 w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą gminną nr 600994K południową granicą Huty ZM SKAWINA S. A. do drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Rzozów wzdłuż rzeki Skawinka; od strony wschodniej: wschodnią granicą administracyjną miejscowości Radziszów ulicami Kwiatowa, Podlesie do przecięcia z rzeką Skawinką; od strony południowej: od północno-wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Wola Radziszowska drogą gminną nr 601174K biegnącej przez miejscowość Wola Radziszowska w kierunku zachodnim drogą powiatową nr 1786K oraz wzdłuż torów kolejowych Skawina-Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Podolany w kierunku północno-zachodnim do granicy administracyjnej gminy Kalwaria Zebrzydowska; od strony zachodniej: od rzeki Mogiłka zachodnią granicą administracyjną miejscowości Polanka Hallera w kierunku północnym do granicy administracyjnej miejscowości Krzęcin, drogą wojewódzką nr 953, potokiem Sosnówka w kierunku północnym drogą gminną nr 601062K w miejscowości Krzęcin, drogą gminną nr 601063K oraz drogą powiatową nr 2171K do drogi gminnej nr 601217K do południowej granicy administracyjnej miejscowości Zelczyna, wzdłuż drogi gminnej nr 601046K i nr 600992K do drogi wojewódzkiej nr 44 w miejscowości Borek Szlachecki.</p>	6.4.2017

Stato membro: Romania

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Locality Almalau, Commune Ostrov, Constanta county.	24.3.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Locality Severinesti, Commune Cazanesti, Mehedinti county, Locality Paltinisu, commune Cazanesti, Mehedinti county, Locality Peri, commune Husnicioara, Mehedinti county, Locality Borozea, commune Husnicioara, Mehedinti county.	27.3.2017
Locality FLORICA, commune DRACEA, Teleorman county, Locality ZLATA, commune DRACEA, Teleorman county, Locality DRACEA, commune DRACEA, Teleorman county, Locality SECARA, commune CRANGU, Teleorman county, Locality CRANGU, commune CRANGU, Teleorman county.	7.4.2017
Sector 1 Bucuresti, municipality Bucuresti, Sector 6 Bucuresti, municipality Bucuresti.	21.3.2017»

2) la parte B è così modificata:


a) le voci relative alla Repubblica ceca e alla Germania sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Repubblica ceca

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Český Puncov (771082), Dolní Lištná (771091), Horní Lištná (771066), Kojkovice u Trince (771074), Nýdek (708186), Vendryně (780014)	20.3.2017
600873 Bářovice, 615455 Budiškovice, 617865 Cizkrajov, 621064 Červený Hrádek u Dačic, 623105 Český Rudolec, 617873 Dolní Bolíkov, 623113 Dolní Bolíkov-Nová Ves, 798827 Dolní Bolíkov-Rubašov, 629847 Dolní Němčice, 617881 Holešice u Cizkrajova, 644030 Horní Slatina, 629855 Hostkovic u Dolních Němčic, 649074 Hřišice, 621072 Jersice, 670553 Kostelní Vydří, 718718 Liděřovice, 684325 Lipolec, 691411 Malý Pěčín, 769681 Manešovice, 691763 Markvarec, 750352 Mutišov, 617890 Mutná, 706116 Nové Dvory, 713384 Ostojkovice, 718726 Peč, 670561 Prostřední Vydří, 738069 Radlice u Volfřova, 744816 Řečice, 754323 Staré Hobzí, 784915 Šach, 769690 Třebětice u Dačic, 779695 Velký Pěčín, 780391 Vesce u Dačic, 750379 Vlastkovec, 784184 Vnorovice, 784923 Volfřov; 604372 Bílkov — severozápadní část katastru, přičemž hranici na jihovýchodě tvoří potok Vápovka; 620131 Černíc, 620149 Myslůvka, 620157 Slaviboř, 630357 Dolní Vilímeč, 643581 Horní Myslová, 652946 Chotěbudice, 658227 Jemnice, 687197 Louka u Jemnice, 717495 Panenská, 670537 Kostelní Myslová, 700541 Mysletice, 717487 Pálovice, 737984 Radkov u Telče, 755869 Strachoňovice, 700568 Zadní Vydří	30.3.2017
607533 Borek u Dačic, 624403 Dačice, 604381 Dobrohošť, 651770 Hradištko u Dačic, 651788 Chlumec u Dačic, 718734 Urbaneč; 604372 Bílkov — jihovýchodní část katastru, přičemž hranici na severozápadě tvoří potok Vápovka	dal 22.3.2017 al 30.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
746347 Biskoupky, 671916 Borek u Kozojed, 615099 Břízsko, 632961 Buček, 624021 Čivice, 632970 Černíkovice u Dřevce, 627771 Dobříč, 629146 Dolní Hradiště, 632988 Dřevce, 632996 Hedčany, 639443 Hlohovice, 639451 Hlohovičky, 654540 Holovousy, 633003 Hodyně u Dřevce, 724068 Hradiště nad Berounkou, 651524 Chlum nad Berounkou, 681351 Chockov, 777587 Chomle, 654558 Chříč, 661589 Kaceřov, 662402 Kamenec u Radnic, 665347 Kladruby u Radnic, 667650 Kočín u Kralovic, 669318 Kopidlo, 669687 Koryta, 671932 Kozojedy u Kralovic, 672068 Kožlany, 672645 Kralovice u Rakovníka, 679810 Lednice, 654566 Lhota u Chříče, 681369 Lhotka u Radnic, 682993 Liblín, 697290 Mlečice, 639460 Mostiště u Hlohovic, 703087 Němčovice, 710253 Olešná u Radnic, 724076 Podmokly nad Berounkou, 732958 Prašný Újezd, 738107 Radnice u Rokycan, 615102 Robčice, 654574 Slatina u Chříče, 654582 Studená u Chříče, 639478 Svinná u Hlohovic, 766453 Terešov, 738123 Újezd u Svatého Kříže, 777609 Vejvanov, 787698 Výrov u Kralovic, 793973 Zvíkovec; 614874 Břežany u Rakovníka, 623962 Čistá u Rakovníka, 697915 Kostelík, 672360 Krakovec u Rakovníka — severní hranici území tvoří soustava vodních toků: Krakovský potok, Šípský potok a Rousínovský potok, 762601 Milíčov, 697923 Modřejevice, 762610 Šípy	25.3.2017
671908 Bohy, 671924 Brodeslavy, 615722 Bujesily, 654531 Hlince, 648973 Hřešihlavy, 671941 Rakolusky, 770884 Třímány, 787027 Všehrdu u Kralovic	dal 17.3.2017 al 25.3.2017
Albrechtice u Českého Těšína (600121), Bartovice (715085), Bludovice (637696), Darkov (664014), Dolní Lutyně (629731), Dolní Marklovice (720321), Dolní Suchá (637777), Dolní Těrlícko (766607) — vyjma jižní části katastrálního území za Těrlickou přehradou, Havířov-město (637556), Heřmanice (714691), Horní Lutyně (712531) — východní hranici katastrálního území tvoří ul. 17. listopadu a ul. Dětmarovická, Horní Suchá (644404), Karviná-Doly (664103) — severní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 59, Ostravská, Karviná-město (663824), Koukolná (625973) — jižní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 67, Lazy u Orlové (712434), Louky nad Olší (687308), Michálkovice (714747), Nový Bohumín (707031), Orlová (712361) — východní hranici katastrálního území tvoří ul. Doktora Miroslava Tyrše, ul. Františka Palackého a ul. Hořovského, Petrovice u Karviné (720356), Petřvald u Karviné (720488), Poruba u Orlové (712493), Prostřední Suchá (637742), Prstná (720364), Radvanice (715018), Ráj (663981), Rychvald (744441), Skřečoch (748871), Staré Město u Karviné (664197), Stonava (755630), Šenov u Ostravy (762342) — vyjma jižní částí katastrálního území za ul. Těšínská, Šumbark (637734), Věřňovice (780359), Vrbice nad Odrou (785971), Záblatí u Bohumína (789216), Závada nad Olší (720372)	30.3.2017
Dětmarovice (625965), Doubrava u Orlové (631167), Horní Lutyně (712531) — západní hranici katastrálního území tvoří ul. 17. listopadu a ul. Dětmarovická, Karviná-Doly (664103) — jižní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 59, Ostravská, Koukolná (625973) — severní hranici katastrálního území tvoří silnice č. 67, Orlová (712361) — západní hranici katastrálního území tvoří ul. Doktora Miroslava Tyrše, ul. Františka Palackého a ul. Hořovského, Staré Město u Karviné (664197)	dal 22.3.2017 al 30.3.2017
600598 Babí, 681229 Bezděkov u Trutnova, 794180 Bobr, 794198 Černá Voda u Žacléře, 784869 Debrné, 600059 Dolní Adršpach, 643441 Dolní Albeřice, 643459 Dolní Lysečiny, 769134 Dolní Staré Město, 657042 Hodkovice u Trutnova, 600067 Horní Adršpach, 643467 Horní Albeřice, 643483 Horní Maršov — západní hranici území tvoří vodní tok Úpa a Lysečinský potok, 769151 Horní Staré Město, 783765 Hrádeček, 654922 Chvaleč, 696790 Kálná Voda, 681237 Lhota u Trutnova, 681873 Libeč, 792675 Libná, 691721 Markoušovice, 696803 Mladé Buky, 654931 Petříkovice u Trutnova, 769223 Poříčí u Trutnova, 794228 Prkenný Důl, 794236 Rýchory, 696811 Sklenářovice, 738841 Slavětín u Radvanic, 643513 Suchý Důl v Krkonoších, 769029 Trutnov, 794252 Vernířovice, 784877 Voletiny, 794244 Žaclěl	26.3.2017
602744 Bečkov, 602752 Bernartice, 602761 Královec, 602779 Křenov u Žacléře, 602787 Lamperce, 793094, Zlatá Olešnice	dal 18.3.2017 al 26.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
702609 Bernov, 663581 Bohatice, 746746 Čankov, 620017 Černava, 624586 Dalovice, 625515 Děpoltovice, 652172 Dolní Chodov — severní hranici území tvoří silnice číslo 209 a 222, 629880 Dolní Nivy, 631051 Doubí u Karlových Var, 663701 Drahovice, 663549 Dvory, 634492 Fojtov, 660418 Heřmanov v Krušných horách, 629901 Horní Rozmysl, 658383 Hory u Jenišova, 660426 Hradecká, 648515 Hroznětín, 653713 Chranišov, 658391 Jenišov, 663433 Karlovy Vary, 672688 Královské Poříčí, 786705 Křemenitá, 702617 Lesík, 686514 Loket, 706663 Loučky u Lokte, 634506 Lužec u Nejdku, 693138 Merklín u Karlových Var, 660451 Mezihorská, 705241 Mezirolí, 762580 Milře u Šindelové, 695556 Mírová, 702625 Nejdek, 625523 Nivy, 706680 Nové Sedlo u Lokte, 625531 Odeř, 702633 Oldřichov u Nejdku, 716596 Otovice u Karlových Var, 753831 Počerny, 745898 Podlesí u Sadova, 660469 Poušť, 634522 Pozorka u Nejdku, 693154 Pstruží u Merklína, 753840 Rosnice u Staré Role, 648523 Ruprechtov u Hroznětína, 663557 Rybáře, 745901 Sadov, 746754 Sedlec u Karlových Var, 786730 Spomyšl u Vřesové, 660485 Stará, 753777 Stará Chodovská, 753858 Stará Role, 758931 Suchá u Nejdku, 631060 Tašovice, 786713 Tatrovce, 702650 Tisová u Nejdku, 663492 Tuhnice, 686531 Údolí u Lokte, 782408 Vintřov u Sokolova, 786721 Vřesová, 702668 Vysoká Pec u Nejdku, 634549 Vysoká Štola	2.4.2017
608939 Božičany, 652172 Dolní Chodov — jižní hranici území tvoří silnice číslo 209 a 222, 608947 Jimlíkov, 705250 Nová Role, 620033 Rájec u Černavy, 634531 Smolná Pece	dal 25.3.2017 al 2.4.2017
694771 Děvín, 768880 Dlouhé Mosty, 681598 Dobrošov u Libé, 651052 Dolní Dvory, 725561 Dolní Hranická, 636568 Dolní Pelhřimov, 769495 Doubí u Třebeně, 694835 Doubrava u Milhostova, 651079 Dřenice u Chebu, 681644 Dubina, 769509 Dvorek, 636576 Háje u Chebu, 701734 Hněvín, 651061 Horní Dvory, 780171 Horní Paseky, 769517 Horní Ves u Třebeně, 651028 Hradiště u Chebu, 681601 Hůrka u Libé, 650919 Cheb — severní hranici území tvoří silnice č. 606, 769525 Chocovice, 726427 Chvoječná, 768898 Jindřichov u Tršnic, 676632 Křižovatka, 769533 Lesina, 681610 Libá, 638081 Lipná u Hazlova, 726435 Loužek, 684449 Mechová, 698270 Mokřiny, 698288 Nebesa, 676641 Nová Ves u Křižovatky, 769541 Nový Drahov, 698296 Nový Žďár, 723720 Podhrad, 638111 Polná u Hazlova, 725587 Pomezí nad Ohří, 681628 Pomezná, 726443 Potočistě, 769550 Povodí, 681652 Rybáře u Libé, 638129 Skalka u Hazlova, 748102 Skalná, 748111 Starý Rybník, 748137 Suchá u Skalné, 721646 Šneky, 768901 Tršnice, 769568 Třebeň, 676659 Velký Luh, 748145 Velký Rybník u Skalné, 780189 Verněřov u Aše, 769576 Vokov u Třebeně, 748129 Vonšov, 701751 Vrbová, 638145 Vyhledy, 634697 Žirovice	2.4.2017
650820 Bříza nad Ohří, 650838 Cetnov, 634646 Františkovy Lázně, 638072 Hazlov, 634654 Horní Lomany, 650919 Cheb — jižní hranici území tvoří silnice č. 606, 634638 Jedličná, 650854 Klest, 634662 Krapice, 681636 Lužná u Františkových Lázní, 726591 Mýtinka u Poustky, 726605 Ostroh, 638153 Otov u Hazlova, 650846 Podhoří u Chebu, 726613 Poustka u Františkových Lázní, 650862 Skalka u Chebu, 634689 Slatina u Františkových Lázní, 650871 Střížov u Chebu, 638137 Táborská, 725595 Tůně, 784630 Vojtanov, 784648 Zelený Háj	dal 25.3.2017 al 2.4.2017
601063 Baška, 637696 Bludovice, 613398 Bruzovice — jižní hranici území tvoří silnice č. 4732 a silnice č. 4733, 627135 Bukovice u Dobratic, 627143 Dobratic, 628905 Dolní Datyně, 628921 Dolní Domaslavice, 751944 Dolní Soběšovice, 630233 Dolní Tošanovice, 634956 Frýdek — východní hranici tvoří silnice č. 473, silnice č. 477, silnice č. 648 a ul. Lipová, 640191 Hnojník, 601080 Hodoňovice, 642401 Horní Bludovice, 642720 Horní Datyně, 642789 Horní Domaslavice — západní hranici území tvoří vodoteč Řetník, 751936 Horní Soběšovice, 766577 Horní Těrlicko, 644463 Horní Tošanovice, 647489 Hradiště pod Babí horou, 651150 Chlebovice, 657107 Janovice u Frýdku-Místku, 663051 Kaňovice, 668818 Komorní Lhotka, 688363 Kocurovice, 601098 Kunčičky u Bašky, 684899 Lískovec u Frýdku-Místku, 688061 Lubno, 688371 Lučina, 689688 Lysůvky, 693545 Metylovice, 634824 Místek, 704903 Nižní Lhoty, 717452 Palkovice, 718211 Paskov, 718602 Pazderna — západní hranici území tvoří silnice č. 4733 a silnice č. 4737, 751928 Pitrov, 642410 Prostřední Bludovice, 734055 Pržno, 739502 Raškovice, 745197 Řepiště, 746983 Sedliště ve Slezsku, 755290 Staříč, 747971 Skalice u Frýdku-Místku — severní hranici území tvoří silnice č. 4773, 760676 Sviadnov, 769282 Třanovice, 776033 Václavovice u Frýdku-Místku, 784575 Vojkovic, 628930 Volovec, 788929 Vyšní Lhoty, 794139 Zabeň, 796514 Žermanice	9.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
613398 Bruzovice — severní hranici území tvoří silnice č. 4732 a silnice č. 4733, 626988 Dobrá u Frýdku-Místku, 634956 Frýdek — západní hranici tvoří silnice č. 473, silnice č. 477, silnice č. 648 a ul. Lipová, 642789 Horní Domaslavice — východní hranici území tvoří vodoteč Řetník, 704911 Nošovice, 635081 Panské Nové Dvory, 718602 Pazderna — východní hranici území tvoří silnice č. 4733 a silnice č. 4737, 747971 Skalice u Frýdku-Místku — jižní hranici území tvoří silnice č. 4773, 754498 Staré Město u Frýdku-Místku	dall'1.4.2017 al 9.4.2017

Stato membro: Germania


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
BAYERN	
<p>Landkreis Regensburg</p> <p>Gemeinde Aufhausen, Ortsteile Hellkofen, Irnkofen, Niederhinkofen, Petzkofen, Schlappmühle, Aufhausen, Gansbach, Haid, Mittermühle, Neumühle, Ziegelstadel</p> <p>Gemeinde Mötzing, Ortsteile Dengling, Mötzing, Oberhaimbuch, Schafhöfen, Unterhaimbuch, Schö-nach</p> <p>Gemeinde Riekofen, Ortsteile Oberehring, Riekofen, Unterehring, Bruckhof, Hartham</p> <p>Markt Schierling, Ortsteil Inkofen</p> <p>Gemeinde Sünching, Ortsteile Annahof, Sünching, Haidenkofen, Hardt</p>	20.3.2017
<p>Landkreis Straubing-Bogen</p> <p>Gemeinde Atting, Ortsteile Atting und Oberatting</p> <p>Gemeinde Feldkirchen, Ortsteile Au, Bärnzahn, Gundhöring, Hierlbach, Hirschkofen und Neufang</p> <p>Gemeinde Geiselhöring, Ortsteile Antenring, Dungerfalter, Englhof, Frauenhofen, Frey, Gaishauben, Gallhofen, Ginkofen, Grollhof, Groß, Guntig, Haderbsach, Hainsbach, Illbach, Kaltenbrunn, Klein-aich, Kleinpönnig, Kleinpullach, Kleinwissing, Königswinkl, Langhof, Malchesing, Oberharthausen, Oberholzen, Oberndorf, Pönnig, Pullach, Reisberg, Tuffing, Wallkofen, Weidmühle und Wissing</p> <p>Gemeinde Laberweinting, Ortsteile Allkofen, Arnkofen, Aumühle, Brech, Eitting, Franken, Grafentrau-bach, Haader, Habelsbach, Haimelkofen, Hart, Hinterbach, Hofkirchen, Klaus, Kreuth, Laberweinting, Neuhofen, Obergallhofen, Obergraßling, Ödwiesen, Osterham, Poschenhof, Reichermühle, Reuth, Ruhstorf, Schloh, Untergraßling, Weichs und Zeißlhof</p> <p>Gemeinde Leiblfing, Ortsteile Dirschkirn, Eschlbach, Eschlspitz, Großklöpfach, Haid bei Leiblfing, Haid bei Metting, Haidersberg, Hausmetting, Kapitelholz, Kleinklöpfach, Kornbach, Kriegsstadl, Met-ting, Schwimmbach, Saubach, Siffelbrunn und Wackerstall</p> <p>Gemeinde Mallersdorf-Pfaffenberg, Ortsteile Seethal, Steinkirchen und Upkofen</p> <p>Gemeinde Perkam, Ortsteile Bernloh, Perkam, Pilling, Pilling-Mühle, Radldorf, Thalkirchen und Veitsberg</p> <p>Gemeinde Rain, die Ortsteile Bergstorf, Dürnhart, Rain und Wiesendorf</p>	20.3.2017
<p>Stadt Straubing</p> <p>Ortsteile Kay und Ringenberg</p>	20.3.2017
<p>Landkreis Dingolfing-Landau</p> <p>In der Gemeinde Mengkofen, die Ortsteile Brunnholz Frauenthal (bei Geiselhöring), Haberdorn, Huchelwies, Leppersberg, Martinsbuch, Oberbibelsbach, Sommeracker, Unterneiger, Kirchlehen bei Leiblfing, Lueg bei Martinsbuch</p>	20.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Straubing-Bogen Gemeinde Geiselhöring, die Ortsteile Geiselhöring, Greißing, Haagmühl, Haindling, Haindlingberg, Helmbrechting, Kolbach, Kraburg, Lohmühle, Schelmenloh, Schieglmühle, Dettenkofen, Großaich, Hart, Hirschling, Sallach und Weingarten</p>	dal 12.3.2017 al 20.3.2017
<p>Landkreis Kitzingen Gemeinde Kleinlangheim Ortsteile Atzhausen, Kleinlangheim Gemeinde Albertshofen Gemeinde Buchbrunn Gemeinde Castell Gemeinde Dettelbach Ortsteile Dettelbach, Dettelbach/Bhf, Brück, Bibergau, Effeldorf, Euerfeld, Mainsondheim, Neuses am Berg, Neusetz, Schernau, Schnepfenbach Gemeinde Großlangheim Ortsteil Großlangheim Stadt Kitzingen Ortsteile Kitzingen, Hoheim, Repperndorf, Sickershausen Gemeinde Mainbernheim Ortsteil Mainbernheim Gemeinde Mainstockheim Ortsteil Mainstockheim Gemeinde Nordheim am Main Ortsteil Nordheim am Main Gemeinde Prichsenstadt Ortsteile Järkendorf, Laub, Prichsenstadt, Stadelschwarzach, Neuses am Sand Gemeinde Rödelsee Ortsteile Fröhstockheim, Rödelsee, Schloss Schwanberg Gemeinde Rüdenhausen Ortsteile Rüdenhausen mit Mühlen Gemeinde Sommerach Ortsteil Sommerach Gemeinde Volkach Ortsteile Volkach, Astheim, Dimbach, Eichfeld, Elgersheim, Escherndorf, Fahr, Gai- bach, Hallburg, Köhler, Krauthaim, Obervolkach, Rimbach, Vogelsburg Gemeinde Wiesenbronn Ortsteil Wiesenbronn Gemeinde Wiesentheid Ortsteile Feuerbach, Geesdorf, Reupelsdorf, Wiesentheid</p>	25.3.2017
<p>Landkreis Kitzingen Gemeinde Schwarzach am Main, Ortsteile Düllstadt, Schwarzach am Main, Gerlachshausen, Schwarzzenau, Hörblach, Stadtschwarzach, Münsterschwarzach Gemeinde Kleinlangheim Ortsteile Haidt, Stephansberg</p>	dal 17.3.2017 al 25.3.2017
<p>Landkreis Schweinfurt Gemeinde Lülsfeld, Gemeindeteil Lülsfeld</p>	25.3.2017
<p>Landkreis Würzburg Gemeinde Prosselsheim, Ortsteile Prosselsheim und Seligenstadt (Gut) und Gebietsteile wie beschrie- ben: Beginnend südwestlich des Ortes Seligenstadt (Gut) der Eisenbahnlinie folgend und der Strasse Rich- tung Seilgstadt Bahnhof, dann der Straße St 2260 bis zum Ortsanfang von Prosselsheim; am Orts- anfang von Prosselsheim 150m der Bahnlinie folgend zurück Richtung Seligenstadt bis zum Feldweg; diesen folgend Richtung Verbindungsstraße Wü 3 von Oberpleichfeld Richtung Prosselsheim; dieser Kreisstraße Wü 3 bis zum Ortsanfang Prosselsheim folgend; am Ortsanfang von Prosselsheim der Bahnlinie folgend bis zur Staatsstraße 2270; von der Staatsstraße 2070 entlang des Wirtschaftsweges Richtung der Weinberge bis Gemeindegrenze Prosselsheim Gemeinde Eisenheim, Ortsteil Kaltenhausen und Schiffmühle (Untereisenheim) und Gemeindegebiets- teile in Richtung Main wie beschrieben:</p>	25.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Dem Wirtschaftsweg durch die südlich von Untereisenheim liegenden Weinberge folgend bis zur südwestlichen Ortsgrenze von Untereisenheim; dort entlang der südlichen Ortsgrenze von Untereisenheim bis zur Kreuzung der Verbindungsstrassen Dipbach durch Untereisenheim mit der Kreisstraße Wü 57 nach Obereisenheim; über diese Kreisstrasse direkt zum Mainufer bis zur Landkreisgrenze; diese Landkreisgrenze am Mainufer entlang Richtung Obereisenheim; vor Obereisenheim entlang der Landkreisgrenze über den Main auf die Ostuferseite des Maines; Umfassung des Gebietsteiles entlang des nördlichen verlaufenden Waldrandes des Auholz unter Umfassung des Sees bei der Schiffsmühle (Obereisenheim) und der nördlichen Begrenzung zum Mainufer</p>	
<p>Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge</p> <p>Stadt Arzberg: Gebiet östlich folgender Straßen: Waldsassener Str., Bahnhofstr., Rathausstr. bis Abzweigung Egerstraße, Egerstr., Beethovenstr., Johann-Sebastian-Bach-Str. und mit den Ortsteilen Forellmühle, Heiligenfurt, Kieselmühle, Oschwitz, Rosenbühl, Schacht u. Schlottenhof</p> <p>Stadt Hohenberg a.d. Eger — gesamtes Gemeindegebiet mit allen Ortsteilen</p> <p>Markt Schirnding — gesamtes Gemeindegebiet mit allen Ortsteilen</p> <p>Stadt Selb — nur die Ortsteile Dürrewiesen, Krippnermühle (bei Erkersreuth), Längenau, Laubbühl, Mühlbach, Neuenbrand, Schatzbach u. Silberbach</p> <p>Markt Thiersheim — nur Ortsteil Steinhaus</p> <p>Arzberger Forst — gesamtes Gebiet</p> <p>Hohenberger Forst — Gebiet östlich der Kreisstraße WUN 4</p> <p>Selber Forst — Gebiet östlich der Staatsstraße St 2178 mit Ortsteil Häusellohe</p>	2.4.2017
<p>Landkreis Tirschenreuth</p> <p>Gemeinde Konnnersreuth — Ortsteile Grünmühle bei Arzberg und Lippertsmühle</p> <p>Gemeinde Waldsassen — Ortsteile Dreifaltigkeitigskirche, Egerteich, Hundsbach bei Waldsassen, Kapel bei Waldsassen, Mitterhof bei Waldsassen, Neusorg bei Waldsassen, Münchenreuth bei Waldsassen, Schottenhof bei Waldsassen, Pechtnersreuth, Naßgüt, Schloppach, Sammelhaus bei Mammersreuth, Mammersreuth</p>	2.4.2017
BRANDENBURG	
<p>Landkreis Märkisch-Oderland</p> <p>in nord-östl. Richtung in Höhe nord-westl. Gemeindegrenze von Oderaue südl. entlang der Oder bis zum Anschluss der Str. L34/Güstedieser Loose, dieser folgend bis Anschluss „Neulewin-Neubarnimer Grenzgraben“, diesem folgend bis zur Str. K 6408/„Neubarnimer Dorfstr.“, dieser folgend durch Neubarnim — „Neubarnimer Ausbau“ Richtung Klein Neuendorf bis zur L 33/„Wriezener Str.“, von dort aus der süd-östl. Gemeindegrenze von Neutrebbin folgend, weiter bis zur „Neutrebbiner Str.“, weiter über Weg „Wiesen“ bis zum „Quappendorfer Kanal“, diesem in westl. Richtung folgend bis zum „Kietzer See“, dem östl. und südl. Ufer folgend bis zur B 167, diese querend auf die L 34/Karlsdorf, diese folgend durch Ringenwalde bis Reichenberg — Kreuzung „Mittelstr.“, weiter bis zur K6414/„Reichenberger Str.“ zur Ortschaft Ihlow, in Ihlow auf die „Reichenower Str.“, in Verbindung zum westl. Waldgebiet von Ihlow, der östlichen Waldkante folgend bis zur L 33, dieser in nördl. Richtung folgend bis zum „Mögliner Weg“, diesem in nördl. Richtung folgend bis zur Ortschaft Sternebeck/Harnekop, Kreuzung L 35/Hauptstr., dieser in nördl. Richtung folgend bis zum östl. Ufer des Sternebecker See's, weiter entlang der östl. Waldkante der „Harnekoper Heide“ bis zur L 35, dieser in nördl. Richtung bis Anschluss B 158 folgend, der B 158 in nördl. Richtung durch Bad Freienwalde folgend bis zur Querung „Wriezener Alte Oder“, dieser nördl. folgend über die „Stille Oder“, dem „Laufgraben“ bis zur Oder in Höhe nord-westl. Gemeindegrenze von „Oderaue“</p>	20.3.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Märkisch-Oderland</p> <p>in nördl. Richtung in Höhe nördl. Ortseingang von Neu Mädewitz weiter über Acker bis zum „Alten Damm“, diesen querend bis zum westl. Ortsausgang der Ortschaft Eichwerder, die L33 in Eichwerder querend über Acker bis zur „Volzine“, diese querend über Acker westl. von „Bochows Loos“ bis zur Str. „Am Anger“ in Höhe östl. Ortseingang der Ortschaft Bliesdorf, weiter östl. von Bliesdorf über Acker bis zur B167 in Höhe Kreuzung „Bliesdorfer Str.“, von dort weiter über Acker bis zur L33/Querung „Bliesdorfer Fließ“, weiter in westl. Richtung über Acker bis zum Gewässer westl. von „Landhof“, dem östl. Ufer des Gewässers folgend bis zur anschließenden Waldkante, der westl. Waldkante folgend bis Kreuzung Altgaul/K6436, weiter in nord-östl. Richtung, die B167 querend, bis zum „Landgraben“ süd. von Neugaul, diesen querend über die „Wriezener Alte Oder“ bis zum „Alten Deich“, diesem folgend bis zur süd. Grenze von Mädewitz („Bad“), weiter süd. von Mädewitz bis zum nördl. Ortseingang von Neu Mädewitz</p>	<p>dall'11.3.2017 al 20.3.2017</p>
MECKLENBURG-VORPOMMERN	
<p>Landkreis Vorpommern-Greifswald</p> <p>In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile</p> <ul style="list-style-type: none"> — Friedrichshagen — Ladebow — Riems — Riemser Ort — Wieck — Eldena — Insel Koos 	<p>2.4.2017</p>
<p>Landkreis Vorpommern-Greifswald</p> <p>In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil</p> <ul style="list-style-type: none"> — Leist I bis III — Wampen — Kieshof Ausbau — Oldenhagen 	<p>2.4.2017</p>
<p>Landkreis Vorpommern-Greifswald</p> <p>In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile</p> <ul style="list-style-type: none"> — Groß Petershagen — Jarmshagen — Klein Petershagen — Steffenshagen — Klein Kieshof — Groß Kieshof 	<p>2.4.2017</p>
<p>Landkreis Vorpommern-Greifswald</p> <p>In der Gemeinde Hinrichshagen die Ortsteile</p> <ul style="list-style-type: none"> — Hinrichshagen — Feldsiedlung — Heimsiedlung — Hinrichshagen Hof I und II — Neu Ungnade — Chausseesiedlung 	<p>2.4.2017</p>



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Mesekenhagen die Ortsteile — Groß Karrendorf — Klein Karrendorf — Kowall — Gristow — Kalkvitz — Frätow	2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Levenhagen die Ortsteile — Levenhagen — Alt Ungnade — Boltenhagen — Heilgeisthof	2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Diedrichshagen die Ortsteile — Diedrichshagen — Guest	2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Kemnitz der Ortsteil — Kemnitz Meierei	2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Loissin der Ortsteil — Ludwigsburg	2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Weitenhagen die Ortsteile — Klein Schönwalde — Grubenhagen — Potthagen — Helmshagen I u. II	2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Dargelin die Ortsteile — Dargelin — Sestelin	2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Behrenhoff die Ortsteile — Busdorf — Neu-Dargelin	2.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Dersekow die Ortsteile — Dersekow Hof — Subzow — Klein Zastrow — Neu Pansow — Friedrichsfelde	2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Rügen In der Gemeinde Süderholz die Ortsteile — Dreizehnhausen — Griebenow — Kreuzmannshagen	2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Rügen In der Gemeinde Sundhagen die Ortsteile — Jager — Wendorf — Gerdeswalde-Ausbau die südlich vom Ortskern Gerdeswalde gelegenen Tierhaltungen Richtung Kietzberg	2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile — Fettenvorstadt — Fleischervorstadt — Industriegebiet — Innenstadt — Nördliche Mühlenvorstadt — Obstbaumsiedlung — Ostseeviertel — Schönwalde II — Stadtrandsiedlung — Steinbeckervorstadt — südliche Mühlenstadt	dal 25.3.2017 al 2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile — Schönwalde I — Südstadt	dal 25.3.2017 al 2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Hansestadt Greifswald die Stadtteile — Ostseeviertel	dal 25.3.2017 al 2.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Wackerow die Ortsteile — Wackerow — Immenhorst — Dreizehnhausen	dal 25.3.2017 al 2.4.2017
Landkreis Vorpommern-Greifswald In der Gemeinde Neuenkirchen der Ortsteil — Neuenkirchen	dal 25.3.2017 al 2.4.2017

NIEDERSACHSEN

Landkreis Cloppenburg Im Norden in Altenoythe von der Altenoyther Straße über Riege-Wolfstange nach Nordosten bis zum Steinbergsweg, diesem in südöstlicher Richtung folgend bis zur Overlaher Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Am Vehnemoor, dieser nach Südosten folgend bis zur Korsorsstraße, entlang der Korsorsstraße nach Nordosten bis zum Lutzweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Hauptstraße, entlang der Hauptstraße nach Südwesten bis zum Wasserzug Vehne, diesem folgend bis zur Nikolausstraße, entlang der Nikolausstraße nach Südosten bis zur Oldenburger Straße in Nikolausdorf, weiter nach Süden entlang der Südstraße und der Straße Zur Staatsweide bis zum Wasserzug Vehne, diesem nach Süden folgend bis zum Wasserzug in Höhe des Grundstückes Plaggenweg 15, diesem Wasserzug nach Westen folgend bis zum Plaggenweg, von dort nach Süden bis zur Straße Wellensdamm, diesem nach Westen folgend sowie entlang der Gemeindegrenze bis zum Heideweg, von dort in südlicher Richtung bis zum Christkindchenweg, dem Christkindchenweg nach Südwesten folgend bis zur Friesoyther Straße, dieser nach Norden folgend bis zum Grundstück Friesoyther Straße 129, von dort in westlicher Richtung entlang der nördlichen Waldgrenze der Bührener Tannen und der Ambührener Tannen bis zur Resthauser Straße, dieser nach Norden folgend bis zum Ambührener Weg, diesem nach Süden folgend bis zur Molberger Straße in Schmertheim, entlang der Molberger Straße, der Cloppenburg Straße und der Peheimer Straße nach Westen bis zur Westerfeldstraße, dieser und der Fasanenstraße nach Südwesten folgend bis zum Peheimer Damm, dem Peheimer Damm und dem Ermker Damm nach Nordwesten folgend bis zur Straße Kaspelhauk in Peheim, dieser nach Westen folgend bis zur Linderner Straße, dann entlang der Linderner Straße nach Norden bis zur Vreesner Straße, dieser nach Westen folgend bis zur Straße Am Hasseford, dieser und der Bischofsbrücker Straße nach Norden folgend bis zur Straße Zum Hünengrab, von dort nach Westen bis zum Wasserzug Marka, entlang der Marka und der Kreisgrenze bis zum Delschloot, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze Langenberg nach Nordosten bis zur Herzogstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Altenend, dann nach Westen bis zum Wasserzug Delschloot, diesem und dem Wasserzug Marka nach Nord folgend bis zur Neuscharreler Allee, entlang dieser und der Neuscharreler Straße nach Osten bis zum Birkhahnweg, diesem nach Norden folgend bis zur Sedelsberger Straße (B72), entlang dieser und der Dr. Niemann-Straße nach Osten bis zur Barßeler Straße, entlang dieser nach Norden bis zu Straße Neuland, entlang der Straße Neuland und In den Kämpfen nach Nordosten bis zur Vitusstraße, entlang dieser und der Straße Waterhörn nach Osten bis zum Ausgangspunkt an der Altenoyther Straße.	29.3.2017
--	-----------



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Norden in Vordersten Thüle von der Einmündung der Straße Im Paarberger Wald auf die Thüler Straße (B72) entlang der Thüler Straße nach Norden bis zur Straße Tegeler Tange, entlang dieser bis zum Querdamm, diesem in südwestlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Haferberg, dieser nach Nordosten folgend bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort in südwestliche Richtung bis zur Thüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße in südöstlicher Richtung bis zur Robert-Glaß-Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Glaßdorfer Straße, entlang der Glaßdorfer Straße und der Bahnlinie nach Südosten bis zum Varrelbuscher Graben II, entlang dem Varrelbuscher Graben II in südlicher Richtung bis zur Petersfelder Straße, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Zum Verwuld, von dort in westliche Richtung bis zur Friesoyther Straße in Petersfeld, der Friesoyther Straße nach Süden folgend bis zum Drei-Brücken-Weg, entlang diesem bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Süden folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem sowie der Dwertger Straße nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, entlang des Bernhardswegs bis zur Thülsfelder Straße, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße nach Norden bis zur Straße Zum Herrensand, dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Westen folgend bis zur Mittelthüler Straße, entlang der Mittelthüler Straße und dem Markhauser Weg nach Osten bis zum Wasserzug Igelriede, entlang der Igelriede und der Soeste nach Norden bis zum Grundstück Im Paarberger Wald 2, von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt.</p>	dal 21.3.2017 al 29.3.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Norden in Altenoythe von der Altenoyther Straße über Riege-Wolfstange nach Nordosten bis zur Straße Cavens, dieser nach Südosten folgend bis zum Kündelweg, von dort entlang des Kündelwegs zunächst nach Osten und dann weiter nach Nordosten bis zur Gemeindegrenze, dieser nach Norden folgend bis zum Steinbergsweg, entlang diesem in südöstlicher Richtung bis zum Böseler Kanal, entlang diesem Wasserzug nach Norden bis zum Steinbergsweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Overlaher Straße, entlang dieser bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, entlang dieser nach Südosten bis zur Korsorsstraße, entlang der Korsorsstraße nach Nordosten bis zum Lutzweg, entlang diesem nach Südosten bis zur Hauptstraße, entlang dieser nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zum Baumweg, von dort zunächst nach Südwesten und dann entlang des westlichen Waldrandes Baumwegshöhe nach Süden bis zur Straße Am Schützenplatz, dieser und dem Erlenweg nach Südwesten folgend bis zur Kellerhöher Straße, von dort nach Süden bis zur Straße Bether Tannen, entlang dieser, dem Kanalweg, dem Moorweg, der Straße Am Dorfteich, dem Heideweg und der Straße Bether Feldkamp in südwestlicher Richtung bis zum Bether Ring, von dort nach Nordwesten entlang dem Käseweg bis zum Christkindchenweg, dem Christkindchenweg nach Südwesten folgend bis zur Friesoyther Straße, dieser nach Norden folgend bis zum Grundstück Friesoyther Straße 129, von dort in westlicher Richtung entlang der nördlichen Waldgrenze der Bührener Tannen bis zur Straße An den Ambührener Tannen, entlang dieser bis zur Resthauser Straße, dieser nach Nordwesten folgend bis zum Ambührener Weg, diesem nach Süden folgend bis zur Ambührener Straße, entlang der Ambührener Straße nach Westen bis zur Straße Hohes Ufer, dieser in nordwestlicher Richtung folgend bis zur Waldstraße, entlang der Waldstraße und der Stedingsmühler Straße nach Westen bis zur Straße Am Buchenbaum in Molbergen, entlang dieser und der Straße Dwertger Sand nach Nordosten bis zur Straße Moorhook, entlang dieser in südwestlicher Richtung bis zur Peheimer Straße, entlang der Peheimer Straße und der Lange Straße bis zum Brügger Weg in Grönheim, diesem sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordwesten folgend bis zur Markhauser Straße, dieser nach Norden folgend bis zur Grenzstraße, von dort nach Westen bis zum Wasserzug Marka, entlang der Marka bis zur Neuvreesner Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Friesoyther Straße, von dort nach Norden bis zum Ellerbrocker Ring, entlang diesem zunächst nach Osten, dann nach Norden und dann wieder nach Westen bis zur Friesoyther Straße, entlang dieser, der Ellerbrocker Straße, der Moorstraße, der Kirchstraße in Friesoythe, der Straße Grüner Hof und der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt.</p>	2.4.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Norden in Altenoythe/Pirgo von der Altenoyther Straße entlang der Straße Zu den Tannen bis zur Straße Riege-Wolfstange, dieser nach Nordosten folgend bis zum Steinbergsweg, entlang diesem in südöstlicher Richtung bis zum Böseler Kanal, entlang diesem Wasserzug nach Norden bis zum Steinbergsweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Overlaher Straße, entlang dieser bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, entlang dieser nach Südosten bis zur Korsorsstraße, entlang der Korsorsstraße nach Nordosten bis zum Lutzweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Hauptstraße, entlang der Hauptstraße nach Südwesten bis zum Wasserzug Vehne, diesem folgend bis zur Moorstraße, der Moorstraße nach Osten folgend bis zum Wasserzug Bent-hullen Graben, diesem sowie dem Wasserzug von Barken-Tange nach Süden folgend bis zur Straße Barkentange, entlang dieser nach Nordosten bis zur Straße Düffendamm, entlang dem Düffendamm in südöstlicher Richtung bis zum Ottenweg, diesem nach Südwesten folgend bis zur Nikolausstraße in Nikolaudorf, von dort nach Südosten bis zur Oldenburger Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Wasserzug Garrelerstraße, entlang des Wasserzuges nach Süden bis zum Grundstück Beverbrucher Damm 10, von dort entlang des Beverbrucher Damms weiter nach Süden bis zur Friedhofstraße in Kellerhöhe, dieser sowie dem Wellensdamm nach Westen folgend bis zum Kanalweg, von dort in südlicher Richtung bis zur Straße Heidegrund, dieser nach Westen folgend bis zum Heideweg, entlang des Heideweges nach Süden bis zur Straße Bether Feldkamp, entlang dieser in südwestlicher Richtung bis zum Bether Ring, von dort nach Nordwesten entlang dem Käseweg bis zum Christkindchenweg, dem Christkindchenweg nach Südwesten folgend bis zur Friesoyther Straße, weiter nach Westen entlang der südlichen Waldgrenze der Bührener Tannen bis zur Straße An den Ambührener Tannen, dieser nach Südwesten folgend bis zur Resthauser Straße, von dort nach Südosten bis zum Bührener Ring, diesem nach Südwesten folgend bis zur Stalförderer Straße, dieser nach Westen folgend bis zum Ambührener Weg, diesem nach Süden folgend bis zur Molberger Straße in Schmertheim, entlang der Molberger Straße, der Cloppenburg Straße und der Peheimer Straße nach Westen bis zur Straße Im Pekel, dieser, der Westerfeldstraße und der Fasanenstraße nach Südwesten folgend bis zur Straße Nordfeld, entlang dieser, entlang des Peheimer Damms sowie des Ermker Damms nach Nordwesten bis zur Bussardstraße in Peheim, dieser nach Norden folgend bis zur Grönheimer Straße, dieser sowie der Vreesner Straße nach Westen folgend bis zur Bischofsbrücker Straße, der Bischofsbrücker Straße nach Norden folgend bis zur Straße Zum Hünengrab, von dort nach Westen bis zum Wasserzug Marka, entlang der Marka und der Kreisgrenze bis zum Delschloot, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze Langenberg sowie dem Eleonorengraben zunächst nach Nordosten und dann nach Norden bis zur Straße Am Büschenlande, von dort nach Osten bis zur Feldstraße, dieser sowie der Straße Deepstreek nach Norden folgend bis zum Grundstück Deepstreek 20, von dort weiter entlang des Wasserzuges Marka nach Norden bis zum Wasserzug Markhauser Moorgraben, diesem nach Osten folgend bis zur Ellerbrocker Straße, entlang dieser, der Moorstraße, der Kirchstraße in Friesoythe, der Straße Grüner Hof und der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt</p>	4.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Nordwesten in Friesoythe vom Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Grüner Hof entlang der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zur Straße Wolfstanger Damm, von dort nach Südosten bis zur Straße Riege Wolfstange, von dort nach Osten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zur Kreisgrenze am Küstenkanal, von dort entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zum Bachmannsweg, von dort entlang des Bachmannsweges nach Südosten bis zur Korsorsstraße, von dort nach Nordosten bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zur Autobahn A 29, von dort entlang der Autobahn A 29 bis zur Autobahnauffahrt Ahlhorn, von dort entlang der B 213 in westlicher Richtung bis zur Kellerhöher Straße, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Bether Tannen, entlang dieser nach Südwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Süden bis zum Moorweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Süden bis zur Straße Bether Feldkamp, von dort nach Südosten bis zum Bether Ring, diesem nach Westen folgend bis zum Käseweg, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Beesthöhe, dieser nach Westen folgend bis zum Garreler Weg, von dort nach Süden bis zum Bührener Ring, entlang diesem nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur südlichen Waldgrenze der Bührener Tannen, von dort entlang der Waldgrenze nach Südwesten bis zum Bührener Ring, diesem nach Westen folgend bis zur Stalfördener Straße, weiter entlang dieser nach Westen bis zum Ambührener Weg, von dort nach Süden bis zur Molberger Straße, entlang dieser, der Cloppenburg Straße, der Peheimer Straße und der Lange Straße weiter nach Westen bis zum Brügger Weg, entlang des Brügger Wegs sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordosten bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede, der Hauptstraße, dem Burendamm und dem Ellerbrocker Ring nach Norden folgend bis zur Friesoyther Straße, dieser, der Ellerbrocker Straße, der Moorstraße, der Kirchstraße und der Straße Grüner Hof nach Nordosten folgend bis zum Ausgangspunkt Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Grüner Hof.</p>	9.4.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Nordwesten von der Einmündung der Straße Griesen Stein auf die Böseler Straße, entlang der Böseler Straße nach Osten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, von dort entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zur Kreisgrenze am Küstenkanal, entlang der Kreisgrenze nach Südosten bis zur Autobahn A 29, von dort entlang der Autobahn A 29 nach Südosten bis zur Bahnlinie, entlang der Bahnlinie nach Südwesten bis zur Bundesstraße B 72 Auffahrt Höltinghausen/Industriegebiet, von dort entlang der B 72 nach Westen bis zur Abfahrt Nord/Friesoyther Straße, von dort entlang der Friesoyther Straße (B 72) nach Norden bis zum Bührener Ring, von dort nach Westen bis zur Resthauser Straße, dieser sowie der Straße Stalfördener Feld nach Nordwesten folgend bis zur Varrelbuscher Straße, von dort entlang der Varrelbuscher Straße nach Südwesten bis zur Resthauser Straße, von dort nach Norden bis zur Zwischenstraße, dieser und dem Eichelkamp nach Westen folgend bis zur Straße Göskentort, von dort nach Norden bis zur Straße Krumme Land, entlang dieser nach Westen sowie dem nach Norden abzweigenden Weg bis zum Wasserzug Resthauser Graben, diesem nach Westen folgend bis zur Soeste, dieser nach Süden folgend bis zum Wasserzug Molberger Doosekanal, diesem nach Südwesten folgend bis zur Dwerger Straße, dieser sowie der Molberger Straße nach Nordwesten folgend bis zum Wöstenweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Kleine Tredde, von dort entlang dieser sowie des Augustendorfer Weges zunächst nach Nordwesten und dann nach Norden über die Dwerger Straße bis zum Bernhardsweg, diesem nach Norden folgend bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Zum Herrensand, dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Nordwesten folgend bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hasmoorstraße, von dort nach Norden bis zur Morgenlandstraße, entlang dieser nach Osten bis zur südwestlichen Waldgrenze Horstberg, entlang der Waldgrenze weiter nach Nordwesten bis zur Vorderthüler Straße, entlang der Vorderthüler Straße und der Straße Am Horstberg nach Nordosten bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zur Straße Griesen Stein, von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt an der Böseler Straße.</p>	9.4.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in Markhausen von der Einmündung der Vorderthüler Straße auf die Hauptstraße nach Nordosten bis zur Mittelthüler Straße, dieser nach Osten folgend bis zum Goldentangsweg, von dort nach Norden bis zur Vorderthüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Kalvestanger Damm, entlang diesem sowie der Pehmertanger Straße weiter nach Norden bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Oldenburger Ring, diesem nach Nordosten folgend bis zur Straße Zu den Weiden, von dort nach Südosten bis zur Straße Griesen Stein, dieser nach Norden folgend bis zur Böseler Straße, von dort nach Osten bis zur Straße Schlingshöhe, dieser nach Nordosten folgend bis zur Straße Hinter Schlingshöhe, entlang dieser sowie der Straße Cavens zunächst nach Norden und dann nach Osten bis zum Kündelweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Zu den Jücken, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, dieser nach Nordosten folgend bis zum Steinbergsweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Overlaher Straße, entlang dieser nach Norden bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, von dort entlang des Prinzendamms nach Nordosten bis zum Bachmannsweg, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zum Dianaweg, von dort nach Westen bis zur Straße Zu den Fischteichen, dieser nach Süden folgend bis zur Bundesstraße B 213, von dort entlang der Bundesstraße B 213 bis zur Bundesstraße B 72 Auffahrt Bethen, von dort entlang der B 72 nach Westen bis zur Resthauser Straße, dieser sowie der Stalförderer Straße nach Nordwesten folgend bis zum Ambührener Weg, von dort nach Süden bis zur Molberger Straße, entlang dieser sowie der Cloppenburger Straße nach Westen bis zur Straße Bergfeld, von dort nach Nordosten bis zur Stedingsmühler Straße, von dort weiter nach Nordwesten entlang der Straße Alter Heerweg bis zur Straße Die Neuen Kämpe, von dort nach Südwesten bis zur Straße Im Weicher, von dort nach Norden bis zur Straße Zum Dwertger Meer, entlang dieser nach Norden bis zur Dorfstraße, entlang dieser sowie der Straße Am Kreuzberge nach Westen bis zur Lange Straße, von dort nach Westen bis zum Brügger Weg, diesem sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordwesten folgend bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede sowie der Hauptstraße nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Einmündung der Vorderthüler Straße.</p>	12.4.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in der Stadt Friesoythe von der Kreuzung der Bundesstraße B 72 und der Ellerbrocker Straße nach Nordosten über die Moorstraße bis zur Lange Straße, entlang dieser, der Bahnhofstraße sowie der Barßeler Straße nach Norden bis zur Straße Neuland, entlang dieser sowie der Straße In den Kämpfen nach Nordosten bis zur Schulstraße, von dort nach Norden bis zur Altenoyther Ringstraße, von dort nach Osten bis zur Straße Zu den Kämpfen, von dort nach Norden bis zum Barmweg, von dort nach Osten bis zum Buchweizendamm, entlang diesem nach Norden bis zum Wasserzug Lahe-Ableiter, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Südlicher Küstenkanal, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser zunächst nach Osten und dann nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Emstek, von dort entlang der Gemeindegrenzen Garrel/Emstek und Garrel/Cloppenburg zunächst nach Süden und dann nach Westen bis zum Steinweg, weiter entlang des Steinwegs sowie der nördlichen Waldgrenze Bether Fuhrenkamp nach Westen bis zum Garreler Weg, diesem sowie der Werner-Baumbach-Straße nach Norden folgend bis zum Flugplatzweg, von dort nach Südwesten bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zur Straße Grüner Weg, diesem nach Westen folgend bis zur Straße Grüne Höhe, von dort zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Mühlenweg, entlang des Mühlenweges nach Westen bis zum Petersfelder Weg, von dort nach Norden bis zum Drei-Brücken-Weg, von dort nach Südwesten bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Süden folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem, der Dwertger Straße und der Dorfstraße nach Norden folgend bis zur Straße Zum Herrensand, entlang dieser sowie der Straße Am Herrensand nach Nordwesten bis zur Mittelthüler Straße, von dort nach Nordosten bis zur Hasmoorstraße, dieser nach Norden folgend bis zur Morgenlandstraße, von dort nach Westen bis zur Vorderthüler Straße, dieser sowie dem Kalvestanger Damm nach Norden folgend bis zur Straße Lange Tange, von dort nach Westen bis zur Straße Siemoorsdamm, dieser zunächst nach Norden und dann nach Nordwesten folgend bis zum Pehmertanger Damm, von dort nach Nordosten bis zum Pehmertanger Weg, diesem nach Norden folgend bis zur B 72, von dort entlang der B 72 nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Ellerbrocker Straße.</p>	12.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Nordwesten in Friesoythe vom Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Grüner Hof entlang der Altenoyther Straße nach Nordosten bis zur Straße Wolfstanger Damm, von dort nach Südosten bis zur Straße Riege-Wolfstange, von dort nach Nordosten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zur Kreisgrenze am Küstenkanal, von dort entlang der Kreisgrenze nach Süden bis zur Autobahn A 29, von dort entlang der Autobahn A 29 bis zur Autobahnauffahrt Ahlhorn, von dort entlang der B 213 in westlicher Richtung bis zur Kellerhöher Straße, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Bether Tannen, entlang dieser nach Südwesten bis zum Kanalweg, von dort nach Süden bis zum Moorweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Am Dorfteich, von dort nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Süden bis zur Straße Bether Feldkamp, von dort nach Südosten bis zum Bether Ring, diesem nach Westen folgend bis zum Käseweg, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Beesthöhe, dieser nach Westen folgend bis zum Garreler Weg, von dort nach Süden bis zum Bührener Ring, entlang diesem nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Norden bis zur südlichen Waldgrenze der Bührener Tannen, von dort entlang der Waldgrenze nach Südwesten bis zum Bührener Ring, diesem nach Westen folgend bis zur Stalfördener Straße, weiter entlang dieser nach Westen bis zum Ambührener Weg, von dort nach Süden bis zur Molberger Straße, entlang dieser, der Cloppenburger Straße, der Peheimer Straße und der Lange Straße weiter nach Westen bis zum Brügger Weg, entlang des Brügger Wegs sowie der Straße Am Fernsehturm nach Nordosten bis zur Markhauser Straße, dieser, der Straße An der Riede, der Hauptstraße, dem Burendamm und dem Ellerbrocker Ring nach Norden folgend bis zur Friesoyther Straße, dieser, der Ellerbrocker Straße, der Moorstraße, der Kirchstraße und der Straße Grüner Hof nach Nordosten folgend bis zum Ausgangspunkt Kreisverkehrsplatz Altenoyther Straße/Böseler Straße/Grüner Hof.</p>	12.4.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Norden in Friesoythe von der Einmündung der Blauen Straße auf die Böseler Straße entlang der Böseler Straße nach Südosten bis zur Straße Schlingshöhe, dieser nach Nordosten folgend bis zur Straße Hinter Schlingshöhe, entlang dieser sowie der Straße Cavens zunächst nach Norden und dann nach Osten bis zum Kündelweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Zu den Jücken, von dort nach Nordwesten bis zur Straße Riege-Wolfstange, dieser nach Nordosten folgend bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Bösel, entlang dieser nach Südwesten bis zum Koppelweg, entlang diesem sowie der Feldstraße nach Südosten bis zur Straße Redau, von dort nach Nordosten bis zur Straße An der Lahe, dieser nach Südosten folgend bis zur Vidamer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Wittenberg, von dort nach Südosten bis zur Fladderburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehneemoor, von dort nach Südosten bis zur Korsorsstraße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Lutzweg, von dort nach Südosten bis zur Hauptstraße, von dort nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zur Moorstraße, von dort nach Osten bis zum Wasserzug Benthullen Graben, diesem nach Süden folgend bis zur Straße Barkentange, von dort nach Nordosten bis zum Düffendamm, von dort nach Südosten bis zum Ottenweg, von dort nach Südwesten bis zur Nikolausstraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Oldenburger Straße, von dort nach Osten bis zum Garreler Straße Wasserzug, diesem nach Süden folgend bis zum Grundstück Beverbrucher Damm 10, entlang der Grundstückzufahrt nach Osten bis zum Beverbrucher Damm, diesem nach Süden folgend bis zum Hasenweg, von dort nach Osten bis zum Wasserzug Krumme Riede, diesem nach Süden folgend bis zur Großenknetener Straße, von dort nach Osten bis zur Kreisgrenze, dieser nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Emstek, von dort nach Südwesten sowie weiter entlang der westlichen Waldgrenze Baumweg nach Süden bis zur Straße Am Schützenplatz, dieser sowie dem Erlenweg nach Südwesten folgend bis zur Vehne, entlang dieser nach Südosten bis zur Bundesstraße B 213, entlang dieser, der Ahlhorner Straße, der Bether Straße und der Osterstraße nach Südwesten bis zur Straße Hofkamp, von dort weiter nach Westen entlang der Straße Hofkamp, der Ritterstraße sowie des Ritzeziwegs bis zur Bundesstraße B 213, von dort nach Süden bis zur Molberger Straße, entlang dieser nach Nordwesten bis zum Fasanenweg, von dort nach Süden bis zur Straße Am Galgenmoor, von dort nach Westen bis zum Alten Schulweg, diesem nach Süden folgend bis zum Molberger Weg, von dort nach Westen bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Molbergen, entlang dieser nach Südwesten bis zur Straße Vahrener Feld, von dort nach Südwesten bis zur Gemeindegrenze Cloppenburg/Molbergen, entlang dieser nach Westen bis zur Matrumer Straße, von dort nach Norden bis zum Ermker Weg, entlang diesem, der Straße Wittensand, der Piusstraße und der Straße Nordfeld weiter nach Westen bis zum Peheimer Damm, diesem sowie dem Ermker Damm nach Nordwesten folgend bis zur Straße Kaspelhauk, von dort nach Nordosten bis zur Grönheimer Straße, entlang dieser sowie der Vreesner Straße nach Westen bis zur Bischofsbrücker Straße, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Zum Hünengrab, von dort nach Westen bis zur Kreisgrenze, entlang der Kreisgrenze nach Norden bis zum Delschloot, von dort entlang der nördlichen Waldgrenze des Eleonorenwaldes zunächst nach Nordosten und dann nach Osten bis zum Wasserzug Eleonoren Graben, diesem nach Norden folgend bis zur Straße An der Hildenschlenke, entlang dieser sowie der Straße Bögel weiter nach Nordosten bis zur Neuvreesner Straße, von dort nach Nordosten bis zur Friesoyther Straße, von dort nach Norden bis zum Ellerbrocker Ring, entlang diesem zunächst nach Osten und dann nach Norden bis zum Siemoorsdamm, von dort nach Südwesten bis zum Pehmertanger Damm, von dort nach Nordosten bis zum Pehmertanger Weg, von dort nach Norden bis zum Oldenburger Ring, diesem nach Nordosten folgend bis zur Straße Zu den Weiden, von dort nach Südosten bis zur Blauen Straße, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Böseler Straße.</p>	14.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Norden in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Thüler Straße nach Norden bis zur Straße Am Haferberg, dieser nach Nordosten folgend bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort in südwestlicher Richtung bis zur Thüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Südkamper Ring, dann entlang der Straße Südkamper Ring nach Osten bis zur Glaßdorfer Straße, von dort nach Südosten bis zum Richtweg, dann in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Zum Windpark, dieser und dem Steinkampsweg nach Süden folgend bis zur Gemeindegrenze, entlang der Gemeindegrenze nach Osten bis zur Straße Zum Richtemoor, entlang dieser nach Süden bis zur Straße Zu den Auen, dieser und der Kaiforter Straße in südöstlicher Richtung folgend bis zur Hauptstraße in Garrel, entlang dieser nach Süden bis zur Petersfelder Straße, dieser nach Westen folgend bis zur Bahnhofstraße, dieser und dem Buchenweg nach Süden folgend bis zur Straße Auf'm Halskamp, dieser nach Osten folgend bis zur Daimler-Benz-Straße, von dort nach Süden bis zur Industriestraße, entlang der Industriestraße nach Südosten bis zur Varrelbuscher Straße, entlang dieser nach Südwesten bis zum Plattenweg, diesem nach Westen folgend bis zur Schmählstraße, dieser nach Süden folgend bis zur Lindenallee in Falkenberg, von dort aus über die Lindenallee, den Güldenweg, der Straße Zum Verwuld und der Straße Im Katzenberg nach Westen bis zur Thülsfelder Talsperre, von dort entlang des östlich der Thülsfelder Talsperre gelegenen Entwässerungskanals nach Nordwesten bis zur Straße Am Stau, dieser und der Straße Über dem Worberg nach Norden folgend bis zur Straße Im Birkengrün (beim Tierpark Thüle), dieser zunächst nach Osten und dann nach Norden folgend zum Kurfürstendamm, von dort zum Ausgangspunkt an der Thüler Straße.</p>	dal 27.3.2017 al 4.4.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Norden in Vordersten Thüle von der Einmündung der Straße Im Paarberger Wald auf die Thüler Straße (B72) entlang der Thüler Straße nach Norden bis zur Straße Tegeler Tange, entlang dieser bis zum Querdamm, diesem in südwestlicher Richtung folgend bis zur Straße Am Haferberg, dieser nach Nordosten folgend bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort in südöstlicher Richtung bis zur Thüler Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße in südöstlicher Richtung bis zum Grundstück Dorfstraße 5a, von dort entlang des Wasserzuges Glaßdorfer Graben nach Nordosten bis zur Glaßdorfer Straße, entlang der Glaßdorfer Straße, der Bahnlinie und der Straße Zur Brücke nach Südosten bis zur Thüler Straße, von dort nach Osten bis zur Straße Eggershoop, dieser in südlicher Richtung folgend bis zum Thülsfelder Weg, von dort nach Osten bis zur Petersfelder Straße, dieser entlang nach Nordosten bis zum Moorweg, von dort nach Süden bis zum Ahornweg, entlang des Ahornwegs in östlicher Richtung bis zur Falkenberger Straße, dieser sowie der Schmählstraße nach Süden folgend bis zur Lindenallee in Falkenberg, von dort aus entlang der Lindenallee und den Güldenweg bis zum Feldweg, welcher ca. 220 m nach der Kreuzung Lindenallee/Forstweg von Südwesten her auf den Güldenweg mündet, dem Feldweg nach Südwesten folgend, weiter nach Südwesten entlang der nordwestlichen Waldgrenze sowie entlang des Kampwegs bis zur Friesoyther Straße, von dort nach Südosten bis zum Petersfelder Weg, entlang des Petersfelder Weges sowie des Drei-Brücken-Weges nach Südwesten bis zum nördlichen Waldrand Gietzhöhe, weiter nach Westen entlang des nördlichen Waldrandes sowie des Weges Große Tredde bis zum Wöstenweg, diesem nach Süden folgend bis zum Augustendorfer Weg, diesem sowie der Dwertger Straße nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, entlang des Bernhardswegs bis zur Thülsfelder Straße, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Dorfstraße, entlang der Dorfstraße, der Straße Am Augustendorfer Weg und dem Kurfürstendamm nach Norden bis zur Straße Im Paarberger Wald von dort nach Nordosten bis zum Ausgangspunkt.</p>	dal 30.3.2017 al 9.4.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Glaßdorfer Straße und der Thüler Straße nach Nordosten bis zum Südkamper Ring, diesem nach Osten folgend bis zur Glaßdorfer Straße, von dort nach Südosten bis zum Richtweg, dann in nordöstlicher Richtung bis zur Straße Zum Windpark, von dort nach Südosten bis zum Glaßdorfer Graben, diesem nach Osten folgend bis zur Aue, von dort nach Süden bis zum Grundstück Garreler Straße 48, von dort entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Garrel, entlang dieser nach Nordosten bis zum Lindenweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort entlang der Straße Hinterm Forde nach Südosten bis zur Nikolausdorfer Straße, weiter entlang der Straße Hinterm Esch nach Süden bis zur Beverbrucher Straße, dieser nach Osten folgend bis zur Straße Schlichtenmoor, von dort nach Süden bis zur Jägerstraße, entlang dieser nach Südwesten bis zur Amerikastraße, von dort entlang der Straße Langen Tange zunächst nach Westen bis zum Landweg, von dort nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Bahnlinie, dieser nach Süden folgend bis zur Straße Zum Fischteich, dieser nach Westen folgend bis zur Garreler Straße, von dort nach Süden bis zur Lindenallee, entlang dieser und dem Guldenweg nach Westen bis zur Petersfelder Straße, von dort entlang der Straße Verwuld nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B72), dieser und der Thüler Straße nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm.</p>	dal 2.4.2017 al 9.4.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Südwesten von der Einmündung des Plattenwegs auf die Garreler Straße/Varrelbuscher Straße entlang des Plattenweges nach Westen bis zur Petersfelder Straße, dieser nach Nordosten folgend bis zum Thülsfelder Weg, von dort nach Westen bis zur Straße Eggershoop, dieser nach Norden folgend bis zur Thüler Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Zur Brücke, dieser nach Norden folgend bis zur Straße Zur Thüler Tange, von dort nach Osten bis zur Glaßdorfer Straße, dann entlang der Straße Zum Felde zunächst nach Norden und dann nach Südosten bis zur Straße Zum Richtemoor, von dort weiter nach Osten entlang der Straße Zu den Auen bis zum Wasserzug Bergaue, diesem sowie der Großen Aue nach Norden folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, entlang der Gemeindegrenze nach Nordosten bis zur Straße Im Schlatt, von dort entlang der Straße Im Schlatt nach Südosten bis zur Peterstraße, dieser zunächst nach Nordosten und dann nach Südosten folgend bis zur Oldenburger Straße, von dort entlang der Oldenburger Straße nach Nordosten bis zum Beverbrucher Damm, diesem nach Süden folgend bis zur Tweeler Straße, von dort entlang der Tweeler Straße nach Osten bis zur Vehne, entlang der Vehne und des weiter nach Süden verlaufenden Wasserzuges bis zur Kiwittstraße, dieser nach Westen folgend bis zum Plaggenweg, von dort entlang des Plaggenwegs nach Süden bis zum Grundstück Plaggenweg 9, von dort entlang des Weges nach Westen bis zum Wiesenweg, von dort nach Norden bis zum Heideweg, dann weiter entlang der Gemeindegrenze Garrel/Cloppenburg zunächst nach Norden und dann nach Westen bis zur Straße Zum Fischteich, dieser weiter nach Westen folgend bis zur Garreler Straße, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt der Einmündung des Plattenwegs auf die Garreler Straße/Varrelbuscher Straße.</p>	dal 2.4.2017 al 9.4.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in Mittelsten Thüle von der Einmündung der Straße Raffeldweg auf die Friesoyther Straße (B 72) entlang des Raffeldwegs nach Osten bis zum Garreler Weg, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Friesoythe/Garrel, entlang der Gemeindegrenze Friesoythe/Garrel sowie der Gemeindegrenze Garrel/Bösel weiter nach Nordosten bis zum Lindenweg, diesem nach Süden folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort weiter nach Südosten entlang der Straße Hinterm Forde bis zur Straße Zum Auetal, dieser sowie dem Pöhlendamm nach Nordosten folgend bis zur Vehne, entlang der Vehne nach Südosten bis zur Letherfeldstraße, von dort nach Südwesten bis zum Weißdornweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Kellerhöher Straße, dieser nach Süden folgend bis zum Weidenweg, entlang des Weidenwegs nach Südwesten bis zum Heideweg, von dort nach Nordwesten bis zur Amerikastraße, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Zum Fischteich, von dort nach Westen bis zur Wittenhöher Straße, dieser nach Süden folgend bis zur Straße Anhöhe, entlang dieser sowie der Straße Effken Höhe weiter nach Westen bis zur Straße Hoher Weg, von dort nach Norden bis zur Lindenallee, entlang dieser, dem Guldenweg sowie der Straße Zum Verwuld weiter nach Westen bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort entlang der Friesoyther Straße und der Thüler Straße nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Straße Raffeldweg.</p>	dal 6.4.2017 al 12.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in der Gemeinde Bösel von der Kreuzung Garreler Straße/Jägerstraße/Schäferstraße entlang der Schäferstraße nach Norden bis zur Straße Neuland, dieser nach Westen folgend bis zur Fladderburger Straße, von dort nach Nordosten bis zur Straße Am Vehnemoor, dieser nach Nordwesten folgend bis zur Overlaher Straße, von dort nach Nordwesten bis zum Grundstück Overlaher Straße 66, von dort in östlicher Richtung durch das Naturschutzgebiet am Wittenbergsdamm bis zur Einmündung der Straße Prinzendamm auf die Georg-Schumacher-Straße, entlang dieser nach Südosten bis zur Korsorsstraße, entlang der Korsorsstraße nach Nordosten bis zum Lutzweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Hauptstraße, entlang der Hauptstraße nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zum Wasserzug von Barken Tange, diesem zunächst nach Nordosten und dann nach Südosten folgend bis zum Birkhahnweg, diesem nach Südosten folgend bis zur Nikolausstraße, von dort nach Süden bis zum Pöhlendamm, entlang des Pöhlendamms weiter nach Süden bis zum Wasserzug vor der Peterstraße, entlang des Wasserzugs nach Südwesten bis zur Vehne, dieser nach Süden folgend bis zum Pöhlendamm und der Überlandleitung, dieser nach Westen folgend bis zur Gemeindegrenze Garrel/Bösel, von dort entlang der Straße Im Richtemoor nach Nordwesten bis zum Heideweg, diesem nach Norden folgend bis zur Straße Am Hook, von dort nach Westen bis zur Jägerstraße, von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Garreler Straße/Jägerstraße/Schäferstraße.</p>	dal 6.4.2017 al 12.4.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B72)/Glaßdorfer Straße/Kurfürstendamm entlang der Glaßdorfer Straße und der Thüler Straße nach Nordosten bis zur Dorfstraße, von dort nach Südosten bis zum Glaßdorfer Graben, diesem nach Nordosten folgend bis zur Aue, von dort nach Süden bis zum Grundstück Garreler Straße 48, von dort entlang dessen Zuwegung nach Osten bis zur Garreler Straße, von dort nach Südosten bis zur Gemeindegrenze Bösel/Garrel, entlang dieser nach Nordosten bis zur Straße Zum Kammerfeld, dieser nach Südosten folgend bis zur Petersdorfer Straße, von dort nach Nordosten bis zur Kammersandstraße, dieser zunächst nach Südwesten und dann nach Süden folgend bis zum Pöhlendamm, von dort nach Nordosten bis zur Vehne, dieser nach Südwesten folgend bis zur Letherfeldstraße, entlang dieser nach Südwesten bis zum Weißdornweg, von dort nach Südwesten bis zur Straße Aufm Esch, dieser nach Südwesten folgend bis zur Straße Thoben Diek, von dort nach Südosten bis zur Beverbrucher Straße, von dort nach Westen bis zur Straße Schlichtenmoor, von dort nach Süden bis zur Straße Roslaes Höhe, dieser sowie der Allensteiner Straße nach Westen folgend bis zur Tannenkampstraße, von dort nach Südosten bis zum Grundstück Tannenkampstraße 44a, entlang des südlich dieses Grundstückes verlaufenden Weges, der auf die Tannenkampstraße mündet, nach Südwesten bis zur Amerikastraße, dieser nach Südosten folgend bis zur Straße Langen Tange, dieser nach Westen folgend bis zum Landweg, von dort nach Süden bis zum Koppelweg, von dort nach Westen bis zur Garreler Straße, dieser nach Süden folgend bis zur Lindenallee, entlang der Lindenallee zunächst nach Westen, dann nach Norden und dann nach Nordosten bis zur Petersfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur südlichen Waldgrenze des Peterswaldes, entlang der südlichen Waldgrenze weiter nach Westen bis zur Thüler Straße (B 72), dieser nach Norden folgend bis zum Ausgangspunkt an der Glaßdorfer Straße.</p>	dal 6.4.2017 al 12.4.2017
<p>Landkreis Cloppenburg</p> <p>Im Westen in Mittelsten Thüle von der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Kurfürstendamm/Glaßdorfer Straße entlang der Glaßdorfer Straße nach Nordosten bis zur Georg-Hoes-Straße, von dort nach Südosten bis zur Robert-Glaß-Straße, von dort nach Nordosten bis zur Glaßdorfer Straße, entlang dieser sowie der Bahnlinie nach Südosten bis zur Varrelbuscher Straße, von dort entlang dieser und der Garreler Straße nach Süden bis zur Straße Moorriehen, von dort nach Nordwesten bis zum Tebben Damm, von dort nach Südwesten bis zur Straße Grüne Höhe, dieser entlang zunächst nach Nordwesten und dann nach Südwesten bis zur Friesoyther Straße (B 72), von dort nach Nordwesten bis zum Mühlenweg, diesem sowie der Straße Neumühlen nach Südwesten folgend bis zum Neumühler Weg, von dort weiter nach Westen bis zur Straße Kleine Tredde, dieser, dem Augustendorfer Weg sowie dem Dwerger Weg zunächst nach Nordwesten und dann nach Norden folgend bis zum Bernhardsweg, diesem nach Nordosten folgend bis zur Thülsfelder Straße, von dort nach Nordwesten bis zur Dorfstraße, dieser sowie der Straße Am Augustendorfer Weg nach Norden folgend bis zur Soeste, dieser sowie dem Brandmoor Graben nach Südosten folgend bis zur Thüler Straße (B 72), von dort nach Norden bis zum Ausgangspunkt an der Kreuzung Thüler Straße (B 72)/Kurfürstendamm/Glaßdorfer Straße.</p>	dal 6.4.2017 al 14.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>Zweckverband Veterinäramt JadeWeser</p> <p>Beginnend auf der Kreisgrenze zur Aurich im Schnittpunkt der „B210“, der Kreisgrenze in nordwestlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt mit „Blomberger Weg“, dem „Blomberger Weg“ über „Hauptstraße“ in nördlicher Richtung folgend bis Abzweig „Linienweg“. Dem „Linienweg“ in westlicher Richtung folgend bis Abzweig „Frau-Ennichen-Hellmer Weg“, dieser Straße folgend in nördlicher Richtung bis Kreuzung mit „Esenser Straße“, der „Esenser Straße/Barkholter Straße“ in nordöstlicher Richtung folgend bis „Norder Landstraße“, der „Norder Landstraße/Dornumer Straße“ in östlicher Richtung folgend bis Kreuzung mit „Auricher Straße“, der „Auricher Straße/L6“ in nordöstlicher Richtung folgend bis Abzweig „Edenserlooger Straße“, der „Edenserlooger Straße/Werdumer Altengroden/Altfunnixsiel“ in östlicher Richtung folgend bis „B461“, der B461 in südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Funnix Riege“, der „Funnix Riege/Berdumerriege/Häuptlingsstraße“ in östlicher Richtung folgend bis „L808“, der „L808“ in südlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt „Mühlentief“, dem „Mühlentief“ in südwestlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt mit „Schenumer Leide“, der „Schenumer Leide“ in südöstlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt mit „L813“, der „L813“ in östlicher Richtung folgend bis Kreuzung mit „Rahdumer Straße“, der „Rahdumer Straße“ folgend über die „Addenhausener Straße“ bis Kreuzung mit „Klosterweg“. Dem „Klosterweg“ in südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Ginsterweg“, dem „Ginsterweg“ folgend in südlicher Richtung bis „Schooster Straße“, der „Schooster Straße/Frieslandstraße“ in westlicher Richtung folgend bis Kreuzung mit der „L11“, der „L11“ in südlicher Richtung folgend bis „B436“, der „B436“ in westlicher Richtung folgend bis Kreisgrenze Aurich, der Kreisgrenze in nördlicher Richtung folgend bis Schnittpunkt mit der „B210“.</p>	10.4.2017
<p>Zweckverband Veterinäramt JadeWeser</p> <p>Beginnend an der Kreisgrenze zu Aurich auf der „B210“, der „B210“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „K51“, der „K51“ in nördlicher Richtung folgend bis Abzweig „Hieskeberg“, der Straße „Hieskeberg“ in östlicher Richtung folgend bis „K16“, der „K16“ in südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Lavay“, der Straße „Lavay“ in östlicher Richtung folgend bis „Forstweg“, dem „Forstweg“ in südöstlicher Richtung bis Abzweig „Baumstraße“, der „Baumstraße“ in südöstlicher Richtung folgend bis Abzweig „Gasteck“, der Straße „Gasteck“ in südlicher Richtung über „An der Weide“, „Angelsburger Straße“, „Kreyenburg“ bis „B 210“, der „B 210“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „Heidlandsweg“, dem „Heidlandsweg“ in südlicher Richtung folgend bis „Alter Postweg“, dem „Alten Postweg“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „Schlipp“, der Straße „Schlipp“ in südlicher Richtung folgend bis „Lehmkuhlenweg“, dem „Lehmkuhlenweg“ in östlicher Richtung folgend bis „B210“, der „B210“ in östlicher Richtung folgend bis Abzweig „L11“, der „L11“ in südlicher Richtung folgend bis Abzweig „Müggenkruger Straße“, der „Müggenkruger Straße“ in südwestlicher Richtung folgend bis Abzweig „Kirmeerstraße“, der „Kirmeerstraße“ in südwestlicher Richtung folgend über „Kirmeer“ und „Poggenfehner Straße“ bis „Müggenkruger Straße“, der „Müggenkruger Straße“ in westlicher Richtung über „Hohefeld“ folgend bis „Collrunger Straße“, der „Collrunger Straße“ in westlicher Richtung folgend bis Kreisgrenze zu Aurich, der Kreisgrenze zu Aurich folgend bis Schnittpunkt mit „B210“.</p>	dal 2.4.2017 al 10.4.2017
RHEINLAND-PFALZ	
<p>Landkreis Bad Dürkheim</p> <p>Im Landkreis Bad Dürkheim die Außengrenzen der Gemarkungen der Ortsgemeinden: Wattenheim, Hettenleidelheim, Tiefenthal, Ebertsheim, Laumesheim, Neuleiningen, Battenberg, Bobenheim a.B., Weisenheim a.B., Leistadt, Kallstadt, Bad Dürkheim (Gemarkung 074351), Wachenheim a.d.W. und Weidenthal</p>	1.4.2017
<p>Landkreis Bad Dürkheim</p> <p>Im Landkreis Bad Dürkheim entlang der Kreisgrenze zum Donnersbergkreis im Nordwesten, entlang des Feldweges in Richtung Süden die L 520 kreuzend, in Wattenheim An der Bleiche, Gabelung An der Bleiche bis Jakob-Ries-Straße, Leininger Straße, Hochgerichtsstraße, Speyerer Straße, Leininger Straße dem Feldweg folgend, den Rothenbach kreuzend, westlich des Tränkwoogs, südlich des Gartenwoogs zur Burgstraße, in Altleiningen die Ringstraße, Hauptstraße rechts in Richtung Höninger Straße, der K 31 folgend, Richtung Höninger Hauptstr., weiter entlang der K 31, den Bachlauf im Kohlthal folgend, ab Kohlbrunnen Richtung Wolfenthal, den Gemarkungsgrenzen folgend Richtung Einsiedlerbrunnen zur mittleren Isenach, dem Bachlauf der Isenach Richtung Nordwesten folgend, dem Tal weiter folgend Richtung Franzosental, dem Waldweg folgend über die Bundesautobahn 6 Richtung Kreisgrenze zum Donnersberkreis im Nodosten folgend bis zum Ausgangspunkt.</p>	dal 23.3.2017 all'1.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Landkreis Donnersbergkreis Orts- und Stadtgemeinden: Eisenberg (Pfalz), Ramsen, Kerzenheim, Breunigweiler und Sippersfeld, sowie die Teile der Ortsgemeinde Göllheim, die südlich der Hochspannungsleitung (westlich der B 47) gelegen sind, insbesondere die Aussiedlung „Auf der Füllenweide“	1.4.2017
Landkreis Kaiserslautern Die Gemarkungen der Ortsgemeinden, Neuhemsbach, Enkenbach-Alsenborn, Fischbach, Hochspeyer und Frankenstein	1.4.2017
SACHSEN	
Landkreis Vogtlandkreis Gemeinde Bad Brambach mit den Ortsteilen Bad Brambach, Hohendorf, Bärenndorf, Schönberg — die Fläche zwischen der Landesgrenze zu Tschechien und der Bundeslandgrenze zu Bayern und der nördlichen Begrenzungslinie im Vogtlandkreis — die nördliche Begrenzung des Beobachtungsgebietes verläuft nördlich von Bad Brambach und dessen Ortsteil Oberbrambach und schneidet auf Höhe der Kreuzung B 92/ Rohrbacher Straße die B 92	2.4.2017
THÜRINGEN	
Landkreis Greiz — In der Verwaltungsgemeinschaft Wünschendorf die Gemeinde Endschütz mit dem Ortsteil Jährlig und dem Ortsteil Letzendorf Gemeinde Gauern Gemeinde Hilbersdorf ohne Ortsteil Rußdorf Gemeinde Linda mit dem Ortsteil Pohlen Gemeinde Seelingstädt mit dem Ortsteil Friedmannsdorf und dem Ortsteil Zwirtzchen Gemeinde Wünschendorf mit den Ortsteilen Cronschwitz, Meilitz, Mildenfurth, Mosen, Pösneck, Untitz, Veitsberg, Zossen, Zschorta — Stadt Weida mit den Ortsteilen Liebsdorf, Schömberg, Steinsdorf, Schüpitz — Gemeinde Berga mit den Ortsteilen Albersdorf, Clodra, Dittersdorf, Zickra, Eula, Kleinkundorf, Markersdorf, Obergeißendorf, Untergeißendorf, Tschirma, Wolfersdorf, Großdraxdorf, Wernsdorf, Rüßdorf — Gemeinde Harth-Pöllnitz mit den Ortsteilen Birkigt, Burkersdorf, Forstwolfersdorf, Frießnitz, Grochwitz, Köckritz, Köfeln, Neundorf, Niederpöllnitz, Nonnendorf, Rohna, — Gemeinde Zeulenroda-Triebes mit den Ortsteilen Triebes, Mehla, Kranich, Merkendorf, Dörtendorf, Piesigitz, Niederböhmersdorf — Gemeinde Weißendorf — Stadt Auma-Weidatal mit den Ortschaften Göhren-Döhlen mit den Ortsteilen Döhlen, Göhren, Staitz, Wiebelsdorf mit den Ortsteilen Pfersdorf, Wöhlsdorf — Gemeinde Langenwetzendorf mit Pertelsmühle und den Ortsteilen Lunzig, Hain, Hainsberg, Kauern, Neuärgernis, Göttendorf, Naitschau, Zoghaus, Hirschbach, Nitschareuth — Stadt Greiz mit den Ortsteilen Gommla und Silberloch — Gemeinde Neumühle — Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf mit den Ortsteilen Zahderlehde, Sorge-Settendorf, Kleinreinsdorf	23.3.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Landkreis Greiz — Teichwitz — Clodra — Steinsdorf, nur die Wohnbebauung am Kuhberg — Neuhof — Gräfenbrück — Weida, Wohnbebauung zwischen Greizer Straße ab Einmündung Turmstraße bis zur „Fortuna“ und Teichwitz — Nattermühle — Dittersdorf — Horngrund — Neudörfel — Hohenölsen — Wittchendorf — Wildetaube — Lunzig — Loitsch — Kauern, an der Talsperre Hohenleuben	dal 14.3.2017 al 23.3.2017
Landkreis Sömmerda Gemeinden Altenbeichlingen, Bachstedt, Battendorf, Backleben, Beichlingen, Dielsdorf, Dermisdorf, Eckstedt, Ellersleben, Griefstedt, Großbrenbach, Großmonra, Großneuhäuser, Großrudstedt, Kleinbrenbach, Kleinneuhäuser, Kleinrudstedt, Kölleda und Kölleda-Kiebitzhöhe, Kranichborn, Leubingen, Markvippach, Olbersleben, Ostramondra, Rohrborn, Schallenburg, Scherndorf, Scherndorf-Schönstedter Hof, Schillingstedt, Schloßvippach, Stadt Sömmerda, Gemeinden Spröttau, Stöden, Tunzenhausen, Vogelsberg, Waltersdorf, Wenigensömmern, Weifensee	29.3.2017
Landkreis Sömmerda — Stadt Sömmerda mit den Ortsteilen Orlishausen und Frohdorf	dal 21.3.2017 al 29.3.2017»

b) le voci relative a Francia, Croazia e Italia sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Francia


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Les communes suivantes dans le département des DEUX-SEVRES	
AIFFRES AUGE AZAY-LE-BRULE BEAUVOIR-SUR-NIORT BESSINES BRULAIN CHAMPDENIERS-SAINT-DENIS	21.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
CHAURAY CHERVEUX CLAVE COURS ECHIRE EXIREUIL FORS FRANCOIS FRONTENAY-ROHAN-ROHAN GERMOND-ROUVRE GRANZAY-GRIPT JUSCORPS LA BOISSIERE-EN-GATINE LA CHAPELLE-BATON LA CRECHE LA FOYE-MONJault LES FOSSES LES GROSEILLERS MARIGNY MAZIERES-EN-GATINE MOUGON NIORT PAMPLIE PRAHECQ SAINT-CHRISTOPHE-SUR-ROC SAINT-GELAIS SAINT-GEORGES-DE-NOISNE SAINT-LIN SAINT-MAIXENT-L'ECOLE SAINT-MARC-LA-LANDE SAINT-MARTIN-DE-BERNEGOUE SAINT-PARDOUX SAINT-ROMANS-DES-CHAMPS SAINT-SYMPHORIEN SAINTE-BLANDINE SAINTE-OUENNE SAIVRES SURIN VERRUYES VOUILLE	
Les communes suivantes dans le département du GERS	
ARROUEDE AUSSOS	dal 28.3.2017 al 5.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
AUX-AUSSAT BARCUGNAN BARRAN BARS BAZUGUES BELLOC-SAINT-CLAMENS BERDOUES BEZUES-BAJON BLOUSSON-SERIAN CABAS-LOUMASSES CASTELNAU-D'ANGLES CASTEX CLERMONT-POUYGUILLES CUELAS DUFFORT ESCLASSAN-LABASTIDE ESTIPOUY IDRAC-RESPAILLES L'ISLE-DE-NOE LAAS LABARTHE LABEJAN LAGARDE-HACHAN LAGUIAN-MAZOUS LALANNE-ARQUE LAMAZERE LE BROUILH-MONBERT LOUBERSAN LOURTIES-MONBRUN MANAS-BASTANOUS MANENT-MONTANE MARSEILLAN MASSEUBE MIELAN MIRAMONT-D'ASTARAC MIRANDE MIRANNES MONCASSIN MONCLAR-SUR-LOSSE MONLEZUN MONPARDIAC MONT-DE-MARRAST MONTAUT	




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
MONTESQUIOU MOUCHES PALLANNE PANASSAC PONSAMPERE PONSAN-SOUBIRAN POUYLEBON RICOURT RIGUEPEU SABAILLAN SADEILLAN SAINT-ARAILLES SAINT-ARROMAN SAINT-BLANCARD SAINT-CHRISTAUD SAINT-ELIX-THEUX SAINT-JUSTIN SAINT-MARTIN SAINT-MAUR SAINT-MEDARD SAINT-MICHEL SAINT-OST SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-DODE SARRAGUZAN SAUVIAC SIMORRE TILLAC TOURNAN TRONCENS VIOZAN	
BEAUMONT BERAUT CASSAIGNE CONDOM FOURCES GONDRIN LAGARDERE LARRESSINGLE LARROQUE-SUR-L'OSSE LAURAET MAIGNAUT-TAUZIA	30.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
MANSENCOME MOUCHAN ROQUES VALENCE-SUR-BAISE	
BELMONT BOURROUILLAN CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTEX-D'ARMAGNAC CASTILLON-DEBATS CRAVENCERES DEMU EAUZE ESPAS ESTANG LANNEMAIGNAN MANCIET MAULEON-D'ARMAGNAC MAUPAS MONGUILHEM MONLEZUN-D'ARMAGNAC PRENERON REANS SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC BECCAS	dall'1.4.2017 al 9.4.2017
ARMENTIEUX ARMOUS-ET-CAU AUCH AUJAN-MOURNEDE BASSOUES BAZIAN BECCAS BELLEGARDE BETCAVE-AGUIN BETPLAN BIRAN BOUCAGNERES CADEILLAN CAILLAVET CALLIAN CAZAUX-D'ANGLES CAZAUX-VILLECOMTAL	5.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
CHELAN COURTIES DURBAN ESPAON ESTAMPES FAGET-ABBATIAL GARRAVET GAUJAC GAUJAN GAZAX-ET-BACCARISSE HAGET JUILLAC LAMAGUERE LASSERAN LASSEUBE-PROPRE LAVERAET LOMBEZ MALABAT MARCIAC MASCARAS MEILHAN MONBARDON MONCORNEIL-GRAZAN MONFERRAN-PLAVES MONGAUSY MONLAUR-BERNET MONT-D'ASTARAC MONTADET MONTAMAT MONTEGUT-ARROS MONTIES ORBESSAN ORDAN-LARROQUE ORNEZAN PELLEFIGUE PEYRUSSE-GRANDE POUY-LOUBRIN SAINT-ELIX SAINT-JEAN-LE-COMTAL SAINT-JEAN-POUTGE SAINT-MARTIN-GIMOIS SAINT-SOULAN SAMARAN	




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
SANSAN SARAMON SARCOS SAUVETERRE SCIEURAC-ET-FLOURES SEISSAN SEMBOUES SEMEZIES-CACHAN SERE TACHOIRES TOURDUN TUDELLE VILLECOMTAL-SUR-ARROS CAUMONT	
AIGNAN ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN AVERON-BERGELLE BARCELONNE-DU-GERS BERNEDE BETOUS BOUZON-GELLENAVE CASTELNAVET CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CORNEILLAN GEE-RIVIERE LABARTHETE LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LOUBEDAT LOUSSOUS-DEBAT LUPPE-VIOLLES MAGNAN MORMES NOGARO PERCHEDE PROJAN	dall'8.4.2017 al 16.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
SABAZAN SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SEAILLES SEGOS SION SORBETS URGOSSE VERGOIGNAN ROQUEBRUNE	
AYZIEU BASCOUS BRETAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU D'AUZAN LABARRERE CAZAUBON CAZENEUVE COURRENSAN LAGRAULET-DU-GERS LANNEPAX LAREE LIAS-D'ARMAGNAC MARAMBAT MARGUESTAU MONCLAR MONTREAL MOUREDE NOULENS PANJAS RAMOUZENS ROQUEBRUNE VIC-FEZENSAC	9.4.2017
CANNET FUSTEROUAU GOUX MAULICHERES MAUMUSSON-LAGUIAN POUYDRAGUIN PRECHAC-SUR-ADOUR RISCLE SAINT-MONT SARRAGACHIES	dal 15.4.2017 al 23.4.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
TARSAC TERMES-D'ARMAGNAC VIELLA	
COULOUME-MONDEBAT LOUSLITGES LUPIAC MARGOUEY-MEYMES PEYRUSSE-VIEILLE SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES	16.4.2017
BEAUMARCHES CAHUZAC-SUR-ADOUR GALIAX IZOTGES JU-BELLOC LADEVEZE-RIVIERE LADEVEZE-VILLE LASSERADE PLAISANCE SAINT-AUNIX-LENGROS TASQUE TIESTE-URAGNOUX	23.4.2017
Les communes suivantes dans le département des HAUTE-GARONNE	
BOULOGNE-SUR-GESSE LUNAX MONDILHAN MONTBERNARD MARTISSERRE	dal 28.3.2017 al 5.4.2017
ANAN BALESTA BLAJAN BOISSEDE BOUDRAC CASSAGNABERE-TOURNAS CASTERA-VIGNOLES CAZARIL-TAMBOURES CHARLAS CIADOUX ESCANECRABE ESPARRON GENSAC-DE-BOULOGNE L'ISLE-EN-DODON	5.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
LECUSSAN LESPUGUE LILHAC MARTISSERRE MIRAMBEAU MOLAS MONTESQUIEU-GUITTAUT MONTGAILLARD-SUR-SAVE MONTMAURIN NENIGAN PUYMAURIN SAINT-FERREOL-DE-COMMINGES SAINT-LARY-BOUJEAN SAINT-LAURENT SAINT-PE-DELBOSC SALERM SAMAN VILLENEUVE-LECUSSAN	
Les communes suivantes dans le département des HAUTES-PYRENEES	
IBOS OROIX COUSSAN	dal 22.3.2017 al 30.3.2017
ANTIN BERNADETS-DEBAT BONNEFONT BORDES BOUILH-DEVANT CAMPUZAN CLARAC COUSSAN ESTAMPURES FONTRAILLES FRECHEDE GALAN GALEZ GAUSSAN GONEZ GOUDON GUIZERIX HOURC LALANNE-TRIE LAPEYRE	dal 28.3.2017 al 5.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
LARROQUE LASCAZERES LASLADES LHEZ LIBAROS LUBRET-SAINT-LUC LUBY-BETMONT LUSTAR MARQUERIE MAZEROLLES MONLONG MOULEDOUS OLEAC-DESSUS OSMETS OUEILLOUX OZON PEYRAUBE POUMAROUS POUYASTRUC PUNTOUS PUYDARRIEUX RECURT SABARROS SADOURNIN SENTOUS SINZOS SOUYEAUX TOURNAY TOURNOUS-DARRE TRIE-SUR-BAISE TROULEY-LABARTHE VIDOU VIDOUZE VILLEMBITS	
ANDREST AZEREIX BORDERES-SUR-L'ECHEZ ESCAUNETS GARDERES GAYAN JUILLAN LAGARDE	30.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
LAMARQUE-PONTACQ LANNE LOUEY LUQUET ODOS OSSUN OURSBELILLE PINTAC SAINT-LEZER SANOUS SIARROUY TALAZAC TARASTEIX TARBES	
ALLIER ANGOS ANSOST ARIES-ESPENAN ARNE ARTAGNAN ARTIGUEMY AUBAREDE AUREILHAN AURENSAN AURIEBAT BARBACHEN BARBAZAN-DEBAT BARBAZAN-DESSUS BARTHE BAZET BAZILLAC BAZORDAN BEGOLE BERNAC-DEBAT BERNAC-DESSUS BERNADETS-DESSUS BETBEZE BETPOUY BONNEMAZON BONREPOS BOUILH-PEREUILH BOULIN	5.4.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
BOURS BUGARD BURG BUZON CABANAC CAHARET CAIXON CALAVANTE CAMALES CAMPISTROUS CASTELBAJAC CASTELNAU-MAGNOAC CASTELVIEILH CASTERA-LANUSSE CASTERA-LOU CASTERETS CASTILLON CAUBOUS CHELLE-DEBAT CHELLE-SPOU CHIS CIEUTAT CIZOS CLARENS COLLONGUES DEVEZE DOURS ESCONDEAUX ESTIRAC FRECHOU-FRECHET GENSAC GOURGUE HACHAN HITTE HOUEYDETS JACQUE LACASSAGNE LAFITOLE LAHITTE-TOUPIERE LALANNE LAMARQUE-RUSTAING LAMEAC LANESPEDE	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
LANNEMEZAN LANSAC LARAN LARREULE LASSALES LESCURRY LEPOUEY LIAC LIZOS LOUIT LUC LUTILHOUS MANSAN MARSAC MARSEILLAN MASCARAS MAUBOURGUET MAUVEZIN MERILHEU MINGOT MONFAUCON MONLEON-MAGNOAC MONTASTRUC MONTGAILLARD MONTIGNAC MOUMOULOUS MUN NOUILHAN OLEAC-DEBAT ORGAN ORIEUX ORIGNAC ORLEIX PERE PEYRET-SAINT-ANDRE PEYRIGUERE PEYRUN PUJO RABASTENS-DE-BIGORRE REJAUMONT RICAUD SABALOS SAINT-SEVER-DE-RUSTAN	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
SALLES-ADOUR SARIAC-MAGNOAC SARNIGUET SARRIAC-BIGORRE SARROUILLES SAUVETERRE SEGALAS SEMEAC SENAC SERE-RUSTAING SOMBRUN SOREAC SOUES TAJAN THERMES-MAGNOAC THUY TOSTAT TOURNOUS-DEVANT UGLAS UGNOUAS VIC-EN-BIGORRE VIELLE-ADOUR VIEUZOS VILLEFRANQUE VILLENAVE-PRES-BEARN VILLENAVE-PRES-MARSAC	
CASTELNAU-RIVIERE-BASSE HAGEDET MADIRAN SAINT-LANNE SOUBLECAUSE	dal 15.4.2017 al 23.4.2017
CAUSSADE-RIVIERE HERES LABATUT-RIVIERE	23.4.2017
Les communes suivantes dans le département des LANDES	
AIRE-SUR-L'ADOUR ARTASSENX BAHUS-SOUBIRAN BASCONS BORDERES-ET-LAMENSANS	dal 28.3.2017 al 5.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
BOUGUE BOURDALAT BRETAGNE-DE-MARSAN CASTANDET CAZERES-SUR-L'ADOUR CLASSUN DUHORT-BACHEN EUGENIE-LES-BAINS GEAUNE GRENADE-SUR-L'ADOUR HONTANX LABASTIDE-D'ARMAGNAC LAGLORIEUSE LARRIVIERE-SAINT-SAVIN LATRILLE LE FRECHE LE VIGNAU LUSSAGNET MAURRIN MONTEGUT PECORADE PERQUIE PUJO-LE-PLAN RENUNG SAINT-CRICQ-VILLENEUVE SAINT-GEIN SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR SORBETS	
ARBOUCAVE ARGELOS AUBAGNAN BASSERCLES BATS BEYRIES BUANES CASTELNAU-TURSAN CASTELNER CLEDES FARGUES LACAJUNTE LAURET MANT	dall'1.4.2017 al 9.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
MAURIES MIRAMONT-SENSACQ MONGET MONSEGUR MONTGAILLARD PAYROS-CAZAUTETS PEYRE PHILONDENX PIMBO POUDEX PUYOL-CAZALET SAINT-AGNET SAINT-LOUBOUER SAMADET SARRON URGONS VIELLE-TURSAN	
BENQUET CAMPAGNE HAUT-MAUCO OUSSE-SUZAN SAINT-PERDON SAINT-YAGUEN SOLFERINO YGOS-SAINT-SATURNIN	dal 4.4.2017 al 12.4.2017
ARTHEZ-D'ARMAGNAC BETBEZER-D'ARMAGNAC GAILLERES LACQUY LAGRANGE MAUVEZIN-D'ARMAGNAC MAZEROLLES MONT-DE-MARSAN SAINT-AVIT SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC SAINT-JUSTIN SAINTE-FOY VILLENEUVE-DE-MARSAN	5.4.2017
LACRABE MORGANX PARLEBOSCQ	9.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
ARENGOSSE ARJUZANX BEYLONGUE BOOS CAMPET-ET-LAMOLERE ESCOURCE GAREIN GARROSSE GELOUX LESPERON LINXE LUGLON MORCENX ONESSE-LAHARIE RION-DES-LANDES SABRES SAINT-MARTIN-D'ONEY SAINT-MICHEL-ESCALUS SAINT-PIERRE-DU-MONT SINDERES UCHACQ-ET-PARENTIS BELUS	12.4.2017
AMOU ARSAGUE AUDIGNON AUDON AURICE BAIGTS BANOS BAS-MAUCO BASTENNES BEGAAR BELUS BENESSE-LES-DAX BENESSE-MAREMNE BERGOUEY BRASSEMPOUY CAGNOTTE CANDRESSE CAPBRETON CARCARES-SAINTE-CROIX CARCEN-PONSON	dal 15.4.2017 al 23.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
CASSEN CASTEL-SARRAZIN CASTELNAU-CHALOSSE CASTETS CAUNA CAUNEILLE CAUPENNE CLERMONT COUDURES DOAZIT DONZACQ DUMES ESTIBEAUX EYRES-MONCUBE GAAS GAMARDE-LES-BAINS GARREY GAUJACQ GIBRET GOOS GOURBERA GOUSSE GOUTS HABAS HASTINGUES HAURIET HERM HEUGAS HINX HORSARRIEU JOSSE LABATUT LAHOSSE LALUQUE LAMOTHE LARBEBY LAUREDE LE LEUY LESGOR LOUER LOURQUEN MAGESCQ MAYLIS	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
MEILHAN MIMBASTE MISSON MONTAUT MONTFORT-EN-CHALOSSE MONTSOUE MOUSCARDES MUGRON NARROSSE NERBIS NOUSSE OEYREGAVE ONARD ORIST ORTHEVIELLE ORX OSSAGES OZOURT PEY PEYREHORADE POMAREZ PONTONX-SUR-L'ADOUR PORT-DE-LANNE POUILLON POYANNE POYARTIN PRECHACQ-LES-BAINS RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY SAINT-AUBIN SAINT-CRICQ-CHALOSSE SAINT-ETIENNE-D'ORTHE SAINT-GEOURS-D'AURIBAT SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE SAINT-JEAN-DE-LIER SAINT-JEAN-DE-MARSACQ SAINT-LON-LES-MINES SAINT-PANDELON SAINT-PAUL-LES-DAX SAINT-SEVER SAINT-VINCENT-DE-PAUL SARRAZIET SAUBUSSE SAUGNAC-ET-CAMBRAN	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
SERRES-GASTON SORDE-L'ABBAYE SORT-EN-CHALOSSE SOUPROSSE SOUSTONS TALLER TARTAS TETHIEU TILH TOULOUZETTE VICQ-D'AURIBAT SAINT-CRICQ-DU-GAVE	
ANGOUME ANGRESSE AZUR BIARROTTE BIAUDOS BONNEGARDE CASTAIGNOS-SOUSLENS CAZALIS DAX HAGETMAU LABASTIDE-CHALOSSE LABENNE LEON MARPAPS MEES MESSANGES MOMUY NASSIET OEYRELUY ONDRES SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX SAINT-BARTHELEMY SAINT-CRICQ-DU-GAVE SAINT-LAURENT-DE-GOSSE SAINT-MARTIN-DE-HINX SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE SAINTE-COLOMBE SAINTE-MARIE-DE-GOSSE SAUBION	23.4.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
SAUBRIGUES SEIGNOSSE SERRESLOUS-ET-ARRIBANS SEYRESSE SIEST SOORTS-HOSSEGOR TERCIS-LES-BAINS TOSSE VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS	
Les communes suivantes dans le département du LOT-ET-GARONNE	
CALONGES CANCON LEYRITZ-MONCASSIN LOUGRATTE MONBAHUS MONVIEL MOULINET PUCH-D'AGENAI RAZIMET SAINT-LEON SAINT-MAURICE-DE-LESTAPEL VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN FOURQUES-SUR-GARONNE	dal 15.4.2017 al 23.4.2017
AIGUILLON AMBRUS ANZEX ARMILLAC BEAUGAS BOUDY-DE-BEAUREGARD BOURGOUGNAGUE BRUGNAC BUZET-SUR-BAISE CASSENEUIL CASTELNAUD-DE-GRATECAMBE CASTILLONNES CAUBEYRES CAUMONT-SUR-GARONNE COULX DAMAZAN DOUZAINS FARGUES-SUR-OURBISE FAUGUEROLLES	23.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
FAUILLET FERRENSAC FOURQUES-SUR-GARONNE GONTAUD-DE-NOGARET GREZET-CAVAGNAN LA REUNION LA SAUVETAT-SUR-LEDE LABASTIDE-CASTEL-AMOUROUX LABRETONIE LAGRUERE LAPERCHE LAUZUN LAVERGNE LE MAS-D'AGENAIS LONGUEVILLE MONCLAR MONHEURT MONTASTRUC MONTAURIOL MONTAUT MONTIGNAC-DE-LAUZUN NICOLE PAILLOLES PINEL-HAUTERIVE SAINT-BARTHELEMY-D'AGENAIS SAINT-COLOMB-DE-LAUZUN SAINT-EUTROPE-DE-BORN SAINT-LEGER SAINT-PASTOUR SAINT-PIERRE-DE-BUZET SAINTE-GEMME-MARTAILLAC SAINTE-MARTHE SEGALAS SENESTIS SERIGNAC-PEBOUDOU TAILLEBOURG THOUARS-SUR-GARONNE TOMBEBOEUF TONNEINS TOURTRES VARES VERTEUIL-D'AGENAIS VILLEBRAMAR	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Les communes suivantes dans le département des PYRENEES-ATLANTIQUES	
AAST BARZUN ESPOEY GER GOMER HOURS LIVRON LUCGARIER PONSON-DEBAT-POUTS PONSON-DESSUS	dal 22.3.2017 al 30.3.2017
BASSILLON-VAUZE CORBERE-ABERES LASSERRE LEMBEYE LUC-ARMAU MONCAUP MONPEZAT SAMSONS-LION LESPOURCY	dal 28.3.2017 al 5.4.2017
ANDOINS ANGAIS ARRIEN ARTIGUELOUTAN BAUDREIX BEDEILLE BENEJACQ BEUSTE BOEIL-BEZING BORDERES BORDES CASTEIDE-DOAT COARRAZE ESLOURENTIES-DABAN ESPECHEDE LABATMALE LAGOS LESPOURCY LIMENDOUS LOMBIA LOURENTIES MIREPEIX	30.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
MONTANER NOUSTY PONTACQ SAINT-VINCENT SAUBOLE SEDZE-MAUBECQ SEDZERE SOUMOULOU CLARACQ	
ARGELOS ARGET ARZACQ-ARRAZIGUET ASTIS AUGA AURIAC BALIRACQ-MAUMUSSON BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE BUROSSE-MENDOUSSE CARRERE CASTEIDE-CANDAU CASTETPUGON CLARACQ COSLEDAA-LUBE-BOAST COUBLUCQ DIUSSE GARLEDE-MONDEBAT GARLIN LABEYRIE LALONQUETTE LANNECAUBE LASCLAVERIES LEME MALAUSSANNE MASCARAAS-HARON MERACQ MIOSENS-LANUSSE MONCLA MOUHOUS PORTET POULIACQ POURSUGUES-BOUCOUE RIBARROUY	dall'1.4.2017 al 9.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
SAINT-MEDARD SAULT-DE-NAVAILLES SEVIGNACQ TADOUSSE-USSAU TARON-SADIRAC-VIELLENAVE THEZE VIGNES PEYRELONGUE-ABOS	
ABERE ANOYE ARRICAU-BORDES BALEIX BENTAYOU-SEREE CASTERA-LOUBIX CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE) ESCURES GERDEREST LABATUT LAMAYOU LUCARRE MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ MAURE MOMY MONSEGUR PEYRELONGUE-ABOS BALANSUN	5.4.2017
ANOS ARGAGNON ARTHEZ-DE-BEARN AUBIN AURIONS-IDERNES BALANSUN BARINQUE BERNADETS BOUILLON BOURNOS CABIDOS CADILLON CAUBIOS-LOOS CONCHEZ-DE-BEARN DOUMY ESCOUBES	9.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
FICHOUS-RIUMAYOU GABASTON GAROS GAYON GEUS-D'ARZACQ HAGETAUBIN HIGUERES-SOUYE LACADEE LALONGUE LARREULE LESPIELLE LONCON LOUVIGNY LUSSAGNET-LUSSON MAUCOR MESPLEDE MIALOS MOMAS MONASSUT-AUDIRACQ MONT-DISSE MONTAGUT MONTARDON MORLANNE NAVAILLES-ANGOS PIETS-PLAENCE-MOUSTROU POMPS RIUPEYROUS SAINT-ARMOU SAINT-CASTIN SAINT-JAMMES SAINT-JEAN-POUDGE SAINT-LAURENT-BRETAGNE SAUVAGNON SEBY SERRES-CASTET SIMACOURBE UZAN AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY	
ABITAIN ANDREIN ANGOUS AROUE-ITHOROTS-OLHAIBY	dal 15.4.2017 al 23.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
ARRAST-LARREBIEU ATHOS-ASPIS AUTEVIELLE-SAINT-MARTIN-BIDEREN BASTANES BETRACQ BIDACHE BUGNEIN BURGARONNE CAME CHARRE CHARRITTE-DE-BAS CHERAUTE CROUSEILLES ESCOS GURS L'HOPITAL-D'ORION L'HOPITAL-SAINT-BLAISE LABASTIDE-VILLEFRANCHE LEREN LICHOS MONCAYOLLE-LARRORY-MENDIBIEU NABAS ORAAS ORION ORRIULE PUYOO RAMOUS SAINT-GIRONS-EN-BEARN SAINT-PE-DE-LEREN SALIES-DE-BEARN SAMES SAUVELADE SAUVETERRE-DE-BEARN SUS AYDIE	
ABIDOS AICIRITS-CAMOU-SUHAST AINHARP AMENDEUIX-ONEIX AMOROTS-SUCCOS ARANCOU ARAUJUZON	23.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
ARAUX ARBERATS-SILLEGUE ARBOUET-SUSSAUTE AREN ARRAUTE-CHARRITTE ARROSES AUBOUS AUDAUX AUTERRIVE AYDIE BAIGTS-DE-BEARN BARCUS BARDOS BARRAUTE-CAMU BEHASQUE-LAPISTE BELLOCQ BERENX BERGOUHEY-VIELLENAVE BERROGAIN-LARUNS BIRON BONNUT CARRESSE-CASSABER CASTAGNEDE CASTETBON CASTETIS CASTETNAU-CAMBLONG CASTETNER DOGNEN DOMEZAIN-BERRAUTE ESPES-UNDUREIN ESPIUTE ETCHARRY GABAT GERONCE GESTAS GEUS-D'OLORON GUICHE GUINARTHE-PARENTIES ILHARRE JASSES LA BASTIDE-CLAIRENCE LAA-MONDRANS LAAS	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
LABETS-BISCAY LACQ LAGOR LAHONTAN LAHOURCADE LANNEPLAA LARRIBAR-SORHAPURU LAY-LAMIDOU LOHITZUN-OYHERCQ LOUBIENG LUCQ-DE-BEARN MASLACQ MASPARRAUTE MAULEON-LICHARRE MERITEIN MONT MONTFORT MOURENX NARP NAVARRENX OGENNE-CAMPTORT OREGUE ORTHEZ OS-MARSILLON OSSENX OSSERAIN-RIVAREYTE OZENX-MONTESTRUCQ PRECHACQ-JOSBAIG PRECHACQ-NAVARRENX RIVEHAUTE ROQUIAGUE SAINT-BOES SAINT-DOS SAINT-GLADIE-ARRIVE-MUNEIN SAINT-GOIN SALLES-MONGISCARD SALLESPISSE SARPOURENX SAUCEDE SUSMIOU TABAILLE-USQUAIN URT	



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
VIELLENAVE-DE-NAVARRENX VIODOS-ABENSE-DE-BAS	

Stato membro: Croazia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Dijelovi naselja Belovar Zlatarski, Brestovec Orehovički, Grabe, Kebel, Lug Orehovički, Lug Poznanovečki, Martinec Orehovički, Orehovica, Poznanovec, Pustodol Orehovički, Vojnić Breg i Zadravec u općini Bedekovčina, naselja Donja Stubica, Matenci, Gornja Podgora, Pustodol, Milekovo Selo, Donja Podgora i Hižakovec u gradu Donja Stubica, naselja Banšćica, Brezje, Dobri Zdenci, Dubovec, Gornja Stubica, Gusakovec, Hum Stubički, Jakšinec, Modrovec, Orehova Gorica, Pasanska Gorica, Repičevo Selo, Samci, Sekirevo Selo, Slani Potok, Sveti Matej, Šagudovec, Vinterovec i Volavec u općini Gornja Stubica, naselje Donja Šemnica u gradu Krapini, naselja Viča Sela, Jurjevec, Klupci, Gregurovec, Maturovec, Vrtnjakovec, Oratje i Donje Vино u općini Krapinske Toplice, naselja Veliki Bukovec, Veliki Komor, Mali Bukovec, Mače, Vukanci i Mali Komor u općini Mače,, naselje Selnica, Marija Bistrica, Laz Stubički, Globočec, Podgorje Bistričko, Tugonica, Podgrađe i Hum Bistrički u općini Marija Bistrica, naselja Mihovljan i Frkuljevec Mihovljanski u općini Mihovljan, naselja Orosavlje, Mokrice, Krušljevo selo, Andraševac i Stubička Slatina u gradu Orosavlju, naselje Radoboj u općini Radoboj, naselja Stubičke toplica, Strmec Stubički, Pila i Sljeme u općini Stubičke Toplice, naselja Brezova, Ciglenica Zagorska, Donja Pačetina, Dukovec, Galovec Začretski, Klupci Začretski, Komor Začretski, Kozjak Začretski, Mirkovec, Pustodol Začretski, Sekirišće, Sveti Križ Začretje, Štručljevo, Švaljekovec, Temovec, Vrankovec, Završje Začretsko i Zleć u općini Sveti Križ Začretje, naselja Jalšje, Jezero Klanječko, Družilovec, Veliko Trgovišće, Dubrovčan u općini Veliko Trgovišće, Bregi Zabočki, Grabrovec, Gubaševo, Jakuševac Zabočki, Lug Zabočki, Hum Zabočki, Bračak, Pavlovec Zabočki, Prosenik Gubaševski, Prosenik Začretski, Repovec, Zabok i Tisanić Jarek u gradu Zaboku, naselja Cetinovec, Zlatar i Ratkovec u gradu Zlataru te naselja Lovrečan i Zlatar Bistrica u općini Zlatar Bistrica u Krapinsko-zagorskoj županiji koji se nalaze izvan područja definiranog kao zaraženo područje te na području u obliku kruga radijusa deset kilometara sa središtem na GPS koordinatama N 46,033855, E — 15,96607333	13.4.2017
Dijelovi naselja Špičkovina, Dubrava Zabočka i Grdenci u gradu Zaboku, naselja Bedekovčina, Križanče i Židovnjak u općini Bedekovčina, naselja Lepa Ves, Hruševac i Vučak u gradu Donja Stubica i naselja Kotarice u općini Sveti Križ Začretje koji se nalaze na području u obliku kruga radijusa tri kilometra sa središtem na GPS koordinatama N 46,033855, E — 15,96607333	dal 5.4.2017 al 13.4.2017

Stato membro: Italia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— Comune di Volta Mantovana (MN): a sud dell'abitato di Bezzetti, Vinaldi e Pradetti — Comune di Marmiolo (MN): a nord di Corte Cantagallo — Comune di Valeggio sul Mincio (VR): a est del Monte Magrino — Comune di Villafranca di Verona (VR): a ovest di via Carlo Poma, Via De Amicis, via Gorizia, via dei Dossi, SP24, SP54 — Comune Sommacampagna (VR): a ovest via Cappello, strada Staffalo, golf club Verona — Comune di Sona (VR): a ovest di strada Località Casa Stefania, a sud di via Santini, a ovest di via Cason — Comune di Castelnuovo del Garda (VR): a ovest via Palazzina, via Crosara	22.3.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Lazise (VR): a sud di Strada della Crosona, strada della Pelarola, a ovest di via Belvedere, a sud di via Marengo, a est di via Peschiera, a sud di strada del Capitel e strada dell'Orba — Comune di Peschiera del Garda (VR) — Comune di Ponti sul Mincio (MN): a nord di SP106, a nord di via Zigagnolo, di SP19, a nord-est di Cascina La Valle, di Monte Casale, di Cascina Marchino e di Campuzzo — Comune di Sirmione (BS): a sud di via Brescia — Comune di Desenzano del Garda (BS): a sud di via Francesco Agello, via Giuseppe di Vittorio, sud-est di via Benedetto Croce, a est di Pratomaggiore, a sud di strada Località Montonale Basso, a sud di strada Località Conta e via San Pietro — Comune di Pozzolengo (BS): a nord-ovest di torrente Redone e cascina Vagriolo — Comune di Lonato del Garda (BS): a sud-est di via Centenaro, di via Castel Venzago, via Petra Pizzola — Comune di Solferino — Comune di Cavriana (MN): a sud-ovest di SP18, Cascina Primavera e Cascina Sternera — Comune di Medole (MN): a nord-est SPex SS236 — Comune di Guidizzolo (MN): a nord-est di SPex SS236, a est di Guido Rossa, a nord di strada San Martino, a est di via Claudio Monteverdi, a nord di via Sant'Andrea, a est di strada Zanina, via Marchionale 	
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Volta Mantovana (MN): a nord dell'abitato di Bezzetti, Vinaldi e Pradetti — Comune di Cavriana (MN): a est di SP18, Cascina Primavera e Cascina Sternera — Comune di Pozzolengo (MN): a sud-est di torrente Redone e cascina Vagriolo — Comune di Ponti sul Mincio (MN): a sud di SP106, a sud di via Zigagnolo, di SP19, a sud-ovest di Cascina La Valle, di Monte Casale, di Cascina Marchino e di Campuzzo 	dal 14.3.2017 al 22.3.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Valeggio sul Mincio (VR): a est del Monte Magrino, a nord Località Corte Teresa, a ovest SR 249, a nord di Località Cà Verde — Comune Sommacampagna (VR): a ovest di via Tre Ponti, a nord di Via Cimitero, via XXIV Maggio, a ovest via Ossario, a ovest Strada Staffalo — Comune di Castelnuovo del Garda (VR): a sud di SR11, a ovest di via 11 aprile 1848, via Renaldo, via Spagno, a sud via Fontanon e strada della Crosona — Comune di Sona (VR): a sud A4 e a ovest di Via Segradi, via Belvedere, via Celà 	dal 23.3.2017 al 29.3.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Volta Mantovana (MN): a sud dell'abitato di Bezzetti, Vinaldi e Pradetti — Comune di Marmirolo (MN): a nord di Corte Cantagallo — Comune di Lazise (VR): a sud di Strada della Crosona, strada della Pelarola, a ovest di via Belvedere, a sud di via Marengo, a est di via Peschiera, a sud di strada del Capitel e strada dell'Orba — Comune di Peschiera del Garda (VR) — Comune di Ponti sul Mincio (MN): a nord di SP106, SP20, a ovest e a nord di SP19, a nord di Cascina Marchino e di Zona Campuzzo e Centrale termoelettrica — Comune di Sirmione (BS) — Comune di Desenzano del Garda (BS): a est SP572 e SP567 — Comune di Pozzolengo (BS): a nord SP106, via Martiri Pozzolenghesi, a est e a nord di via Sirmione, a ovest di Località Mondotella, a nord-ovest di SP13 — Comune di Lonato del Garda (BS): a est della SP567, e via del Benaco — Comune di Castiglione delle Stiviere: a est di via Benaco, via Napoleone III, via Giuseppe Mazzini 	29.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Cavriana (MN): a ovest di SP8, via Georgiche, via Madonna della Porta, a sud-ovest della SP12, a sud di via Monte Pagano, strada Colli — Comune di Medole (MN): a est della SPex SS236, a sud-est di via Ca' Morino, via San Martino, a nord di via Pieve e via Matteotti, e a nord-est di via Guidizzolo — Comune di Solferino (MN) — Comune di Guidizzolo (MN) 	
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Ostiglia (MN): a sud di SP80, SP482, — Comune di Casaleone (VR): a est del fiume Tregnone — Comune di Gazzo Veronese (VR): a nord di via Frassino, via Olmo Maccari, via Dante, via Frescà, via Bocche, via Belvedere, Piazza Pradelle, via Rossini, a ovest di via San Pietro, via Piazza, via Chiesone, a nord via Selici, a ovest SP79 — Comune di Legnago (VR): a ovest SP46, 46C — Comune di Cerea (VR): a sud della Ferrovia, via Barbugine, Via Campagnol e via Nuova — Comune di Concamarise (VR) — Comune di Sanguinetto (VR) — Comune di Salizzole (VR): a sud di via Castelletto, Località Albero e Alberetto, via Pezzamaia, via Visegna, a est di Cabellina, via Campagnol, a sud di via Capitello — Comune di Nogara (VR) — Comune di Sorgà (VR): a sud SP10 — Comune di Villimpenta (MN) — Comune di Roccoferraro (MN): a est della SP30, SP33 — Comune di Sustinente (MN) — Comune di Serravalle a Po (MN) — Comune di Quingentole (MN): a nord SP43 — Comune di Pieve di Coriano (MN) — Comune di Revere (MN) — Comune di Borgofranco sul Po (MN): a ovest di via Brasile, a nord di via Arginino Bonizzo, via Arginino Masi — Comune di Melara (RO) — Comune di Bergantino (RO): a nord di via Guglielmo Oberdan, a ovest SP10, a nord SR482, a ovest di via Bugno 	23.3.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Ostiglia (MN): a nord di SP80, SP482 — Comune di Casaleone (VR): a ovest del fiume Tregnone — Comune di Gazzo Veronese (VR): a sud di via Frassino, via Olmo Maccari, via Dante, via Frescà, via Bocche, via Belvedere, Piazza Pradelle, via Rossini, a est di via San Pietro, via Piazza, via Chiesone, a sud via Selici, a est SP79 	dal 15.3.2017 al 23.3.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Ponti sul Mincio (MN): a sud di SP106, SP20, a est e a sud di SP19, a sud di Cascina Marchino e di Zona Campuzzo e Centrale termoelettrica — Comune di Pozzolengo (BS): a sud SP106, via Martiti Pozzolenghesi, a ovest e a sud di via Sirmione, a est di Località Mondotella, a sud-est di SP13 — Comune di Cavriana (MN): a est di SP8, via Georgiche, via Madonna della Porta, a nord-est della SP12, a nord di via Monte Pagano, strada Colli 	dal 21.3.2017 al 29.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Monzambano (MN) — Comune di Volta Mantovana (MN): a nord dell'abitato di Bezzetti, Vinaldi e Pradetti — Comune di Valeggio sul Mincio (VR): a ovest del Monte Magrino 	dal 21.3.2017 al 29.3.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di San Donà di Piave: a est di SS14, via Mario del Monaco e SS14var, a nord di via Tabina — Comune di Ceggia: a sud e a est di SS14, a sud di SP57-Via Prà di Levada — Comune di Torre di Mosto: a sud di SP57-via Confin, a ovest e a sud di Via dei Cinquanta, a ovest di SP57-Via Staffolo, a sud di via San Martino — Comune di Eraclea: a ovest di SP57-via Parada-via Vivaldi, a nord di Ponte Crepaldo e di SP53-via Morosini-viale Antonio Canova 	dal 22.3.2017 al 30.3.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di San Donà di Piave: a ovest di SS14, via Mario del Monaco e SS14var, a sud di via Tabina — Comune di Ceggia: a nord e a ovest di SS14, a nord di SP57-Via Prà di Levada — Comune di Torre di Mosto: a nord di SP57-via Confin, a est e a nord di Via dei Cinquanta, a est di SP57-Via Staffolo, a nord di via San Martino — Comune di Eraclea: a est di SP57-via Parada-via Vivaldi, a sud di Ponte Crepaldo e di SP53-via Morosini-viale Antonio Canova — Comune di Cessalto — Comune di Noventa di Piave — Comune di Salgareda: a est di via Conche, a sud di SP66-via Provinciale, a sud di Campo di Pietra, a est di SP117 — Comune di Chiarano: a est di SP117, a sud di via Roma e dell'abitato di Chiarano, a est di via Chiusurata — Comune di Motta di Livenza: a est di via Magnadola, a sud di via Cadamure, a sud e a ovest del Fiume Livenza — Comune di San Stino di Livenza — Comune di Annone Veneto: a sud dell'Autostrada A4 — Comune di Caorle: a ovest del Fiume Livenza — Comune di Jesolo: a nord del Fiume Sile, di via Piave Vecchio, di SP42, di via Cristoforo Colombo — Comune di Musile di Piave: a nord-est di SS14var, a est di via Casera, via Croce, via Argine San Marco Superiore — Comune di Fossalta di Piave: a est di via Argine San Marco 	30.3.2017
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Vazzola (TV): a sud di via Cadorna, di Via XXV Luglio, a ovest di via Borgo Tonini, e a est di via Cadore Mare, a sud di via Bosco, a est di via Monticano, a est di via Luminaria, a est di via Generale Cantore, di via Monte Grappa; — Comune di Mareno di Piave (TV): a ovest di via San Pio X, via Distrettuale, a ovest della A27; — Comune di San Vendemiano (TV): a ovest della A27 e a nord-ovest della A28; — Comune di Codognè (TV): a est del Canale Il Ghebo; — Comune di San Polo di Piave (TV); — Comune di Cimadolmo (TV); — Comune di Maserada sul Piave (TV): a nord della SP57, della SP92, di via IV Novembre, di via Roma, di via Dolomiti; — Comune di Spresiano (TV): a nord della SP57, a est della ferrovia; 	17.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Nervesa della Battaglia (TV): a est della ferrovia; — Comune di Santa Lucia di Piave (TV); — Comune di Susegana (TV): a est del Ponte della Priula della SS13, a nord-est di via dei Pascoli, a est di via Maglio, a est di via del Bosco Gaio, a sud-est di via San Salvatore, a est di via Sottocroda, di via Monte Piatti, di via Morgante I°, a sud di via Val Longa; — Comune di San Pietro di Feletto (TV): a est di via Po, dell'abitato di Crevada, e a sud est dell'abitato di San Michele di Feletto, e a est di via Guizza, via Roma, SP164, a sud di via Castella SP37, e dell'abitato di Bagnolo (TV); — Comune di Conegliano (TV); — Comune di Colle Umberto (TV): a sud di via Roma, dell'abitato di Colle Umberto, di via San Rocco, via Dante Alighieri; — Comune di San Fior (TV); — Comune di Cordignano (TV): a sud di strada dei Campardi e a sud di via Trento; — Comune di Godega di Sant'Urbano (TV); — Comune di Orsago: a sud-ovest di via Camparnei, di via Giuseppe Garibaldi, di via Giuseppe Mazzini, di via Dante Alighieri, di Piazza Armando Diaz, di via Roma, di via Cesare Battisti; — Comune di Gaiarine (TV): a ovest di via Fratelli Rosselli, di via Bruna, a sud di Via I° Maggio, a ovest di via Gerardo da Camino, di via Ravanello, di via per Campomolino, di via per Gaiarine, a sud di via Abate Lorenzo Berlese, a ovest di via Campej; — Comune di Portobuffolè (TV): a ovest della zona Industriale Bastie; — Comune di Mansuè (TV): a nord-ovest di via Rigole, a nord di via Cimitero Basalghelle, a ovest di via Cornarè, di via Basalghelle, di via per Oderzo; — Comune di Fontanelle (TV); — Comune di Oderzo (TV): a ovest di via Marchetti, di via Pordenone, della Sp15, di via Camaldolesi, a nord-ovest di via dei Peleoveneti, a nord-ovest di via Fraine di Colfrancui, di via Fraine di Faè, a nord di via Comunale Postumia di Faè; — Comune di Ormelle (TV): a nord di via Bidoggia, a ovest di via Postioma, a nord di via Negrisia, di via Piave 	
<ul style="list-style-type: none"> — Comune di Vazzola (TV): a nord di via Cadorna, di via XXV Luglio, a est di via Borgo Tonini, e a ovest di via Cadore Mare, a nord di via Bosco, a ovest di via Monticano, a ovest di via Luminaria, a ovest di via Generale Cantore, di via Monte Grappa, — Comune di Mareno di Piave (TV): a est di via San Pio X, via Distrettuale, a est della A27 — Comune di San Vendemiano (TV): a est A27e a sud della A28 — Comune di Codognè (TV): a ovest del Canale Il Ghebo 	dal 9.4.2017 al 17.4.2017»

c) le voci relative a Austria, Polonia e Romania sono sostituite dalle seguenti:

«Stato membro: Austria

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Gemeinde Marchegg Gemeinde Weiden an der March	20.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Gemeinde Wien — Bezirke 1 — 20 und 23	10.4.2017

Stato membro: Polonia

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
W województwie podlaskim, obszar ograniczony, od północy — wzdłuż północnej granicy miejscowości Krypno Kościelne łukiem w kierunku południowo — wschodnim do drogi łączącej miejscowość Krypno Kościelne z miejscowością Ruda przecinając drogę od zachodniej strony miejscowości Ruda; od wschodu — od drogi łączącej miejscowość Krypno Kościelne z miejscowością Ruda wzdłuż linii prostej w kierunku południowym po wschodniej stronie brzegów rzeki Jaskranki do północnej granicy miejscowości Góra; od południa — od północnej granicy miejscowości Góra łukiem w kierunku północno — zachodnim do drogi nr 671 przecinając drogę na południe od miejscowości Zygmunt; od zachodu — od drogi nr 671 w linii prostej w kierunku północnym do wschodniej granicy miejscowości Długołęka i następnie w kierunku wschodnim do miejscowości Krypno Kościelne.	dal 16.3.2017 al 24.3.2017
W województwie wielkopolskim od posesji nr 57 we wsi Chojnik w kierunku południowo wschodnim do jazu na rzece Polska Woda koło jazu, który znajduje się na działce ewidencyjnej nr 346, następnie do drogi polnej na wysokości połowy działki ewidencyjnej nr 223 (Kuźnica Kącka, gmina Sośnie), dalej podążając na południe do granic powiatu ostrowskiego z ostrzeszowskim przy zbiegu granic działek nr 257, 258 oraz działki nr 2 w powiecie oleśnickim, następnie od granicy powiatu ostrowskiego na styku działek nr 307, 3/1 oraz 313, kolejno linia przebiega do zabudowań we wsi Kocina działka ew. nr 86, kolejno do skrzyżowania duktów leśnych na środku działki 282 (obręb Kocina), następnie do zabudowań we wsi Chojniki nr posesji 77A, działka ewidencyjna nr 742, dalej do punktu początkowego (Chojnik posesja nr 57).	dal 16.3.2017 al 24.3.2017
W województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim w gminie Promna miejscowości: Promna, Adamów, Biejkowska Wola, Fałcice, Fałcice Wola, Góry, Fałcice Parcela, Kolonia Promna, Stansławów.	dal 17.3.2017 al 25.3.2017
W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: od punktu na drodze przy posesji nr 91 Biskupice Zabaryczne na działce ewidencyjnej nr 395 (obręb ewidencyjny Biskupice Zabaryczne) linia obszaru biegnie po łuku w kierunku wschodnim do punktu na drodze na granicy powiatów ostrzeszowskiego i ostrowskiego przy działce ewidencyjnej nr 64 przy posesji nr 135 Biskupice Zabaryczne i dalej przez punkt na drodze przy działce ewidencyjnej nr 55 między posesjami nr 132 a 133 (Biskupice Zabaryczne) do punktu na drodze przy granicy działek nr 12 i 13 (obręb ewidencyjny Kaliszkowice Ołobockie), a następnie po łuku do punktu na drodze przy granicy działek ewidencyjnych nr 410/1 i 410/11 przy posesji nr 62C (Kaliszkowice Ołobockie). Od strony wschodniej: od punktu na drodze przy granicy działek ewidencyjnych nr 410/1 i 410/11 przy posesji nr 62C (Kaliszkowice Ołobockie) linia obszaru biegnie w kierunku południowym do punktu na drodze przy granicy działek nr 136 i 137 obręb Kaliszkowice Kaliskie i dalej do punktu na drodze przy posesji nr 134 (Kaliszkowice Kaliskie), a następnie do punktu na drodze wojewódzkiej nr 447 przy na granicy lasu z działką ewidencyjną nr 265/2 (obręb ewidencyjny Przedborów), dalej łukiem do punktu na drodze przy granicy z działką ewidencyjną nr 89 (obręb ewidencyjny Komorów) przy granicy z lasem. Od strony południowej: od punktu na drodze przy granicy z działką ewidencyjną nr 89 (obręb ewidencyjny Komorów) po łuku w kierunku zachodnim do punktu na skrzyżowaniu dróg powiatowej z gminną przy posesjach nr 66 i 66A (Komorów), następnie do punktu na drodze wojewódzkiej nr 447 w km 7+700 przy granicy działek ewidencyjnych 805 i 807 (obręb ewidencyjny Mikstat-Pustkowie) i dalej do punktu przecięcia drogi w miejscowości Mikstat-Pustkowie z linią sieci gazowej biegnącej wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 981 (obręb ewidencyjny Mikstat-Pustkowie). Od strony zachodniej: od punktu przecięcia drogi w miejscowości Mikstat-Pustkowie z linią sieci gazowej biegnącej wzdłuż zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 981 (obręb ewidencyjny Mikstat-Pustkowie) po łuku w kierunku północnym przez punkt na drodze powiatowej przy posesji nr 120 (Kotów) do punktu na drodze przy posesji nr 7 (Stara Wieś powiat ostrowski) i dalej po łuku do punktu początkowego.	dal 17.3.2017 al 25.3.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od posesji nr 57 we wsi Chojnik w kierunku południowo-wschodnim do jazu na rzece Polska Woda koło jazu, który znajduje się na działce ewidencyjnej nr 346, następnie do drogi polnej na wysokości połowy działki ewidencyjnej nr 223 (Kuźnica Kącka, gmina Sośnie), dalej podążając na południe do granic powiatu ostrowskiego z ostrzeszowskim przy zbiegu granic działek nr 257, 258 oraz działki nr 2 w powiecie oleśnickim, następnie od granicy powiatu ostrowskiego na styku działki nr 307, 3/1 oraz 313, kolejno linia przebiega do zabudowań we wsi Kocina działka ewidencyjna nr 86, kolejno do skrzyżowania duktów leśnych na środku działki nr 282 (obręb Kocina), następnie do zabudowań we wsi Chojniki numer posesji nr 77A, działka ewidencyjna nr 742, dalej do punktu początkowego (Chojnik posesja nr 57).</p>	dal 18.3.2017 al 26.3.2017
<p>W województwie kujawsko-pomorskim, obszar ograniczony, od wschodu — wzdłuż wschodniej granicy miejscowości Bródzki, do drogi krajowej nr 62 łączącej Kruszwicę z Radziejowem; od południa — od drogi krajowej nr 62 w kierunku zachodnim przez Jezioro Gopło do drogi łączącej Baranowo z miejscowością Kruszwica; od południowego zachodu — od drogi powiatowej łączącej Kruszwicę z miejscowością Baranowo dalej wzdłuż południowo — zachodnich granic miejscowości Łagiewniki do skrzyżowania z drogą krajową nr 62, następnie wzdłuż zachodniej granicy miejscowości Kobylniki w kierunku północnym do Jeziora Gopło; od północy — od Jeziora Gopło w kierunku wschodnim do drogi łączącej Kruszwicę z Łojewem, dalej wzdłuż południowej granicy miejscowości Karczyn, dalej w kierunku południowo-wschodnim do miejscowości Bródzki.</p>	dal 17.3.2017 al 25.3.2017
<p>W województwie lubuskim, obszar ograniczony, od północy od przecięcia linii energetycznej z granicą gminy Kozuchów, dalej na południowy — wschód wzdłuż linii energetycznej przecinając drogę nr 297 do przecięcia linii energetycznej z nieczynną linią kolejową Kozuchów — Nowa Sól, dalej w linii prostej na południe do rozwidlenia dróg Czciradz- Kozuchów Sokołów, następnie na południowy — zachód wyłączając wieś Czciradz do przecięcia z drogą nr 283 i dalej w linii prostej na południowy — zachód do drogi nr 297 wzdłuż granicy miasta Kozuchów (wyłączając wieś Podbrzezie Górne) przecinając drogę nr 296, potem w kierunku północno — zachodnim do skrzyżowania dróg Mirocin Górny — Bulin — Kozuchów, następnie w linii prostej w kierunku północnym do drogi nr 283, potem na północny-wschód obejmując wieś Słocina w obszarze zapowietrzonym od strony północnej. W obszarze zapowietrzonym znajdują się miejscowości położone w gminie Kozuchów: Kozuchów, Podbrzezie Dolne, Słocina.</p>	dal 18.3.2017 al 26.3.2017
<p>W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: od punktu na granicy powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego przy granicy lasu przy działkach ew. nr 2610 i 2621 obręb ew. Wielowieś oraz działce ew. nr 10 obręb Ew. Biskupice Zabaryczne linia obszaru biegnie po łuku w kierunku wschodnim przez punkt na granicy powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego przy granicy lasu — działki ew. nr 2637 (obręb ew. Wielowieś), 30 i 31 (obręb ew. Kaliszkowice Ołobockie) do punktu na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5582P i 5583P w m. Kaliszkowice Ołobockie, przy posesjach 31, 142 i 141a); — od strony wschodniej: punktu na skrzyżowaniu dróg powiatowych 5582P i 5583P w m. Kaliszkowice Ołobockie linia obszaru biegnie w kierunku południowym po łuku przez punkt na drodze gminnej przy granicy działek 227 i 228 (obręb Kaliszkowice Kaliskie) w rejonie posesji nr 60 i dalej przez działkę ew. nr 270 posesja nr 140A obręb ew. Kaliszkowice Kaliskie do punktu na drodze wojewódzkiej DW447 w km 11+300; — od strony południowej: od punktu na drodze wojewódzkiej DW447 w km 11+300 linia obszaru biegnie w kierunku zachodnim po łuku przez punkt na ul. Słowackiego posesja nr 13 działka ew. nr 1479/1 (obręb ew. Mikstat) i dalej przez punkt na drodze wojewódzkiej DW447 przy działce ew. 1409 posesja ul. Grabowska 16 (Mikstat), następnie przez punkt na drodze przy posesji ul. Kaliska 15 (Mikstat) i dalej przez punkt na skrzyżowaniu ulic Polnej, Torfowej i Różanej (Mikstat) do punktu na drodze przygraniczy działek ew. 204 i 205 (obręb ew. Kotłów); — od strony zachodniej: punktu na drodze przygraniczy działek ew. 204 i 205 (obręb ew. Kotłów) linia obszaru biegnie w kierunku północnym przez punkt na skrzyżowaniu dróg powiatowej 5316P z drogą gminną przy posesji Kotłów 122, następnie przez punkt na granicy powiatu ostrzeszowskiego i ostrowskiego (dz. ew. nr 60 — obręb Kotłów, dz. ew. 1140 Strzyzew), i dalej przez punkt na drodze przy posesji Stara Wieś 7 (powiat ostrowski) dalej przez punkt na drodze przy posesji Biskupice Zabaryczne 89 (powiat ostrzeszowski), do punktu początkowego.</p>	dal 24.3.2017 all'1.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>W województwie lubuskim, obszar ograniczony, od drogi S 3 na 306 km łukiem na północny — zachód do drogi Konradowo — Ługi przecinając tę drogę na 2 km na zachód od drogi S 3 (wyłączając miejscowość Ługi), następnie łukiem na północny — wschód do drogi S 3 na 301 km, następnie na północny — wschód do drogi E 65 (dawna DK nr 3 Nowa Sól — Niedoradz) przecinając ją na wysokość granicy miejscowości Niedoradz (wyłączając tę miejscowość), dalej na wschód do drogi Otyń — Bobrowniki (Lipowa) przecinając tę drogę na wysokości cmentarza, potem na południowy — wschód do skrzyżowania przedłużenia ulicy Moniuszki (Otyń) po łuku z przedłużeniem ulicy Marii Konopnickiej (Modrzyca), otaczając od wschodu miejscowość Otyń i Modrzyca z ich włączeniem, następnie prosto na południe, przecinając ul. Polną na wschód od Trzeciego Stawu do Czarnej Strugi, potem na południowy — zachód wzdłuż Czarnej Strugi przecinając ul. Wodną (Nowa Sól) i ul. Zielonogórską (Nowa Sól) do przecięcia Czarnej Strugi z ul. Przemysławą (Nowa Sól), następnie na północ ul. Przemysławą do ronda ul. Przemysławskiej z ul. Starostawską (Nowa Sól) potem prosto na zachód do 306 km drogi S 3. W obszarze zapowietrzonym znajdują się następujące miejscowości położone w powiecie nowosolskim: — część miasta Nowa Sól na północ od Czarnej Strugi do jej przecięcia z ul. Przemysławą, na północny wschód ulicy Przemysławskiej od jej przecięcia z Czarną Strugą do ronda ul. Przemysławskiej z ul. Starostawską, na północ od linii rondo ul. Przemysławskiej — ul. Starostawską z 306 km S 3, — w gminie Otyń: cały obszar miejscowości: Konradowo, Otyń, Modrzyca, Zakęcie.</p>	<p>dal 28.3.2017 al 5.4.2017</p>
<p>W województwie małopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: w Krakowie od skrzyżowania z ul. Skotnicką (drogą powiatową nr 2234 K) wzdłuż ulic: Doktora Józefa Babińskiego, Zawilej (drogi powiatowej nr 2280 K), Borkowskiej (drogi gminnej nr 602194 K), Fortecznej (drogi gminnej nr 602385 K), Kąpielowej (drogi powiatowej nr 2236 K) do rzeki Wilgi; od strony wschodniej: od ulicy Kąpielowej w Krakowie wzdłuż rzeki Wilgi do wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Lusina (gm. Mogilany) i dalej w kierunku południowym wzdłuż tej granicy do ulicy Kwiatowej (drogi gminnej nr 600690 K) w miejscowości Lusina. Następnie przez ok. 180 m wzdłuż tej ulicy i dalej wzdłuż drogi lokalnej biegnącej w kierunku południowym przez Zieliński Las do południowej granicy administracyjnej tej miejscowości; od strony południowej: od drogi lokalnej biegnącej przez Zieliński Las wzdłuż południowej i południowo — zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Lusina, południowej granicy administracyjnej miejscowości Gaj (gm. Mogilany) i dalej wzdłuż potoku Rzepnik do południowej granicy administracyjnej miejscowości Brzyczyna (gm. Mogilany). Następnie wzdłuż tej granicy i dalej w kierunku południowym wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej Skawiny (gm. Skawina) do ul. Stanisława Wyspiańskiego (drogi powiatowej nr 2172 K) w tej miejscowości; od strony zachodniej: w Skawinie wzdłuż ulic: Stanisława Wyspiańskiego (drogi powiatowej nr 2172 K), Granicznej (drogi powiatowej nr 2174 K) do potoku Rzepnik i dalej wzdłuż tego potoku w kierunku północno — zachodnim do drogi krajowej nr 44. Wzdłuż drogi krajowej nr 44 w kierunku północno — wschodnim i dalej wzdłuż drogi powiatowej nr 2234 K (ul. Skotnickiej) do ul. Doktora Józefa Babińskiego w Krakowie.</p>	<p>dal 29.3.2017 al 6.4.2017</p>
<p>W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony od strony północnej: od punktu na drodze przy posesji nr 91 Biskupice Zabaryczne na dz. ew. nr 395 (obręb ewidencyjny Biskupice Zabaryczne) linia obszaru biegnie po łuku w kierunku wschodnim do punktu na drodze na granicy powiatów ostrzeszowskiego i ostrowskiego przy działce ew. nr 64 przy posesji 135 Biskupice Zabaryczne, i dalej przez punkt na drodze przy działce ew. nr 55 między posesjami 132 a 133 (Biskupice Zabaryczne) do punktu na drodze przy granicy działek 12 i 13 (obręb ew. Kaliszkowice Ołobockie), a następnie po łuku do punktu na drodze przy granicy działek ew. 410/1 i 410/11 przy posesji nr 62C (Kaliszkowice Ołobockie). Od strony wschodniej: od punktu na drodze przy granicy działek ew. 410/1 i 410/11 przy posesji nr 62C (Kaliszkowice Ołobockie) linia obszaru biegnie w kierunku południowym do punktu na drodze przy granicy działek 136 i 137 obręb Kaliszkowice Kaliskie i dalej do punktu na drodze przy posesji nr 134 (Kaliszkowice Kaliskie), a następnie do punktu na drodze wojewódzkiej DW447 przy na granicy lasu z działką ew. nr 265/2 (obręb ew. Przedborów), dalej łukiem do punktu na drodze przy granicy z działką ew. nr 89 (obręb ew. Komorów) przy granicy z lasem. Od strony południowej: od punktu na drodze przy granicy z działką ew. nr 89 (obręb ew. Komorów) po łuku w kierunku zachodnim do punktu na skrzyżowaniu dróg powiatowej z gminną przy posesjach nr 66 i 66A (Komorów), następnie do punktu na drodze wojewódzkiej DW447 w km 7+700 przy granicy działek ew. 805 i 807 (obręb ew. Mikstat-Pustkowie) i dalej do punktu przecięcia drogi w miejscowości Mikstat-Pustkowie z linią sieci gazowej biegnącej wzdłuż zachodniej granicy działki ew. 981 (obręb ew. Mikstat-Pustkowie). Od strony zachodniej: od punktu przecięcia drogi w miejscowości Mikstat-Pustkowie z linią sieci gazowej biegnącej wzdłuż zachodniej granicy działki ew. 981 (obręb ew. Mikstat-Pustkowie) po łuku w kierunku północnym przez punkt na drodze powiatowej przy posesji nr 120 (Kotłów) do punktu na drodze przy posesji nr 7 (Stara Wieś powiat ostrowski) i dalej po łuku do punktu początkowego.</p>	<p>dall'1.4.2017 al 9.4.2017</p>



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od północy w kierunku wschodnim — od punktu na drodze przy dz. ew. 134, na zbiegu działek ewidencyjnych nr 4 oraz 3, kolejno podążając linią po łuku w kierunku wschodnim do punktu na drodze o nr ewidencyjnym 529, przy posesji oznaczonej nr porządkowym 54, ul. Lipowa, Masanów (dz. 606, pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Masanów), następnie linia podąża po łuku do punktu na drodze dz. ew. 647, przy posesji oznaczonej nr porządkowym 4, ul. Południowa, obręb Masanów, kolejno linia podąża po łuku w kierunku południowo-wschodnim do punktu na drodze polnej (skraj lasu, przy zbiegu działek 1458, 1678, 1675 — pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś); od wschodu — od punktu na drodze leśnej, przy dz. ew. 2691, 2690, 2731, 2722 (pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś) linia biegnie do punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 179 — Kaliszkowice Ołobockie (przy dz. ew. 828/1, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Kaliszkowice Ołobockie), kolejno linia podąża w kierunku zachodnim; od południa — od punktu na drodze, przy posesji oznaczonej nr porządkowym 155, Kaliszkowice Ołobockie linia biegnie po łuku do punktu na skrzyżowaniu dróg przy posesji oznaczonej nr porządkowym 9, Kaliszkowice Ołobockie, kolejno linia podąża po łuku w kierunku zachodnim do punktu na drodze (dz. ew. 462) przy działce ew. 405 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Kaliszkowice Ołobockie), następnie linia biegnie przez południowo-zachodni narożny kraniec dz. ew. 233 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne), dalej linia biegnie po łuku do punktu na drodze przy zbiegu dz. ew. 225 (droga), 212, 211/4 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne), kolejno linia biegnie po łuku do punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 116, Biskupice Zabaryczne (dz. 107, przy dz. 88, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne); od zachodu — od punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 95, Biskupice Zabaryczne (dz. ew. 19, przy dz. 17, pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne) linia biegnie po łuku do punktu na skraju lasu przy zbiegu dz. ew. 1/5, 1/4, (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Biskupice Zabaryczne), dz. 2610 (pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś), następnie linia biegnie w kierunku północno-wschodnim do punktu u zbiegu dz. ew. 2598, 2603, 2602, kolejno linia podąża po łuku do punktu na środku działki 2318 (pow. ostrowski, gm. Sieroszewice, obręb Wielowieś), dalej linia biegnie po łuku do punktu początkowego.</p>	dal 7.4.2017 al 15.4.2017
<p>W województwie małopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: od zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Borek Szlachecki wzdłuż drogi krajowej nr. 44 w kierunku północno-wschodnim do skrzyżowania z drogą gminną nr 600994K południową granicą Huty ZM SKAWINA S. A. do drogi wojewódzkiej nr 953 w miejscowości Rzozów wzdłuż rzeki Skawinka; od strony wschodniej: wschodnią granicą administracyjną miejscowości Radziszów ulicami Kwiatowa, Podlesie do przecięcia z rzeką Skawinką; od strony południowej: od północno-wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Wola Radziszowska drogą gminną nr 601174K biegnącej przez miejscowość Wola Radziszowska w kierunku zachodnim drogą powiatową nr 1786K oraz wzdłuż torów kolejowych Skawina-Kalwaria Zebrzydowska w miejscowości Podolany w kierunku północno-zachodnim do granicy administracyjnej gminy Kalwaria Zebrzydowska; od strony zachodniej: od rzeki Mogilka zachodnią granicą administracyjną miejscowości Polanka Hallera w kierunku północnym do granicy administracyjnej miejscowości Krzęcin, drogą wojewódzką nr 953, potokiem Sosnówka w kierunku północnym drogą gminną nr 601062K w miejscowości Krzęcin, drogą gminną nr 601063K oraz drogą powiatową nr 2171K do drogi gminnej nr 601217K do południowej granicy administracyjnej miejscowości Zelczyna, wzdłuż drogi gminnej nr 601046K i nr 600992K do drogi wojewódzkiej nr 44 w miejscowości Borek Szlachecki.</p>	dal 7.4.2017 al 15.4.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>W województwie podlaskim, obszar ograniczony, od północy — od północnej granicy miejscowości Czechowizna łukiem w kierunku południowo — wschodnim do drogi nr 671 przecinając drogę na wysokości północnej granicy miejscowości Knyszyn, następnie w kierunku południowym do wschodniej granicy miejscowości Chraboły; od wschodu — od wschodniej granicy miejscowości Chraboły w linii prostej w kierunku południowym do drogi nr 65 przecinając drogę na wysokości południowej granicy miejscowości Kozinięce i następnie w kierunku południowym do zachodniej granicy miejscowości Gnła, następnie łukiem w kierunku południowym przecinając drogę pomiędzy miejscowościami Rybaki i Jaworówka, następnie po zachodniej stronie miejscowości Jaworówka w linii prostej do północnej granicy miejscowości Złotoria; od południa — od północnej granicy miejscowości Złotoria w linii prostej w kierunku zachodnim do miejscowości Sawino i wzdłuż jej południowej granicy do drogi nr 671 przecinając drogę na wysokości Odkrywkowego Zakładu Górniczego w Tykocinie; od zachodu — od Odkrywkowego Zakładu Górniczego w Tykocinie w linii prostej w kierunku północno — zachodnim do miejscowości Pentowo i wzdłuż jej zachodniej granicy w kierunku północnym, wzdłuż zachodniego brzegu rzeki Nereśl, do miejscowości Łaziuki, następnie wzdłuż zachodniej granicy tej miejscowości drogą do miejscowości Żuki i następnie wzdłuż jej zachodniej granicy drogą leśną w kierunku północnym do rzeki Nereśl, następnie wzdłuż zachodniego brzegu rzeki przez miejscowość Stare Bajki do północnej granicy miejscowości Boguszewo, następnie w linii prostej w kierunku wschodnim do drogi nr 65 przecinając drogę na wysokości miejscowości Czechowizna.</p>	24.3.2017
<p>W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od północy: od boiska szkolnego w Granowcu ulica Odolanowska 19, w kierunku wschodnim do rozjazdu na dukcie leśnym przy działce ewidencyjnej nr 2078 z działką nr 2089, następnie do zabudowań pod lasem w miejscowości Czarnylas (działka ew. nr 967), kolejno drogą z miejscowości Czarnylas do miejscowości Hetmanów nr 4, następnie w kierunku południowo-wschodnim do granic powiatu ostrowskiego na połączeniu działek ew. nr 686 i 685/ 1 w obrębie Czarnylas oraz działki w powiecie ostrzeszowskim, obręb Szklarka Przygodzka nr 609. W powiecie ostrzeszowskim od granicy powiatu ostrowskiego przy działce ew. nr 686 w kierunku południowo-wschodnim do zabudowań na działce ewidencyjnej nr 517 obręb Szklarka Przygodzka, następnie do zabudowań we wsi Jesiona działka ew. nr 66/1, następnie do zabudowań we wsi Szklarka Myślniewska działka nr 237/1, następnie do zabudowań we wsi Bierzów gm. Kobyła Góra działka ewidencyjna nr 356, kolejno do wsi Myślniew gm. Kobyła Góra posesja nr 49 (działka ew. nr. 296), dalej w linii prostej do zabudowań we wsi Ligota działka ew. nr 30/1, następnie przebiega do zabudowań we wsi Pisarzowice działka nr 382, kolejno od punktu na drodze Syców-Dziesławice w miejscowości Komorów przy działce nr 125/3. Podążając w kierunku zachodnim przez środek działki nr 55 dalej idąc na skraju lasu do południowo-zachodniego narożnika działki nr 43. Dalej w linii prostej przez las do południowego zejścia dwóch działek nr 311,322. Dalej w linii prostej do skrzyżowania dróg oznaczonych, jako działki nr 141, 274, 275, 80 w woj. dolnośląskim. Od zachodu — podążając na północ od działki nr 245/2, 245/1 (powiat ostrowski, gmina Sośnie, obręb Konradów). Następnie w linii prostej do zabudowań Janisławice nr 71, następnie dalej w kierunku północno-wschodnim do słupa wysokiego napięcia znajdującego się w pobliżu posesji Szklarka Śląska 1 (działka nr 480). Następnie w linii prostej do rzeki Polska Woda przy działce nr 179. Dalej do punktu początkowego (boisko szkolne Granowiec).</p>	24.3.2017
<p>W województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim: w gminie Białobrzegi miejscowości: Białobrzegi, Leopoldów, Brzeźce, Budy Brankowskie, Jasionna, Kamień, Mikówka, Okręglik, Pohulanka, Stawiszyn, Sucha, Szczyty, Wojciechówka, Brzeska Wola, Kolonia Brzeźce, Dąbrówka; w gminie Stara Błotnica miejscowość Pagowiec; w gminie Promna miejscowości: Biejków, Broniszew, Daltrozów, Domaniewice, Strupiechów, Karolin, Lekarzycie, Lisew, Mała Wieś, Lekarzycie Nowe, Olkowice, Olszany, Osuchów, Pacew, Pelinów, Piekarty, Sielce Piotrów, Pnie, Przybyszew, Rykały, Lekarzycie Stare, Wola Braniecka, Zbrosza Mała, Helenów, Jadwigów; w gminie Wyśmierzyce miejscowości: Korzeń, Klany, Kożuchów, Redlin, Witaszyn, Wólka Kożuchowska; w gminie Radzanów miejscowość Branica; w gminie Stromiec miejscowości: Ducka Wola, Niedabył, Pokrzywna, Stromiec, Wola Stromiecka, Mokry Las, Stara Wieś, Pietrusin, Piróg (prawa strona od drogi powiatowej nr 1127W w kierunku na Bobrek). W powiecie grójeckim: w gminie Goszczyn miejscowości: Goszczyn, Długowola, Nowa Długowola, Józefów, Kolonia Bądków; w gminie Jasieniec miejscowości: Łychów, Michałówka, Leźne, Trzcianka, Zbrosza Duża, Koziegłowy, Przydrózek, Dobra Wola, Orzechowo, Wierzchowina; w gminie Mogielnica miejscowość Dębnowola, w gminie Warka miejscowości: Wola Palczewska, Palczew-Parcele, Bończa, Michałów — Parcele, Michałów Dolny, Michałów Górny, Budy Michałowskie, Branków.</p>	25.3.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: od punktu na ul. Ostrowskiej w miejscowości Sieroszewice (powiat ostrowski) przy posesji nr 129 linia obszaru biegnie po łuku w kierunku wschodnim do punktu na drodze wojewódzkiej nr 450 przy posesji nr 8 (Młynik), następnie dalej do punktu na drodze przy granicach działek nr 58 i 59 przy posesjach nr 8 i 7 (obręb ew. Biernacice). Od strony wschodniej: od punktu na drodze przy granicach działek ew. nr 58 i 59 przy posesjach nr 8 i 7 (obręb ew. Biernacice) linia obszaru biegnie do łuku w kierunku południowym przez punkt na granicy powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego na rzece Prośnie koło działki ew. nr 1 (obręb ew. Grabów nad Prosną) do punktu na moście drogi wojewódzkiej nr 449 nad Młynówką, następnie do punktu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą dojazdową do posesji nr 18 w miejscowości Smolniki i dalej po łuku do punktu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 z drogą pożarową nr 1. Od strony południowej: od punktu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 449 z drogą pożarową nr 1 linia obszaru biegnie w kierunku zachodnim do punktu na drodze powiatowej przy znaku drogowym D-42 oraz z nazwą miejscowości Potaśnia, następnie do punktu na strzeżonym przejeździe kolejowym (między peronami) w ciągu drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedz i biegnie dalej tą linią kolejową po strzeżonego przejazdu kolejowego w miejscowości Antonin (powiat ostrowski) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 447, następnie do punktu na drodze przy działkach ew. nr 1097, 1098 (obręb ew. Przygodzice). Od strony zachodniej: od punktu na drodze przy działkach ew. nr 1097, 1098 (obręb ew. Przygodzice) linia obszaru biegnie w kierunku północnym po łuku do punktu na drodze przy posesji nr 8 w miejscowości Westrza i biegnie dalej po łuku do punktu początkowego.</p>	25.3.2017
<p>W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od północy: od boiska szkolnego w Granowcu ulica Odolanowska 19, w kierunku wschodnim do rozjazdu na dukcie leśnym przy działce ewidencyjnej nr 2078 z działką nr 2089, następnie do zabudowań pod lasem w miejscowości Czarnylas (działka ew. nr 967), kolejno drogą z miejscowości Czarnylas do miejscowości Hetmanów nr 4, następnie w kierunku południowo-wschodnim do granic powiatu ostrowskiego na połączeniu działek ew. nr 686 i 685/1 w obrębie Czarnylas oraz działki w powiecie ostrzeszowskim, obręb Szklarka Przygodzka nr 609. W powiecie ostrzeszowskim od granicy powiatu ostrowskiego przy działce ew. nr 686 w kierunku południowo-wschodnim do zabudowań na działce ewidencyjnej nr 517 obręb Szklarka Przygodzka, następnie do zabudowań we wsi Jesiona działka ew. nr 66/1, następnie do zabudowań we wsi Szklarka Myślniewska działka nr 237/1, następnie do zabudowań we wsi Bierzów gm. Kobyla Góra działka ewidencyjna nr 356, kolejno do wsi Myślniew gm. Kobyla Góra posesja nr 49 (działka ew. nr. 296), dalej w linii prostej do zabudowań we wsi Ligota działka ew. nr 30/1, następnie przebiega do zabudowań we wsi Pisarzowice działka nr 382, kolejno od punktu na drodze Syców-Dziesławice w miejscowości Komorów przy działce nr 125/3. Podążając w kierunku zachodnim przez środek działki nr 55 dalej idąc na skraj lasu do południowo-zachodniego narożnika działki nr 43. Dalej w linii prostej przez las do południowego zejścia dwóch działek nr 311,322. Dalej w linii prostej do skrzyżowania dróg oznaczonych, jako działki nr 141, 274, 275, 80 w woj. dolnośląskim. Od zachodu — podążając na północ od działki nr 245/2, 245/1 (powiat ostrowski, gmina Sośnie, obręb Konradów). Następnie w linii prostej do zabudowań Janisławice 71, następnie dalej w kierunku północno-wschodnim do słupa wysokiego napięcia znajdującego się w pobliżu posesji Szklarka Śląska 1 (działka nr 480). Następnie w linii prostej do rzeki Polska Woda przy działce nr 179. Dalej do punktu początkowego (boisko szkolne Granowiec).</p>	26.3.2017
<p>W województwie kujawsko-pomorskim, obszar ograniczony, od wschodu — od drogi wojewódzkiej nr 252 łączącej miejscowość Dąbrowa Biskupia z Inowrocławiem, wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej miejscowości: Radojewice, Dziewa, Konary, Papros — powiat inowrocławski oraz wzdłuż wschodniej granicy administracyjnej miejscowości Szostka, Broniewo, Broniewek — powiat radziejowski do miejscowości Morgi — powiat inowrocławski dalej do drogi krajowej numer 62 łączącej Radziejów z Kruszwicą; od południa — od drogi krajowej nr 62, wzdłuż południowej granicy administracyjnej miejscowości: Chełmiczki, Kicko, Lachmirowice; od zachodu — od miejscowości Lachmirowice do zachodniej granicy administracyjnej miejscowości Sukowy i dalej w kierunku północnym wzdłuż zachodnich granic administracyjnych miejscowości: Książ, Sławsko Dolne, Żegotki, Busewo, Wymysłowice znajdujących się w powiecie mogileńskim; od północy — od północnej granicy administracyjnej miejscowości Markowice (powiat mogileński) do południowych granic administracyjnych miejscowości Krusza Duchowna (powiat inowrocławski), dalej w kierunku wschodnim przecinając miejscowość Inowrocław na wysokości Soda Mątwy S.A. do drogi wojewódzkiej nr 252 pomiędzy miejscowościami Trzaski i Dziennice, dalej w kierunku wschodnim do miejscowości Radojewice.</p>	25.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>W województwie lubuskim, obszar ograniczony, od północy, od przecięcia drogi nr S3 z drogą Konradowo — Ługi wzdłuż tej drogi w kierunku zachodnim do granicy wsi Ługi (włączając Ługi), potem prosto na północ do granicy powiatu, następnie wzdłuż granicy powiatu obejmując obszar zagrożony od strony północnej, zachodniej i południowej do przecięcia granicy powiatu z drogą nr 328, dalej wzdłuż drogi nr 328 do jej przecięcia z nieczynną linią kolejową Kozuchów — Nowe Miasteczko, wzdłuż tej linii kolejowej do jej przecięcia z drogą Borów Polski-Nowe Miasteczko, potem na północny — wschód do drogi nr S3 wyłączając miejscowość Gołaszyn, następnie wzdłuż drogi nr S3 w kierunku północnym do jej przecięcia z granicą administracyjną miasta Nowa Sól i dalej w kierunku północnym wzdłuż granicy administracyjnej miasta Nowa Sól, wyłączając miasto Nowa Sól, do przecięcia granicy miasta z linią kolejową Zielona Góra — Nowa Sól dalej wzdłuż linii kolejowej na północ do jej przecięcia z drogą nr S3 na wysokości miejscowości Konradowo, (wyłączając Konradowo, Zakęcie) potem drogą Konradowo — Ługi w kierunku północno-zachodnim. Na terenie powiatu nowosolskiego — w gminie Kozuchów: cały obszar miejscowości Podbrzezie Górne, Czcihradz, Bielice, Broniszów, Bulin, Cisów, Drwalewice, Dziadoszyce, Kierzkowice, Książ Śląski, Lasocin, Mirocin Dolny, Mirocin Górny, Mirocin Średni, Radwanów, Sokołów, Solniki, Studzieniec, Stypułów, Zawada; w gminie Nowa Sól: Ciepłówek, Lelechów, Lubieszów, Nowe Żabno, Rudno, Stary Staw, Wrociszów; w gminie Otyń: cały obszar miejscowości Czasław i Ługi; w gminie Nowe Miasteczko: cały obszar miejscowości Borów Polski, Borów Wielki, Nieciecz, Szyba, Konin.</p>	26.3.2017
<p>W województwie śląskim, obszar ograniczony, od strony zachodniej: od granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej wzdłuż autostrady A1 w kierunku północno-wschodnim do miejscowości Podbucze a następnie do miejscowości Skrzyszów; od strony północnej: od wiaduktu nad autostradą A1 ul. 1-go Maja w miejscowości Skrzyszów do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich. Następnie ul. Powstańców Śląskich do granicy miasta na prawach powiatu Jastrzębie-Zdrój -dzielnica Szotkowice. Następnie ul. Józefa Dąbrowskiego, ul. Komuny Paryskiej do ul. Ranozka (dzielnica Moszczenica). Następnie ul. Ranozka, ul. Piaskową, ul. Żwirki i Wigury, do ul. Wyzwolenia (dzielnica Ruptawa). Następnie ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z drogą krajową nr 937; od strony wschodniej: drogą krajową nr 937 w kierunku południowym od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia w Jastrzębiu Zdroju do miejscowości Zebrzydowice do przecięcia z linią kolejową nr 90 (Zebrzydowice — Cieszyn; kolejno drugi most kolejowy), następnie wzdłuż linii kolejowej nr 90 (Zebrzydowice — Cieszyn) w kierunku południowym do przecięcia z granicą administracyjną miasta na prawach powiatu -Cieszyn. Następnie wzdłuż północnej granicy administracyjnej miasta na prawach powiatu -Cieszyn w kierunku zachodnim do granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej; od strony południowej: granicą państwową Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej.</p>	30.3.2017
<p>W województwie dolnośląskim, obszar ograniczony, od północy: od granicy państwa (od miejsca przecięcia z granicą powiatów jeleniogórskiego i kamiennogórskiego), wzdłuż granicy powiatu jeleniogórskiego i kamiennogórskiego w kierunku wschodnim, do drogi krajowej nr 369, od drogi nr 369 północną granicą miejscowości Jarkowice, Miskowice, Paprotki do drogi powiatowej Kamienna Góra – Miskowice, drogą powiatową do przecięcia z granicą gmin Kamienna Góra i Lubawka, dalej wzdłuż granicy gmin Kamienna Góra i Lubawka w kierunku południowo — wschodnim do drogi krajowej nr 5, wzdłuż drogi krajowej nr 5 na długości 1 km w kierunku południowym; od wschodu: od drogi krajowej nr 5, wzdłuż drogi polnej w kierunku wschodnim do drogi powiatowej łączącej Krzeszów i Lubawkę, na wysokości granicy miejscowości Lipienica i Krzeszów (północna granica miejscowości Lipienica), wzdłuż północno-wschodniej i wschodniej granicy miejscowości Lipienica, Jawiszów, Olszyny i Chełmsko Śląskie do granicy z powiatem wałbrzyskim; od południa: granicą powiatu kamiennogórskiego i wałbrzyskiego do granicy państwa z Republiką Czeską, wzdłuż granicy państwa z Republiką Czeską w kierunku zachodnim, do przejścia turystycznego Niedamirów — Alberice; od zachodu: od przejścia turystycznego Niedamirów — Alberice do granicy państwa (do miejsca przecięcia z granicą powiatów jeleniogórskiego i kamiennogórskiego).</p>	26.3.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: od skrzyżowania ulic Ostrowskiej i Szkolnej w Sieroszewicach (powiat ostrowski) linia obszaru biegnie w kierunku wschodnim po łuku przez punkt na ulicy Kaliskiej w Rososzycy posesja nr 38 i dalej przez punkt na drodze przy posesji ul. Zamkowa 25 Ołobok (powiat ostrowski), następnie przez punkt na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i Krótkiej w miejscowości Ołobok (powiat ostrowski), dalej przez punkt na drodze przy szkole podstawowej w Starej Kakawie (powiat kaliski) do punktu na skrzyżowaniu dróg przy posesji nr 29 w miejscowości Zamość (powiat ostrowski); od strony wschodniej: od punktu na skrzyżowaniu dróg przy posesji nr 29 w miejscowości Zamość (powiat ostrowski) linia obszaru biegnie w kierunku południowym po łuku przez punkt na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 449 z ulicą Leśną w Palatach (powiat ostrzeszowski) i dalej przez punkt na drodze wojewódzkiej 450 przy posesji nr 7 w Smolnikach, do punktu na drodze wojewódzkiej 449 w km 33; od strony południowej: od punktu na drodze wojewódzkiej 449 w km 33, linia obszaru biegnie w kierunku zachodnim po łuku przez punkt do drogi powiatowej 5574P w miejscowości Siedlików (przepust nad rowem dz. ew. nr 907) i dalej przez drogę gminną w miejscowości Marydół przy posesji nr 3, następnie przez drogę wojewódzką DW447 w km 1+700 do punktu na drodze (Przygodzice — Chynowa) przy dz. ew. nr 1181 i 1011 (obręb ew. Antonin, powiat ostrowski); od strony zachodniej: od punktu na drodze (Przygodzice — Chynowa) przy dz. ew. nr 1181 i 1011 (obręb ew. Antonin) linia obszaru biegnie w kierunku północnym po łuku przez skrzyżowanie dróg powiatowych 5319P i 5316P w miejscowości Parczew (powiat ostrowski) do punktu początkowego.</p>	1.4.2017
<p>W województwie lubuskim, obszar ograniczony, od przecięcia rzeki Odry z granicą powiatu nowosolskiego na południowy — wschód do drogi 315 (Lipiny — Lubięcín) na wschód od Lipin (włączając obszar miejscowości Lipiny), następnie prosto na południe granicą powiatu wschowskiego linią prostą na południe w kierunku miejscowości Zwierzyniec (wylączając Zwierzyniec), potem na południowy — zachód do drogi 321 (Przyborów — Siedlisko), przecinając tę drogę na zachodniej granicy miejscowości Siedlisko (wylączając Siedlisko), następnie drogą 321 do granic zachodnich miejscowości Przyborów (włączając Przyborów) potem groblą do mostu na Odrze, następnie wzdłuż Odry do ulicy Korzeniowskiego (Nowa Sól), ulicami Kościelną, Jerzego Popiełuszki, Wojska Polskiego, ulica Towarową, Zjednoczenia, Moniuszki, aleją Wolności do Mostu Nowa Sól i dalej wzdłuż rzeki Odra do granicy gmin Nowa Sól, Siedlisko, Bytom Odrzański następnie na zachód obejmując od południowego — wschodu miejscowość Kielcz, dalej na zachód do rozwidlenia drogi 292 (Nowa Sól — Nowe Miasteczko — Bytom Odrzański), następnie prosto na zachód do przecięcia drogi S 3 z drogą (wiadukt) Drwalewice — Nowe Żabno, potem na zachód do Podbrzezia Dolnego na skrzyżowaniu ul. Głównej z ul. Boczna i ul. Zygmuntowska (mostek nad Kożuszną), następnie na północny — zachód do granicy wsi Studzieniec — Mirocin Dolny (włączając Studzieniec), następnie na północny — zachód do zachodniej granicy wsi Książ Śląski (włączając Książ Śląski), potem prosto na północ do granicy powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego, następnie równoległe do drogi nr 283, po jej zachodniej stronie, omijając miejscowości Barcikowice i Zatonie po zachodniej stronie, a następnie za miejscowością Zatonie łukiem w kierunku miejscowości Sucha, omijając tę miejscowość od zachodu i dalej kanałem w kierunku miejscowości Ługowo, omijając tę miejscowość od zachodu, dalej wzdłuż kanału do miejscowości Czarna, omijając tę miejscowość od północy w kierunku miejscowości Dąbrowa, omijając ją od północy i dalej na wschód do rzeki Odra a następnie wzdłuż rzeki Odry na południe do granicy powiatu zielonogórskiego z powiatem nowosolskim. W obszarze zagrożonym znajdują się następujące miejscowości położone: w powiecie nowosolskim: część obszaru miasta Nowa Sól, w gminie Nowa Sól: cały obszar miejscowości: Stany, Lipiny, Przyborów, Stara Wieś, Kielcz, Nowe Żabno, Ciepiałów, Wrociszów, Rudno, Lubieszów, Stary Staw, Lelechów; w gminie Otyń: cały obszar miejscowości: Ługi, Czasław, Niedoradz, Bobrowniki, Borki; w gminie Kożuchów: cały obszar miejscowości: Książ Śląski, Studzieniec, Słocina i część miejscowości Podbrzezie Dolne na północ od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Boczna i ul. Zygmuntowska (mostek nad Kożuszną); w powiecie zielonogórskim, w gminie Zabór: cały obszar miejscowości: Czarna i Dąbrowa; na terenie miasta Zielona Góra, w Dzielnicy Nowe Miasto: cały obszar sołectw: Barcikowice, Zatonie, Sucha i Ługowo.</p>	5.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>W województwie małopolskim, obszar ograniczony, od strony wschodniej: w Krakowie od rzeki Wisły wzdłuż linii kolejowej nr 91 w kierunku południowo — wschodnim, dalej wzdłuż linii kolejowej nr 109 do drogi krajowej nr 94. Następnie w kierunku zachodnim wzdłuż drogi krajowej nr 94 i dalej wzdłuż dróg powiatowych: nr 2045 K, nr 2044 K, nr 2035 K, nr 2028 K, nr 2027 K, nr 1944 K, nr 1947 K do potoku Sieprawka w miejscowości Siepraw (gm. Siepraw); od strony południowej: od drogi powiatowej nr 1947 K wzdłuż potoku Sieprawka i dalej wzdłuż rzeki Głogoczówki i rzeki Skawinki — do południowej granicy administracyjnej miejscowości Radziszów (gm. Skawina) w pobliżu ujścia rzeki Cedron. Następnie w kierunku zachodnim wzdłuż południowej granicy miejscowości Radziszów; od strony zachodniej i północnej: wzdłuż zachodnich granic administracyjnych miejscowości: Radziszów, Jurczyce (gm. Skawina), Gołuchowice (gm. Skawina), południowej i zachodniej granicy administracyjne miejscowości Borek Szlachecki (gm. Skawina) do Wisły i dalej wzdłuż tej rzeki do linii kolejowej nr 91 w Krakowie.</p>	6.4.2017
<p>W województwie wielkopolskim obszar ograniczony od strony północnej: od punktu na ul. Ostrowskiej w miejscowości Sieroszewice (powiat ostrowski) przy posesji nr 129 linia obszaru biegnie po łuku w kierunku wschodnim do punktu na drodze wojewódzkiej nr 450 przy posesji nr 8 (Młynik), następnie dalej do punktu na drodze przy granicach działek 58 i 59 przy posesjach nr 8 i 7 (obręb ew. Biernacice). Od strony wschodniej: od punktu na drodze przy granicach działek ew. 58 i 59 przy posesjach nr 8 i 7 (obręb ew. Biernacice) linia obszaru biegnie do łuku w kierunku południowym przez punkt na granicy powiatów ostrowskiego i ostrzeszowskiego na rzece Prośnie koło działki ew. nr 1 (obręb ew. Grabów nad Prosną) do punktu na moście drogi wojewódzkiej DW 449 nad Młynówką, następnie do punktu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą dojazdową do posesji nr 18 w miejscowości Smolniki i dalej po łuku do punktu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej DW 449 z drogą pożarową nr 1. Od strony południowej: od punktu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej DW 449 z drogą pożarową nr 1 linia obszaru biegnie w kierunku zachodnim do punktu na drodze powiatowej przy znaku drogowym D-42 oraz z nazwą miejscowości Potaśnia, następnie do punktu na strzeżonym przejeździe kolejowym (między peronami) w ciągu drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedz i biegnie dalej tą linią kolejową po strzeżonego przejazdu kolejowego w miejscowości Antonin (powiat ostrowski) w ciągu drogi wojewódzkiej DW 447, następnie do punktu na drodze przy działkach ew. 1097, 1098 (obręb ew. Przygodzice). Od strony zachodniej: od punktu na drodze przy działkach ew. 1097, 1098 (obręb ew. Przygodzice) linia obszaru biegnie w kierunku północnym po łuku do punktu na drodze przy posesji nr 8 w miejscowości Westrza i biegnie dalej po łuku do punktu początkowego.</p>	9.4.2017




Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
<p>W województwie wielkopolskim, obszar ograniczony, od północy w kierunku wschodnim — od punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 57 (dz. ew. 157) w m. Leziona podążając na wschód po łuku do rzeki Proсна przy dz. ew. 129 (pow. ostrowski, gm. Nowe Skalmierzyce, obręb Śmiłów) i na zejściu dz. ew. 6 i 7, 5133 (pow. kaliski, gm. Godziesze Wielkie, obręb Zadowice), kolejno podążając po łuku do punktu na drodze przy dz. ew. 811 (pow. kaliski, gm. Godziesze Wielkie, obręb Godziesze Małe), następnie linia obszaru biegnie po łuku w kierunku południowo-wschodnim do drogi 203 przy dz. ew. 443 (pow. kaliski, gm. Godziesze Wielkie, obręb Biała); od wschodu — od punktu na drodze dz. ew. 53 przy dz. ew. 57/1 (pow. kaliski, gm. Brzeziny, obręb Przystajnia Wieś), następnie podążając po łuku do punktu na styku dz. 137-161 (pow. ostrowski, gm. Sierszewice, obręb Kania), dalej linia obszaru biegnie po łuku do punktu przy rzece Proсна na zbiegu dz. ew. 2000, 395, 396 (pow. kaliski, gm. Brzeziny, obręb Ostrów Kaliski), następnie do drogi 449 (ul. Klonowa przy dz. ew. 113/11, pow. ostrzeszowski, gm. Grabów na Proszą, obręb Palaty), kolejno do punktu na skrzyżowaniu drogi gruntowej dz. ew. 243 przy dz. ew. 244, 242, 230 (pow. ostrzeszowski, gm. Grabów nad Proszą, obręb Smolniki), dalej przez punkt na drodze 450 (dz. ew. 417 przy dz. ew. 399, 402 pow. ostrzeszowski, gm. Grabów nad Proszą, obręb Smolniki); od południa — od punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 37 (dz. ew. 441 pow. ostrzeszowski, gm. Grabów nad Proszą, obręb Chlewo), kolejno podążając po łuku w kierunku południowo-zachodnim do drogi dz. ew. 145, 295 na skraju lasu (pow. ostrzeszowski, gm. Ostrzeszów, Mikstat, obręb Siedlików, Przedborów), następnie przez punkt na drodze dz. ew. 413 przy dz. ew. 407 (pow. ostrzeszowski, gm. Mikstat, obręb Komorów), dalej linia obszaru biegnie po łuku do punktu na drodze dz. ew. 207 przy posesji Przygodziczki 86 (dz. ew. 246, pow. ostrowski, gm. Przygodzice, obręb Przygodziczki); od zachodu — od punktu na drodze przez las u zbiegu dz. ew. 162/1 i 162/2 (pow. ostrowski, gm. Przygodzice, obręb Chynowa), kolejno podążając po łuku w kierunku północnym do punktu na drodze dz. ew. 254/1 przy zbiegu dz. ew. 253 i 255 (pow. ostrowski, gm. Przygodzice, obręb Chynowa), następnie linia obszaru biegnie po łuku do punktu na skraju lasu na drodze dz. ew. 497/1 przy zbiegu dz. ew. 493, 496 (pow. ostrowski, gm. Przygodzice, obręb Chynowa), kolejno podążając w kierunku północno-wschodnim do punktu na drodze przy posesji Parczew 2 (dz. ew. 319/5, pow. ostrowski, gm. Sierszewice, obręb Parczew), dalej do punktu na drodze Ostrów Wlkp. — Sierszewice przy posesji Parczew 77A (dz. ew. 98 przy dz. ew. 200, pow. ostrowski, gm. Sierszewice, obręb Parczew), następnie linia obszaru biegnie po łuku do punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 17a, ul. Zielona w Latowicach (dz. ew. 462/3 pow. ostrowski, gm. Sierszewice, obręb Latowice), kolejno podążając do punktu na drodze przy posesji oznaczonej nr porządkowym 34, ul. Środkowa w Psarach (dz. ew. 619/1, pow. ostrowski, gm. Sierszewice, obręb Psary), kolejno do punktu początkowego.</p>	15.4.2017
<p>W województwie małopolskim, obszar ograniczony, od strony północnej: od zachodniej strony granicy administracyjnej miejscowości Rączna na wschód wzdłuż drogi powiatowej nr 2180K do miejscowości Piekary, dalej do rzeki Wisły, wzdłuż ul. Promowej w Kryspinowie, starorzeczem Wisły, od zjazdu autostradowego w Tyńcu obwodnicą IV południową miasta Krakowa w kierunku wschodnim do dzielnicy Kraków-Opatkowie; od strony wschodniej: w miejscowości Libertów wzdłuż drogi S7 (Góra Libertowska) ulicą Magnoliową, Jabłoniową i Przylesie, Leśny Stok (Libertów) w kierunku południowym do miejscowości Lusina ulicami Kwiatowa, Zdrojowa, potokiem Krzywica w miejscowości Gaj, do miejscowości Konary, wzdłuż drogi powiatowej nr 2168K w kierunku południowym wzdłuż ul. Królowej Polski w Konarach, dalej ulicą Wspólną przez miejscowość Olszowice do miejscowości Włosań gdzie ulicami Bajeczna i ul. Kąty w kierunku miejscowości Głogoczów; od strony południowej: w miejscowości Głogoczów drogą gminną nr 540262K do rzeki Głogoczówka, północno-zachodnią granicą administracyjną miejscowości Krzyszkowice, wzdłuż drogi krajowej E77 ("Zakopianka") do zjazdu w miejscowości Bęczarka na drogę powiatową nr 1938K i dalej tą drogą w kierunku zachodnim wzdłuż strumienia Krzyszkowianka i strumieniem Przymiarki do miejscowości Rudnik, w miejscowości Sułkowiec ul. Dolna, ul. Ptasznica do drogi powiatowej nr 1937K na zachód w kierunku miejscowości Izdebnik drogą powiatową nr 1726K, drogą krajową nr 52 do miejscowości Brody.</p>	15.4.2017




Stato membro: Romania

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Locality Almalau, Commune Ostrov, Constanta county.	dal 25.3.2017 al 3.4.2017
Locality Ostrov, Commune Ostrov, Constanta county, Locality Buceag, Commune Ostrov, Constanta county Locality Esechioii, Commune Ostrov, Constanta county Locality Garlita, Commune Ostrov, Constanta county.	3.4.2017
Locality PRUNISOR, Commune PRUNISOR, Mehedinti county, Locality CERVENITA, Commune PRUNISOR, Mehedinti county, Locality CAPATANESTI, Commune BROSTENI, Mehedinti county, Locality LUPSA DE JOS, Commune BROSTENI, Mehedinti county, Locality LUPSA DE SUS, Commune BROSTENI, Mehedinti county, Locality CAZANESTI, Commune CAZANESTI, Mehedinti county, Locality ERCEA, Commune CAZANESTI, Mehedinti county, Locality GARBOVATU DE SUS, Commune CAZANESTI, Mehedinti county, Locality GOVODARVA, Commune CAZANESTI, Mehedinti county, Locality ILOVU, Commune CAZANESTI, Mehedinti county, Locality JIGNITA, Commune CAZANESTI, Mehedinti county, Locality POIANA, Commune CAZANESTI, Mehedinti county, Locality ROSIA, Commune CAZANESTI, Mehedinti county, Locality SUHARU, Commune CAZANESTI, Mehedinti county, Locality VALEA COSUSTEI, Commune CAZANESTI, Mehedinti county, Locality CORCOVA, Commune CORCOVA, Mehedinti county, Locality CORDUN, Commune CORCOVA, Mehedinti county, Locality POIANA, Commune CAZANESTI, Mehedinti county, Locality GARBOVATU DE JOS, Commune CORCOVA, Mehedinti county, Locality IMOASA, Commune CORCOVA, Mehedinti county, Locality JIROV, Commune CORCOVA, Mehedinti county, Locality PARVULESTI, Commune CORCOVA, Mehedinti county, Locality BALTANELE, Commune GRECI, Mehedinti county, Locality HUSNICIOARA, Commune HUSNICIOARA, Mehedinti county, Locality ALUNISUL, Commune HUSNICIOARA, Mehedinti county, Locality BADITESTI, Commune HUSNICIOARA, Mehedinti county, Locality CELNATA, Commune HUSNICIOARA, Mehedinti county, Locality MARMANU, Commune HUSNICIOARA, Mehedinti county, Locality PRIBOIESTI, Commune HUSNICIOARA, Mehedinti county, Locality SELISTENI, Commune HUSNICIOARA, Mehedinti county, Locality DRAGOTESTI, Commune PRUNISOR, Mehedinti county, Locality FANTANA DOMNEASCA, Commune PRUNISOR, Mehedinti county, Locality GHELMEGIOAIA, Commune PRUNISOR, Mehedinti county, Locality GARNITA, Commune PRUNISOR, Mehedinti county, Locality GUTU, Commune PRUNISOR, Mehedinti county,	3.4.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Locality IGIROASA, Commune PRUNISOR, Mehedinti county, Locality LUMNIC, Commune PRUNISOR, Mehedinti county, Locality MIJARCA, Commune PRUNISOR, Mehedinti county, Locality PRUNARU, Commune PRUNISOR, Mehedinti county, Locality ZEGAIA, Commune PRUNISOR, Mehedinti county, Locality CIOVARNASANI, Commune SISESTI, Mehedinti county, Locality CREMENEA, Commune TAMNA, Mehedinti county, Locality FATA CREMENII, Commune TAMNA, Mehedinti county, Locality COTOROAIA, Commune VOLOIAC, Mehedinti county, Locality RUPTURA, Commune VOLOIAC, Mehedinti county, Locality SPERLESTI, Commune VOLOIAC, Mehedinti county.	
Locality Severinesti, Commune Cazanesti, Mehedinti county, Locality Paltinis, Commune Cazanesti, Mehedinti county, Locality Peri, Commune Husnicioara, Mehedinti county, Locality Borocea, Commune Husnicioara, Mehedinti county.	dal 28.3.2017 al 3.4.2017
Locality BOGDANA, Commune BOGDANA, Teleorman county, Locality BROSTEANCA, Commune BOGDANA, Teleorman county, Locality ULMENI, Commune BOGDANA, Teleorman county, Locality FURCULESTI, Commune FURCULESTI, Teleorman county, Locality MOSTENI, Commune FURCULESTI, Teleorman county, Locality SPATAREI, Commune FURCULESTI, Teleorman county, Locality VOIEVODA, Commune FURCULESTI, Teleorman county, Locality LISA, Commune LISA, Teleorman county, Locality PIATRA, Commune PIATRA, Teleorman county, Locality PUTINEIU, Commune PUTINEIU, Teleorman county, Locality BADULEASA, Commune PUTINEIU, Teleorman county, Locality CARLOMANU, Commune PUTINEIU, Teleorman county, Locality SEACA, Commune SEACA, Teleorman county, Locality TRAIAN, Commune TRAIAN, Teleorman county.	17.4.2017
Locality FLORICA, commune DRACEA, Teleorman county, Locality ZLATA, commune DRACEA, Teleorman county, Locality DRACEA, commune DRACEA, Teleorman county, Locality SECARA, commune CRANGU, Teleorman county, Locality CRANGU, commune CRANGU, Teleorman county.	dall'8.4.2017 al 17.4.2017
Locality BUFTEA, commune ORAS BUFTEA, Ilfov county, Locality BUCIUMENI, commune ORAS BUFTEA, Ilfov county, Locality DRAGOMIRESTI-VALE, commune DRAGOMIRESTI-VALE, Ilfov county, Locality DRAGOMIRESTI-DEAL, commune DRAGOMIRESTI-VALE, Ilfov county, Locality ZURBAUA, commune DRAGOMIRESTI-VALE, Ilfov county, Locality TUNARI, commune TUNARI, Ilfov county,	21.3.2017



Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Locality BUCURESTI SECTORUL 2, municipality Bucuresti, Locality BUCURESTI SECTORUL 3, municipality Bucuresti, Locality BUCURESTI SECTORUL 4, municipality Bucuresti, Locality BUCURESTI SECTORUL 5, municipality Bucuresti, Locality CHIAJNA, commune CHIAJNA, Ilfov county, Locality DUDU, commune CHIAJNA, Ilfov county, Locality ROSU, commune CHIAJNA, Ilfov county, Locality CHITILA, commune CHITILA, Ilfov county, Locality RUDENI, commune CHITILA, Ilfov county, Locality MOGOSOAIA, commune MOGOSOAIA, Ilfov county, Locality OTOPENI, commune ORAS OTOPENI, Ilfov county, Locality ODAILE, commune ORAS OTOPENI, Ilfov county, Locality VOLUNTARI, commune ORAS VOLUNTARI, Ilfov county.	
Sector 1 Bucuresti, municipality Bucuresti, Sector 6 Bucuresti, municipality Bucuresti	dal 22.3.2017 al 7.4.2017»

17CE1179



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/555 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di diverse sostanze attive elencate nella parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 686/2012 (programma di rinnovo AIR IV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, primo comma, e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾ elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di cui al presente regolamento sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione ⁽³⁾. Per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l'approvazione di tali sostanze può tuttavia scadere prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i loro periodi di approvazione conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (3) Considerati il tempo e le risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni del gran numero di sostanze attive che scadono tra il 2019 e il 2021, con la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione ⁽⁴⁾ è stato istituito un programma di lavoro che raggruppa le sostanze attive simili e fissa priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) La priorità delle sostanze considerate a basso rischio dovrebbe essere stabilita conformemente alla decisione di esecuzione C(2016)6104. L'approvazione di tali sostanze dovrebbe pertanto essere prorogata per un periodo il più breve possibile. Tenendo conto della distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e correlatori e delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione, tale periodo dovrebbe essere pari a un anno per le sostanze attive olio di paraffina (CAS 64742-46-7), olio di paraffina (CAS 72623-86-0), olio di paraffina (CAS 8042-47-5), olio di paraffina (CAS 97862-82-3) e zolfo.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).



- (5) Per le sostanze attive che non rientrano nelle categorie considerate prioritarie di cui alla decisione di esecuzione C (2016)6104, il periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, il fascicolo supplementare per una sostanza attiva è presentato con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione. È pertanto opportuno prorogare di due anni i periodi di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), clormequat, dimetaclor, etofenprox, penconazolo, propaquizafop, tetraconazolo, tri-allato e zeta-cipermetrina e di prorogare di tre anni i periodi di approvazione delle sostanze attive bensulfuron, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio e tebufenpirad.
- (6) La Commissione ha ricevuto una domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quizalofop-P (variante quizalofop-P-etile) e una domanda distinta per il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva quizalofop-P (variante quizalofop-P-tefurile). Alla luce di quanto precede e tenuto conto dei diversi profili di rischio del quizalofop-P-etile e del quizalofop-P-tefurile, ai fini della procedura di rinnovo è opportuno che le due sostanze attive siano considerate come distinte. La variante quizalofop-P-etile non rientra nelle categorie considerate prioritarie dalla decisione di esecuzione C(2016)6104. Tenendo conto dei motivi indicati al considerando 5 è pertanto opportuno prorogare di due anni il suo periodo di approvazione.
- (7) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui non vengono presentati fascicoli supplementari a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno 30 mesi sulla rispettiva data di scadenza di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva.
- (8) Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima di tale regolamento o, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire, opportunamente in base alle circostanze, la data di applicazione più prossima possibile.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
- (10) Considerando che le approvazioni di alcune delle sostanze scadono il 31 ottobre 2019 e che i richiedenti dovrebbero presentare i fascicoli supplementari con un anticipo di 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

La parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificata:

- 1) alla riga 271, «Bensulfuron», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;
- 2) alla riga 272, «5-nitroguaiacolato di sodio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;
- 3) alla riga 273, «O-nitrofenolato di sodio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;
- 4) alla riga 274, «P-nitrofenolato di sodio», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;
- 5) alla riga 275, «Tebufenpirad», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 ottobre 2022»;
- 6) alla riga 276, «Clormequat», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2021»;
- 7) alla riga 278, «Propaquizafop», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2021»;
- 8) alla riga 281, «Zeta-cipermetrina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «30 novembre 2021»;
- 9) alla riga 284, «Dimetaclor», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 10) alla riga 285, «Etofenprox», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 11) alla riga 287, «Penconazolo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 12) alla riga 288, «Tri-allato», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 13) alla riga 292, «Zolfo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;
- 14) alla riga 293, «Tetraconazolo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;
- 15) alla riga 294, «Oli di paraffina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;
- 16) alla riga 295, «Olio di paraffina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2020»;
- 17) alla riga 299, «2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico)», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 dicembre 2021»;



18) la voce 279 è sostituita dalla seguente:

«279	Quizalofop-P					
	Quizalofop-P-tefurile N. CAS 119738-06-6 N. CIPAC 641.226	(RS)-Tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate	≥ 795 g/kg	1° dicembre 2009	30 novembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.
	Quizalofop-P-etile N. CAS 100646-51-3 N. CIPAC 641.202	Ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate	≥ 950 g/kg	1° dicembre 2009	30 novembre 2021	PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di esame sul quizalofop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico fabbricato commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità dovrà essere confrontato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico; — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori e a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale; — alla protezione delle piante non bersaglio e a garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano misure di riduzione del rischio, come la creazione di zone tampone. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.



						<p>Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica presenti alla Commissione altre informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio.</p> <p>Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.»</p>
--	--	--	--	--	--	--

17CE1180



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/556 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2017****recante modalità dettagliate per le procedure di ispezione relative all'applicazione della buona pratica clinica a norma del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 536/2014 stabilisce il quadro giuridico per la conduzione di sperimentazioni cliniche di medicinali per uso umano nell'Unione nell'intento di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti nonché l'affidabilità e la robustezza dei dati sulla sperimentazione clinica. In particolare, il promotore di una sperimentazione clinica e lo sperimentatore sono tenuti a garantire che la sperimentazione clinica sia condotta in conformità al protocollo pertinente e ai principi della buona pratica clinica. L'osservanza delle prescrizioni di legge applicabili, del protocollo e dei principi della buona pratica clinica, come anche delle norme relative all'integrità dei dati e alla conduzione etica della sperimentazione clinica, è soggetta a verifica mediante ispezioni effettuate sotto la responsabilità dello Stato membro in cui esse hanno luogo.
- (2) Le ispezioni in materia di sperimentazioni cliniche possono avere ad oggetto le buone prassi di fabbricazione, per quanto riguarda la fabbricazione dei medicinali sperimentali, come anche la buona pratica clinica per quanto riguarda la conduzione delle sperimentazioni. A norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 536/2014 alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati riguardo alle modalità dettagliate di ispezione per la verifica delle buone prassi di fabbricazione in relazione ai medicinali sperimentali. Il presente regolamento dovrebbe pertanto solo stabilire le modalità dettagliate delle procedure di ispezione relative all'applicazione della buona pratica clinica e le prescrizioni in materia di formazione e qualifiche degli ispettori.
- (3) Gli Stati membri possono effettuare ispezioni di sperimentazioni cliniche condotte in paesi terzi qualora tali sperimentazioni cliniche siano in relazione con sperimentazioni cliniche autorizzate nell'Unione o qualora i dati delle sperimentazioni cliniche siano citati in una domanda di sperimentazione clinica nell'Unione. Tali ispezioni dovrebbero consentire di verificare se le sperimentazioni cliniche di cui sopra sono state realizzate in conformità a norme equivalenti alle norme dell'Unione. Possono essere effettuate ispezioni delle sperimentazioni cliniche in paesi terzi anche per verificare se le sperimentazioni i cui dati sono citati nelle domande di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione ottemperano ai requisiti etici di cui al regolamento (UE) n. 536/2014. Le modalità dettagliate delle procedure di ispezione dovrebbero pertanto applicarsi anche alle ispezioni condotte al di fuori dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 536/2014.
- (4) La Conferenza internazionale sull'armonizzazione (ICH) è giunta nel 1995 a un consenso sulla formulazione di una strategia armonizzata per la buona pratica clinica. A norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 536/2014 il promotore dovrebbe altresì tenere opportunamente conto delle linee guida ICH di buona pratica clinica nel redigere il protocollo della sperimentazione clinica e nella conduzione di questa. Nella misura in cui tali linee guida sono compatibili con la specifica normativa e le linee guida pertinenti dell'Unione, gli ispettori dovrebbero applicare le linee guida ICH, tenendo conto delle caratteristiche di ogni sperimentazione.
- (5) Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire sistemi di garanzia della qualità al fine di garantire che le procedure di ispezione siano osservate e oggetto di un monitoraggio costante. Un sistema di garanzia della qualità adeguato dovrebbe prevedere una struttura organizzativa, processi e procedure chiari (comprese le procedure operative standard cui gli ispettori devono attenersi nello svolgimento dei loro compiti), la definizione chiaramente particolareggiata dei doveri e delle responsabilità degli ispettori e obblighi di formazione continua, oltre a risorse adeguate e meccanismi opportuni per contrastare i casi di non conformità.

⁽¹⁾ GUL 158 del 27.5.2014, pag. 1.

- (6) È necessario che gli ispettori siano messi in grado di garantire l'efficacia concreta delle disposizioni in materia di buona pratica clinica. Detto obiettivo dovrebbe pertanto rispecchiarsi nelle prescrizioni minime per quanto riguarda le qualifiche degli ispettori, segnatamente in termini di studi e formazione. Per lo stesso motivo si dovrebbero stabilire regole particolareggiate per le procedure di ispezione.
- (7) Per garantire l'efficacia dell'attività ispettiva, agli ispettori dovrebbero essere concessi i necessari poteri di accedere a locali e a dati. Ciò comprende in particolare tutti i laboratori impiegati a fini di analisi nella sperimentazione clinica, nonché tutte le strutture dell'organizzazione di ricerca a contratto e i locali del promotore. In casi giustificati gli ispettori dovrebbero anche poter contattare i soggetti della sperimentazione.
- (8) Per garantire il rispetto delle modalità di ispezione relative all'applicazione della buona pratica clinica e ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 536/2014 gli Stati membri dovrebbero adottare misure correttive ove necessario. Se nel corso di un'ispezione è riscontrato un caso grave di non conformità o di violazione, oppure i poteri investigativi degli ispettori non sono riconosciuti dai promotori, gli Stati membri dovrebbero poter applicare sanzioni.
- (9) Al fine di garantire la protezione delle informazioni di carattere riservato, in particolare dei dati personali in materia di salute dei soggetti della sperimentazione clinica, oltre che delle informazioni commerciali di carattere riservato, gli ispettori e gli esperti coinvolti nelle ispezioni dovrebbero essere vincolati dai più rigorosi standard in materia di riservatezza e dalle prescrizioni applicabili della normativa dell'Unione, delle leggi nazionali e degli accordi internazionali. In merito al trattamento dei dati personali gli ispettori e gli esperti coinvolti nelle ispezioni dovrebbero rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (10) La direttiva 2005/28/CE della Commissione ⁽²⁾ andrebbe abrogata al fine di garantire che sia applicato un solo insieme di norme alla conduzione di ispezioni relative alla buona pratica clinica delle sperimentazioni cliniche, che comprenda anche le sperimentazioni disciplinate dalla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. Al fine però di mantenere la coerenza con l'articolo 98 del regolamento (UE) n. 536/2014, che stabilisce un periodo transitorio nel quale determinate richieste di autorizzazione a una sperimentazione clinica restano disciplinate dalla direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2005/28/CE, ad eccezione dei suoi capi 5 e 6 relativi alle procedure di ispezione in relazione alla buona pratica clinica e agli ispettori, dovrebbe rimanere applicabile durante tale periodo transitorio a tutte le sperimentazioni cliniche autorizzate in forza della direttiva 2001/20/CE.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore alla stessa data del regolamento (UE) n. 536/2014.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali per uso umano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle ispezioni:

- a) di sperimentazioni cliniche condotte nell'Unione, compresi i luoghi in cui si conducono sperimentazioni cliniche connesse alle predette, anche se al di fuori dell'Unione;

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

⁽²⁾ Direttiva 2005/28/CE della Commissione, dell'8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 13).

⁽³⁾ Direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34).



- b) di sperimentazioni cliniche a cui si fa riferimento nelle domande di autorizzazione di una sperimentazione clinica ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 536/2014;
- c) di sperimentazioni cliniche condotte in paesi terzi e citate nelle domande di autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione.

Articolo 2

Riferimenti temporali per le ispezioni

Le ispezioni possono svolgersi in tutte le seguenti occasioni:

- a) prima, durante o dopo la conduzione di una sperimentazione clinica;
- b) nell'ambito della verifica di domande di autorizzazione all'immissione in commercio;
- c) tra le attività successive all'autorizzazione all'immissione in commercio.

Articolo 3

Sistema di garanzia della qualità

1. Ogni Stato membro istituisce un sistema di garanzia della qualità adeguatamente progettato al fine di garantire che le procedure di ispezione siano osservate e oggetto di un monitoraggio costante.

Gli Stati membri mantengono aggiornati tali sistemi di garanzia della qualità.

2. Ogni ispettore ha accesso alle procedure operative standard, alla descrizione dettagliata dei suoi compiti, delle sue responsabilità e degli obblighi di formazione, e vi si attiene.

CAPO II

ISPETTORI

Articolo 4

Qualifiche, formazione ed esperienza

1. Gli ispettori hanno completato studi a livello universitario, o dispongono di un'esperienza equivalente, in medicina, farmacia, farmacologia, tossicologia o altri settori pertinenti ai principi della buona pratica clinica.

2. Gli ispettori ricevono una formazione adeguata che comprende la partecipazione a ispezioni. I loro bisogni formativi, necessari per conservare o migliorare le loro competenze, sono valutati periodicamente da una persona addetta a tale incarico.

3. Gli ispettori conoscono i principi e i processi che si applicano allo sviluppo dei medicinali e alla ricerca clinica e conoscono la legislazione dell'Unione e nazionale applicabile, nonché le linee guida riguardanti la conduzione delle sperimentazioni cliniche e la concessione di autorizzazioni all'immissione in commercio.

4. Gli ispettori sono in grado di valutare in modo professionale il rispetto della legislazione dell'Unione e nazionale applicabile, nonché delle linee guida. Gli ispettori sono in grado di valutare l'integrità dei dati oltre che gli aspetti etici connessi alla conduzione di sperimentazioni cliniche.

5. Gli ispettori conoscono le procedure e i metodi tecnici di registrazione e gestione dei dati clinici, nonché l'organizzazione e la regolamentazione dei sistemi di assistenza sanitaria vigenti negli Stati membri pertinenti ed eventualmente nei paesi terzi.



6. Gli ispettori sono in grado di valutare il grado di rischio in relazione alla sicurezza dei soggetti coinvolti nella sperimentazione clinica oltre che l'integrità dei dati.
7. Gli ispettori conoscono le norme applicabili in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.
8. Gli Stati membri tengono un registro delle qualifiche, della formazione e dell'esperienza di ciascun ispettore e lo aggiornano durante tutta la durata dell'attività di servizio di ogni ispettore.

Articolo 5

Conflitti di interesse e imparzialità

1. Gli ispettori non sono soggetti ad alcuna influenza che possa incidere sulla loro imparzialità o sul loro giudizio.
2. Gli ispettori non hanno conflitti di interesse. Sono segnatamente autonomi rispetto a tutte le parti elencate di seguito:
 - a) il promotore,
 - b) gli sperimentatori coinvolti nella sperimentazione clinica,
 - c) i finanziatori della sperimentazione clinica,
 - d) qualsiasi altra parte coinvolta nella conduzione della sperimentazione clinica.
3. Ogni ispettore presenta con cadenza annuale una dichiarazione attestante i suoi interessi finanziari e gli altri collegamenti con le parti che potrebbero essere oggetto di ispezione. Di tale dichiarazione si tiene conto al momento di assegnare a un ispettore una specifica ispezione.

CAPO III

PROCEDURE DI ISPEZIONE

Articolo 6

Oggetto delle ispezioni

Gli ispettori verificano la conformità alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 536/2014, tra le quali la tutela dei diritti e del benessere dei soggetti della sperimentazione clinica, la qualità e l'integrità dei dati ottenuti nel corso della sperimentazione clinica, l'osservanza dei principi della buona pratica clinica, inclusi gli aspetti etici e la normativa nazionale pertinente.

Articolo 7

Procedure da istituire a cura degli Stati membri

1. Gli Stati membri istituiscono le pertinenti procedure almeno per i casi seguenti:
 - a) la nomina di esperti incaricati di accompagnare gli ispettori, se occorrono competenze supplementari per un'ispezione;
 - b) l'organizzazione di ispezioni al di fuori dell'Unione;
 - c) la verifica dell'osservanza della buona pratica clinica, comprese le modalità di esame delle procedure di gestione del progetto e delle modalità secondo cui è programmata, realizzata, controllata e registrata la sperimentazione clinica, nonché le misure di follow-up, quali l'analisi approfondita delle cause di un caso grave di non conformità e la verifica delle azioni correttive e preventive attuate dal promotore.

Gli Stati membri pubblicano tali procedure e norme.

2. Gli Stati membri definiscono inoltre i poteri degli esperti incaricati di accompagnare gli ispettori.



*Articolo 8***Ispezioni senza preavviso**

Le ispezioni possono essere effettuate, se necessario, senza preavviso.

*Articolo 9***Collaborazione tra Stati membri**

1. Gli Stati membri collaborano tra loro, con la Commissione europea e con l'Agenzia europea per i medicinali allo sviluppo e al perfezionamento di standard comunemente convenuti per le ispezioni relative alla buona pratica clinica. Tale collaborazione può assumere la forma di ispezioni congiunte, procedimenti e procedure concordati e condivisione di esperienze e formazione.
2. La Commissione pubblica tutti i documenti di orientamento sui criteri comunemente convenuti per lo svolgimento delle ispezioni, elaborati in collaborazione con gli Stati membri e con l'Agenzia europea per i medicinali.
3. L'Agenzia europea per i medicinali elabora e mette a disposizione degli Stati membri le informazioni sulle ispezioni previste, calendarizzate o effettuate, al fine di aiutare gli Stati membri a garantire la massima efficienza nell'uso delle risorse ispettive nel programmare le proprie ispezioni.
4. Gli Stati membri possono rivolgersi per assistenza all'autorità nazionale competente di un altro Stato membro relativamente alle ispezioni.

*Articolo 10***Poteri degli ispettori**

1. Le ispezioni sono effettuate da ispettori designati dagli Stati membri.

Per garantire la disponibilità delle competenze necessarie ad ogni ispezione, gli Stati membri possono nominare squadre di ispettori e incaricare esperti dotati delle qualifiche opportune di accompagnare gli ispettori.

2. Gli ispettori hanno il diritto di ispezionare i siti di sperimentazione clinica, i documenti, le strutture, i registri comprese le schede dei singoli pazienti, le disposizioni in materia di qualità, i dati e tutte le altre risorse e le altre entità che l'autorità competente ritiene pertinenti alla sperimentazione clinica.
3. Quando effettuano un'ispezione, gli ispettori hanno il diritto di entrare nei siti e in tutti gli altri locali connessi e di avere accesso ai dati, comprese le schede dei singoli pazienti.
4. Gli ispettori possono fare copie di registri e documenti nonché stampare registri elettronici e fare fotografie dei locali e delle attrezzature.
5. Gli ispettori possono chiedere a qualsiasi rappresentante o appartenente al personale dell'entità ispezionata e a qualsiasi parte coinvolta nella sperimentazione clinica spiegazioni relative all'oggetto e allo scopo dell'ispezione, nonché verbalizzare le risposte.
6. Gli ispettori possono contattare direttamente i soggetti della sperimentazione clinica, in particolare in caso di ragionevole sospetto che essi non siano stati adeguatamente informati della loro partecipazione alla sperimentazione clinica.
7. Gli Stati membri forniscono agli ispettori adeguati mezzi di identificazione.
8. Gli Stati membri istituiscono un quadro di riferimento giuridico e amministrativo tale da garantire che gli ispettori degli altri Stati membri, su richiesta e ove opportuno, abbiano accesso ai siti e a tutti i locali di qualsiasi soggetto pertinente alla sperimentazione clinica oltre che ai relativi dati.



*Articolo 11***Riconoscimento delle conclusioni tratte dall'ispezione**

Gli ispettori effettuano le ispezioni per conto dell'Unione. I risultati di tali ispezioni sono riconosciuti da tutti gli Stati membri.

In caso di divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la verifica del rispetto della normativa applicabile, gli Stati membri, o l'Agenzia europea per i medicinali nell'ambito delle competenze attribuitele dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ne informano la Commissione. La Commissione, previa consultazione di tali Stati membri e dell'Agenzia europea per i medicinali, può chiedere una nuova ispezione.

*Articolo 12***Risorse**

Gli Stati membri nominano ispettori in numero sufficiente a garantire l'effettiva verifica del rispetto delle prescrizioni applicabili nelle sperimentazioni cliniche, nonché la comunicazione tempestiva dei risultati delle ispezioni.

*Articolo 13***Verbal di ispezione e tenuta dei registri**

Fermo restando l'obbligo di trasmettere i verbal di ispezione mediante il portale UE a norma dell'articolo 78, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 536/2014, gli Stati membri conservano per almeno 25 anni i pertinenti verbal di ispezioni nazionali, nonché quelli delle ispezioni effettuate al di fuori del proprio territorio, comprese le informazioni sugli esiti delle ispezioni per quanto riguarda il grado di osservanza della buona pratica clinica e tutte le azioni intraprese dal promotore o dallo Stato membro a titolo di seguito dato all'ispezione. I verbal di ispezione trasmessi mediante il portale UE non contengono i dati personali dei soggetti delle sperimentazioni cliniche.

*Articolo 14***Riservatezza**

Gli ispettori e gli esperti assegnati a ogni squadra di ispezione serbano la riservatezza delle informazioni alle quali hanno accesso in seguito alle ispezioni relative all'applicazione della buona pratica clinica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 15***Abrogazione**

La direttiva 2005/28/CE è abrogata a decorrere dalla data di cui all'articolo 17, secondo comma.

*Articolo 16***Disposizioni transitorie**

La direttiva 2005/28/CE, ad eccezione dei capi 5 e 6, continua ad applicarsi alle sperimentazioni cliniche disciplinate dalla direttiva 2001/20/CE a norma dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 536/2014.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GUL 136 del 30.4.2004, pag. 1).



*Articolo 17***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere da sei mesi dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dell'avviso di cui all'articolo 82, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 536/2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1181



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/557 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2017****recante duecentosessantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
- (2) Il 21 marzo 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare due voci del suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera*⁽¹⁾ GUL 139 del 29.5.2002, pag. 9.

ALLEGATO

I dati identificativi delle voci seguenti dell'elenco «Persone fisiche» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sono così modificati:

- (a) la voce «Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi alias (a) Hijazi, Raed M. (b) Al-Hawen, Abu-Ahmad (c) Al-Shahid, Abu-Ahmad (d) Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi, (e) Al-Maghribi, Rashid (il marocchino) (f) Al-Amriki, Abu-Ahmad (l'americano)). Data di nascita: 30.12.1968. Luogo di nascita: California, Stati Uniti d'America. Cittadinanza: giordana. Numero di identificazione nazionale: 9681029476. Altre informazioni: (a) numero di previdenza sociale statunitense 548-91-5411; (b) nel marzo 2010 si trovava in custodia cautelare in Giordania; (c) il nome del padre è Mohammad Hijazi. Il nome della madre è Sakina. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 17.10.2001.» è sostituita da quanto segue:

«Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi alias (a) Raed M. Hijazi, (b) Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi (come precedentemente inserito nell'elenco), (c) Rashid Al-Maghribi (il marocchino), (d) Abu-Ahmad Al-Amriki (l'americano), (e) Abu-Ahmad Al-Hawen, (f) Abu-Ahmad Al-Shahid. Data di nascita: 30.12.1968. Luogo di nascita: California, Stati Uniti d'America. Cittadinanza: (a) giordana, (b) americana. Numero di identificazione nazionale: numero di identificazione nazionale giordano 9681029476. Altre informazioni: (a) numero di previdenza sociale statunitense 548-91-5411, (b) il nome del padre è Mohammad Hijazi. Il nome della madre è Sakina. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 17.10.2001.»

- (b) La voce «Merai Zoghbai (alias (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdefattah Zgbye, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (h) Muhammed El Besir, (f) Fraji di Singapore, (g) Fraji il Libico, (h) Farag, (i) Fredj). Data di nascita: (a) 4.4.1969, (b) 4.4.1960, (c) 4.6.1960, (d) 13.11.1960, (e) 11.8.1960, (f) 13.11.1960, (g) 14.1.1968. Luogo di nascita: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia, (c) Marocco, (d) Libia. Altre informazioni: membro del Gruppo combattente islamico libico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 2.8.2006.» è sostituita da quanto segue:

«Merai Abdefattah Khalil Zoghbi alias (a) Mohamed Lebachir, (b) Meri Albdefattah Zgbye, (c) Zoghbai Merai Abdul Fattah, (d) Lazrag Faraj, (e) Larzg Ben Ila, (f) Muhammed El Besir, (g) Fraji di Singapore, (h) Fraji il Libico, (i) Farag, (j) Fredj, (k) Merai Zoghbai (come precedentemente inserito nell'elenco)). Data di nascita: (a) 4.4.1969, (b) 4.4.1960, (c) 4.6.1960 (d) 13.11.1960, (e) 14.1.1968, (f) 11.8.1960. Luogo di nascita: (a) Bengasi, Libia, (b) Bendasi, Libia, (c) Marocco, (d) Libia. Cittadinanza: libica. Altre informazioni: figlio di Wanisa Abdessalam. Data di designazione di cui all'articolo 7 *quinquies*, paragrafo 2, lettera i): 2.8.2006.»

17CE1182



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/558 DELLA COMMISSIONE**del 24 marzo 2017****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2017

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale**Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	EG	145,6
	IL	234,5
	MA	102,7
	SN	213,0
	TR	109,2
	ZZ	161,0
	0707 00 05	TR
	ZZ	180,4
0709 93 10	MA	53,9
	TR	151,1
	ZZ	102,5
0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28	EG	45,3
	IL	80,4
	MA	50,0
	TN	55,5
	TR	73,7
	ZA	92,1
	ZZ	66,2
	0805 50 10	AR
	EG	72,0
	TR	71,4
	ZZ	62,9
0808 10 80	CL	122,2
	CN	142,3
	ZA	111,8
	ZZ	125,4
0808 30 90	AR	117,5
	CL	139,7
	CN	77,7
	TR	148,9
	ZA	114,1
	ZZ	119,6

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».



DECISIONE (UE) 2017/559 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 15 marzo 2017****relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dai Paesi Bassi — EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione («FEG») mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) In data 12 luglio 2016 i Paesi Bassi hanno presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberanti in sei imprese operanti nel settore del commercio al dettaglio in due regioni (Drenthe e Overijssel) dei Paesi Bassi. La domanda era corredata di ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG al fine di erogare un contributo finanziario di 1 818 750 EUR in relazione alla domanda presentata dai Paesi Bassi.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2017, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 818 750 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 15 marzo 2017.

Fatto a Strasburgo, il 15 marzo 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

I. BORG

17CE1184



DECISIONE (UE) 2017/560 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

concernente la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La dichiarazione comune V ⁽¹⁾ della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico ⁽²⁾ istituito dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 ⁽³⁾ («accordo»), prevede che il comitato misto CE-Messico istituito dall'accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 («note 2 e 3»). Tale valutazione riguarda le norme specifiche per prodotto di cui all'allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato.
- (2) Il 17 settembre 2010 il comitato misto UE-Messico ha adottato la decisione n. 1/2010 ⁽⁴⁾, che proroga per la terza volta l'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3. La decisione n. 1/2010 è stata applicata fino al 30 giugno 2014.
- (3) È opportuno prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 temporaneamente con effetto dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019, in linea con i principi di aggiornamento dell'accordo, per garantire la continuità con le future norme specifiche per prodotto.
- (4) Dal momento che la proroga dell'applicazione delle norme d'origine stabilite nelle note 2 e 3 è scaduta il 30 giugno 2014, è opportuno applicare la nuova proroga retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2014, al fine di non perturbare le condizioni economiche esistenti.
- (5) È opportuno pertanto modificare l'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 al fine di prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 temporaneamente con effetto dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019.
- (6) Ai fini dell'applicazione retroattiva, il termine per la presentazione della prova dell'origine tramite un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o una dichiarazione su fattura dovrebbe essere esteso da due a tre anni per i prodotti chimici interessati importati nell'Unione nel periodo compreso fra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015.
- (7) È opportuno pertanto sostituire l'appendice V dell'allegato II della decisione n. 2/2000.
- (8) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto UE-Messico dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione concluso,

⁽¹⁾ GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1167.

⁽²⁾ Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ Decisione n. 1/2010 del Comitato misto UE-Messico, del 17 settembre 2010, riguardante l'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto UE-Messico relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (GU L 277 del 21.10.2010, pag. 30).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto UE — Messico per quanto riguarda le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-Messico accluso alla presente decisione.
2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto UE-Messico possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto UE -Messico di cui al paragrafo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del comitato misto UE-Messico relativa alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio
Il presidente
E. SCICLUNA



PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO

del ...

concernente le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 ⁽¹⁾ e il suo allegato III, in particolare l'articolo 38 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 («allegato III») stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle parti dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 ⁽²⁾ («accordo»).
- (2) Le norme di origine specifiche per prodotto di cui all'allegato III, appendice II, per i prodotti classificati nelle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato dovrebbero essere modificate per permettere l'applicazione temporanea, dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019, delle norme di origine specifiche per prodotto di cui alle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II bis e dovrebbero essere aggiornate per disporre di norme di origine specifiche per prodotto aggiornate in linea con i recenti accordi commerciali. È opportuno applicare la nuova proroga retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2014 al fine di non perturbare le condizioni economiche esistenti.
- (3) L'appendice V dell'allegato III stabilisce il termine per l'accettazione, a opera di ciascuna parte, di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato III, o per la presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione su fattura all'autorità doganale della parte importatrice dopo l'esportazione dei prodotti conformemente all'articolo 20, paragrafo 6, dell'allegato III.
- (4) Per i prodotti compresi nelle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato importati nell'Unione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, il termine di presentazione dovrebbe essere esteso a tre anni per tenere conto delle modifiche retroattive alle norme di origine specifiche per prodotto relative a tali prodotti.
- (5) È opportuno modificare il titolo dell'appendice V dell'allegato III per tenere conto del nuovo termine di accettazione dei certificati di circolazione EUR.1 e allinearli con l'articolo 17, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafo 6, dell'allegato III.
- (6) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione.
2. L'appendice V dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è sostituita dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

⁽¹⁾ GU UEL 157 del 30.6.2000, pag. 10.

⁽²⁾ GU UEL 276 del 28.10.2000, pag. 45.




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di adozione.

Essa si applica con effetto a decorrere dal 1° luglio 2014.

Fatto a., il ...

Per il comitato misto



ALLEGATO I

L'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata come segue:

1) è inserita la seguente voce:

«Voce SA	Descrizione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
1)	2)	3) o 4)	
ex 2914 (*)	— Diacetonale — Metilisobutilchetone — Ossido di mesitile	Fabbricazione a partire da acetone	Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica (**)

(*) Applicabile dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019.

(**) Per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Ai fini dell'origine non devono essere considerati i seguenti processi:

- la dissoluzione in acqua o altri solventi;
- l'eliminazione di solventi compresa l'acqua come solvente; o
- l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.»;

2) il testo relativo alla voce SA 2915 è sostituito dal seguente:

«Voce SA	Descrizione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
1)	2)	3) o 4)	
2915 (*)	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi: — Anidride acetica, acetato di n-butile e di etile, acetato di vinile, acetato di metilamile e di isopropile, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2916 utilizzati non può superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica (**)

(*) Applicabile dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2019.

(**) Per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Ai fini dell'origine non devono essere considerati i seguenti processi:

- la dissoluzione in acqua o altri solventi;
- l'eliminazione di solventi compresa l'acqua come solvente; o
- l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.».



ALLEGATO II

L'appendice V dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è sostituita dalla seguente:

«Appendice V

TERMINE PER L'ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'AUTORITÀ DOGANALE DI UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI EUR.1 RILASCIATO A POSTERIORI IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 17, PARAGRAFO 3, DELL'ALLEGATO III E PER LA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE SU FATTURA IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 20, PARAGRAFO 6, DELL'ALLEGATO III

1. Per le importazioni nell'Unione europea: il termine è di due anni a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1. Per i prodotti compresi nelle voci ex 2914 e 2915 del sistema armonizzato di cui all'appendice II, che sono stati introdotti nell'Unione europea tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015, il termine è di tre anni a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1.
2. Per le importazioni in Messico: il termine è di un anno a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1.».

17CE1185



DECISIONE (UE) 2017/561 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

concernente la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto UE-Messico con riguardo alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (Andorra e San Marino e talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico ⁽¹⁾, istituito dall'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra ⁽²⁾, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 («accordo»), stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell'accordo. L'articolo 38 dell'allegato III della decisione n. 2/2000 autorizza il comitato misto UE-Messico a modificare tale allegato.
- (2) L'Unione europea ha istituito un'unione doganale con il Principato di Andorra per i prodotti che rientrano nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e con la Repubblica di San Marino per i prodotti che rientrano nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato. Tale unione doganale consente alle merci originarie del Messico di beneficiare di un trattamento preferenziale a norma della decisione n. 2/2000 anche quando sono esportate verso Andorra e San Marino.
- (3) È stato convenuto che il Messico accetterà come originari dell'UE ai sensi dell'allegato III della decisione n. 2/2000 i prodotti originari del Principato di Andorra che rientrano nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e i prodotti originari della Repubblica di San Marino che rientrano nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato.
- (4) È opportuno pertanto aggiungere all'allegato III della decisione n. 2/2000 un'appendice VI per consentire a tali prodotti di essere trattati in modo analogo ai prodotti originari dell'Unione quando sono importati in Messico e per stabilire disposizioni relative all'applicazione dell'allegato III a tali prodotti.
- (5) La dichiarazione comune V ⁽³⁾ della decisione n. 2/2000 prevede che il comitato misto CE-Messico istituito dall'accordo valuti la necessità di prorogare oltre il 30 giugno 2003 l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III, appendice II bis, della decisione n. 2/2000 («note 2 e 3»). Tale valutazione riguarda le norme specifiche per prodotto di cui all'allegato III, appendice II, della decisione n. 2/2000 per alcuni prodotti chimici di cui alle voci 2914 e 2915 del sistema armonizzato.
- (6) Il comitato misto UE-Messico deve adottare una decisione che proroghi per la quarta volta l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3. Tale decisione deve essere applicata fino al 31 dicembre 2019.
- (7) È opportuno prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 a titolo permanente, in quanto esse sono in linea con i principi di aggiornamento dell'accordo.
- (8) È opportuno pertanto modificare l'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 al fine di prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 a titolo permanente.

⁽¹⁾ Decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 (GU L 157 del 30.6.2000, pag. 10).

⁽²⁾ GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 245 del 29.9.2000, pag. 1167.



- (9) La posizione dell'Unione in sede di comitato misto UE-Messico dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto UE-Messico per quanto riguarda le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico si basa sul progetto di decisione del comitato congiunto UE-Messico accluso alla presente decisione.

2. I rappresentanti dell'Unione nel comitato misto UE-Messico possono concordare modifiche minori del progetto di decisione del comitato misto UE-Messico di cui al paragrafo 1 senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La decisione del comitato misto UE-Messico relativa alle modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA



PROGETTO DI

DECISIONE N. 2/2017 DEL COMITATO MISTO UE-MESSICO

del ...

concernente le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (Andorra e San Marino e talune norme di origine specifiche per prodotti chimici)

IL COMITATO MISTO,

vista la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 ⁽¹⁾ e il suo allegato III, in particolare l'articolo 38 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III della decisione n. 2/2000 («allegato III») stabilisce le norme di origine per i prodotti originari del territorio delle Parti dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997 ⁽²⁾ («accordo»).
- (2) L'Unione europea ha istituito un'unione doganale con il Principato di Andorra e con la Repubblica di San Marino, rispettivamente, e di conseguenza le merci originarie del Messico beneficiano di un trattamento preferenziale quando sono esportate verso questi due paesi.
- (3) È stato convenuto che il Messico accetterà come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi dell'allegato III i prodotti originari del Principato di Andorra compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato e i prodotti originari della Repubblica di San Marino compresi nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato.
- (4) È opportuno pertanto aggiungere all'allegato III un'appendice VI per consentire a tali prodotti di essere trattati in modo analogo ai prodotti originari dell'Unione europea quando sono importati in Messico e per stabilire disposizioni relative all'applicazione dell'allegato III a tali prodotti.
- (5) Il ... il comitato misto ha adottato la decisione n. 1/2017 ⁽³⁾ * che proroga per la quarta volta l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 dell'allegato III («note 2 e 3»), appendice 2 bis. La proroga prevista dalla decisione n. 1/2017 si applica fino al 31 dicembre 2019.
- (6) È opportuno prorogare l'applicazione delle norme di origine stabilite nelle note 2 e 3 a titolo permanente, in quanto esse sono in linea con i principi di aggiornamento dell'accordo.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato III,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000 è modificata conformemente all'allegato I della presente decisione.

⁽¹⁾ GU UE L 157 del 30.6.2000, pag.10.

⁽²⁾ GU UE L 276 del 28.10.2000, pag. 45.

⁽³⁾ Decisione n. 1/2017 del comitato misto UE-Messico, del ..., concernente le modifiche dell'allegato III della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto CE-Messico del 23 marzo 2000 relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa (talune norme di origine specifiche per prodotti chimici) (GU L ...).

* GU: inserire nel testo la data della decisione n. 1/2017 del comitato misto UE-Messico e completare la nota a piè pagina corrispondente.



2. All'allegato III della decisione n. 2/2000 è aggiunta un'appendice VI, che figura nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

Fatto a ..., il ...

Per il comitato misto



ALLEGATO I

Nell'appendice II dell'allegato III della decisione n. 2/2000, il testo delle voci SA 2914 e 2915 è sostituito dal seguente:

«Voce SA	Descrizione del prodotto	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
1)	2)	3) o 4)	
ex 2914	— Diacetonolcole — Metilisobutilchetone — Ossido di mesitile	Fabbricazione a partire da acetone	Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica (*)
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi: — Anidride acetica, acetato di n-butile e di etile, acetato di vinile, acetato di metilamile e di isopropile, acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali ed esteri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
		Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2916 utilizzati non può superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui si produce una reazione chimica (*)

(*) Per "reazione chimica" si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola.

Ai fini dell'origine non devono essere considerati i seguenti processi:

- la dissoluzione in acqua o altri solventi;
- l'eliminazione di solventi compresa l'acqua come solvente; o
- l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione.»



ALLEGATO II

All'allegato III della decisione n. 2/2000 è aggiunta la seguente appendice:

«Appendice VI

IL PRINCIPATO DI ANDORRA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. I prodotti originari del Principato di Andorra compresi nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Messico sotto lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa, fintanto che rimane in vigore l'unione doganale istituita dalla decisione n. 90/680/CEE del Consiglio del 26 novembre 1990 ⁽¹⁾.
2. I prodotti originari del Messico di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all'importazione ad Andorra dello stesso trattamento tariffario preferenziale che ricevono all'importazione nell'Unione europea, fintanto che rimane in vigore l'unione doganale istituita dalla decisione n. 90/680/CEE.
3. I prodotti originari della Repubblica di San Marino compresi nei capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Messico sotto lo stesso regime doganale che si applica ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari della stessa, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991 ⁽²⁾.
4. I prodotti originari del Messico di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato beneficiano all'importazione a San Marino dello stesso trattamento tariffario preferenziale che ricevono all'importazione nell'Unione europea, fintanto che rimane in vigore l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991.
5. L'allegato III si applica *mutatis mutandis* agli scambi dei prodotti di cui ai punti da 1 a 4.
6. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato appone le diciture "Messico" e "Principato di Andorra" o "Repubblica di San Marino" nella casella 2 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione su fattura. Inoltre, tale informazione è inserita nella casella 4 del certificato di circolazione delle merci EUR.1 o nella dichiarazione su fattura se i prodotti sono originari del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino.
7. L'Unione europea invia al Messico i modelli dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e dei timbri che il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino sono tenuti a utilizzare nonché gli indirizzi delle autorità responsabili delle verifiche nel Principato di Andorra e nella Repubblica di San Marino.
8. Se l'autorità governativa competente del Principato di Andorra o della Repubblica di San Marino non rispetta le disposizioni dell'allegato III, il Messico può deferire il caso al comitato speciale per la cooperazione doganale e le norme di origine istituito dall'articolo 17 della decisione n. 2/2000, al fine di stabilire le misure appropriate per risolvere la questione.»

(¹) Decisione n. 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (G.U.L. 374 del 31.12.1990, pag. 13).

(²) G.U.UE L 84 del 28.3.2002, pag. 43.



DECISIONE (UE) 2017/562 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

relativa alla nomina di un supplente del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica portoghese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo portoghese,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 gennaio 2015, il 5 febbraio 2015 e il 23 giugno 2015 il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2015/116 ⁽¹⁾, (UE) 2015/190 ⁽²⁾ e (UE) 2015/994 ⁽³⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Rodrigo VASCONCELOS DE OLIVEIRA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2020:

— sig. Rui Jorge DA SILVA LEITE DE BETTENCOURT, *Secretário Regional Adjunto da Presidência para as Relações Externas do governo Regional dos Açores*.*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/116 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 42).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/190 del Consiglio, del 5 febbraio 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 31 del 7.2.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2015/994 del Consiglio, del 23 giugno 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2015 al 25 gennaio 2020 (GU L 159 del 25.6.2015, pag. 70).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/563 DEL CONSIGLIO

del 21 marzo 2017

che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 maggio 2016 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») al fine di esentare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), a decorrere dal 1° gennaio 2018, i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.
- (2) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 4 ottobre 2016, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Estonia. Con lettera del 5 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) Ai sensi dell'articolo 287, punto 8, della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 16 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
- (4) La misura speciale richiesta è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l'Europa.
- (5) Poiché la misura speciale comporterà una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le imprese più piccole, è opportuno autorizzare l'Estonia ad applicarla per un periodo limitato di tempo fino al 31 dicembre 2020. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale.
- (6) Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che una direttiva che modifichi dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE entrino in vigore prima del 31 dicembre 2020.
- (7) In base alle informazioni fornite dall'Estonia, l'innalzamento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale.
- (8) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 287, punto 8, della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.

⁽¹⁾ GUL 347 dell'11.12.2006, pag. 1.



Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.


Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017

Per il Consiglio
Il presidente
E. SCICLUNA

17CE1188



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/564 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 1813]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri. L'allegato di tale decisione di esecuzione, nelle sue parti I, II, III e IV, delimita ed elenca alcune zone di tali Stati membri, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica. Tale elenco comprende anche alcune zone della Lituania.
- (2) Dal novembre 2016 non sono stati notificati focolai di peste suina africana nei suini domestici in alcune zone della Lituania che figurano nella parte III dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Il controllo delle misure di biosicurezza nelle aziende di tali zone è stato inoltre attuato in maniera soddisfacente, in base al programma nazionale per la biosicurezza volto a prevenire la propagazione della peste suina africana. Questi dati indicano un miglioramento della situazione epidemiologica. Tali zone della Lituania dovrebbero pertanto essere ora elencate nella parte II, invece che nella parte III, dell'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (3) L'evoluzione della situazione epidemiologica attuale nell'Unione, per quanto riguarda la peste suina africana nelle popolazioni di suini domestici e selvatici colpite, dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione dei rischi zoonosanitari rappresentati da tale malattia in Lituania. Affinché le misure di protezione contro la malattia stabilite nella decisione di esecuzione 2014/709/UE possano essere mirate e per prevenire l'ulteriore propagazione della peste suina africana nonché inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli non giustificati agli scambi, è opportuno modificare l'elenco dell'Unione delle zone soggette a misure di protezione riportato nell'allegato di tale decisione di esecuzione, per tenere conto dei cambiamenti intervenuti nell'attuale situazione epidemiologica in relazione a tale malattia in Lituania.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione (GU L 295 dell'11.10.2014, pag. 63).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE I

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- the maakond of Hiiumaa.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- in the novads of Bauskas, the pagasti of Īslīces, Gailīšu, Brunavas and Ceraukstes,
- in the novads of Dobeles, the pagasti of Bikstu, Zebrenes, Annenieku, Naudītes, Penkules, Auru and Krimūnu, Dobeles, Berzes, the part of the pagasts of Jaunbērzes located to the West of road P98, and the pilsēta of Dobeles,
- in the novads of Jelgavas, the pagasti of Glūdas, Svētes, Platones, Vircavas, Jaunsvirlaukas, Zaļenieku, Vilces, Lielplatones, Elejas and Sesavas,
- in the novads of Kandavas, the pagasti of Vānes and Matkules,
- in the novads of Kuldīgas, the pagasti of Rendas and Kabiles,
- in the novads of Saldus, the pagasti of Jaunlutriņu, Lutriņu and Šķēdes,
- in the novads of Talsu, the pagasts of Ģibuļu,
- in the novads of Ventspils, the pagasti of Vārves, Užavas, Jūrkalnes, Piltenes, Zīru, Ugāles, Usmas and Zlēku, the pilsēta of Piltene,
- the novads of Brocēnu,
- the novads of Rundāles,
- the novads of Tērvetes,
- the part of the novads of Stopiņu located to the West of roads V36, P4 and P5, streets Acones, Dauguļupes and river Dauguļupīte,
- the pilsēta of Bauska,
- the pilsēta of Talsi,
- the republikas pilsēta of Jelgava,
- the republikas pilsēta of Ventspils.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- in the rajono savivaldybė of Jurbarkas, the seniūnijos of Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus and Juodaičių,
- in the rajono savivaldybė of Pakruojis, the seniūnijos of Klovainių, Rozalimo and Pakruojo,
- in the rajono savivaldybė of Panevėžys, the part of the Krekenavos seniūnija located to the west of the river Nevėžis,
- in the rajono savivaldybė of Pasvalys, the seniūnijos of Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių and Vaškų.
- in the rajono savivaldybė of Raseiniai, the seniūnijos of Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų and Šiluvos,
- in the rajono savivaldybė of Šakiai, the seniūnijos of Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių,
- the miesto savivaldybė of Pasvalys,
- the rajono savivaldybė of Radviliškis,



- the rajono savivaldybė of Vilkaviškis,
- the savivaldybė of Kalvarija,
- the savivaldybė of Kazlų Rūda,
- the savivaldybė of Marijampolė.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

In the województwo warmińsko-mazurskie:

- the gminy of Kalinowo and Prostki in the powiat ełcki,
- the gmina of Biała Piska in powiat piski.

In the województwo podlaskie:

- the gminy Juchnowiec Kościelny, Suraz, Turośń Kościelna, Łapy and Poświętne in the powiat białostocki,
- the gminy of Brańsk with the city of Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, the part of the gmina of Bielsk Podlaski located to the West of the line created by road number 19 (going northwards from the city of Bielsk Podlaski) and prolonged by the eastern border of the city of Bielsk Podlaski and road number 66 (going southwards from the city of Bielsk Podlaski), the city of Bielsk Podlaski, the part of the gmina of Orla located to the West of road number 66, in the powiat bielski,
- the gminy of Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk and Perlejewo in the powiat siemiatycki,
- the gminy of Grabowo and Stawiski in the powiat kolneński,
- the gminy of Kołaki Kościelne, Szumowo, Zambrów with the city Zambrów in powiat zambrowski,
- the gminy of Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki in the powiat suwalski,
- the gminy Sokoły, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo, Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie with the city of Wysokie Mazowieckie, Czyżew in powiat wysokomazowiecki,
- the powiat augustowski,
- the powiat łomżyński,
- the powiat M. Białystok,
- the powiat M. Łomża,
- the powiat M. Suwałki,
- the powiat sejneński.

In the województwo mazowieckie:

- the gminy of Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń and Repki in the powiat sokołowski,
- the gminy of Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchozėbry, Mordy, Siedlce and Zbuczyn in the powiat siedlecki,
- the powiat M. Siedlce,
- the gminy of Rzekuń, Troszyn, Czerwin and Goworowo in the powiat ostrołęcki,
- the gminy of Olszanka, Łosice and Platerów in the powiat łosicki,
- the powiat ostrowski.

In the województwo lubelskie:

- the gmina of Hanna in the powiat włodawski,
- the gminy of Kąkolewnica Wschodnia and Komarówka Podlaska in the powiat radzyński,
- the gminy of Międzyrzec Podlaski with the city of Międzyrzec Podlaski, Drelów, Rossosz, Sławatycze, Wisznica, Sosnówka, Łomazy and Tucznia in the powiat bialski.



PARTE II

1. Estonia

Le seguenti zone in Estonia:

- the linn of Elva,
- the linn of Võhma,
- the linn of Kuressaare,
- the linn of Rakvere,
- the linn of Tartu,
- the linn of Viljandi,
- the maakond of Harjumaa (excluding the part of the vald of Kuusalu located to the South of road 1 (E20), the vald of Aegviidu and the vald of Anija),
- the maakond of IDA-Virumaa,
- the maakond of Läänemaa,
- the maakond of Pärnumaa,
- the maakond of Põlvamaa,
- the maakond of Võrumaa,
- the maakond of Valgamaa,
- the maakond of Raplamaa,
- the vald of Suure-Jaani,
- the part of the vald of Tamsalu located to the North-East of the Tallinn-Tartu railway,
- the vald of Tartu,
- the vald of Abja,
- the vald of Alatskivi,
- the vald of Haaslava,
- the vald of Haljala,
- the vald of Tarvastu,
- the vald of Nõo,
- the vald of Ülenurme,
- the vald of Tähtvere,
- the vald of Rõngu,
- the vald of Rannu,
- the vald of Konguta,
- the vald of Puhja,
- the vald of Halliste,
- the vald of Kambja,
- the vald of Karksi,
- the vald of Kihelkonna,
- the vald of Kõpu,
- the vald of Lääne-Saare,
- the vald of Laekvere,
- the vald of Leisi,
- the vald of Luunja,
- the vald of Mäksa,
- the vald of Meeksi,



- the vald of Muhu,
- the vald of Mustjala,
- the vald of Orissaare,
- the vald of Peipsiääre,
- the vald of Piirissaare,
- the vald of Põide,
- the vald of Rägavere,
- the vald of Rakvere,
- the vald of Ruhnu,
- the vald of Salme,
- the vald of Sõmeru,
- the vald of Torgu,
- the vald of Vara,
- the vald of Vihula,
- the vald of Viljandi,
- the vald of Vinni,
- the vald of Viru-Nigula,
- the vald of Võnnu.

2. Lettonia

Le seguenti zone in Lettonia:

- in the novads of Apes, the pagasti of Trapenes, Gaujienas and Apes and the pilsēta of Ape,
- in the novads of Balvu, the pagasti of Vīksnas, Bērzkalnes, Vectilžas, Lazdulejas, Briežuciema, Tilžas, Bērzpils and Krišjāņu,
- in the novads of Bauskas, the pagasti of Mežotnes, Codes, Dāviņu and Vecsaules,
- in the novads of Daugavpils the pagasti of Vaboles, Līksnas, Svētes, Medumu, Demenas, Kalkūnes, Laucesas, Tabores, Maļinovas, Ambeļu, Biķernieku, Naujenes, Vecsalienas, Salienas and Skrudalienas,
- in the novads of Dobeles, the part of the pagasts of Jaunbēzres located to the East of road P98,
- in the novads of Gulbenes the pagasts of Līgo,
- in the novads of Ikšķiles, the part of pagasts of Tinūžu located to the South- East of road P10, the pilsēta of Ikšķile,
- in the novads of Jelgavas the pagasti of Kalnciema, Līvberzes and Valgundes,
- in the novads of Kandavas, the pagasti of Cēres, Kandavas, Zemītes and Zantes, the pilsēta of Kandava,
- in the novads of Krimuldas, the part of pagasts of Krimuldas located to the North — East of roads V89 and V81 and the part of pagasts of Lēdurgas located to the North — East of roads V81 and V128,
- in the novads of Limbažu, the pagasti of Skultes, Limbažu, Umurgas, Katvaru, Pāles, Viļķenes and the pilsēta of Limbaži,
- in the novads of Preiļu the pagasts of Saunas,
- in the novads of Raunas, the pagasts of Raunas,
- in the novads of Riebiņu, the pagasti of Sīļukalna, Stabulnieku, Galēnu and Silajāņu,
- in the novads of Rugāju the pagasts of Lazdukalna,
- in the novads of Siguldas, the pagasts of Mores and the part of the pagasts of Allažu located to the South of the road P3,



- in the novads of Smiltene, the pagasti of Brantu, Blomes, Smiltene, Bilskas and Grundzāles, the pilsēta of Smiltene,
- in the novads of Talsu, the pagasti of Kūļciema, Balgales, Vandzenes, Laucienes, Virbu, Strazdes, Lubes, Īves, Valdgales, Laidzes, Ārlavas, Lībagu and Abavas, the pilsētas of Sabile, Stende and Valdemārpils,
- in the novads of Ventspils, the pagasti of Ances, Tārgales, Popes and Puzes,
- the novads of Ādažu,
- the novads of Aglonas,
- the novads of Aizkraukles,
- the novads of Aknīstes,
- the novads of Alojas,
- the novads of Alūksnes,
- the novads of Amatas,
- the novads of Babītes,
- the novads of Baldones,
- the novads of Baltonavas,
- the novads of Beverīnas,
- the novads of Burtnieku,
- the novads of Carnikavas,
- the novads of Cēsu,
- the novads of Cesvaines,
- the novads of Ciblas,
- the novads of Dagdas,
- the novads of Dundagas,
- the novads of Engures,
- the novads of Ērgļu,
- the novads of Iecavas,
- the novads of Ilūkstes,
- the novads of Jaunjelgavas,
- the novads of Jaunpils,
- the novads of Jēkabpils,
- the novads of Kārsavas,
- the novads of Ķeguma,
- the novads of Ķekavas,
- the novads of Kocēnu,
- the novads of Kokneses,
- the novads of Krāslavas,
- the novads of Krustpils,
- the novads of Lielvārdes,
- the novads of Līgatnes,
- the novads of Līvānu,
- the novads of Lubānas,
- the novads of Ludzas,
- the novads of Madonas,
- the novads of Mālpils,
- the novads of Mārupes,




- the novads of Mazsalacas,
- the novads of Mērsraga,
- the novads of Naukšēnu,
- the novads of Neretas,
- the novads of Ogres,
- the novads of Olaines,
- the novads of Ozolnieki,
- the novads of Pārgaujas,
- the novads of Pļaviņu,
- the novads of Priekule,
- the novads of Rēzeknes,
- the novads of Rojas,
- the novads of Rūjienas,
- the novads of Salacgrīvas,
- the novads of Salas,
- the novads of Saulkrastu,
- the novads of Skrīveru,
- the novads of Strenču,
- the novads of Tukuma,
- the novads of Valkas,
- the novads of Varakļānu,
- the novads of Vecpiebalgas,
- the novads of Vecumnieku,
- the novads of Viesītes,
- the novads of Viļakas,
- the novads of Viļānu,
- the novads of Zilupes,
- the part of the novads of Garkalnes located to the North — West of road A2,
- the part of the novads of Ropažu located to the East of road P10,
- the republikas pilsēta of Daugavpils,
- the republikas pilsēta of Jēkabpils,
- the republikas pilsēta of Jūrmala,
- the republikas pilsēta of Rēzekne,
- the republikas pilsēta of Valmiera.

3. Lithuania

Le seguenti zone in Lituania:

- in the rajono savivaldybė of Biržai, the seniūnijos of Nemunėlio Radviliškio, Pabiržės, Pačeriaukštės and Parovėjos,
- in the rajono savivaldybė of Kupiškis, the seniūnijos of Noriūnų, Skapiškio, Subačiaus and Šimonių,
- in the rajono savivaldybė of Panevėžys the seniūnijos of Naujamiesčio, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Smilgių, Uptėtės, Vadoklių, Velžio and the part of Krekenavos seniūnija located to the east of the river Nevėžis,
- the miesto savivaldybė of Alytus,
- the miesto savivaldybė of Biržai,
- the miesto savivaldybė of Jonava,
- the miesto savivaldybė of Kaišiadorys,



- the miesto savivaldybė of Kaunas,
- the miesto savivaldybė of Panevėžys,
- the miesto savivaldybė of Prienai,
- the miesto savivaldybė of Vilnius,
- the rajono savivaldybė of Alytus,
- the rajono savivaldybė of Anykščiai,
- the rajono savivaldybė of Ignalina,
- the rajono savivaldybė of Jonava,
- the rajono savivaldybė of Kaišiadorys,
- the rajono savivaldybė of Kaunas,
- the rajono savivaldybė of Kėdainiai,
- the rajono savivaldybė of Lazdijai,
- the rajono savivaldybė of Molėtai,
- the rajono savivaldybė of Prienai,
- the rajono savivaldybė of Rokiškis,
- the rajono savivaldybė of Šalčininkai,
- the rajono savivaldybė of Širvintos,
- the rajono savivaldybė of Švenčionys,
- the rajono savivaldybė of Trakai,
- the rajono savivaldybė of Ukmergė,
- the rajono savivaldybė of Utena,
- the rajono savivaldybė of Varėna,
- the rajono savivaldybė of Vilnius,
- the rajono savivaldybė of Zarasai,
- the savivaldybė of Birštonas,
- the savivaldybė of Druskininkai,
- the savivaldybė of Elektrėnai,
- the savivaldybė of Visaginas.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

In the województwo podlaskie:

- the gmina of Dubicze Cerkiewne, the parts of the gminy of Kleszczele and Czeremcha located to the East of road number 66, in the powiat hajnowski,
- the gmina of Rutki in the powiat zambrowski,
- the gmina Kobylin-Borzymy in the powiat wysokomazowiecki,
- the gminy of Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Supraśl, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady and Choroszcz in the powiat białostocki,
- the part of the gmina of Bielsk Podlaski located to the East of the line created by road number 19 (going northwards from the city of Bielsk Podlaski) and prolonged by the eastern border of the city of Bielsk Podlaski and road number 66 (going southwards from the city of Bielsk Podlaski), the part of the gmina of Orla located to the East of road number 66, in the powiat bielski,
- the powiat sokólski.

In the województwo lubelskie:

- the gminy of Piszczac and Kodeń in the powiat bialski.



PARTE III

1. **Estonia**

Le seguenti zone in Estonia:

- the maakond of Jõgevamaa,
- the maakond of Järvamaa,
- the part of the vald of Kuusalu located to the South of road 1 (E20),
- the part of the vald of Tamsalu located to the South-West of the Tallinn-Tartu railway,
- the vald of Aegviidu,
- the vald of Anija,
- the vald of Kadrina,
- the vald of Kolga-Jaani,
- the vald of Kõo,
- the vald of Laeva,
- the vald of Laimjala,
- the vald of Pihlta,
- the vald of Rakke,
- the vald of Tapa,
- the vald of Väike-Maarja,
- the vald of Valjala.

2. **Lettonia**

Le seguenti zone in Lettonia:

- in the novads of Apes, the pagasts of Virešu,
- in the novads of Balvu, the pagasti of Kubuļu, Balvu and the pilsēta of Balvi,
- in the novads of Daugavpils the pagasti of Nīcgales, Kalupes, Dubnas and Višķu,
- in the novads of Gulbenes, the pagasti of Beļavas, Galgauskas, Jaungulbenes, Daukstu, Stradu, Litenes, Stāmerienas, Tirzas, Druvienas, Rankas, Lizuma and Lejasciema and the pilsēta of Gulbene,
- in the novads of Ikšķiles, the part of the pagasts of Tinūžu located to the North — West of road P10,
- in the novads of Krimuldas the part of pagasts of Krimuldas located to the South-West of roads V89 and V81 and the part of pagasts of Lēdurgas located to the South-West of roads V81 and V128,
- in the novads of Limbažu the pagasts of Vidrižu,
- in the novads of Preiļu the pagasti of Preiļu, Aizkalnes and Pelēču, the pilsēta of Preiļi,
- in the novads of Raunas, the pagasts of Drustu,
- in the novads of Riebiņu the pagasti of Riebiņu and Rušonas,
- in the novads of Rugāju the pagasts of Rugāju,
- in the novads of Siguldas the pagasts of Siguldas and the part of pagasts of Allažu located to the North of road P3 and the pilsēta of Sigulda,
- in the novads of Smiltenes, the pagasti of Launkalnes, Variņu and Palsmanes,
- the novads of Inčukalna,
- the novads of Jaunpiebalgas,
- the novads of Salaspils,
- the novads of Sējas,



- the novads of Vārkavas,
- the part of the novads of Garkalnes located to the South — East of road A2,
- the part of the novads of Ropažu located to the West of road P10,
- the part of the novads of Stopiņu located to the East of roads V36, P4 and P5, streets Acones, Daugūlpes and river Daugūlpīte.

3. Lituania

Le seguenti zone in Lituania:

- in the rajono savivaldybė of Biržai, the seniūnijos of Vabalninko, Papilio and Širvenos,
- in the rajono savivaldybė of Kupiškis, the seniūnijos of Alizavos and Kupiškio,
- in the rajono savivaldybė of Panevėžys, the seniūnijos of Miežiškių, Raguvos and Karsakiškio,
- in the rajono savivaldybė of Pasvalys, the seniūnijos of Daujėnų and Krinčino.

4. Polonia

Le seguenti zone in Polonia:

In the województwo podlaskie:

- the powiat grajewski,
- the powiat moniecki,
- the gminy of Czyże, Białowieża, Hajnówka with the city of Hajnówka, Narew, Narewka and the parts of the gminy of Czeremcha and Kleszczele located to the West of road number 66 in the powiat hajnowski,
- the gminy of Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze with the city of Siemiatycze in the powiat siemiatycki.

In the województwo mazowieckie:

- the gminy of Sarnaki, Stara Kornica and Huszlew in powiat łosicki.

In the województwo lubelskie:

- the gminy of Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie and Terespol with the city of Terespol in the powiat bialski,
- the powiat M. Biała Podlaska.


PARTE IV

Italia

Le seguenti zone in Italia:

- tutto il territorio della Sardegna.»

17CE1189



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 149 del 20 maggio 2014)

1. Pagina 17, articolo 13, paragrafo 2:

anziché:

«2. 4 340 800 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e delle zone di pesca, a misure relative alla commercializzazione e alla trasformazione e all'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a norma dei capi I, II, III, IV e VII del titolo V, con l'eccezione dell'articolo 67.»

leggasi:

«2. 4 340 800 000 EUR delle risorse di bilancio di cui al paragrafo 1 sono attribuiti allo sviluppo sostenibile della pesca, dell'acquacoltura e delle zone di pesca e acquacoltura, a misure relative alla commercializzazione e alla trasformazione e all'assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri a norma dei capi I, II, III, IV e VII del titolo V, con l'eccezione dell'articolo 67.»

2. Pagina 21, articolo 22, paragrafo 2, lettera d):

anziché:

«d) le modifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nonché ulteriori modifiche della sezione del programma operativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera n).»

leggasi:

«d) le modifiche di cui all'articolo 20, paragrafo 3, nonché ulteriori modifiche della sezione del programma operativo di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera o).»

3. Pagina 22, articolo 26, paragrafo 1:

anziché:

«1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a ...»

leggasi:

«1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere interventi volti a ...».

4. Pagina 23, articolo 27, paragrafo 1, lettera a):

anziché:

«a) studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di progetti potenzialmente ammissibili al sostegno nell'ambito di questo capo;»

leggasi:

«a) studi di fattibilità e servizi di consulenza intesi a valutare la fattibilità di interventi potenzialmente ammissibili al sostegno nell'ambito di questo capo;».


5. Pagina 28, articolo 40, paragrafo 1, lettera d):

anziché:

«d) la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a zone soggette a misure di protezione speciale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari;»

leggasi:

«d) la preparazione, compresi studi, elaborazione, monitoraggio e aggiornamento di piani di protezione e di gestione per attività connesse alla pesca in relazione a siti NATURA 2000 e a misure di protezione spaziale di cui alla direttiva 2008/56/CE nonché altri habitat particolari;».



6. Page 31, Article 44(2):

anziché:

«2. Il FEAMP può fornire sostegno agli investimenti relativi all'avviamento a favore di giovani pescatori come indicato all'articolo 31 e alle medesime condizioni stabilite in tale articolo, a eccezione del requisito di cui al paragrafo 2, lettera b), di tale articolo.»

leggasi:

«2. Il FEAMP può fornire sostegno agli investimenti relativi all'avviamento a favore di giovani pescatori come indicato all'articolo 31 e alle medesime condizioni stabilite in tale articolo, a eccezione del requisito di cui al paragrafo 2, lettere b) e d), di tale articolo.»

7. Pagina 33, articolo 49, paragrafo 2, lettera b), e relativa nota a piè di pagina:

anziché:

«b) la valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla direttiva 92/43/CEE;

⁽¹⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GUL 197 del 21.7.2001, pag. 30).»

leggasi:

«b) la valutazione dell'impatto ambientale di cui alla direttiva 2011/92/EU del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e alla direttiva 92/43/CEE;

⁽¹⁾ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GUL 26 del 28.1.2012, pag. 1).»

8. Pagina 36, articolo 56, paragrafo 1, lettera a), e relativa nota a piè pagina:

anziché:


«a) i costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio ⁽¹⁾, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;

⁽¹⁾ Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GUL 155 del 18.6.2009, pag. 30).»

leggasi:

«a) i costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura conformemente al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti a un piano di eradicazione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1).»



9. Pagina 38, articolo 61, paragrafo 4:

anziché:

«4. Qualora la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, l'organismo di selezione dei FLAG per i progetti sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3.»

leggasi:

«4. Qualora la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo riceva il sostegno di altri fondi oltre al FEAMP, l'organismo di selezione dei FLAG per gli interventi sostenuti dal FEAMP rispetta i requisiti di cui al paragrafo 3.»

10. Pagina 44, articolo 76, paragrafi 3 e 4:

anziché:

«3. Le misure di cui al paragrafo 2, lettere da h) a l), possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzate nell'ambito di attività di controllo effettuate da un'autorità pubblica.

4. Per le misure di cui al paragrafo 2, lettere d) e h), gli Stati membri interessati designano le autorità di gestione responsabili del progetto.»

leggasi:

«3. Gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere da h) a l), possono beneficiare del sostegno unicamente se realizzati nell'ambito di attività di controllo effettuate da un'autorità pubblica.

4. Per gli interventi di cui al paragrafo 2, lettere d) e h), gli Stati membri interessati designano le autorità di gestione responsabili dell'intervento.»

11. Pagina 52, articolo 100, paragrafo 1:

anziché:

«1. In aggiunta ai criteri di interruzione elencati all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'ordinatore delegato ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, può interrompere i termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio in caso di inadempienza degli obblighi spettanti a uno Stato membro nell'ambito della PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.»

leggasi:

«1. In aggiunta ai criteri di interruzione elencati all'articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'ordinatore delegato, ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, può interrompere i termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio in caso di inadempienza degli obblighi spettanti a uno Stato membro nell'ambito della PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una richiesta di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.»

12. Pagina 52, articolo 101, paragrafo 1:

anziché:

«1. In aggiunta all'articolo 142 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi conformemente al programma operativo in caso di inadempienza grave da parte di uno Stato membro degli obblighi imposti dalla PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa per le quali è chiesto il pagamento intermedio.»

leggasi:

«1. In aggiunta all'articolo 142 del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione può adottare atti di esecuzione per sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi conformemente al programma operativo in caso di inadempienza grave da parte di uno Stato membro degli obblighi imposti dalla PCP, tale da incidere sulle spese figuranti in una richiesta di pagamento per le quali è chiesto il pagamento intermedio.»



13. Pagina 53, articolo 105, paragrafo 1, lettere a) e b):

anziché:

- «a) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate dai casi in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- b) le spese figuranti in una dichiarazione certificata di spesa sono inficiate da casi di inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 101 del presente regolamento e qualora lo Stato membro in questione non dimostri di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili.»

leggasi:

- «a) le spese figuranti in una richiesta di pagamento sono inficiate dai casi in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e lo Stato membro non le ha corrette prima dell'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
- b) le spese figuranti in una richiesta di pagamento sono inficiate da casi di inadempienza grave delle norme della PCP da parte dello Stato membro che hanno determinato la sospensione del pagamento ai sensi dell'articolo 101 del presente regolamento e qualora lo Stato membro in questione non dimostri di aver adottato azioni correttive volte a garantire, in futuro, il rispetto e l'attuazione delle norme applicabili.»

14. Pagina 54, articolo 110, paragrafo 1:

anziché:

«1. Le informazioni essenziali sull'attuazione del programma operativo, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dei progetti, sono registrate e conservate elettronicamente.»

leggasi:

«1. Le informazioni essenziali sull'attuazione del programma operativo, su ciascun intervento selezionato per il finanziamento e sugli interventi ultimati, necessarie a fini di monitoraggio e valutazione, tra cui le caratteristiche salienti dei beneficiari e dell'intervento, sono registrate e conservate elettronicamente.»

15. Pagina 55, articolo 114, paragrafo 2, lettera d):

anziché:

«d) informazioni sulle azioni adottate per conformarsi all'articolo 41, paragrafo 10, del presente regolamento;»

leggasi:

«d) informazioni sulle azioni adottate per conformarsi all'articolo 41, paragrafo 8, del presente regolamento;».

16. Pagina 58, articolo 125, lettera a):

anziché:

«a) entro il 31 marzo 2017, una relazione di valutazione intermedia sui ...»

leggasi:

«a) a norma dell'articolo 15, una relazione di valutazione intermedia sui ...».



Rettifica del regolamento delegato (UE) 2016/1824 della Commissione, del 14 luglio 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 3/2014, il regolamento delegato (UE) n. 44/2014 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 per quanto riguarda, rispettivamente, i requisiti di sicurezza funzionale dei veicoli, la costruzione dei veicoli e le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 279 del 15 ottobre 2016)

Pagina 3, articolo 2 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 44/2014, punto 1:

anziché: «1) all'articolo 3, paragrafo 2, «costruttori» è sostituito da «costruttori di componenti ed equipaggiamenti»»;

leggasi: «1) all'articolo 3, paragrafo 3, «costruttori» è sostituito da «costruttori di componenti ed equipaggiamenti»».

17CE1191


VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2017-GUE-038) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
 validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
 (di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
 (di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
 Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 5 1 8 *

€ 21,00

